BOLLETTINO UFFICIALE

n. 30
DEL 23 LUGLIO 2014

Anno LI n. 30

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_30_1_LRE_13

Legge regionale 18 luglio 2013, n. 13
Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale, anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo.
2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, le misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche.

CAPO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 2 modifiche al capo I della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente periodo: <<, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29;>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le zone territoriali omogenee B0, loro sottozone, nonché le altre aree a esse assimilate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).>>.
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 le parole: <<che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico>> sono soppresse.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<l'eliminazio-

ne degli elementi estranei all’organismo edilizio>> sono inserite le seguenti: <<, nonché l’aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico>>.

Art. 3 modifiche all’articolo 10 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2009 le parole <<non sostanziale>> sono soppresse.

2. Al comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti periodi: <<In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l’Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell’articolo 43.>>.

Art. 4 modifiche ai capi III e IV della legge regionale 19/2009

1. All’articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: <<in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all’articolo 34 della legge regionale 16/2008;>>;
b) dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.>>;
c) al comma 5 dopo le parole <<l’inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g),>> la parola <<h),>> è soppressa.

2. L’articolo 17 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17 iInterventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull’attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.
2. Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica.
3. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d’opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all’articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell’intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell’intervento principale.>>.

3. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all’articolo 19.>>.

4. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alle lettere a) e b) la parola <<denuncia>> è sostituita dalle seguenti: <<segnalazione certificata>>;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);>>;

c) alla lettera f) dopo le parole <<articolo 39, comma 2,>> sono inserite le seguenti: <<e di restauro e risanamento conservativo,>>.
5. La rubrica del capo IV della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: <<Permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e agibilità>>.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 24 e abrogazione dell'articolo 25 della legge regionale 19/2009

1. L'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24 procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 21, va presentata al competente ufficio comunale corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali e degli altri documenti previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 2. La domanda è accompagnata da dichiarazioni dei progettisti abilitati che asseverino la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, nonché alle norme relative all'efficienza energetica. Nei casi in cui la verifica della conformità comporti valutazioni tecnico-discrezionali, la dichiarazione del progettista abilitato può escludere tali aspetti.
2. Il competente ufficio comunale comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve motivate esigenze di interesse pubblico.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata di una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine è ridotto a trenta giorni nel caso in cui i prescritti pareri siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. In ogni caso, l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti di cui al comma 1, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile del competente ufficio comunale indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 241/1990. In ogni caso, la conferenza di servizi può essere convocata dal competente ufficio comunale anche qualora, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni tra le quali l'Amministrazione regionale.

7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 ter della legge 241/1990 è, a ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in trenta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della citata legge 241/1990. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio o il Sindaco non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al all'articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 19, comma 2, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.>>.
2. L'articolo 25 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

Art. 6 modifica all'articolo 28 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Le condizioni previste per il rilascio o l'attestazione del certificato di cui all'articolo 27, sono stabilite con riferimento alla disciplina vigente alla data:
a) della dichiarazione di fine lavori;
b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 30 della legge regionale 19/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:
<<b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis;>>.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, le parole <<, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati>> sono soppresse.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole <<non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia>> sono soppresse.
4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:
<<i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.>>.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.>>.

Art. 8 sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009

1. L'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31 esonero per interventi edilizi a uso residenziale
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula una convenzione con il Comune diretta ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
3. Nel caso di opere dirette a realizzare la propria prima abitazione, le cui caratteristiche siano non di lusso ai sensi delle leggi di settore, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 stipula con il Comune, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), una convenzione per l'apposizione del vincolo di destinazione a prima abitazione dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di inottemperanza, l'interessato decade dall'esonero di cui all'articolo 30,

comma 1, lettera i bis), e il Comune è tenuto a recuperare il contributo di cui all'articolo 29 maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
4. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spese dell'interessato concessionario.
5. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono esonerati dal pagamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
6. Gli interventi per la realizzazione di alloggi sociali, così come definiti dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono esonerati dal pagamento degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione qualora tra il titolare del titolo abilitativo e il Comune intervenga una convenzione per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base del disposto di cui al comma 2.>>.

Art. 9 modifiche al capo V della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<non adiacente all'area di insistenza della costruzione,>> sono inserite le seguenti: <<avente la medesima classificazione quale zona omogenea>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all'aumento delle unità immobiliari esistenti.>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 le parole <<, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall'articolo 37, comma 2,>> sono soppresse.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<3 bis. Gli strumenti urbanistici possono ammettere la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.>>.
5. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali o loro pertinenti, nonché ricoveri animali o impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;>>.
6. L'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 37 misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).
2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008.
3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la

realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono.>>.
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune.>>.
8. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 le parole <<di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),>> sono sostituite dalle seguenti: <<su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico>>.

Art. 10 modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<alla sagoma, alla superficie,>> sono inserite le seguenti: <<alle distanze o distacchi,>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<previa istruttoria da parte della struttura regionale competente>> sono inserite le seguenti: <<su segnalazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1>>.
4. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 è aggiunto, infine, il seguente periodo: <<In alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti:
a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza;
b) gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero tale conformità possa essere ricondotta all'epoca di realizzazione degli interventi e successivamente gli immobili medesimi non siano stati oggetto di ulteriori modifiche;
c) gli immobili risultino in possesso del certificato di abitabilità o agibilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'accertamento, con le leggi di settore applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria.>>.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.>>.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.>>.
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'oblazione di cui al comma 2 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 765/1967;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).>>.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel caso di interventi di edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 5, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.>>.

Art. 11 modifiche ai capi VII e VIII della legge regionale 19/2009

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:
<<b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20

della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;>>.
2. All’articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali vigenti>> le parole <<o adottati>> sono soppresse ovunque ricorrano.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini del presente articolo, per ampliamento in corpo distaccato deve intendersi la realizzazione di manufatti edilizi connessi all’edificio o unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale.>>.
4. All’articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali vigenti>> le parole <<o adottati>> sono soppresse ovunque ricorrano.
5. Al comma 2 bis dell’articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente periodo: <<In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all’articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.>>.
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.>>.
7. Dopo il comma 7 ter dell’articolo 61 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l’Amministrazione regionale promuove l’adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell’espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L’attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.>>.

CAPO III - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA E DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Art. 12 modifica all’articolo 4 della legge regionale 12/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”), sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell’istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l’organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall’approvazione il Piano viene trasmesso all’amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.
2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l’impossibilità di terminare l’istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.
2 quinquies. Il termine per l’adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o non possa essere acquisita d’ufficio.>>.
2. In sede di prima applicazione, le procedure disciplinate dall’articolo 4 della legge regionale 12/2008, avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, non sono soggette alla disciplina di cui ai all’articolo 4, commi 2 ter e 2 quater, della legge regionale 12/2008, come inseriti dal comma 1. I Comuni adottano i regolamenti di cui all’articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 12/2008, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 modifiche all’articolo 63 bis della legge regionale 5/2007

1. Al comma 16 dell’articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole: <<sono inviati all’Amministrazione regionale.>> sono inserite le seguenti: <<Entro i successivi sessanta giorni>>.
2. Al comma 18 dell’articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole: <<sentita la struttura regionale competente,>> sono inserite le seguenti: <<che si esprime>> e dopo le parole <<deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, >> sono inserite le seguenti: <<entro i successivi trenta giorni>>.

Art. 14 modifiche alla legge regionale 16/2009

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<di cui agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all’articolo 6>>.
2. Dopo la lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 16/2009 è aggiunta la seguente: <<c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.>>.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole <<e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari>> sono soppresse.
4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 le parole <<e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari>> sono soppresse.
5. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente periodo: <<Per gli interventi di natura privatistica di cui all’articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.>>.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.>>.
7. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole <<Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3>>.
8. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 16/2009 le parole <<e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari>> sono soppresse.
9. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.>>.
10. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 16 bis disposizioni in materia di microzonazione sismica
1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell’ambito del territorio regionale (ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d’uso urbanistica;
b) realizzazione di infrastrutture;
c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l’obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L’obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi

sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).>>.

CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ

Art. 15 modifiche al titolo I della legge regionale 23/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 16 modifiche al titolo II della legge regionale 23/2007

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 dopo le parole <<e automobilistici>> sono aggiunte le seguenti: <<e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura>>.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23/2007 le parole <<ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per una quota non superiore al 20 per cento>>.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. Gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20.>>.
5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;>>.
6. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>.
7. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole <<da un minimo di 20 euro ad un massimo di 126 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro>>.
8. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole <<a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro>>.
9. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.>>.

Art. 17 inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 23/2007

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis servizi ferroviari in connessione con territori contermini
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.

2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.>>.

Art. 18 modifiche al titolo IV della legge regionale 23/2007

1. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente:
<<6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004.>>.
2. Il comma 7 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è abrogato.
3. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<7 quater. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, correlato alla posizione occupata, alle responsabilità attribuite, nonché alla complessità organizzativa e funzionale della struttura assegnata, può essere determinato fino alla misura massima di 100.000 euro annui lordi e comunque determinato in coerenza con le disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro - Area della dirigenza del personale del comparto unico regionale.>>.
4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.>>.

Art. 19 modifica all'articolo 20 della legge regionale 15/1981

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati di cui all'articolo 90, secondo e quarto comma, e articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l'Amministrazione regionale provvede mediante apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia. Nelle more dell'adozione del regolamento l'Amministrazione regionale può procedere alla nomina di un'apposita Commissione che operi sulla base del decreto ministeriale 18 febbraio 2011.>>.

CAPO V - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE

Art. 20 abrogazione dell'articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002. Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2006

1. L'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.
2. All'articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<struttura regionale individuata dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università>>;
b) al comma 2 le parole <<struttura regionale di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università>>;
c) al comma 3 dopo le parole <<direttore>> sono inserite le seguenti: <<centrale o>>.
3. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.>>.
4. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per cate-

gorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni.>>.

5. Il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.>>.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.>>.

7. Al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 le parole <<un importo non inferiore>> sono sostituite dalle seguenti: <<importi non inferiori>>.

8. Al comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole <<stazioni appaltanti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA)>>.

Art. 21 rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 44 bis rete di stazioni appaltanti

1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

5. Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente.

6. In attuazione del comma 4, il termine dell'1 luglio 2014 previsto dall'articolo 4, comma 1.1, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è differito all'1 gennaio 2015.

Art. 44 ter modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.

2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.

3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.>>.

CAPO VI - MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 22 modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.>>.
2. Il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.>>.
3. I commi 8 e 9 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 sono abrogati.
4. Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è aggiunto il seguente periodo: <<Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale.>>.

Art. 23 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 3/2011

1. Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.>>.
2. Il comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.>>.

CAPO VII - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 24 modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.

Art. 25 deroga all'applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito con l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 non si applica, qualora l'ente stabilisca di realizzare l'opera attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità di cui agli articoli 160 bis e 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In tal caso è ammessa sia la costituzione del diritto reale di superficie quanto l'alienazione del bene sul quale intervenire.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i contributi pluriennali concessi agli enti locali per la realizzazione dei lavori pubblici possono essere utilizzati anche a copertura parziale degli oneri per canoni di locazione finanziaria o leasing operativo a fronte di operazioni di partenariato con enti pubblici o privati, purché l'utilizzo pubblico permanga per la durata minima di trenta anni.

Art. 26 politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincolo, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica.
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.
4. Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19/2009, fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.

Art. 27 conferma contributi su mutui a tasso variabile

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli anni 2014 e 2015, a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.
2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.
3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, per gli anni 2014 e 2015, a confermare i contributi pluriennali concessi ai soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..

Art. 28 Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali

1. Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi

2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
2. Il Fondo provvede al pagamento dei contributi in conto capitale agli enti locali della Regione. A tal fine, le leggi regionali, che autorizzano l'erogazione dei contributi mediante il Fondo, prevedono il trasferimento delle correlate risorse al Fondo, che le eroga agli enti locali nel rispetto del procedimento disciplinato dai commi da 5 a 8. Le medesime leggi regionali individuano gli uffici competenti ai procedimenti di concessione del contributo.
3. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 2 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).
4. Gli uffici competenti provvedono alla concessione del contributo e ordinano al Fondo il pagamento dello stesso. Salve le disposizioni di legge o di regolamento che autorizzano il versamento di acconti, il pagamento dei contributi avviene in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
5. I provvedimenti di concessione, il cronoprogramma dell'opera e ogni suo eventuale aggiornamento sono trasmessi tempestivamente al Fondo per consentire un'adeguata programmazione dei fondi.
6. Il provvedimento di ordinazione del pagamento del contributo è sottoposto al controllo di cui al capo VII della legge regionale 21/2007.
7. Ricevuto il decreto di ordinazione del pagamento dall'ufficio competente al controllo dell'atto, il Fondo provvede al pagamento della somma in favore dell'ente beneficiario.
8. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce ai sensi del comma 2;
b) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
c) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione, che si avvale del Servizio programmazione della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; gli ordini di pagamenti dei decreti adottati dalle direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il direttore del Servizio programmazione o altro dirigente della Direzione stessa.
10. Le funzioni di tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione.
11. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

Art. 29 conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi ed erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;
b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.
4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finan-

ziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.
5. Per le annualità successive al 2015 l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.
6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.
7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30 modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:
<<24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.>>.
2. Al comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole <<, anche ai fini della concessione del finanziamento, >> sono soppresse.
3. All'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 32 le parole <<, anche ai fini della concessione del finanziamento, >> sono soppresse;
b) il comma 34 è sostituito dal seguente:
<<34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.>>;
c) il comma 35 è abrogato.
4. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi alla struttura concedente il finanziamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 3, lettera b), non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il comma 179 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.>>.
6. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<degli oneri>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli oneri anche pregressi>>;
b) le parole <<e dell'annesso ambulatorio>> sono soppresse.
7. Al comma 180 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 dopo le parole <<rendicontazione della spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa.>>.
8. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.

Art. 31 variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale

1. Al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<opera di viabilità diversa>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere di viabilità diverse>>.
2. Il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2013 è abrogato.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole <<finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina>> sono inserite le seguenti: <<al valore di cessione individuato>>.
5. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2013 è inserito il seguente:
<<16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.>>.
6. Il Comune di Paularo (UD) è autorizzato a utilizzare il contributo annuo ventennale di 25.000 euro concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di Palazzo Calice anche per l'acquisto di terreni adiacenti e confinanti.
7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9, alla unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto>>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2573 (Modifica al programma di viabilità 2009/2013), alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, finalizzato alla realizzazione di "Opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin" in Comune di Chiusaforte, per la realizzazione di "Interventi per il miglioramento e adeguamento funzionale della viabilità locale a servizio del sistema turistico nei capoluoghi e in Val Raccolana nei Comuni di Chiusaforte e Resiutta". La Comunità Montana beneficiaria presenta domanda di conferma del contributo al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del progetto preliminare delle nuove opere da realizzare. Il decreto di concessione definisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati al Comune di Villa Santina con i decreti n. 4448/CULT del 23 novembre 2007 e n. 4536/CULT del 4 dicembre 2008 per il "Restauro dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina - terzo lotto" e, rispettivamente, per il "Sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina: acquisto di parte di edificio adibito a magazzino-deposito e suo recupero e riuso per finalità culturali - quarto lotto", destinandoli alla "Ristrutturazione del plesso scolastico, comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, posto in via Venier". Il Comune beneficiario presenta domanda di conferma di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riassuntiva dei lavori. Il Servizio edilizia scolastica, di concerto con il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, predispone gli atti di conferma del contributo che indicano i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 32 variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo

1. Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.
2. Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio

edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.
6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario in conto capitale di 100.000 euro concesso all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni di Corva del Comune di Azzano Decimo, ai sensi dell'articolo 6, commi 167, 168, 169, della legge regionale 14/2012, anche per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei locali alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 33 gestione del territorio

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, il 25 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.
4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività connesse alla concessione dei contributi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 39/2009, convertito con modificazioni, dalla legge 77/2009 - fondi statali".
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 5 e 6 per complessivi 120.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 3425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 249 (Legge regionale 21/2007, articolo 31, comma 7 e comma 8 - trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relative ad assegnazioni statali, reiscrizioni di avanzo derivante da assegnazioni statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali).

Art. 34 modifiche alla legge regionale 6/2003

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente:
<<d bis) Social-housing.>>.
2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis Social-housing
1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.>>.
3. Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 le parole <<non superiore a 120 mq>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre>>.
4. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.
5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.
6. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.>>.

Art. 35 disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi

1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alle seguenti condizioni:
a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;
b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;
c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia ai diritti di credito.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

Art. 36 disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. L'Amministrazione regionale non dà corso al recupero dei crediti riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata

in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
4. Nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia posto in capo a persone fisiche, a seguito dell'erogazione di incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica, la rateazione prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 7/2000, non è subordinata alla prestazione di garanzie.

Art. 37 disposizioni riguardanti contributi ex Gescal

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 16 le parole <<, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento>> sono soppresse;
b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.>>;
c) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:
<<16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.>>.
2. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli>> sono soppresse;
b) prima delle parole <<adempimenti connessi>> è inserita la seguente: <<sugli>>;
c) dopo le parole <<all'attuazione dei commi 16>> sono inserite le seguenti: <<, 16 bis ante>>;
d) le parole <<Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici-Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia>>.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
a) per 8.611.146,14 euro mediante storno dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 249/2014;
b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.
6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma

del 19 aprile 2001.
7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.

CAPO VIII - MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 38 principi

1. La Regione assicura l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante la programmazione regionale triennale degli interventi edilizi di interesse regionale quali ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
2. La programmazione triennale, strettamente correlata ai piani di dimensionamento della rete scolastica, tiene conto dei fabbisogni edilizi indicati dettagliatamente dagli enti locali e delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della rete scolastica, nonché della celerità di esecuzione degli interventi.

Art. 39 istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale

1. La Regione istituisce l'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale per l'aggiornamento costante e continuo dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. La Regione:
a) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i dati con le modalità e la cadenza prevista dall'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata in data 6 febbraio 2014;
b) supporta gli enti locali competenti nell'aggiornamento e consultazione dell'anagrafe regionale;
c) fornisce gli accessi, per le porzioni di dati di competenza e secondo l'uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli enti locali, alle istituzioni Scolastiche autonome ed ai nominativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.

CAPO IX - ENTRATA IN VIGORE

Art. 40 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 18 luglio 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:
TITOLO II - POTESTÀ DELLA REGIONE
Capo I - Potestà legislativa
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle

seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ABROGATO
2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
5) ABROGATO
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nota all'articolo 2
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 definizioni generali
1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:
a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, **salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29**;
g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;
h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità

immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;
b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;
c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.
2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le zone territoriali omogenee B0, loro sottozone, nonché le altre aree a esse assimilate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 4 definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini della presente legge gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:
a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo; sono considerati tali, salva diversa disposizione della legge:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettiva-turistica dallo strumento urbanistico comunale;
6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico comunale;
b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti; tali interventi comprendono:
1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche e le disposizioni della presente legge;
d) ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa;
e) trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:
1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
3) a intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa idrogeologica previsti dalle leggi regionali di settore.
2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente [che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico]. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;
2) opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti;
3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale delle sue parti, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;
b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;
c) restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, **nonché l'aumento delle unità immobiliari a seguito di frazionamento senza modifiche alla sagoma, fatto salvo il reperimento degli standard urbanistici se espressamente previsti per la tipologia di intervento ovvero per la specifica area individuata dallo strumento urbanistico**; rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti urbanistici comunali; resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
d) attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 opere pubbliche statali, regionali e provinciali
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche:
a) delle Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
b) dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare di cui al comma 14, è eseguito dalle Amministrazioni statali competenti d'intesa con l'Amministrazione regionale, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione compe-

tente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.
5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso sia indetta la conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tali sedi da parte dei soggetti competenti.
6. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
7. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.
8. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali e, ove necessario, costituisce variante [non sostanziale] allo strumento urbanistico. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformità da trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza a cura del soggetto titolare dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi comunali vigenti. In caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di conformità di cui al presente articolo.
10. La comunicazione di conformità è corredata della seguente documentazione:
a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;
b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;
c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.
11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
12. L'accertamento di conformità, nonché la comunicazione di conformità, sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.
13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3. **In ogni caso la struttura regionale competente, sentita l'Amministrazione comunale interessata entro trenta giorni dalla richiesta, può autorizzare a titolo precario gli interventi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e scaduto il termine di validità espressamente indicato si applicano le disposizioni dell'articolo 43.**
14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi della legge 898/1976, e successive modifiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.
15. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilità.
16. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di

accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all' articolo 16, commi 3 e 4.

Nota all'articolo 4
- Il testo degli articoli 16, 18, 19 e 21 della legge regionale 19/2009, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 attività edilizia libera
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37, nel rispetto della legge regionale 23/2005;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; **in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali**

disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio;
u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.
3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.
4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).
5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g), [h),] j), k), l), m) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

- omissis -

Art. 18 denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire
1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 19 interventi subordinati a permesso di costruire
1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell' articolo 4 sono subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente articolo:
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in **segnalazione certificata** di inizio attività o in attività edilizia libera;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) gli interventi di trasformazione territoriale;
f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3, e all' articolo 58, gli interventi di recupero di cui all' articolo 39, comma 2, **e di restauro e risanamento conservativo**, nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57.
2. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività, previo versamento del contributo di costruzione se dovuto ai sensi dell'articolo 29, e dei diritti di istruttoria stabiliti dal Comune. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

- omissis -

Capo IV - **Permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e agibilità**

Art. 21 norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.

1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.

2. Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:

a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;

b) l'affittuario di fondo rustico;

c) il concessionario di beni demaniali;

d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;

e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.

3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire anche gli interventi realizzabili in attività edilizia libera previsti dall' articolo 16, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività.

4. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento, né comportano limitazione dei diritti dei terzi.

5. Il permesso di costruire rilasciato e la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività decorso il termine di cui dall' articolo 26, comma 1, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione.

6. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 18 sono obbligati a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 e dalle altre leggi di settore.

7. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.

8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 19/2009, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 25** silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire

1. Il silenzio-assenso disciplinato dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per gli interventi da attuare su aree edificabili direttamente o aree dotate di strumento urbanistico attuativo approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire. Negli altri casi, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui all' articolo 24, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

2. Decorsi i termini previsti dall' articolo 24 il soggetto interessato, individuato ai sensi dell'articolo 21, comunica al Comune la volontà di avvalersi del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata. Tale comunicazione è pubblicata mediante affissione all'albo comunale.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata:

a) la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista, attestante la conformità del progetto alle previsioni della normativa vigente;

b) la ricevuta di pagamento del contributo di costruzione ove dovuto, calcolato in via provvisoria dal richiedente sulla base della deliberazione comunale di cui all' articolo 29.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune notifica agli interessati gli eventuali elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica, assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle necessarie modifiche degli elaborati progettuali. Nello stesso termine richiede l'eventuale integrazione documentale, ai sensi dell'articolo 24, comma 5.

5. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 4, senza che gli interessati abbiano presentato la documentazione integrativa avente i contenuti richiesti dal Comune, ovvero il progetto non risulti assentibile in quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e con il regolamento edilizio vigente, salvo i casi di deroga previsti dalla legge, il Comune emette formale provvedimento di rigetto.

6. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi assentiti ai sensi del presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire una copia della comunicazione presentata al Comune ai sensi dei commi 2 e 3, nonché una copia degli atti prodotti ai sensi del comma 4, eventualmente richiesta dal Comune.]

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità

1. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il soggetto indicato nell' articolo 27, comma 3, è tenuto a presentare al Comune la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 e asseverata dal direttore dei lavori.

2. Il Comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990, e successive modifiche.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'Azienda per i servizi sanitari, qualora previsto dalla legge. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. I termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere interrotti una sola volta dal responsabile del procedimento, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e successive modifiche.

6 bis. Le condizioni previste per il rilascio o l'attestazione del certificato di cui all'articolo 27, sono stabilite con riferimento alla disciplina vigente alla data:
a) della dichiarazione di fine lavori;
b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;
c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Il contributo previsto dall' articolo 29 non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis;
c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso [, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati];
f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;
g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;
h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B [non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia];
i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore;
i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.

3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.

4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.

4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.>>.

Nota all'articolo 9
- Il testo degli articoli 33, 35, 36, 38 e 39 della legge regionale 19/2009, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 33 area di pertinenza urbanistica
1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.
3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.
4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della costruzione **avente la medesima classificazione quale zona omogenea**, o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui al presente articolo.

- omissis -

Art. 35 deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi
1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.
2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia definiti dall' articolo 4, comma 2, nel rispetto della legge.
2 bis. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello ubicato in zona territoriale omogenea impropria, può comunque essere interessato da interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo diretti all'aumento delle unità immobiliari esistenti.
3. Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.
4. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche [, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall' articolo 37, comma 2,] possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.

Art. 36 interventi in zona agricola
1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:
a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
b) il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall' articolo 30, comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.
3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici

annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).
3 bis. Gli strumenti urbanistici possono ammettere la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali o loro pertinenti, nonché ricoveri animali o impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti
b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;
c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l'eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti.
4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni previste dal capo VI.

- omissis -

Art. 38 disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o parziale, possono comportare modifiche della sagoma e di collocazione dell'area di sedime, oltre che nei casi di adeguamento alla normativa antisismica e igienico-sanitaria, anche nei seguenti casi:
a) di esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale;
b) di sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere mantenute le distanze preesistenti anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del codice civile.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente a interventi di ampliamento all'esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all'altezza. Tali interventi non possono comunque derogare agli indici e ai parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento.
4. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione filologica di edifici demoliti purché degli stessi siano rimaste evidenti tracce della loro preesistenza, nel rispetto delle prescrizioni tipologico-architettoniche e storico-culturali.
4 bis. Rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia anche la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune.

Art. 39 interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. Il recupero previsto dal presente comma è ammissibile anche per i vani destinati a cantine e taverne, magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche interrati e semi-interrati purché di altezza non inferiore a 2,20 metri.
2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbani-

stici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985 , e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici esistenti e interessare locali sottotetto esistenti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo **su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico** possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Nota all'articolo 10
- Il testo degli articoli 41, 43, 45, 46, 47, 49 e 51 della legge regionale 19/2009, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 41 misura di tolleranza
1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, **alle distanze o distacchi**, alla volumetria e all'altezza non costituiscono variante al permesso di costruire, né alla denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all' articolo 29. Il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50 euro.
2 bis. Le difformità degli edifici o unità immobiliari che rientrano nella misura di tolleranza prevista dal presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo 49.
2 ter. Nel rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, la diversa distribuzione degli edifici o delle unità immobiliari ovvero la variazione in termini di superfici o altezze dei locali non costituiscono difformità rispetto all'elaborato progettuale presentato, purché non comportino modificazione esterna dell'edificio né alterazione della superficie calpestabile.
- omissis -

Art. 43 vigilanza su opere disciplinate dall' articolo 10
1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, il Presidente della Regione, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente **su segnalazione del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1**, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la sanzione ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. La procedura prevista al comma 1 trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
3. Per le opere realizzate dall'Amministrazione regionale, dalle Amministrazioni provinciali, nonché dai loro formali concessionari, le sanzioni sono applicate dalla Regione. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.
4. I titolari delle opere, soggette all'accertamento di conformità di cui all' articolo 10, possono ottenere l'accertamento in sanatoria, ovvero presentare la comunicazione in sanatoria, quando le opere eseguite sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi al momento della presentazione della domanda.
5. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria è subordinato al pagamento all'Amministrazione regionale, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro, in caso di nuove opere principali, e di 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.
- omissis -

Art. 45 interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero quelli comportanti l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 40, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3. **In alternativa all'ordine di rimozione o demolizione, è possibile applicare la sanzione pecuniaria stabilita dal regolamento di cui all'articolo 2 nei casi in cui sia accertata la presenza di uno o più dei seguenti requisiti:**
a) gli interventi siano stati eseguiti anteriormente alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ovvero in conseguenza di calamità naturali per cui sia stato riconosciuto lo stato di emergenza;

b) gli immobili risultino conformi agli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero tale conformità possa essere ricondotta all'epoca di realizzazione degli interventi e successivamente gli immobili medesimi non siano stati oggetto di ulteriori modifiche;
c) gli immobili risultino in possesso del certificato di abitabilità o agibilità ovvero risultino in regola, nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'accertamento, con le leggi di settore applicabili, nonché con gli obblighi di natura fiscale e tributaria.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione o non presenta istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 49, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita, determinata secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2, non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire è eseguito dai soggetti indicati nell' articolo 42 e si conclude con la sottoscrizione del relativo verbale da parte del responsabile dell'abuso o, in difetto, con la notifica del verbale medesimo. L'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica e antincendio.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso dei vincoli l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, all'Osservatorio regionale di cui all' articolo 9 e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi eseguiti in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali della denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18.

Art. 46 interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso, ovvero in assenza della denuncia di inizio attività di cui all' articolo 18, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 2. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 2.000 euro.
2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.
3. Nei casi previsti dal comma 2 qualora l'intervento comporti un incremento di superfici utili e volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall' articolo 29.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio. Nel caso sia accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, trova applicazione il comma 2.

Art. 47 interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 2, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.
2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49,

comma 2 bis.
3. Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall' articolo 29.

- omissis -

Art. 49 permesso di costruire in sanatoria
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso o con variazioni essenziali, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18 , o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all'accertamento dell'inottemperanza, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall' articolo 29. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. In ogni caso l'oblazione non può essere inferiore a 1.000 euro.
2 bis. L'oblazione di cui al comma 2 è ridotta:
a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 765/1967;
b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli);
c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia motivatamente entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
4. La richiesta di permesso di costruire in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.

- omissis -

Art. 51 interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui all' articolo 16, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.
2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre disposizioni previste dal presente capo o la presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile dell'abuso può, in luogo della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, presentare al Comune, entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1 , istanza di riduzione a conformità dell'intervento realizzato, corredata dei documenti ed elaborati individuati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 , necessari a dimostrare le modalità in cui l'intervento realizzato viene reso conforme agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.
4. Il Comune, nel caso di presentazione dell'istanza di riduzione a conformità di cui al comma 3, sospende l'ingiunzione di demolizione e si pronuncia sull'accoglimento dell'istanza entro novanta giorni. In caso di accoglimento il Comune revoca l'ingiunzione di cui al comma 1 e comunica all'interessato il termine entro il quale eseguire l'intervento di riduzione a conformità. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del comma 1.
4 bis. Nel caso di interventi di edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 5, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Nota all'articolo 11
- Il testo degli articoli 57, 58, 59 e 61 della legge regionale 19/2009, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 57 norme comuni
1. Gli articoli 58 e 59 individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente capo, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi di cui agli articoli 58 e 59 assicurano il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:
a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza

stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;
b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente capo;
b bis) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;
c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;
d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;
e) se i lavori non sono iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58 interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento anche in corpo distaccato o manutenzione straordinaria di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l'ampliamento anche in corpo distaccato, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente.
1 bis. Ai fini del presente articolo, per ampliamento in corpo distaccato deve intendersi la realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti [o adottati], alle seguenti condizioni:
a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti [o adottati], non può superare i due piani o comunque 6 metri;
b) gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili nell'area di pertinenza dell'intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri;
c) l'ampliamento può comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti relativamente alla parte effettivamente ampliata, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali.
3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:
a) la quota massima di ampliamento anche in corpo distaccato ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;
b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti [o adottati], non può superare i due piani o comunque 6 metri;
c) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici ad esse equiparati, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali; la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;
d) l'ampliamento anche in corpo distaccato non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 59 interventi di ampliamento di edifici produttivi
1. Nelle zone omogenee D e H, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti [o adottati], è ammesso:
a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti [o adottati];
b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29.

- omissis -

Art. 61 disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore
1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all' articolo 29, successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all'articolo 29 , le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali

decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge medesima.
2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. **In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.**
3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 di presentare:
a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;
b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;
c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell' articolo 50 , purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.
4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 , e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.
5. ABROGATO
6. Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all' articolo 6 , commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore.
7. Le sanzioni previste dall' articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall' articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007 , non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007 .
7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.
7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.
7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:
a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);
c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;
d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presentate, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.
2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.
2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.
6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.
7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 63 bis norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR
1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:
a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:
a) sono strumenti grafici:
1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;
2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;
3) le planimetrie di progetto;
b) sono strumenti normativi e descrittivi:
1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento;
2) la relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;

3) le norme tecniche di attuazione.
8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.
13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:
a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;
b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.
15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. **Entro i successivi sessanta giorni** la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, **che si esprime** entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, **entro i successivi trenta giorni** con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.
21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata

dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008, purché non vengano modificate le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008.

Nota all'articolo 14
- Il testo degli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 competenze della Regione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini **di cui all'articolo 6**;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
c) ABROGATA
d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 6;
c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
- omissis -

Art. 5 disciplina dell'autorizzazione
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 [e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari] è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, [e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari] è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:
a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare

le procedure di affidamento dei lavori. **Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato.**
5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.

Art. 6 procedimento di autorizzazione
1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. **Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3.**

- omissis -

Art. 8 progetti di opere strutturali
1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 [e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari], che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.

Nota all'articolo 15
- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 bis sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
[b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;]
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:

a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Nota all'articolo 16
- Il testo degli articoli 16, 27, 34, 35 e 38 della legge regionale 23/2007, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 pianificazione complementare
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima dell'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale di cui all'articolo 10;
b) piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche;
c) piani urbani della mobilità, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici **e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura.**
[4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro ventiquattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale del trasporto pubblico locale. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.]
- omissis -

Art. 27 subaffidamento dei servizi
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale **per una quota non superiore al 20 per cento.**
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
- omissis -

Art. 34 libera circolazione e agevolazioni di viaggio
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
1 bis. Sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo. Gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20.
2. Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;
a bis) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo

di bilancio;
b) il personale regionale e provinciale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza;
c) i minori di età che non superino il metro di altezza.
3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 35 sanzioni amministrative per gli utenti
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa **da un minimo di 50 euro ad un massimo di 210 euro** con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti **al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro.**
4. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esatto-

riali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

- omissis -

Art. 38 norme transitorie
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Nota all'articolo 18
- Il testo degli articoli 63 e 65 della legge regionale 23/2007, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 63 società regionale
1. La società di cui all' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominata <<società>>, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 , e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di <<stazione appaltante>> e di <<ente espropriante>>.
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.
3. I beni demaniali di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la

realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004.
[7. L'ammontare delle risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 non può essere inferiore alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004 con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilità.]
7 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività di cui comma 6, già in capo alla società a decorrere dalla data di presa in carico delle opere di viabilità di interesse regionale, da stipularsi con la società medesima con efficacia a far data dall'1 gennaio 2012.
7 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società, previo accertamento della congruità della spesa da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture, i corrispettivi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 effettuate fino al 31 dicembre 2011, sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società stessa e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.
7 quater. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, correlato alla posizione occupata, alle responsabilità attribuite, nonché alla complessità organizzativa e funzionale della struttura assegnata, può essere determinato fino alla misura massima di 100.000 euro annui lordi e comunque determinato in coerenza con le disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro - Area della dirigenza del personale del comparto unico regionale.
- omissis -

Art. 65 conferimento di funzioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;
c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;
d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;
e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 abilitazione del personale
I concessionari devono adibire alla conduzione degli impianti, in via esclusiva, personale idoneo e abilitato in conformità a quanto previsto dall' articolo 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
Ai fini del miglioramento del livello di capacità professionale e della preparazione per il conseguimento delle abilitazioni, l'Amministrazione regionale può promuovere corsi di aggiornamento e addestramento del personale adibito o da adibirsi ai vari tipi di impianti, rilasciando apposita attestazione.
2 bis. Per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati di cui all'articolo 90, secondo e quarto comma, e articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l'Amministrazione regionale provvede mediante apposito regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia. Nelle more dell'adozione del regolamento l'Amministrazione regionale può procedere alla nomina di un'apposita Commissione che operi sulla base del decreto ministeriale 18 febbraio 2011.

Note all'articolo 20
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 25** offerte anomale
1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.]

- Il testo degli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 50 disposizioni generali
1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla **Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università** le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.
2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla **Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.**
3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore **centrale o** del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D.
4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.
5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

- omissis -

Art. 56 concessione del finanziamento a enti pubblici
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. **Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni.** Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter. ABROGATO

Art. 57 erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici
1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:
1) progettazione;
2) lavori per **importi non inferiori** al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.
b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.
1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

- Il testo dei commi da 63 a 65 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale

- omissis -

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonché per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.
64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti**, nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA).**
65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.

- omissis -

Nota all'articolo 22
- Il testo degli articoli 31 e 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 31 pianificazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, la struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, predispone il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga, è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale, ha valenza triennale a scorrimento annuale ed è in ogni caso modificato qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.

5. Il Piano è predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione potranno anche essere avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi.
6. Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio).
- omissis -

Art. 33 realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale
1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all' articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
4. La manutenzione e la conservazione delle infrastrutture di cui al comma 1 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi da cinque a venti anni eventualmente rinnovabili.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
[8. Con le stesse deliberazioni di cui al comma 7 possono essere stabiliti contenuti, criteri, requisiti, indirizzi e condizioni in base ai quali sono esperite le procedure a evidenza pubblica di cui al comma 6, anche tramite l'approvazione di schemi di bandi per la concessione in diritto d'uso delle quote di capacità di trasmissione disponibili.]
[9. Le procedure a evidenza pubblica di cui al comma 6 e l'affidamento delle relative concessioni possono essere attuate, in conformità a quanto disposto con le deliberazioni di cui al comma 7, a seguito di apposito atto di delegazione, dal soggetto societario regionale di cui al comma 1.]
9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale. **Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale.**
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro,

università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente e dal Presidente della Regione, o suo delegato.
13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 37 inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni
1. In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni e possono anche essere affidati alla società regionale interamente controllata Insiel SpA.
3. L'inventario di cui al comma 1 contiene:
a) l'insieme delle infrastrutture costituite dai cavidotti e dei relativi pozzetti di giunzione e derivazione presenti sul territorio regionale atti a ospitare le reti a fibre ottiche per telecomunicazioni in banda larga che siano realizzate, totalmente o parzialmente, con finanziamenti pubblici, dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 1;
b) i dati geografici dei tracciati delle infrastrutture di cui alla lettera a) necessari a localizzarle;
c) i dati tecnici e dimensionali relativi alle infrastrutture di cui alla lettera a);
d) i dati relativi alla proprietà dei cavidotti.
4. Il regolamento di cui all'articolo 32 può prevedere specifiche disposizioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario.
4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.
5. Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.
6. I soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.

Note all'articolo 25
- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, è il seguente:
Art. 32 vincolo di destinazione dei beni immobili
1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;
b) soglia massima dell'incentivo;
c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

- Il testo degli articoli 160 bis e 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

Art. 160-bis locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

Art. 160-ter contratto di disponibilità

1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e

sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.

Note all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009, è il seguente:
Art. 29 contributo per il rilascio del permesso di costruire
1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32.
2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
5. L' incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell'articolo 2, definite per classi di Comuni in relazione:
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali.
6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma 5 determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.
7. Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi previsti:
a) dall' articolo 1, commi 3 e 4;
b) dall' articolo 17, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) dall' articolo 18;
d) dall' articolo 35, comma 3, e dall'articolo 39;
e) dal capo VII.

- Per il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009, vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009, è il seguente:
Art. 32 contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche di cui all' articolo 29, nonché in

relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, o destinati allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di cui all' articolo 30, comma 1, lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall' articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale, così come recepiti dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale, nonché le costruzioni o gli impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate di piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.

Note all'articolo 27
- Il testo del comma 82 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, è il seguente:
Art. 7 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- omissis -
82. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, con propria deliberazione, determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari di contributi pluriennali finalizzati alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi.
- omissis -

- Il testo dei commi 95, 96 e 97 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, è il seguente:
Art. 4 interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale
- omissis -
95. Al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.
96. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture della residenza. I criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento. Nel concedere i contributi di cui al comma 95, l'Amministrazione regionale privilegia le domande che presentano progetti edilizi che identificano sedi di scuola materna a immediato livello di appaltabilità o cantierabilità, al fine di consentire il rapido raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 95.
97. Per le finalità previste dal comma 95 sono autorizzati un limite d'impegno ventennale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, e un limite di impegno ventennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., è il seguente:
Art. 3 assegnazione dei contributi
1. Con il provvedimento di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi in conto capitale di cui al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005 e i contributi pluriennali di cui al comma 95 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 sulla base dei criteri di valutazione e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'articolo 2 bis.
2. Il contributo è assegnato fino ad un massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per Comuni e loro consorzi e fino all'85% della spesa ritenuta ammissibile per enti, associazioni, istituzioni e cooperative.
3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità da assegnare viene attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per gli interventi degli enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

4. L'annualità così attualizzata viene riconosciuta agli assegnatari del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento della spesa mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta.
5. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi.
6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai Comuni o loro Consorzi, risultati assegnatari dello stesso, che ricorrono al finanziamento della spesa tramite l'emissione di buoni ordinari, avviene sulla base del piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato alla spesa ammessa a contributo con il provvedimento di riparto che definisce anche il limite percentuale di partecipazione finanziaria a carico del beneficiario.
7. Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su limiti di impegno, successivamente all'assegnazione degli stessi, dichiarino di provvedere al finanziamento della spesa mediante l'impiego di fondi propri e non mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta, viene concesso un contributo ventennale di misura annua pari ad un ventesimo della spesa ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3.

Note all'articolo 28
- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:
Art. 25 gestioni fuori bilancio della Regione
1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.
2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:
a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;
b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;
c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;
d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.
3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

- Il testo dei commi 17 e 18 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, è il seguente:
Art. 7 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- omissis -
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l'effettivo fabbisogno di cassa.
18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, deve intendersi attribuito con rappresentanza.
- omissis -

Nota all'articolo 29
- Il testo dei commi da 40 a 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, è il seguente:
Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione
- omissis -
40. In deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa verifica della documentazione indicata al comma 41, lettere a), b) e c), a confermare i contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui accesi dagli enti locali medesimi con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito per la realizzazione di opere pubbliche, nel caso in cui i suddetti mutui, assistiti dal contributo concesso dall'Amministrazione regionale, siano oggetto di estinzione anticipata.
41. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto al comma 40, gli enti locali che intendono estinguere anticipatamente i mutui assistiti da contributo regionale presentano alla Direzione centrale che ha concesso il beneficio specifica richiesta di conferma del contributo, sia con riferimento alle annualità di contributo già erogate che a quelle ancora da erogarsi. La richiesta di conferma deve essere corredata della seguente documentazione:
a) attestazione a cura del responsabile del procedimento dell'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera o dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo;
b) dimostrazione delle fonti finanziarie che garantiscono l'estinzione anticipata del mutuo assistito da contributo;
c) progetto preliminare approvato e piano di finanziamento del nuovo intervento, riconducibile alle tipologie di intervento finanziate dalla legge autorizzativa del contributo oggetto della richiesta di conferma ovvero consistenti in interventi di manutenzione ordinaria, che l'ente locale intende finanziare con le annualità di contributo concesse e non ancora erogate. A seguito della conferma del contributo l'Amministrazione regionale eroga le residue annualità di contributo direttamente all'ente locale.
42. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 41, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale con-

ferma il contributo concesso, finalizzandolo alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera c), per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle annualità di contributo concesse e non ancora erogate, tenuto conto della spesa ammissibile del nuovo intervento a fronte del quale il contributo viene confermato.
43. Ferme restando le modalità e i termini di rendicontazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera a), con il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 42 sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 per la realizzazione dell'opera o dell'intervento a fronte del quale il contributo è stato confermato. La mancata o parziale rendicontazione dell'intervento oggetto del contributo originario o dell'intervento nuovo comporta la revoca della parte di contributo corrispondente.

- omissis -

Note all'articolo 30

- Il testo dei commi da 21 a 28 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.
22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.
23. Le Direzioni centrali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi concessi con le modalità stabilite al comma 22 con le necessarie rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale, né sotto il profilo dell'importo, né della durata complessiva del finanziamento.
24. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti interessati presentano domanda di riconversione del finanziamento entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22, segnalando quanto segue:
a) che non intendono contrarre un mutuo;
b) la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera;
c) le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa, in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale.
24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.
25. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
26. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi. La quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
27. Per le finalità di cui al comma 21 i soggetti ivi contemplati possono essere autorizzati a convertire il beneficio di contribuzioni regionali finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, previa richiesta motivata all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio, indicante la volontà di destinarlo alla finalità predetta, con la specificazione del mutuo da abbattere e del relativo valore in termini finanziari.
28. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione o per il diniego della conversione di cui al comma 27, tra cui il termine entro il quale l'ente locale deve rendicontare, con documentazione probatoria, l'estinzione del mutuo per l'importo corrispondente all'importo di contributo convertito, nonché indica le modalità di rideterminazione degli eventuali contributi regionali concessi per la realizzazione dell'opera a fronte del mutuo rinegoziato o estinto.

- omissis -

- Il testo dei commi da 55 a 57 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

- omissis -

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, l'Amministrazione regionale elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali.
56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale [, anche ai fini della concessione del finanziamento,] sulla base delle domande presentate dai Comuni alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma di interesse regionale sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare.

56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti avvengono in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
56 quater. La Giunta regionale è autorizzata a confermare i programmi organici di interventi e i successivi aggiornamenti e adeguamenti predisposti in attuazione dei commi 55 e 56, assunti entro il 31 dicembre 2011 sulla base di quanto previsto dall' articolo 3, comma 33, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

- Il testo dei commi 31 a 36 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

31. Al fine di favorire un processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interesse regionale di interventi di manutenzione sugli immobili medesimi, nonché sulla viabilità e relative pertinenze di competenza degli enti locali.
32. Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale [, anche ai fini della concessione del finanziamento,] sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
33. Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).
34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
[35. Gli enti pubblici beneficiari dei finanziamenti presentano, entro un anno dalla conclusione degli interventi a titolo di rendicontazione, una dichiarazione che attesti gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dall'Amministrazione regionale e all'ammontare del cofinanziamento dell'ente pubblico.]
36. Per le finalità di cui ai commi da 31 a 35 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3416 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Programma di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici".

- omissis -

- Il testo dei commi da 179 a 181 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

- omissis -

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.
180. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. **Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa.**
181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 33 modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000
1. La concessione al Collegio Don Bosco e all'Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati, all'Istituto Tomadini e all'Istituto Nostra Signora dell'Orto, siti in Udine, nonché al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, ai fini del completamento del programma, si intende effettuata, con riferimento alla normativa vigente, per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di ciascun intervento.
[2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile al beneficio.]

Note all'articolo 31
- Il testo del comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici
- omissis -
86. L'Amministrazione provinciale di Gorizia è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale di 50.000 euro concesso dalla Regione in base all'articolo 5, commi 69 e 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), per la realizzazione di **opere di viabilità diverse** da quella originariamente prevista.
- omissis -

- Il testo del comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2013, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - gestione del territori
- omissis -
[20. L'Amministrazione provinciale di Gorizia è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 5, commi 69 e 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la costruzione di un ponte in località <<Boscat>> in Comune di Grado, per la realizzazione di altri interventi di edilizia scolastica.]
- omissis -

- Il testo dei commi da 64 a 67 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:
Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione
- omissis -
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pluriennale per spese d'investimento di complessivi 7 milioni di euro a favore delle Province, sia in conto capitale che in conto interessi, a copertura integrale delle spese per la progettazione e realizzazione di interventi sulla viabilità e sugli edifici scolastici di propria competenza.
65. Ai fini di cui al comma 64 le Province presentano alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture ed edilizia, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere il contributo corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
66. Ai fini della concessione del contributo viene assicurata priorità, per gli interventi di viabilità, alle opere, anche manutentive, atte a eliminare o ridurre situazioni di pericolo, e per gli interventi sugli edifici scolastici, alle opere, anche manutentive, atte ad assicurare migliori livelli di servizio.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 1.050.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
- omissis -

- Il testo dei commi da 15 a 17 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio
- omissis -
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università istanza volta a ottenere la devoluzione dei contributi concessi, finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina **al valore di cessione individuato** in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 26 giugno 2007 tra Comunità Montana della Carnia, Comune di Forni di Sopra, Società Cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.

- omissis -

- Per il testo dei commi da 55 a 57 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 vedi nota all'articolo 30.

- Il testo dei commi da 50 a 52 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il seguente:
Art. 5 finalità 3 - gestione del territorio

- omissis -

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo un contributo pluriennale costante per la durata di dieci anni per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto.
51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- omissis -

- Per il testo dei commi da 31 a 36 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 vedi nota all'articolo 30.

- Il testo dei commi da 405 a 412 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

405. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) devolvere il contributo in conto capitale pari a 742.100 euro assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2092, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), per la realizzazione del collegamento ciclopedonale da ciclovia Pedemontana al centro storico;
b) devolvere il contributo pluriennale costante pari a 20.000 euro annui per venti anni, assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2096, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e 56, della legge regionale 2/2000, per la sistemazione della Via Colvera in Comune di Maniago.
406. Per le finalità di cui al comma 405, il Comune beneficiario è tenuto a presentare la domanda di devoluzione dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e di edilizia. La domanda è corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proprietario dell'impianto di disponibilità alla cessione dell'impianto medesimo. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti.
407. In deroga al disposto dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono inoltre autorizzate a trasferire il contributo pluriennale concesso alla società proprietaria dell'impianto natatorio, a favore del Comune di Maniago, a condizione che lo stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.
408. Il trasferimento del contributo di cui al comma 407 rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
409. Le domande di trasferimento dei contributi sono presentate congiuntamente dal beneficiario originario e dal Comune di Maniago alla struttura regionale o provinciale che ha concesso i contributi. La struttura regionale o provinciale competente comunica, entro sessanta giorni dalla domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale presentare la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.
410. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un contributo straordinario nella misura di complessivi 2.400.000 euro, pari a 120.000 euro annui per venti anni a decorrere dal 2013 e fino al 2032.
411. Il Comune beneficiario presenta la domanda di contributo alla direzione centrale competente in materia di edilizia e lavori pubblici entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto

d’acquisto dell’immobile. Il decreto di concessione fissa le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa sostenuta.
412. Per le finalità previste dal comma 410 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 120.000 euro annui a decorrere dall’anno 2013 con l’onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell’unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
- omissis -

- Il testo dell’articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:
Art. 68 termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni
1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell’ambito del territorio regionale, il periodo utile per l’esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.
2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:
a) da parte dell’organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;
b) da parte dell’organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.
3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.
4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.
5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all’organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.
5 bis. ABROGATO

- Il testo dei commi da 6 a 8 dell’articolo 5 della legge regionale 27/2012, è il seguente:
Art. 5 finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni
- omissis -
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per il completamento delle opere relative alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 700.000 euro a carico dell’unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 9163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013.

- Per il testo dei commi da 55 a 57 dell’articolo 4 della legge regionale 2/2000 vedi nota all’articolo 30.

Note all’articolo 32
- Il testo dell’articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è il seguente:
Art. 7 ter
L’Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed “una tantum” per la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l’iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
I contributi ‘una tantum’ sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi.
La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell’area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.
Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei

lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
Alla concessione e all' erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva dei contributi concessi in carenza della relativa documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente beneficiario, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il costo dell'opera realizzata e la conformità della stessa al progetto a suo tempo approvato, corredata di uno stato di consistenza dell'opera redatto da un tecnico abilitato.

- Il testo dei commi 49 e 50 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2012, è il seguente:
Art. 7 finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca
- omissis -
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di complessivi 1.500.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Cavolano di Sacile.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
- omissis -

- Per il testo dei commi da 95 a 97 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 vedi nota all'articolo 27.

- Il testo dei commi 167, 168 e 169 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2012, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive
- omissis -
167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo.
168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 3596 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo".
- omissis -

Note all'articolo 33
- Il testo dei commi da 34 a 36 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012, è il seguente:
Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione
- omissis -
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con fondi propri, alla realizzazione di studi di microzonazione sismica a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi di prevenzione sismica promossi con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009.
35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
36. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 34 e 35 è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Studi di microzonazione sismica - Fondi regionali".
- omissis -

- Il testo dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007, è il seguente:
Art. 2
1. La somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:
a) indagini di microzonazione sismica;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S ag maggiore di 0,125 g.
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
5. Le regioni attivano per l'annualità 2011, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 euro.
6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, è il seguente:
Art. 11 interventi per la prevenzione del rischio sismico
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 21/2007, è il seguente:
Art. 31 stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa e competenza derivata
1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. In deroga al comma 1, le quote degli stanziamenti delle spese correnti riferite a procedure di gara in via di espletamento, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio finanziario sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
3. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario sono trasferite nelle appropriate unità di bilancio purché entro la chiusura dell'esercizio stesso sia stata effettuata la prenotazione delle risorse.
4. Le quote trasferite ai sensi dei commi 2 e 3, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.
5. ABROGATO
6. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale

e del fondo per l'assegnazione dei residui perenti nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
7. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, possono essere trasferite agli esercizi successivi sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
8. Le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario e statale, qualora non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi.
9. Le somme trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio ai sensi dei commi precedenti costituiscono stanziamenti di competenza derivata, e si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse sono trasferite.
10. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti, nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

Note all'articolo 34
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica
1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alle locazioni;
d bis) Social-housing.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 12 funzioni normative della Regione
1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.
1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
1.2. ABROGATO
1 bis. ABROGATO
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.
1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile.
1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:
a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;
b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale **non superiore a 150 mq; la superficie utile**

residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.>>.
1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:
a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;
b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;
c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.
1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.
1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.
2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 16 successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni
1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'alloggio stesso entro **diciotto mesi** dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.
3. ABROGATO

Nota all'articolo 35
- Il testo storico dell'articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è il seguente:
Art. 94 anticipazioni alternative
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all' articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 10.000.000 annue per alloggio, per una durata di 4 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 40.000.000, da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1 gennaio successivo all' erogazione della quarta anticipazione.
La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 5% del capitale precedentemente restituito.
La percentuale del 5% è ridotta al 4% quando beneficiari sono cooperative edilizie a proprietà indivisa o IACP che realizzano alloggi da assegnare in locazione.

Note all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 499 del codice di procedura civile, è il seguente:
Art. 499 intervento
Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati

ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso [c.p.c. 125] deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata [c.p.c. 510, 541, 596] e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [c.p.c. 83]. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:
Art. 52 rateazione
1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.
2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.
3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.
7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Note all'articolo 37
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti
- omissis -
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa, per la gestione delle quote spettanti alla Regione del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento].
16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di com-

mutazione in quietanza di entrata.
16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.
18. La vigilanza e il controllo [sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli] **sugli** adempimenti connessi all'attuazione dei commi 16, 16 bis ante e 17, sono demandati alla **Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia.**
19. Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.
20. In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.112 <<Assegnazioni dallo Stato per interventi di edilizia sovvenzionata>> con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 115 (2.3.2) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione <<Acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata>>;
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.1 - rubrica n. 24 - spese di investimento - è istituita l'unità previsionale di base 8.1.24.2.1112 con la denominazione <<Contributi per interventi di edilizia sovvenzionata>> con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3379 (2.1.236.3.07.26) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione <<Attribuzione in gestione alla Cassa depositi e prestiti della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata>>.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 31 della legge regionale 21/2007, vedi nota all'articolo 33.

- Il testo degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
Art. 61 disposizioni finanziarie
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle

seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

- omissis -

Art. 63 criteri e modalità per il trasferimento alle regioni
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 53
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 giugno 2014;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 10 giugno 2014, con parere della VI Commissione permanente;
- parere reso dalla VI Commissione permanente il 17 giugno 2014;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 16, del 18 e del 23 giugno 2014 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Boem, Lauri e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Colautti, Revelant e Sergo;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 26 giugno 2014 e dell'1 luglio 2014 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n 4168/P dd. 9 luglio 2014.

14_30_1_LRE_14

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Il Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ha approvato;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

Art. 1 modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), le parole <<almeno 30.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno 15.000>>.

Art. 2 modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:

<<1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.>>.

Art. 3 modifica all'articolo 9 della legge regionale 5/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 5/2003

1. All'articolo 17 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:
a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.>>;
d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.
8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:
a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.>>;
e) al comma 14 le parole <<ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili>> sono soppresse.

Art. 5 inserimento dell'articolo 17 bis nella legge regionale 5/2003

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis proposte di aggregazione comunale nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena
1. Qualora la proposta di fusione coinvolga Comuni che rientrano nel territorio in cui è tradizionalmente presente la minoranza slovena, definito in base all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), il Consiglio regionale, prima di adottare la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 9, acquisisce il parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, che si

esprime entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.>>.

Art. 6 modifica all'articolo 18 della legge regionale 5/2003

1. Al comma 9 dell'articolo 18 della legge regionale 5/2003 le parole <<ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili>> sono soppresse.

Art. 7 inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 5/2003

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di Comuni appartenenti a Province diverse
1. L'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni appartenenti a Province diverse è stabilita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 9/1997, con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. L'iniziativa è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni interessati alla fusione, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, e deve rispettare i presupposti indicati dagli articoli 17, comma 3, e 18, commi 3 e 4, della presente legge.
3. Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali ai sensi del comma 2 devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 6, l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune e la definizione delle conseguenti variazioni dei territori provinciali.
4. Le deliberazioni dei Consigli comunali sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.
5. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza acquisisce i pareri dei Consigli provinciali delle Province interessate e sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione indica il quesito da sottoporre a referendum, che deve contenere anche l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune.
6. Al referendum partecipano gli elettori dei Comuni interessati alla fusione.
7. Trovano applicazione i commi 9 e 10 dell'articolo 18.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 19 della legge regionale 5/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003 il periodo <<Nel caso di fusione tra due o più Comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, è necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato.>> è sostituito dal seguente: <<Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.

Art. 9 modifica all'articolo 20 della legge regionale 5/2003

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 5/2003

1. All'articolo 23 della legge regionale 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<I soggetti titolari dell'iniziativa per i referendum di cui al capo II>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli elettori titolari dell'iniziativa legislativa>> e le parole <<nel predetto capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel capo II>>;
b) al comma 2 le parole <<ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali>> sono soppresse.

Art. 11 sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 5/2003

1. L'articolo 24 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24 forma e contenuti
1. La proposta di legge di cui agli articoli 22 e 23 deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato di una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 9.
2. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
3. I fogli di cui al comma 2 devono riprodurre a stampa il testo della proposta di legge ed essere presentati, a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. Qualora il foglio non sia sufficiente a contenere il testo della proposta, una parte dello stesso può essere riprodotto in fogli allegati e il foglio riportante le firme deve contenere la dichiarazione che il sottoscrittore ne ha preso visione.
5. La proposta di legge non può essere presentata su modelli vidimati da oltre cinque mesi.>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 18 luglio 2014

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali", come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 indizione del referendum
1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano **almeno 15.000** elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Nota all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 modalità per la raccolta delle firme
1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli redatti secondo il modello indicato dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 5 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.
2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.
3. I fogli previsti dal comma 1 devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi.

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 modalità per l'apposizione e l'autenticazione delle firme
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 8. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).
3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.
5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

- Il testo dell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", è il seguente:
Art. 23 modalità di presentazione delle liste circoscrizionali
- omissis -
7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.
- omissis -

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 17 disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali
1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. [Nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione di cui al comma 5 è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali interessati.]
3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.
4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.
5 L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:
a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:
a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.
7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.
8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni.
8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni.

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:
a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.
8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.
8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
10. Al referendum partecipano:
a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.
11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.
12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.
13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.
14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno [ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili].

Note all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", è il seguente:
Art. 4 ambito territoriale di applicazione della legge
1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 38/2001, è il seguente:
Art. 3 Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 18, comma 9, della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 18 disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali
- omissis -
9. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 6 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno [ed è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo II della presente legge in quanto compatibili].
- omissis -

Nota all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 19 esito del referendum e adempimenti conseguenti
1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. **Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.**
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.
3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 20 contenuto delle leggi-provvedimento
1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.
2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.
2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge.
2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge.
3. La legge regionale che istituisce la nuova Provincia o modifica le circoscrizioni provinciali deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra le Province interessate, compresi i rapporti riguardanti il personale;
b) la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto quando si tratti dell'istituzione di una nuova Provincia;
c) il termine per l'elezione degli organi delle Province interessate.
4. In caso di istituzione di una nuova Provincia, le Province preesistenti garantiscono alla nuova Provincia, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 5/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 23 referendum propositivo
1. **Gli elettori titolari dell'iniziativa legislativa** possono, con le modalità e i limiti previsti **nel capo II**, presentare

al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare ai sensi del presente articolo.
2. Decorso un anno dalla data della deliberazione che accerta la regolarità della richiesta degli elettori [ovvero dalla deliberazione che dichiara ammissibile il referendum di iniziativa dei Consigli provinciali], qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a esaminare la proposta di legge sottoposta a referendum.

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 37
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2014;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 4 marzo 2914;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 18 marzo 2014 e approvato nella stessa seduta, a maggioranza, senza modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Martines e, di minoranza, del consigliere Ciriani;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 25 marzo 2014; legge approvata dal Consiglio regionale, in tale ultima seduta, con modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, senza raggiungere la maggioranza dei due terzi dei componenti, di cui all'articolo 12, quinto comma, dello Statuto;
- comunicazione dell'avvenuta approvazione data dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione con nota n. 2046 del 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29/2001;
- legge pubblicata nel BUR n. 15 del 9 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 29/2001;
- legge promulgata, decorsi tre mesi dalla prima pubblicazione, per mancata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29/2001;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4361 del 14 luglio 2014.

14_30_1_DPR_1_268_009

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 35 giugno 2014, n. 268

"Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" - Ammissibilità del certificato di collaudo ex art. 204, c. 3, DPR 554/1999 (oggi art. 234, c. 2, DPR 207/2010).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 17 del 20.04.2009 di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5

settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
CONSIDERATO che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete S.p.A.;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;
VISTA la Deliberazione CIPE n. 61/05 del 27/05/2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale s.g. n. 25 del 31 gennaio 2006, con le prescrizioni e raccomandazioni in essa contenute, con cui è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento "Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale";
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 8 del 22.12.2008 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il progetto definitivo dell'intervento "Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale", unitamente al quadro economico dell'intervento così definito: importo complessivo € 183.747.093,91 di cui € 126.047.272,23 a base d'asta (€ 117.694.964,03 per lavori "a corpo" assoggettabili a ribasso, € 1.610.998,20 per oneri progettazione esecutiva e aggiornamento del PSC assoggettabili a ribasso ed € 6.741.310,00 per oneri specifici per l'esecuzione del PSC non assoggettabili a ribasso), € 35.663.400,59 per somme a disposizione ed € 22.036.421,08 per spese generali e tecniche;
CONSIDERATO che con il sopraccitato decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 22 del 16 luglio 2009 con cui è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" al Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da I.CO.P. S.p.A., con sede in Basiliano (UD), mandataria (atto a firma del Notaio dott. Alberto Piccinini, al n. 2324, serie 1T), con FRIULANA BITUMI S.r.l., con sede in Martignacco (UD), IMPRESA TOMAT S.p.A., con sede in Udine (UD), VALLE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Enemonzo, frazione Quinis (UD) e S.I.O.S.S. S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO);
PRESO ATTO che il contratto è stato stipulato in data 03/09/2009 registrato a Trieste il 10/09/2009 al n. 4083 Serie 3, prot. dd. 03.09.09 Atti/84 per un importo netto iniziale di Euro 98.633.806,36, in seguito aggiornato, in virtù della sottoscrizione dei successivi atti aggiuntivi, a seguito dell'approvazione delle intervenute perizie di variante, per un importo complessivo netto di Euro 103.531.407,08;
PRESO ATTO l'art. 357, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, stabilisce che "Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554", sicché l'appalto in oggetto ricade nell'ambito di applicazione dei suddetti titoli del citato Regolamento, approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i., cui il presente provvedimento fa riferimento;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 66 del 4 agosto 2011 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" che ha previsto lo stralcio delle opere comprese tra le seguenti chilometriche:
- stralcio 1: dalla progr. km 11+032,12 al km 11+369,25 ("Opera 22"),
- stralcio 2: dalla progr. km 13+113,02 al km 13+169,02 ("Opera 28");

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 128 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi denominati "Opera 22" e "Opera 28";
VISTO il dispositivo di approvazione del Responsabile unico del procedimento della perizia di variante n.1 di data 23.04.2012 prot. Comm. atti n. 314 rientrante nel quadro economico approvato dal Commissario delegato n. 66 di data 4 agosto 2011, integrato dal decreto n. 128 di data 15 dicembre 2011;
CONSIDERATO che, con Decreto del Commissario delegato n. 214 del 1 febbraio 2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 febbraio 2013, è stata approvata l'attrazione e l'inserimento della "realizzazione dei lavori di completamento della viabilità della zona autoportuale di Gorizia e di collegamento alla sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia, interventi ed investimenti connessi con l'attuazione degli accordi di Osimo" (pista di immissione, adeguamento rampa autoporto-rotatoria e muro di sottoscarpa), nell'ambito delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., al fine di provvedere al compimento di tutte le iniziative finalizzate al sollecito superamento della fase

emergenziale;
VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 234 del 5 aprile 2013 con cui il Soggetto Attuatore ha approvato la variante dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale";
CONSIDERATO che la maggior spesa trova capienza nel quadro economico approvato dal Commissario delegato con Decreto n. 66 di data 4 agosto 2011, integrato dal decreto n. 128 di data 15 dicembre 2011;
VISTI i dispositivi di approvazione del Responsabile unico del procedimento delle perizie di variante n.3, 4, 5 e 6 rispettivamente di data 24.05.2013 prot. Comm. atti n. 333, di data 24.05.2013 prot. Comm. atti n.340, di data 06.08.2013 prot. Comm. atti n.547 e di data 11.10.2013 prot. Comm. Atti n. 680 tutte rientranti nel quadro economico approvato dal Commissario delegato n. 66 di data 4 agosto 2011, integrato dal decreto n. 128 di data 15 dicembre 2011;
PRESO ATTO che al finanziamento dell'intervento concorrono:
- la società concessionaria S.p.A. Autovie Venete per un importo pari ad Euro 136.225.801,79;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per un importo pari ad Euro 1.270.188,84;
- un soggetto privato per un importo pari ad Euro 8.661.421,08;
- la società SNAM S.p.A. per un importo pari ad Euro 1.435.851,65;
- il comune di Gorizia per un importo pari ad Euro 395.776,38;

per un totale pari ad Euro 149.695.872,28;
PRESO ATTO che a norma dell'art. 13 del contratto d'appalto il tempo utile per la realizzazione dei lavori era stato stabilito in n. 895 giorni naturali e consecutivi (comprensivi di giorni 100 per condizioni climatiche sfavorevoli) e che a seguito delle proroghe delle sospensioni concesse, la data di ultimazione risulterebbe essere il giorno 4 gennaio 2015;
VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, assunto al protocollo Commissario Atti 675 dd. 11.10.2013, nel quale si attesta l'ultimazione dei lavori il giorno 04 ottobre 2013;
VISTO l'art. 16 del contratto che prevede la corresponsione di un premio di accelerazione fissato nella misura dello 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di riduzione della durata dei lavori e fino alla concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale;
CONSIDERATO che l'appaltatore ha ultimato i lavori in anticipo sulla scadenza contrattuale stabilita per la fine e quindi ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto un premio di accelerazione, determinato in ragione delle attività istruttorie espletate dai soggetti competenti;
VISTA la relazione sul conto finale del Responsabile unico del procedimento di data 8 aprile 2014, assunta al prot. Atti 168/2014, con cui conferma il diritto dell'Appaltatore a vedersi riconosciuto un premio di accelerazione pari al 46,50% del massimo importo stabilito, per un valore pari a netti Euro 4.517.668,03;
VISTO lo stato finale dei lavori sottoscritto in data 3 aprile 2014, in base al quale l'importo al lordo degli oneri per la sicurezza è pari ad Euro 103.489.155,63 e, detratti gli acconti emessi, resta un credito netto dell'Impresa pari ad Euro 527.301,83;
CONSIDERATO che, in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori, l'Impresa ha confermato ed aggiornato le riserve per un importo complessivo di Euro 48.255.811,00;
VISTO il verbale di accordo bonario di data 27 maggio 2014 (Atti/241 dd. 28.05.2014) con cui l'Appaltatore ha accettato un importo pari ad Euro 4.745.000,00 (quattromilionisettecentoquarantacinquemila/00) oltre IVA a saldo di tutte le riserve iscritte nel conto finale, già comprensivo di eventuali interessi e rivalutazione oltre ad una rimodulazione dei tempi contrattuali pari a giorni 77 (settantasette);
VISTE le lettere di nomina della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, prott. 7880-7881-7882 di data 28 dicembre 2011, con cui è stato conferito l'incarico ai funzionari di ANAS S.p.A.: arch. Giovanni Proietti (Presidente), ing. Ruggero Laporta e dott. Ruggero Pinto (componenti);
RILEVATO che la Commissione di collaudo ha effettuato, nel corso dei lavori, cinque visite di collaudo in corso d'opera e in data 8 aprile 2014 si è svolta la visita di collaudo finale, a seguito del quale la Commissione ha ritenuto che i lavori siano stati eseguiti in conformità del contratto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con l'osservanza della buona regola d'arte;
PRESO ATTO che il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi è stato trasmesso, nella stesura corretta e definitiva, dal Presidente della commissione di collaudo, arch. Giovanni Proietti, con lettera di data 16 aprile 2014, agli atti con prot. E/2413 dd. 17 aprile 2014;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 141, c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'ex art. 199, c. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, c. 3, d.P.R. 207/2010), il suindicato certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
RILEVATO che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 189 del D.P.R. 554/99, la pubblicazione degli avvisi ai creditori nei Comuni interessati dai lavori (Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Villesse, Gorizia e Farra) ha avuto esito positivo, non essendo pervenuta alcuna richiesta, come da risposte ricevute da tutti i Comuni;
PRESO ATTO che il certificato di collaudo risulta ammissibile così come affermato dall'ing. Renzo Pavan, componente della struttura appositamente costituita dal Commissario delegato di cui all'art. 2,

comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, con nota prot. int. 67 del 24.06.2014;
PRESO ATTO che non sono state apposte dall'appaltatore riserve in calce al Certificato di collaudo attinenti alle operazioni di collaudo, ex art. 204, comma 1, D.P.R. 554/99;

DECRETA

1) di prendere atto delle risultanze del certificato di collaudo dei lavori relativi all'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale", realizzati dal Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da I.CO.P. S.p.A., con sede in Basiliano (UD), mandataria (atto a firma del Notaio dott. Alberto Piccinini, al n. 2324, serie 1T), con FRIULANA BITUMI S.r.l., con sede in Martignacco (UD), IMPRESA TOMAT S.p.A., con sede in Udine (UD), VALLE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Enemonzo, frazione Quinis (UD) e S.I.O.S.S. S.r.l., con sede in Ronchi dei Legionari (GO), emesso dalla Commissione di collaudo in corso d'opera in data 8 aprile 2014;
2) di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 204, c.3, del DPR 554/1999, il certificato di collaudo emesso in data 8 aprile 2014 dalla Commissione di Collaudo composta da arch. Giovanni Proietti (Presidente), ing. Ruggero Laporta (componente) e dott. Ruggero PINTO (componente), relativo ai lavori di realizzazione del "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale", determinando in Euro 103.489.155,63 l'importo finale degli stessi, tenuto conto della revisione contabile degli atti fatta dall'Organismo di collaudo alla pag. 50 del Certificato di collaudo;
3) di prendere atto che ai sensi dell'articolo 141, c. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'ex art. 199, c.3 d.P.R. 554/1999 (oggi art. 229, c. 3, d.P.R. 207/2010), il certificato di collaudo oggetto del presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione;
4) di stabilire che la S.p.A. Autovie Venete, cui è trasferita in ordinario la competenza dell'intervento al termine delle attività del Commissario delegato, provveda alla formalizzazione della stessa entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 3), decorsi i quali il collaudo si intenderà approvato ancorchè detto atto formale di approvazione non sia intervenuto;
5) di disporre che, fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo, l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo;
6) di dare mandato al Responsabile unico del procedimento di notificare il presente provvedimento al Raggruppamento temporaneo di Imprese composto da I.CO.P. S.p.A., con sede in Basiliano (UD), mandataria con FRIULANA BITUMI S.r.l., IMPRESA TOMAT S.p.A., VALLE COSTRUZIONI S.r.l., e S.I.O.S.S. S.r.l., ai sensi dell'ex art. 204, c. 3, d.P.R. 554/1999 (oggi art. 234, c. 2, d.P.R. 207/2010);
7) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la liquidazione della rata di saldo di Euro 527.301,83 + IVA, ad avvenuta presentazione della polizza da parte dell'impresa di cui all'ex art. 205 del D.P.R. 554/99 (oggi art. 235, c. 2, d.P.R. 207/2010);
8) di dare mandato al Responsabile Unico del procedimento di procedere, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, a norma dell'art. 205 del D.P.R. 554/99 (oggi art. 235, c. 2, d.P.R. 207/2010);
9) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ogni atto conseguente ed inerente l'approvazione del certificato di collaudo.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_30_1_DPR_144_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2014, n. 0144/Pres.

Legge regionale 7/2000, art. 19, c. 6. Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano.

IL PRESIDENTE

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla

qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;
CONSIDERATO che la Commissione europea ha recentemente avviato una nuova procedura precontenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;
VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto sottoscritto in data 19 dicembre 2013 con i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano;
PRESO ATTO che con il precitato Accordo si definisce un intervento coordinato per assicurare alle Regioni e Province autonome del Bacino padano indirizzi, strumenti, e valutazioni da utilizzare come presupposto per l'adozione di nuove e più efficaci misure da inserire nei propri piani di qualità dell'aria e permetterà di individuare le ulteriori azioni di competenza statale e regionale utili al processo di raggiungimento dei valori limite;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2380 del 13 dicembre 2013, con la quale il Presidente della Regione, o l'Assessore delegato, è stato autorizzato alla stipula dell'Accordo di cui trattasi;
VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano approvati anche dal Presidente dalla Regione;
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo di programma ai sensi della soprarichiamata norma;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è approvato l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto sottoscritto in data 19 dicembre 2013 con i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_30_1_DPR_144_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

il Ministro dello sviluppo economico,

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

il Ministro della salute,

il Presidente della Regione Emilia – Romagna,

il Presidente della Regione Lombardia,

il Presidente della Regione Piemonte,

il Presidente della Regione Veneto,

il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta,

il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,

il Presidente della Provincia autonoma di Trento

e

il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, in base al quale, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di

emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che, con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha recentemente avviato una nuova procedura precontenziosa (caso EU Pilot 4915/13/ENVI) in merito alla non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, a causa dei superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano;

CONSIDERATO che i superamenti oggetto del nuovo precontenzioso riguardano in particolare le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATO che una sentenza di condanna della Corte di Giustizia imporrebbe oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

RITENUTO che sussista pertanto la straordinaria necessità di adottare interventi addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 registrati a partire dal 2005 in oltre cinquanta zone del territorio nazionale, ubicate in quindici Regioni e Province autonome, situazione a cui è associabile un elevato rischio sanitario per la popolazione esposta;

CONSIDERATO che tali superamenti interessano, in molti casi, zone ubicate nel Bacino Padano;

CONSIDERATO che le Regioni e Province autonome del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (in relazione alla scarsità dei venti, alle condizioni di stabilità atmosferica e all'instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica), a causa delle quali è favorita la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, e si producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che le particolari condizioni orografiche e meteoclimatiche delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano rendono difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria, specialmente se manca uno stretto coordinamento tra i diversi soggetti interessati;

CONSIDERATO che le particolari condizioni del Bacino Padano sono state portate in più occasioni all'attenzione della Commissione europea;

CONSIDERATO che, anche per tali motivi, i vigenti piani regionali di qualità dell'aria non risultano ad oggi sufficienti, nelle zone del Bacino Padano, ad assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lett. d) della legge comunitaria n. 88/2009 che prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano, nel prospettare l'impossibilità di rispettare i valori limite di qualità dell'aria nei tempi previsti dalle norme comunitarie per il materiale particolato PM10, hanno richiesto all'amministrazione statale di adottare misure nazionali volte a promuovere il processo di raggiungimento di tali valori limite;

VISTO il Gruppo di esperti istituito con il decreto direttoriale n. 756 del 28 dicembre 2011 presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente, avente il compito di individuare specifiche misure, analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali ed agli effetti socio/economici, per la riduzione delle concentrazioni nell'aria di materiale particolato PM10, con particolare riferimento al Bacino Padano;

VISTI gli esiti dei lavori di tale Gruppo di esperti, contenuti in un documento che è stato oggetto di positivo riscontro da parte delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano;

CONSIDERATO che il processo di raggiungimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 richiede un intervento coordinato delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano e delle amministrazioni statali, diretto ad assicurare la realizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo periodo;

CONSIDERATO che un intervento coordinato permetterà di assicurare alle Regioni e Province autonome del Bacino Padano indirizzi, strumenti e valutazioni da utilizzare come presupposto per l'adozione di nuove e più efficaci misure da inserire nei propri piani di qualità dell'aria e permetterà, al

contempo, di individuare le ulteriori azioni di competenza statale e regionale utili al processo di raggiungimento dei valori limite;

VISTA la riunione tenutasi il 23 luglio 2013 presso il Ministero dell'ambiente, nel corso della quale i Ministri aventi competenza sui settori che producono emissioni in atmosfera hanno espresso avviso favorevole all'avvio di una nuova e più determinata strategia a livello nazionale, che si integri con l'azione intrapresa dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano al fine di individuare le iniziative da assumere per risolvere il contenzioso comunitario in corso;

VISTA la nota del 2 ottobre 2013, con cui le Regioni e Province autonome del Bacino Padano hanno inviato al Ministro dell'Ambiente una proposta di azioni prioritarie da attuare sul territorio del Bacino;

VISTA la nota prot. 11397/GAB/1.6.23 del 16 dicembre 2013 con la quale l'avv. Debora Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ha delegato l'Avv. Sara Vito, in qualità di Assessore regionale all'ambiente ed energia, a sottoscrivere l'Accordo;

VISTA la comunicazione della segreteria dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 dicembre 2013, acquisita agli atti con prot. DVA-2013-0029477 del 17/12/2013, con cui l'Assessore al territorio e ambiente dott. Luca Bianchi è stato delegato a sottoscrivere l'Accordo;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti, attesa la specificità meteoclimatica e orografica del Bacino Padano, individuano e coordinano lo sviluppo delle attività da porre in essere, in concorso con quelle ordinariamente svolte, per la realizzazione omogenea e congiunta di misure di breve, medio e lungo periodo di contrasto all'inquinamento atmosferico nelle zone del Bacino Padano.

2. Il presente accordo, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, costituisce attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. d), della Legge comunitaria n. 88/2009 in quanto promuove specifiche strategie di intervento nell'area interessata.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le Parti si impegnano a realizzare interventi relativi ai seguenti settori emissivi, individuati tra quelli maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti:
   a) combustione di biomasse;
   b) trasporto merci;
   c) trasporto passeggeri;
   d) riscaldamento civile;
   e) industria e produzione di energia;
   f) agricoltura.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le Parti si impegnano a porre in essere le misure di carattere normativo, programmatico e finanziario necessarie ad intervenire adeguatamente nei settori emissivi maggiormente responsabili, mediante il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.

5. Per zone del Bacino Padano si intende il territorio appartenente alle Regioni ed alle Province autonome Parti del presente accordo.

6. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito al presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali. Ciascuna Parte assicura inoltre un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Articolo 2
(Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente si impegna a:

   a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di certificazione ambientale dei generatori di calore;
   b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema del decreto previsto dalla lettera a) sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;
   c) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a favorire un celere e condiviso processo di elaborazione di un decreto ministeriale di aggiornamento dell'allegato I, parte 3, alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, con riferimento agli impianti di combustione alimentati con le biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006;

d) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema del decreto previsto dalla lettera c) sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;

e) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare un documento che raccolga le principali esperienze realizzate a livello comunitario in materia di razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano;

f) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, adottare, nelle zone del Bacino Padano, autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti nuovi che prescrivano, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più bassi previsti nei BREF comunitari elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;

g) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta relativa all'individuazione degli impianti industriali di nuova realizzazione alimentati con le biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006 localizzati nelle zone del Bacino Padano, per i quali prescrivere l'obbligo di utilizzo della cogenerazione;

h) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta prevista dalla lettera g);

i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, non accordare, in sede di riesame, rinnovo o aggiornamento per modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti, le deroghe ammesse dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, fatti salvi gli impianti e le infrastrutture energetiche riconosciuti essenziali ovvero strategiche ai sensi della vigente normativa;

j) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che in tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sia valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;

k) entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, elaborare una metodologia per la valutazione dell'efficacia delle misure individuate negli schemi di decreto, negli studi e nelle proposte elaborati in attuazione dell'accordo stesso; la metodologia deve quantomeno prevedere, con riferimento al materiale particolato PM10 e agli ossidi di azoto, l'identificazione delle sorgenti che contribuiscono al complesso delle emissioni in atmosfera ed alle concentrazioni in aria ambiente e la valutazione, a partire dall'anno emissivo 2010 e con riferimento agli anni 2015 e 2020, della capacità delle misure di ridurre le emissioni in atmosfera e le concentrazioni in aria ambiente, nonché la valutazione delle misure sotto il profilo del rapporto tra costi e riduzione delle emissioni;

l) valutare, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, la possibilità di attribuzione di risorse per le finalità previste dal

presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti;

m) rappresentare alla Commissione Europea le specificità del Bacino Padano anche al fine di attuare un comune impegno per lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria;

n) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali e, nel caso della lettera e) e della lettera n), limitatamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e g), dalla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

Articolo 3
(Impegni del Ministero dello sviluppo economico)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico si impegna a:

a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g);

b) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta di riforma dei sistemi di sostegno degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nella quale si prevedano strumenti più efficaci di quelli preesistenti, come finanziamenti in conto interesse, accesso a fondi di garanzia, accesso a fondi rotativi, anche attraverso risorse delle Regioni e Province autonome e delle altre Parti aventi competenza in materia;

c) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta di cui alla lettera b);

d) entro un mese dalla presentazione degli schemi di decreto e della proposta di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) e h), istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare, sulla base di tali elaborati, uno schema di decreto di aggiornamento dei provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da biomasse;

e) entro sei mesi dall'istituzione del gruppo di lavoro di cui alla lettera d), elaborare lo schema del decreto sulla base dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro;

f) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che in tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sia valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;

g) valutare, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1,

comma 3, la possibilità di attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Articolo 4
(Impegni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegna a:

a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato all'aggiornamento delle vigenti linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità;

b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema delle linee guida previste dalla lettera a);

c) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare, con specifico riferimento alle autostrade ed alle grandi arterie di comunicazione urbane, uno studio relativo all'impatto dei limiti di velocità dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci sull'inquinamento atmosferico nelle zone del Bacino Padano; lo studio contiene anche valutazioni circa ulteriori misure atte a ridurre le emissioni, il consumo di carburante e l'incidentalità;

d) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo studio previsto dalla lettera c);

e) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta relativa a misure di riduzione delle emissioni in atmosfera attraverso la regolamentazione della circolazione dei veicoli di trasporto di passeggeri e merci nelle zone del Bacino Padano;

f) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta prevista dalla lettera e);

g) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato a formulare una proposta volta alla diffusione e allo sviluppo dei veicoli elettrici, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, nonché alla diffusione di carburanti ad emissioni nulle di inquinanti sensibili per la qualità dell'aria;

h) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare la proposta di cui alla lettera g);

i) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che in tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad

oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sia valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;

j) valutare, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, la possibilità di attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, tramite il coordinamento della Direzione Generale per il trasporto pubblico locale.

Articolo 5
(Impegni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si impegna:

a) entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 8, finalizzato ad elaborare apposite linee guida contenenti misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività agricole e zootecniche, anche con riferimento alla individuazione di interventi strutturali su ricoveri e impianti di raccolta e smaltimento dei reflui, nonché alla regolamentazione delle pratiche di spandimento dei reflui e dei concimi azotati; il gruppo individua anche tutte le possibili modalità per l'attuazione delle linee guida;

b) entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, elaborare lo schema delle linee guida previste dalla lettera a);

c) a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, assicurare che in tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sia valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;

d) valutare, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, la possibilità di attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti;

e) assicurare la partecipazione al gruppo di lavoro ed all'istruttoria prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale dello sviluppo rurale.

Articolo 6
(Impegni del Ministero della salute)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero della salute si impegna a:

a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g).

2. Le attività previste dal comma 1 sono curate, presso il Ministero, dalla Direzione Generale della prevenzione.

Articolo 7
(Impegni delle Regioni e delle Province autonome del Bacino Padano)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, e con l'obiettivo di assicurare un effetto utile degli impegni assunti dalle altre Parti, le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano si impegnano a:

a) assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle istruttorie previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5;

b) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso;

c) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro sei mesi dall'elaborazione delle stesse;

d) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione della proposta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'elaborazione della stessa;

e) integrare i propri Piani di qualità dell'aria con misure di attuazione delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), modulate anche sulla base delle risorse disponibili, entro sei mesi dall'elaborazione delle stesse;

f) mettere a disposizione delle altre Parti i dati relativi alla qualità dell'aria dei territori di propria competenza per l'anno 2012, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, e per l'anno 2013, entro il mese di marzo 2014.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, le Regioni e le Province autonome del Bacino Padano si impegnano inoltre, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, a:

a) rafforzare i controlli circa il rispetto del divieto di combustione incontrollata dei rifiuti e residui di natura agricola e dei rifiuti prodotti nei cantieri;

b) assicurare la raccolta e la condivisione tra le Parti degli studi e delle conoscenze acquisite circa l'efficacia di nuove misure di riduzione delle concentrazioni di materiale particolato, in particolare in ambito urbano;

c) assicurare l'organizzazione, nel corso della stagione invernale, di giornate, comuni a tutte le Regioni e Province autonome Parti del presente Accordo, in cui sia promossa la sensibilizzazione di cittadini e operatori sui temi di tutela della qualità dell'aria e la diffusione di buone pratiche e comportamenti in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo;

d) adottare autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti nuovi che prescrivano, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più bassi previsti nei BREF comunitari elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile;

e) assicurare l'attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012 (denominato "*Burden sharing*"), con priorità per le misure di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 2, di tale decreto e comunque in coerenza con gli obiettivi del presente accordo;

f) assicurare che in tutti i nuovi provvedimenti attributivi di incentivi e di finanziamenti aventi ad oggetto la diffusione di nuove tecnologie, materiali, combustibili, procedure gestionali e produttive, sia valutata anche la finalità del miglioramento della qualità dell'aria;

g) valutare, per tutte le proposte di competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, la possibilità di attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo; tale valutazione deve essere illustrata nei documenti di accompagnamento delle proposte degli atti.

Articolo 8
(Gruppi di lavoro)

1. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e g), sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente con rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della salute e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

2. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e d), sono istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano e, limitatamente al gruppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anche con rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

3. I gruppi di lavoro previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), c), e) e g), sono istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con rappresentanti del Ministero

dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

4. Il gruppo di lavoro previsto dall'articolo 5 é istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano. Ciascun ente nomina un numero massimo di quattro rappresentanti per gruppo.

5. I gruppi di lavoro previsti dal presente articolo assicurano riunioni periodiche, anche tramite videoconferenza, con cadenza almeno bimestrale, su convocazione del Ministero presso cui sono istituiti; in tali riunioni verificano l'opportunità di associare alle misure individuate sulla base dell'attuazione del presente accordo campagne di comunicazione e di sensibilizzazione ambientale del pubblico.

6. I gruppi di lavoro previsti dal presente articolo assicurano che gli schemi normativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), e di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), lo studio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e le proposte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), all'articolo 3, comma 1, lettera c), e all'articolo 4, comma 1, lettere f) ed h), siano accompagnati da una apposita valutazione dell'efficacia in termini di riduzione delle emissioni e di rapporto tra costi e benefici, sulla base della metodologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k).

7. Ciascun gruppo di lavoro nomina un proprio coordinatore appartenente al Ministero presso il quale il gruppo è istituito. Il Ministero dell'ambiente provvede a convocare periodicamente, e comunque con cadenza almeno bimestrale, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i rappresentanti delle Regioni e Province autonome del Bacino Padano, da queste nominati, al fine di verificare il corretto stato di avanzamento dei lavori e, successivamente alla definizione degli schemi di decreto di cui agli articoli 2 e 3, ad aggiornare le Parti circa l'iter di adozione degli stessi.

Articolo 9
(Estensione dell'Accordo)

1. Con un successivo atto integrativo le Parti possono concordare una estensione del presente accordo diretta ad individuare ulteriori misure da attuare nel medio e lungo periodo ai fini previsti dall'articolo 1, nonché apposite azioni di comunicazione e di informazione rivolte ai cittadini nelle materie oggetto dell'accordo, assicurando altresì la partecipazione di Università ed Enti di ricerca. Tale estensione può avvenire anche sulla base di proposte formulate nelle riunioni di cui all'articolo 8, comma 7, alla luce della valutazione di efficacia prevista dall'articolo 8, comma 6.

Articolo 10
(Durata)

1. Il presente accordo ha una durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Roma, 19 Dicembre 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
On. Andrea Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico
On. Flavio Zanonato
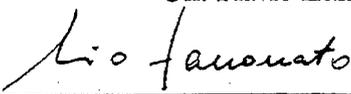
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
On. Maurizio Lupi
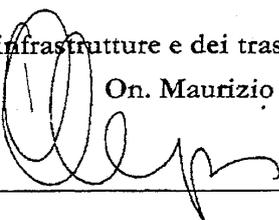
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
On. Nunzia De Girolamo
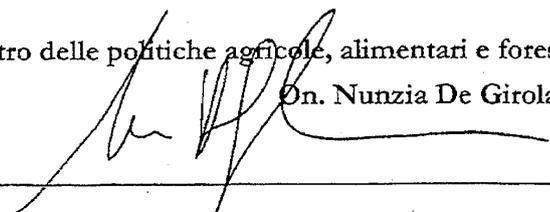
Il Ministro della salute
On. Beatrice Lorenzin
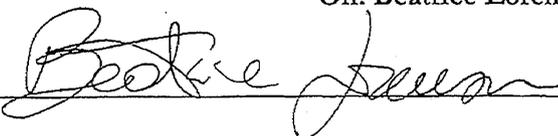
Il Presidente della Regione Emilia – Romagna
Vasco Errani
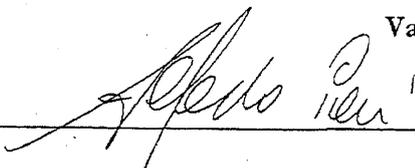
Il Presidente della Regione Lombardia
On. Roberto Maroni
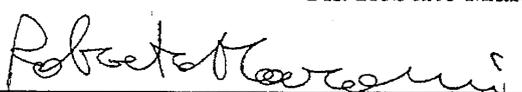
Il Presidente della Regione Piemonte
On. Roberta Cota

p. Il Presidente della Regione Veneto
On. Luca Zaia

Per il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
Augusto Rollandin
l'Assessore al territorio e ambiente
Luca Bianchi

Per il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani
l'Assessore all'ambiente e all'energia
Sara Vito
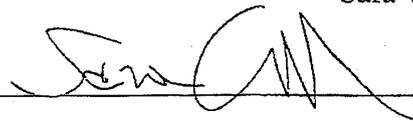
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento
Ugo Rossi
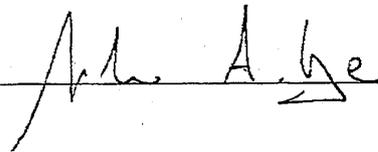
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Luis Durnwalder

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_30_1_DPR_148_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 0148/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e in particolare l'articolo 63;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
VISTE le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;
VISTO il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. e modificato con proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0218/Pres.;
RITENUTO, di modificare il citato Regolamento al fine di:
- prevedere la possibilità di attivare tirocini da svolgersi nel periodo estivo, rivolti a studenti che hanno compiuto i 16 anni di età;
- ampliare la tipologia delle cooperative sociali che possono promuovere i tirocini;
- indicare ulteriori soggetti promotori per l'attivazione dei tirocini rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati;
- prevedere raccordi tra i soggetti promotori nel caso di tirocini attivati per persone svantaggiate;

SENTITI la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 maggio 2014 e 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sulle modifiche al testo del Regolamento de quo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1154, , con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166";
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 2 luglio 2014 ha esaminato il testo del sopra citato Regolamento di modifica esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2013, n. 1309 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166", nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_30_1_DPR_148_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166

art. 1 modifiche al titolo del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) le parole: ",commi 1 e 2" sono soppresse.

art. 2 modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 le parole: ", commi 1 e 2" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 dopo le parole: "tra un soggetto ospitante e una persona in cerca di lavoro" sono inserite le seguenti: "o uno studente".
3. Alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo:
«In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), punti 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende sanitarie che hanno in carico i tirocinanti.»

art. 3 modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1è aggiunta la seguente:

« c bis) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, attivabile nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.»

b) la lettera d) del comma 3, è sostituita dalla seguente:

«d) i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa, comunque denominati, attivati anche in ottica di contrasto alla povertà, aventi la finalità di offrire al destinatario percorsi/esperienze tutelati in ambienti lavorativi allo scopo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo.»

art. 4 modifica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 è aggiunto il seguente:

« 3 bis. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.»

art. 5 modifiche all’art. 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1bis. Per lo svolgimento del tirocinio estivo, il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età e non vi è obbligo di essere in stato di disoccupazione»

b) al comma 2, le parole: “I requisiti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis”.

art. 6 modifiche all’art. 6 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il numero 3) della lettera c) è sostituito dal seguente:

«3) cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), iscritti nello specifico albo regionale;»

b) dopo il numero 3) della lettera c), sono aggiunti i seguenti:
« 3 bis) Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
3 ter) Aziende per i servizi sanitari;»
c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d bis) tirocinio estivo:
1) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti;
2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;
3) istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;
4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della macro tipologia A (obbligo formativo) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7, nonché ai sensi del decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità 26 agosto 2013, n. 4338 (Adozione delle direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi), limitatamente ai propri studenti.

art. 7 modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1 bis. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi.»
b) al comma 2, le parole: ", lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "e 1 bis";
c) al comma 5, le parole: "del tirocinio di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei tirocini di cui ai commi 1 e 1 bis.";
d) al comma 6, le parole: "del tirocinio di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei tirocini di cui ai commi 1 e 1 bis.";

art. 8 modifica dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013

1. Alla fine del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 166/2013 sono aggiunte le seguenti parole: "; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a

settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista".

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1593_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1593

Articolo 18, commi 5 e 6, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie a favore del capitolo 9729/S.

L'ASSESSORE

CONSIDERATA la richiesta d'impinguamento del complessivo importo di euro 500,00 dei fondi del capitolo 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, pervenuta al Servizio Distaccato di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie dal Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, a mezzo e-mail in data 19 giugno 2014, motivata dalla necessità di procedere al rimborso di somme erroneamente versate alla Regione (nello specifico trattasi di richieste di rimborso per due erronei versamenti sul conto corrente della Regione anziché su quello della Riserva di caccia);
CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014, avente denominazione "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere ad una variazione in aumento per un importo pari 500,00 Euro;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e l'articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità, si dispone il prelevamento dal capitolo 9680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014, avente denominazione "Oneri per spese obbligatorie e d' ordine - di parte corrente";
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2510/2013 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.1.1170	9729	500,00		
10.5.1.1176	9680	-500,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 - Rubrica 850 - Servizio 525
- capitolo 9729

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	VERSAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE SOMME RISCOSSE IN TESORERIA ART. 8, L.C. 31.1.1963 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1594_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1594

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1594_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	140625	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	3151

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	605	270	0	1	3151	1017	87700981	0

Nome: FD A. PREZIOSO

Residuo Perento	
	2.619,03
Totale Decreti	**2.619,03**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	605	2386	0	1	3151	1036	91035815	-57

Nome: FD ANTONIO PREZIOSO

Residuo Perento	
	5.108,46
Totale Decreti	**5.108,46**
Totale Capitolo	**7.727,49**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	9207

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	630	2293	1	1	9207	1017	87700981	0

Nome: ASSOCIAZIONE FONDO PER L'AUDIOVISIVO DEL FVG - UDINE

Residuo Perento	
	2.639,33
Totale Decreti	**2.639,33**
Totale Capitolo	**2.639,33**
Totale Atto	**10.366,82**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA		
2.1.1.5030 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI	3151 (R1)	7.727,49
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE		
1.5.1.1033 PROMOZIONE - SPESE CORRENTI	9207 (R1)	2.639,33

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-10.366,82	0,00

14_30_1_DAS_FIN PATR_1595_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1595

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) - Istituzione di capitoli di partita di giro - Direzione attività produttive.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa dell'errata indicazione delle coordinante bancarie del Comune di Arta Terme il pagamento di euro 10.000,00 disposto dalla Regione non è andato a buon fine;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;
VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 10.000,00 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1387 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errori nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario>>;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 10.000,00 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1387 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale>>.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1387

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 850 - servizio n. 528 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1387

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1596_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1596

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) - Istituzione di capitoli di partita di giro - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa del cambio delle coordinante bancarie dell'Associazione Circolo di Studi Artistici e Sociali Espressione Est, il pagamento di euro 3.360,00 disposto dalla Regione - quale saldo del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa "Odissea -spettacolo multidisciplinare" - non è andato a buon fine;

CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;

VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;

RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;

CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 3.360,00 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1379 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errori nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario>>;

2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 3.360,00 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1379 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale>>.

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1379

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 506 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1379

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

4_30_1_DAS_FIN PATR_1597_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1597

LR 21/2007 articolo 18 commi 5 e 6 - iscrizione sull'unita' di bilancio 10.4.2.1170 mediante prelevamento dal fondo oneri per spese obbligatorie in conto capitale derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi della LR 21/2007 articolo 51ter.

L'ASSESSORE

VISTA la richiesta Prot. N. 18413/P/class di data 20/06/2014 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia motivata dalla necessità di procedere alla reiscrizione di fondi per somme oggetto di cancellazione ai sensi dell'art. 51ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, reclamate dal creditore a seguito della relativa istruttoria, quale saldo del finanziamento concesso;
CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9939 "Oneri per somme reclamate dai creditori che sono state oggetto di cancellazione - in conto capitale" dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è insufficiente ad assicurare la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere al suo impinguamento per l'importo di 4.907,63 Euro;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità si dispone il prelevamento dal capitolo 9672 "Oneri per spese obbligatorie in conto capitale derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi della LR 21/2007 articolo 51 ter" dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.2.1170	9939	4.907,63		
10.5.2.1176	9672	-4.907,63		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 830 - servizio n. 511 - unità di bilancio della spesa 10.4.2.1170
capitolo 9939

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	ONERI PER SOMME RECLAMATE DAI CREDITORI CHE SONO STATE OGGETTO DI CANCELLAZIONE - IN CONTO CAPITALE ART. 51 TER, L.R. 8.8.2007 N. 21

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1598_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1598

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) - Istituzione di capitoli di partita di giro - Direzione Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale ed edilizia.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa dell'errata indicazione delle coordinante bancarie in tema di contributi per la manutenzione straordinaria della prima casa, il pagamento di complessivi euro 14.237,76 disposto dalla Regione non è andato a buon fine;
CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;
VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;
RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 14.237,76 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1388 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errori nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario>>;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è iscritto lo stanziamento di euro 14.237,76 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1388 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale>>.
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1388

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 840 - servizio n. 522 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1388

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1599_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1599

LR 21/2007 articolo 18 commi 5 e 6 - Iscrizione sull'unità di bilancio 10.4.1.1170 mediante prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9712 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 2 luglio 2014 pervenuta dalla Direzione centrale Ambiente ed Energia, provvedere all'impinguamento del capitolo di spesa 9712, da utilizzarsi per dar corso al rimborso della somma erroneamente versata all'Amministrazione regionale da parte della Regione Abruzzo, somma che avrebbe dovuto essere versata all'ARPA (progetto SHAPE);

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.1.1170	9712	21.867,66		
10.5.1.1176	9680	-21.867,66		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 830 - servizio n. 517 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 9712

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Restituzione agli aventi diritto

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1600_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 9 luglio 2014, n. 1600

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) - Istituzione di capitoli di partita di giro DL 66/2014 - Borse di studio conferite dal Centro regio-

nale di catalogazione e restauro dei beni culturali assimilate a redditi da lavoro dipendente.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 che prevede la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati;
VISTA la modifica all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserita dal comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legge sopraindicato con il quale si riconosce ai lavoratori dipendenti o assimilati un credito che non concorre alla formazione del reddito;
VALUTATO che tale credito si applica anche alle competenze dovute ai collaboratori coordinati e continuativi;
VISTA la mail di data 4 luglio 2014 della Direzione Centrale Cultura, sport e solidarietà - Servizio Beni culturali con la quale si comunica la necessità di provvedere a versare tale beneficio ai collaboratori e quantifica in complessivi 3.000,00 euro la spesa complessiva posta a carico dell'Amministrazione regionale da versare ai propri collaboratori;
RITENUTO necessario conservare separata evidenza contabile dal pagamento degli emolumenti mediante l'istituzione di capitoli di partite di giro contabili da assegnare in gestione ai servizi che ne abbiano bisogno;
VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;
CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esistono le appropriate unità di bilancio 6.1.201 e 12.2.4.3480 ma non esistono gli appropriati capitoli di entrata e spesa;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nell'ambito della unità di bilancio 6.1.201 è istituito il capitolo 2105 nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Rimborso delle somme erogate ai collaboratori dell'Amministrazione regionale in attuazione del comma 1bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917>> con lo stanziamento di 3.000 euro per l'anno 2014;
2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nell'ambito dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 è istituito il capitolo 2105 nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Somme dovute dall'Amministrazione regionale ed erogate ai propri collaboratori in attuazione del comma 1bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917>> con lo stanziamento di 3.000 euro per l'anno 2014;
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 820 - servizio n. 505 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.201
- capitolo 2105

destinazione	A COPERTURA CORRISPONDENTE CAPITOLO 2089 DI SPESA

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 505 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 2105

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	SOMME DOVUTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED EROGATE AI PROPRI COLLABORATORI IN ATTUAZIONE DEL COMMA 1BIS DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 22 DICEMBRE 1986, N.917- PARTITA DI GIRO

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1623_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 14 luglio 2014, n. 1623

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al pagamento di somme che siano state erroneamente versate su coordinate bancarie errate;
RITENUTO di adeguare lo stanziamento iscritto nelle unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 e 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 del bilancio per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014;
RILEVATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 esistono sia le unità di bilancio che i capitoli;
RAVVISATA la necessità di aumentare di euro 10.000,00 lo stanziamento dell'unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell'entrata con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e conseguentemente di aumentare dello stesso importo lo stanziamento dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 dello stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 1388 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG)
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
6.3.261	1388	10.000,00	-	-

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
12.2.4.3480	1388	10.000,00	-	-

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1388

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario

b) alla rubrica n. 840 - servizio n. 522 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1388

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1624_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 14 luglio 2014, n. 1624

LR 21/2007 art. 18 c. 8 e art 28 c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1624_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	101010	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	1734

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	440	802	0	1	1734	1036	91035815	-90

Nome: PICCOLI COMUNI

Residuo Perento	2.985,00
Totale Decreti	**2.985,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	440	119	0	1	1734	1017	87700981	0

Nome: PICCOLI COMUNI

Residuo Perento	2.311,88
Totale Decreti	**2.311,88**
Totale Capitolo	**5.296,88**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2311

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	610	2175	0	1	2311	1035	91035814	-39

Nome: COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Residuo Perento	31.908,95
Totale Decreti	**31.908,95**
Totale Capitolo	**31.908,95**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	4762

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	650	798	1	30	4762	1017	87700981	0

Nome: COOPERATIVA IDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - TRIESTE

Residuo Perento	3.371,49
Totale Decreti	**3.371,49**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	650	798	1	31	4762	1017	87700981	0

Nome: COOPERATIVA IDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - TRIESTE

Residuo Perento
3.650,98
Totale Decreti **3.650,98**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	650	798	1	32	4762	1017	87700981	0

Nome: COOPERATIVA IDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - TRIESTE

Residuo Perento
3.057,33
Totale Decreti **3.057,33**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	650	798	1	33	4762	1017	87700981	0

Nome: COOPERATIVA IDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - TRIESTE

Residuo Perento
2.924,04
Totale Decreti **2.924,04**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	650	798	1	34	4762	1017	87700981	0

Nome: COOPERATIVA IDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE - TRIESTE

Residuo Perento
2.974,50
Totale Decreti **2.974,50**
Totale Capitolo **15.978,34**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5089

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	320	2599	0	1	5089	1017	87700981	0

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Residuo Perento
66.000,00
Totale Decreti **66.000,00**
Totale Capitolo **66.000,00**

Capitolo

Esercizio **Capitolo**

2014 5114

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	320	1767	0	1	5114	1017	87700981	0

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Residuo Perento	
	13.500,00
Totale Decreti	**13.500,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2009	320	2466	0	1	5114	1017	87700981	0

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Residuo Perento	
	5.465,83
Totale Decreti	**5.465,83**
Totale Capitolo	**18.965,83**
Totale Atto	**138.150,00**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: SEGRETARIATO GENERALE		
SERVIZIO: SERVIZIO LIBRO FONDIARIO E USI CIVICI		
9.1.1.1153 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI - SPESE CORRENTI	1734 TRASFERIMENTI AI PICCOLI COMUNI PER LA RICOGNIZIONE DELLE AREE GRAVATE DA USI CIVICI ART. 12, COMMA 47, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 10, COMMA 46, L.R. 30.12.2009 N. 24 - AUT. FIN.: ART. 1, COMMA 1, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 10, COMMA 57, L.R. 30.12.2009 N. 24; DAFP 11.4.2012 N. 678; DAFP 9.10.2012 N. 1959; DAFP 10.6.2013 N. 1171; DAFP 3.7.2013 N. 1385; DAFP 8.7.2014 N. 101010 (R1)	5.296,88
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO GEOLOGICO		
3.10.1.2005 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI	2311 SPESE PER L' ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E PER ACQUISTI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GEOLOGICO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE GIA' ACQUISITA, COMPRESI I MEZZI IN DOTAZIONE, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - REISCRIZIONE SOMME ANNO PRECEDENTE ART. 4, COMMA 15, L.R. 22.2.2000 N. 2 - AUT. FIN.: ART. 4, COMMA 71, L.R. 29.12.2010 N. 22; ART. 4, COMMA 86, L.R. 11.8.2011 N. 11; DAFP 8.7.2014 N. 101010 (R1)	31.908,95
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
SERVIZIO: AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA		
8.8.1.3401 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI	4762 (R1)	15.978,34

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO UNIVERSITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA		
6.3.1.1125 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI	5089 CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DI TRIESTE E/O DI UDINE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONSORZIO TRA LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE E LE UNIVERSITA' DEI PAESI DI CUI ALLA LEGGE 19/1991 AL FINE DELL' ISTITUZIONE DI UN MASTER IN POLITICHE COMUNITARIE ART. 11, COMMA 1, L.R. 13.9.1999 N. 25 - AUT. FIN.: ART. 11, COMMA 2, L.R. 13.9.1999 N. 25; ART. 5, COMMA 88, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 5, COMMA 10, L.R. 23.8.2002 N. 23; ART. 6, COMMA 101, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 5, COMMA 151, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 6, COMMA 105, L.R. 18.7.2005 N. 15; ART. 8, COMMA 150, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; ART. 8, COMMA 50, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 7, COMMA 29, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 7, COMMA 46, L.R. 29.12.2010 N. 22; DAFP 24.10.2011 N. 1824; DAFP 8.7.2014 N. 101010 (R1)	66.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO UNIVERSITA' ED EDILIZIA SCOLASTICA		
6.3.1.1125 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI	5114 CONTRIBUTO ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE CON LINGUA D' INSEGNAMENTO SLOVENA E BILINGUE ART. 8, COMMA 29, L.R. 18.1.2006 N. 2 - AUT. FIN.: ART. 8, COMMA 31, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; ART. 8, COMMA 50, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 7, COMMA 29, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 7, COMMA 46, L.R. 29.12.2010 N. 22; DAFP 8.7.2014 N. 101010 (R1)	18.965,83

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-138.150,00	0,00

14_30_1_DAS_FIN PATR_1625_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 14 luglio 2014, n. 1625

LR 21/2007 art. 18 c. 8 e art 28 c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DAS_FIN PATR_1625_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	202020	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	1497

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	270	948	0	1	1497	1001	87700864	1650

Nome: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - FONDO SPEC. EX ART. 3 L.R. 3/98 E

Residuo Perento	
	138.933,17
Totale Decreti	**138.933,17**
Totale Capitolo	**138.933,17**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	340	186	0	1	2502	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI GONARS

Residuo Perento	
	116.000,00
Totale Decreti	**116.000,00**
Totale Capitolo	**116.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	3700

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2001	381	445	0	1	3700	99104732	99106362	1650

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A.- TRIESTE

Residuo Perento	
	4.022.721,99
Totale Decreti	**4.022.721,99**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	350	16	0	1	3700	99104732	99106362	1650

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	
	175.080,19
Totale Decreti	**175.080,19**

Totale Capitolo 4.197.802,18

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	3931

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	350	473	0	1	3931	99108421	99108381	474

Nome: COMUNE DI TRIESTE

Residuo Perento
59.217,12
Totale Decreti 59.217,12
Totale Capitolo 59.217,12

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	5177

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	290	900	0	1	5177	1017	87700981	0

Nome: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE DI COMEGLIANS

Residuo Perento
860,00
Totale Decreti 860,00
Totale Capitolo 860,00

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	9277

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	360	3914	0	1	9277	1017	87700981	0

Nome: AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA - CODROIPO

Residuo Perento
50,00
Totale Decreti 50,00
Totale Capitolo 50,00
Totale Atto 4.512.862,47

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE		
10.3.2.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D'INVESTIMENTO	1497 (M9)	138.933,17
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA		
SERVIZIO: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502 (M9)	116.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE		
4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3700 (M9)	4.197.802,18
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'		
SERVIZIO: SERVIZIO BENI CULTURALI		
5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE D'INVESTIMENTO	5177 (R1)	860,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE		
1.3.2.5037 PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE D'INVESTIMENTO	9277 (R7)	50,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'		
SERVIZIO: SERVIZIO MOBILITA'		
3.4.2.1064 RISPARMIO ENERGETICO - SPESE D'INVESTIMENTO	3931 (VV)	59.217,12

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-59.267,12	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9692	-860,00	0,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-4.452.735,35	0,00

14_30_1_DAS_FIN PATR_1626_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 14 luglio 2014, n. 1626

LR 21/2007 art. 33 c. 1 lett. b) bis - Istituzione di capitolo di entrata "per memoria".

L'ASSESSORE

PREMESSO che si dovranno riscuotere le entrate derivanti da somme erogate e che verranno restituite riguardanti il Fondo per le politiche giovanili - assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Stato per l'anno 2010 - di competenza del Servizio Innovazione, Professioni e politiche giovanili della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili e Ricerca di cui alla mail di data 10 luglio 2014;
CONSIDERATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 esiste l'appropriata unità di bilancio su cui far affluire le entrate sopraccitate;
VISTO l'articolo 33, comma 1 lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la DGR della seduta del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le sue successive integrazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014 - 2016 e del bilancio per l'anno 2014, nell'ambito della unità di bilancio 3.2.131 "recupero di somme erogate e relativi interessi" alla Rubrica Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili e Ricerca - Servizio Innovazione, Professioni e Politiche giovanili - è istituito "per memoria" il capitolo 1407 con la denominazione "Recupero di somme relative al Fondo nazionale per le politiche giovanili - anno 2010".
2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 860 - servizio n. 548 - unità di bilancio dell'entrata 3.2.131
capitolo 1407

destinazione	RECUPERO DI SOMME RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI -ANNO 2010

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_30_1_DDC_ATT PROD 2482_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 7 luglio 2014, n. 2482/PRODRAF/SAGA

POR FESR 2007 - 2013 - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione". Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" - 1° bando recante "Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", approvato con DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010: aggiornamento graduatoria regionale e aggiornamento dell'impegno nei confronti delle Camere di Commercio di Udine e di Pordenone.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 16 giugno 2010 avente ad oggetto l'approva-

zione del bando POR FESR 2007-2013 "Obiettivo competitività ed occupazione" - Attività 5.1.a) per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, di seguito solo "bando 1", e dei relativi allegati (pubblicati sul B.U.R. n. 26 dd. 30 giugno 2010, successivamente rettificati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 1460/PROD/SAGACI dd. 2 agosto 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 32 dd. 11 agosto 2010), la quale assegna al bando 1 euro 8.000.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 753/PROD/SAGACI, dd. 3 giugno 2011 (pubblicato sul BUR n. 24 dd. 15 giugno 2011) con il quale sono stati approvati la graduatoria unica regionale delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo e contestualmente impegnati sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 complessivi euro 8.000.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 1108/PROD/SAGACI del 13 luglio 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 30 dd. 27 luglio 2011), con il quale è stata approvata, sub Allegato 1, la graduatoria regionale unica, a rettifica della graduatoria approvata sub Allegato 1 al dianzi citato decreto n. 753/2011 ed è stato confermato l'impegno sul Fondo di complessivi euro 8.000.000,00 a valere sul bando 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 10 novembre 2011 (pubblicata sul B.U.R n. 48 dd. 30 novembre 2011), con la quale sono state assegnate al bando 1 ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00 al fine dello scorrimento della graduatoria;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 2151/PROD/SAGACI del 30 novembre 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 dd. 14 dicembre 2011), con il quale si è provveduto:
- all'approvazione della modifica della graduatoria regionale unica approvata sub Allegato 1 al decreto n. 1108/2011, aggiornata negli importi dei contributi concedibili ed impegnabili sul Fondo speciale POR FESR;
- a prendere atto della modifica della dotazione finanziaria del bando 1, per un totale di risorse assegnate allo stesso pari ad euro 10.000.000,00 (di cui euro 2.450.000,00 quota FESR, euro 5.250.000,00 quota statale ed euro 2.300.000,00 quota regionale);
- al disimpegno dal Fondo speciale POR FESR di complessivi euro 786.824,00 e, contestualmente, all'impegno di euro 207.568,33;

VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 2320/PROD/SAGACI del 23 dicembre 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2012), con cui sono stati impegnati complessivi euro 2.579.255,67 a favore delle Camere di commercio regionali (di cui euro 631.917,65 quota FESR, euro 1.354.109,23 quota statale ed euro 593.228,79 quota regionale), ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria regionale unica dalla posizione n. 130 alla posizione n. 179;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 703/PROD/SAGACI del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2012) con il quale si è provveduto:
- all'aggiornamento della graduatoria regionale unica;
- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 315.297,42 (di cui euro 77.247,93 quota FESR, euro 165.531,14 quota statale ed euro 72.518,35 quota regionale) e, contestualmente, all'impegno di euro 290.519,95 (secondo le seguenti quote: euro 71.177,41 quota FESR, euro 152.522,98 quota statale, ed euro 66.819,56 quota regionale);
- allo scorrimento totale, fino ad esaurimento, della suddetta graduatoria dalla posizione n. 179 alla posizione n. 182;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese nn. 1835/PROD/SAGACI, 1836/PROD/SAGACI, 1837/PROD/SAGACI e 1838/PROD/SAGACI, tutti di data 23 novembre 2012, con i quali si è preso atto, a titolo ricognitivo, degli atti adottati dal Direttore centrale Attività Produttive ai fini degli scorrimenti della graduatoria regionale unica, approvata sub Allegato 1 al dianzi citato decreto n. 753/2011 e dei relativi impegni e disimpegni a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007 - 2013, nonché dell'ammontare delle risorse complessive in gestione agli Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell'8 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 27 febbraio 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell'Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" per complessivi euro 1.255.801,73 (di cui euro 924.823,05 relativi al bando 1 ed euro 330.978,68 relativi al secondo bando approvato con D.G.R. n.701, dd. 21.04.2011, di seguito solo "bando 2"), nel contempo autorizzando l'adozione da parte della Direzione centrale Attività Produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresì il disimpegno del suddetto importo di euro 1.255.801,73;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 101/PROD/SAGACI del 13 febbraio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 1.255.801,73 conseguenti a rinunce, mancate concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo di cui euro 924.823,05 nell'ambito del bando 1 ed euro 330.978,68 nell'ambito del bando 2;

VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 624/PROD/SAGACI del 13 maggio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 5 giugno 2013) con il quale si è provveduto:
- all'aggiornamento della graduatoria regionale unica per quanto concerne il contributo concedibile ed impegnabile all'iniziativa collocata alla posizione n. 172 a seguito dello svuotamento del plafond "de minimis" conseguente alla rinuncia da parte dell'impresa del contributo assegnato all'iniziativa collocata in posizione n. 52 della graduatoria;
- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 47.150,00 nei confronti dell'iniziativa collocata alla posizione n. 52 della graduatoria regionale unica e al contestuale impegno di euro 47.150,00 a favore dell'iniziativa collocata alla posizione n. 172 della graduatoria regionale unica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1290 dd. 19 luglio 2013 (pubblicata sul BUR n. 32 dd. 7 agosto 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria dell'Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" per complessivi euro 945.618,77 (di cui euro 693.979,24 relativi al 1° bando ed euro 251.639,53 relativi al 2° bando), nel contempo autorizzando l'adozione da parte della Direzione centrale Attività Produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresì il disimpegno del suddetto importo di euro 945.618,77;
VISTO il decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 1031/PROD/SAGACI del 23 luglio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 945.618.77 conseguenti a rinunce, mancate concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo, di cui 693.979,24 nell'ambito del bando 1 ed euro 251.639,53 nell'ambito del bando 2;
CONSIDERATO che l'impresa CAFC spa ha presentato alla Camera di Udine due domande di contribuzione a valere sul 1° bando, rispettivamente per il finanziamento del progetto (cod. 3989) collocato alla posizione n. 22 della graduatoria regionale unica delle iniziative finanziate a valere sul bando approvato con DGR n. 1157 dd. 16.06.2010 con valore di contributo pari ad euro 145.728,00, e del progetto (cod. 3996) collocato alla posizione n. 30 della graduatoria medesima con valore di contributo pari ad euro 108.385,20;
PRESO ATTO che all'iniziativa collocata alla posizione n. 22 (cod. 3989), con determinazione del Segretario generale n. 1139 dell'8 settembre 2011, è stato concesso ed impegnato a valere sul bando 1 il contributo pari ad euro 145.728,00;
PRESO ATTO inoltre che in relazione alla seconda iniziativa (cod. 3996) presentata dall'impresa CAFC spa, collocata alla posizione n. 30, pur avendo la stessa superato con esito positivo la fase istruttoria, è stato individuato un contributo concedibile ed impegnabile pari ad euro 54.272,00, in quanto rideterminato al fine di non superare il massimale in "de minimis", tenuto conto che la medesima impresa aveva già beneficiato per la prima iniziativa di un contributo pari ad euro 145.728,00;
CONSIDERATO che la Camera di Udine, con determinazione del Segretario generale n. 1140 dell'8 settembre 2011 ha quindi provveduto a concedere alla seconda iniziativa un contributo pari ad euro 54.272,00, parziale rispetto a quello che sarebbe alla stessa spettato (pari ad euro 108.385,20), in assenza di limitazioni determinate dal superamento del massimale "de minimis";
PRESO ATTO che con nota del 16.05.2013 l'impresa ha comunicato alla Camera di Udine la rinuncia al contributo, pari ad euro 145.728,00, concesso alla prima iniziativa, di cui al cod. n. 3989, e ha chiesto altresì la rivalutazione della seconda iniziativa, di cui al cod. n. 3996, ai fini della concessione del contributo nella misura massima riconoscibile in ragione del conseguente "svuotamento" del plafond "de minimis";
CONSIDERATO che la Camera di Udine, con determinazione del Segretario generale n. 197 del 10 giugno 2013, ha disposto la revoca ed il contestuale disimpegno del contributo assegnato alla prima iniziativa di cui al cod. n. 3989, pari ad euro 145.728,00;
PRESO ATTO che ricorrono i presupposti per integrare di ulteriori euro 54.113,20 il contributo in parte già concesso all'impresa CAFC spa a valere sulla seconda iniziativa (codice n. 3996), in ragione della mutata disponibilità legata alle limitazioni del massimale "de minimis";
VALUTATO quindi di accogliere l'istanza presentata dall'impresa CAFC spa, con la quale la stessa ha chiesto il riconoscimento del contributo residuo concedibile relativo alla seconda iniziativa (cod. n. 3996), pari ad euro 54.113,20, alla luce della rinuncia al contributo concesso alla prima iniziativa (cod. n. 3989) pari ad euro 145.728,00, fermi restando i punteggi assegnati in fase di istruttoria e riportati nella graduatoria da ultimo aggiornata con Decreto del Direttore centrale Attività Produttive n. 624/PROD/SAGACI del 13 maggio 2013;
PRESO ATTO che in relazione all'istanza presentata dall'impresa Agraria Zanin spa a valere sul bando 1 (cod. n. 6809), la Camera di Udine con propria determinazione n. 519 dd. 12.05.2011, decretava l'archiviazione dell'iniziativa, in carenza del requisito di ammissibilità richiesto dall'art.5, comma 2, lett.g) del bando 1, in quanto il documento attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC) veniva trasmesso successivamente al termine massimo previsto dalla citata disposizione di bando;
PRESO ATTO che l'impresa Agraria Zanin spa con ricorso giurisdizionale al TAR FVG dd. 04.07.2011

(iscritto al RG 343/2011), ha agito contro la Camera di Udine ai fini dell'ammissione a finanziamento e dell'annullamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
PRESO ATTO che la Camera di Udine, con determinazione del Segretario generale n. 19 dd. 22.01.2014, ha disposto l'annullamento in via di autotutela dei provvedimenti impugnati dall'impresa con il suddetto ricorso e la riapertura dell'istruttoria per la valutazione della domanda presentata dall' impresa Agraria Zanin spa;
PRESO ATTO che il completamento dell'attività istruttoria eseguita dalla Camera di Udine sull'istanza presentata dall'impresa Agraria Zanin spa ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità formali generali e specifici e ha quantificato i criteri di valutazione e priorità previsti per l'attività 5.1.a.1;
VISTO che l'attività istruttoria compiuta sull'istanza presentata dalla società Agraria Zanin spa ha riconosciuto una spesa ammissibile pari ad euro 694.900,00, un contributo concedibile pari ad euro 148.490,00 ed un valore di riduzione delle emissioni di CO2 pari a 136.208,32 kg ;
PRESO ATTO che i parametri sopra richiamati collocano l'istanza presentata dalla società Agraria Zanin spa alla posizione n. 44 della graduatoria regionale unica delle iniziative finanziate a valere sul bando 1;
PRESO ATTO che in relazione all'istanza presentata dall'impresa IOAN srl a valere sul bando 1 (cod. n. 6994), la Camera di Udine con propria determinazione n. 409 dd. 04.05.2011, decretava l'archiviazione dell'iniziativa, in carenza del requisito di ammissibilità richiesto dall'art.5, comma 2, lett.g) del bando, in quanto il documento attestante la regolarità contributiva dell'impresa (DURC) veniva trasmesso successivamente al termine massimo previsto dalla citata disposizione di bando;
PRESO ATTO che la società IOAN srl con ricorso giurisdizionale al TAR FVG dd. 04.07.2011 (iscritto al RG 344/2011) ha agito contro la Camera di Udine ai fini dell'ammissione a finanziamento e dell'annullamento dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
PRESO ATTO che la Camera di Udine, con determinazione del Segretario generale n. 18 dd. 22.01.2014 ha disposto l'annullamento in via di autotutela dei provvedimenti impugnati dall'impresa con il suddetto ricorso e la riapertura dell'istruttoria per la valutazione della domanda presentata dall'impresa IOAN srl;
PRESO ATTO che il completamento dell'attività istruttoria eseguita dalla Camera di Udine sull'istanza presentata dall'impresa IOAN srl ha verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità formali generali e specifici e ha quantificato i criteri di valutazione e priorità previsti per l'attività 5.1.a.1;
VISTO che l'attività istruttoria compiuta sull'istanza presentata dalla società IOAN srl ha riconosciuto una spesa ammissibile pari ad euro 695.350,00, un contributo concedibile pari ad euro 143.720.00 ed un valore di riduzione delle emissioni di CO2 pari a 132.847,60 kg;
PRESO ATTO che i parametri sopra richiamati collocano l'istanza presentata dalla società IOAN srl alla posizione n. 56 della graduatoria regionale unica delle iniziative finanziate a valere sul bando approvato con DGR n. 1157 dd. 16.06.2010;
CONSIDERATO che per completare il finanziamento della seconda iniziativa dell'impresa CAFC spa collocata al n. 30 della graduatoria e per finanziare interamente le iniziative delle imprese Agraria Zanin spa e IOAN srl, collocate rispettivamente al n. 44 e n. 56 della graduatoria medesima, risulta necessario impegnare sul Fondo speciale POR FESR l'importo complessivo di euro 346.323,20;
PRESO ATTO che, in fase di liquidazione dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie a valere sull'Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" del POR FESR 2007 - 2013, 1° bando, la C.C.I.A.A. di Udine ha provveduto, a seguito di rideterminazione dei contributi, a disimpegnare complessivi euro 14.873,65 dei quali:
- euro 13.529,90 con determinazione del Segretario generale n. 304 del 25 settembre 2013, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa ARTWOOD spa;
- euro 1.335,00 con determinazione del Segretario generale n. 289 del 13 settembre 2013, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa BUIESE DISTILLERIE DI BUIESE CRISTIANO & C. snc;
- euro 8,75 con determinazione del Segretario generale n. 78 del 12 marzo 2014 in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa MARTIK srl.:

PRESO, altresì, **ATTO** che il succitato ente camerale ha prodotto atti di disimpegno per complessivi euro 329.278,00 di cui:
- con determinazione del Segretario generale n. 310 del 3 ottobre 2013 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 199 del 14 febbraio 2012 a favore dell'impresa FONTI DI OVARO spa pari ad euro 148.500,00, a seguito di revoca per mancata ottemperanza rispetto ai requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del 1° bando;
- con determinazione del Segretario generale n. 367 del 29 novembre 2013 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 205 dell'1 giugno 2012 a favore dell'impresa AITA snc, pari ad euro 7.700,00, a seguito di rinuncia presentata dalla citata impresa;
- con determinazione del Segretario generale n. 197 del 10 giugno 2013 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 919 del 3 agosto 2011 a favore dell'impresa CAFC spa pari ad euro 145.728,00, a seguito di rinuncia presentata dalla citata impresa;

- con determinazione del Segretario generale n. 243 del 18 luglio 2013 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 919 del 3 agosto 2011 a favore dell'impresa PARADISO spa pari ad euro 74.500,00, a seguito di rinuncia presentata dalla citata impresa;

PRESO, altresì, **ATTO** che il citato decreto n. 1031/2013 ha determinato, relativamente all'impresa PARADISO spa, un disimpegno parziale di risorse limitatamente all'importo di euro 47.150,00;

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere al disimpegno della restante parte, pari a complessivi euro 27.350,00;

PRESO ATTO pertanto, che alla data del presente decreto risulta disponibile all'impegno, nell'ambito del piano finanziario della Camera di Udine con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1 l'importo complessivo di euro 344.151,65;

CONSIDERATO che le risorse disponibili all'impegno verificate presso la Camera di Udine non risultano sufficienti a completare il finanziamento della seconda iniziativa dell'impresa CAFC spa e per finanziare interamente le iniziative delle imprese Agraria Zanin spa e IOAN srl;

RILEVATO che l'importo mancante, pari ad euro 2.171,55 risulta disponibile nell'ambito del piano finanziario della Camera di Pordenone con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1, in ragione di disimpegni già intervenuti che ammontano a complessivi euro 124.712,46;

DECRETA

1. di approvare, a modifica della graduatoria regionale unica sub Allegato 1 al decreto n. 703/PROD/SAGACI del 18 maggio 2012 (come da ultimo aggiornata con decreto n. 624/PROD/SAGACI, dd. 13.05.2013), l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante la graduatoria regionale unica delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sull'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" - Linea d'intervento 5.1.a.1. "Sostenibilità ambientale " del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013, aggiornata:

a. nell'importo del contributo concedibile nei confronti dell'iniziativa presentata dall'impresa CAFC spa, collocata alla posizione n. 22 della graduatoria (identificata dal cod. n. 3989), a seguito della rinuncia al contributo, nonché nell'importo del contributo concedibile a favore dell'iniziativa presentata dalla medesima impresa e collocata alla posizione n. 30 (identificata dal codice n. 3996);

b. con l'inserimento alla posizione n. 44 della graduatoria dell'iniziativa presentata dall'impresa Agraria Zanin spa, a seguito dell'annullamento dei provvedimenti di archiviazione, e relativo contributo concedibile;

c. con l'inserimento alla posizione n. 56 della graduatoria dell'iniziativa presentata dall'impresa Ioan srl, a seguito dell'annullamento dei provvedimenti di archiviazione e relativo contributo concedibile;

2. di disimpegnare dal piano finanziario della Camera di Pordenone, con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1, l'importo di euro 2.171,55 (di cui euro 694,93 quota FESR, euro 879.46 quota statale ed euro 597.16 quota regionale);

3. di impegnare l'importo di cui al precedente punto 2 a favore della Camera di Udine;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 7 luglio 2014

MILAN

14_30_1_DDC_ATT PROD 2482_2_ALL1

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,……]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegmabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
1	PN	ZML SPA	a	2;4	€ 475.982,00	€ 442.236,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	64.000,00	81.000,00	55.000,00	77,728
2	PN	MASCHIO GASPARDO SPA prot. 14713	c	1	€ 1.500.000,00	€ 1.344.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	56,418
3	TS	BURGO GROUP SPA	a	2	€ 180.654,00	€ 158.200,00	€ 126.560,00	€ 126.560,00	€ 326.560,00	40.499,20	51.256,80	34.804,00	51,975
4	PN	GIELLE PLAST DI LUCCHETTA MARCO	a	2	€ 13.200,00	€ 3.700,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 329.520,00	947,20	1.198,80	814,00	50,354
5	PN	REFEL SPA	a	2;4	€ 820.619,00	€ 330.170,00	€ 183.070,00	€ 183.070,00	€ 512.590,00	58.582,40	74.143,35	50.344,25	31,379
6	PN	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA prot 14609	b	2	€ 52.980,00	€ 52.980,00	€ 26.490,00	€ 26.490,00	€ 539.080,00	8.476,80	10.728,45	7.284,75	30,065
7	UD	PRATIC - F.LLI ORIOLI - S.P.A.	b	1	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 664.080,00	40.000,00	50.625,00	34.375,00	28,958
8	UD	BURGO GROUP SPA	a	2	€ 113.056,00	€ 113.056,00	€ 7.655,00	€ 7.655,00	€ 671.735,00	2.449,60	3.100,28	2.105,12	25,014
9	TS	SAUL SADOCH SPA	b	1	€ 322.000,00	€ 193.200,00	€ 38.640,00	€ 36.523,69	€ 708.258,69	11.687,58	14.792,09	10.044,02	21,664
10	UD	FERRIERE NORD SPA	a	4	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 836.258,69	40.960,00	51.840,00	35.200,00	19,531
11	GO	R.G.R. SRL	b	1	€ 262.034,11	€ 172.037,75	€ 34.407,55	€ 32.999,09	€ 869.257,78	10.559,71	13.364,63	9.074,75	18,666
12	PN	PALAZZETTI LELIO SPA	b	1	€ 1.459.300,00	€ 1.456.800,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.069.257,78	64.000,00	81.000,00	55.000,00	17,901
13	GO	DE RIGO REFRIGERATION SRL	b	1	€ 2.517.818,00	€ 2.250.628,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.269.257,78	64.000,00	81.000,00	55.000,00	17,781
14	PN	MASCHIO GASPARDO SPA prot. 14721	b	1	€ 5.856.340,00	€ 5.807.590,00	€ 144.593,00	€ 144.593,00	€ 1.413.850,78	46.269,76	58.560,17	39.763,07	16,506
15	UD	TERMOIDRAULICA MAINARDIS DI MAINARDIS VALTER & C. S.N.C.	b	1	€ 23.100,00	€ 22.900,00	€ 4.580,00	€ 4.580,00	€ 1.418.430,78	1.465,60	1.854,90	1.259,50	16,134
16	UD	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO & C.	b	1	€ 49.916,00	€ 49.596,00	€ 9.919,20	€ 9.919,20	€ 1.428.349,98	3.174,14	4.017,28	2.727,78	15,986
17	UD	ARTWOOD S.P.A.	a	2-4	€ 55.550,00	€ 45.300,00	€ 35.730,00	€ 35.730,00	€ 1.464.079,98	11.433,60	14.470,65	9.825,75	15,481
18	PN	CIMOLAI SPA	b	1	€ 3.782.880,00	€ 3.753.380,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.664.079,98	64.000,00	81.000,00	55.000,00	15,331
19	GO	NEWTON OFFICINE MECCANICHE SRL	b	1	€ 1.364.075,00	€ 1.196.110,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 1.664.079,98	0,00	0,00	0,00	15,218
20	GO	ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI SPA	b	1	€ 400.000,00	€ 290.000,00	€ 63.400,00	€ 58.430,00	€ 1.722.509,98	18.697,60	23.664,15	16.068,25	15,165
21	UD	PARADISO SPA	a	4	€ 121.650,00	€ 121.650,00	€ 60.825,00	€ 54.457,00	€ 1.776.966,98	17.426,24	22.055,09	14.975,67	14,697
22	UD	CAFC SPA prot 57793	b	1	€ 728.640,00	€ 728.640,00	€ 145.728,00	€ 0,00	€ 1.776.966,98	0,00	0,00	0,00	14,528
23	UD	IDRONIKA S.R.L.	c	1	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.976.966,98	64.000,00	81.000,00	55.000,00	14,213
24	UD	SEGHERIA 3 B DI PAOLO & FEDERICO BASSO S.N.C.	b	1	€ 660.000,00	€ 636.638,16	€ 146.266,63	€ 146.266,63	€ 2.123.233,61	46.805,32	59.237,99	40.223,32	14,202
25	UD	B.P.F. S.R.L.	b	1	€ 558.000,00	€ 499.340,67	€ 103.732,13	€ 103.732,13	€ 2.226.965,74	33.194,28	42.011,51	28.526,34	14,171
26	UD	INOXFRIULI S.R.L.	b	1	€ 321.500,00	€ 321.450,00	€ 64.290,00	€ 64.290,00	€ 2.291.255,74	20.572,80	26.037,45	17.679,75	14,081
27	PN	ZANETTE PREFABBRICATI SRL PROT 14870	b	1	€ 336.798,00	€ 336.797,80	€ 67.359,56	€ 67.359,56	€ 2.358.615,30	21.555,06	27.280,62	18.523,88	13,830
28	UD	THERMOKEY S.P.A.	b	1	€ 1.274.003,42	€ 1.273.003,42	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.558.615,30	64.000,00	81.000,00	55.000,00	13,803
29	PN	MARMI & GRANITI DI FILIPUZZI TARCISIO & C. SNC	b	1	€ 56.486,00	€ 55.186,00	€ 11.037,20	€ 11.037,20	€ 2.569.652,50	3.531,90	4.470,07	3.035,23	13,382
30	UD	CAFC SPA prot 57594	b	1	€ 541.926,00	€ 541.926,00	€ 54.272,00	€ 54.272,00	€ 2.623.924,50	17.367,04	21.980,16	14.924,80	13,335
							€ 54.113,20	€ 54.113,20	€ 2.678.037,70	17.316,22	21.915,85	14.881,13	
31	UD	PALLAVISINI LEGNAMI S.R.L.	b	1	€ 163.000,00	€ 163.000,00	€ 32.600,00	€ 32.556,36	€ 2.710.594,06	10.418,04	13.185,33	8.952,99	13,227
32	UD	OFFICINE FORGIARINI DI FORGIARINI ERMO E ROMANO S.N.C.	b	1	€ 200.000,00	€ 199.500,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 2.750.494,06	12.768,00	16.159,50	10.972,50	13,001
33	PN	T&SI SRL	b	1	€ 381.600,00	€ 377.700,00	€ 75.540,00	€ 75.540,00	€ 2.826.034,06	24.172,80	30.593,70	20.773,50	12,946
34	UD	FEDELE S.R.L.	b	1	€ 381.600,00	€ 379.000,00	€ 75.800,00	€ 75.800,00	€ 2.901.834,06	24.256,00	30.699,00	20.845,00	12,903
35	UD	MATTIAZZI NEVIO & C. S.N.C.	b	1	€ 594.520,00	€ 594.470,00	€ 118.894,00	€ 118.814,00	€ 3.020.648,06	38.020,48	48.119,67	32.673,85	12,847
36	UD	DI CORRADO SEDIE DI CLAUDIO DI CORRADO S.N.C.	b	1	€ 562.804,42	€ 550.084,00	€ 114.090,80	€ 114.090,80	€ 3.134.738,86	36.509,06	46.206,77	31.374,97	12,765

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]		Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegmabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
37	UD	MARTIK S.R.L.	a	1	€	137.617,00	€ 137.617,00	€ 68.808,50	€ 68.808,50	€ 3.203.547,36	22.018,72	27.867,44	18.922,34	12,602
38	UD	TAVIAN SAS DI DEL MESTRE ROBERTO E C.	b	1	€	49.091,00	€ 49.091,00	€ 9.818,20	€ 9.814,54	€ 3.213.361,90	3.140,65	3.974,89	2.699,00	12,507
39	UD	TECNOLOGIA E SERVIZI S.R.L.	b	1	€	224.230,00	€ 222.930,00	€ 44.586,00	€ 44.586,00	€ 3.257.947,90	14.267,52	18.057,33	12.261,15	12,445
40	UD	CARROZZERIA LA MOTTA DI PECILE ALDO	b	1	€	80.580,00	€ 80.530,00	€ 18.116,00	€ 18.116,00	€ 3.276.063,90	5.797,12	7.336,98	4.981,90	12,407
41	UD	ITALCURVATI S.P.A.	b	1	€	838.000,00	€ 835.450,00	€ 167.090,00	€ 0,00	€ 3.276.063,90	0,00	0,00	0,00	12,292
42	PN	MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA	a	2	€	205.700,00	€ 197.187,80	€ 157.750,24	€ 157.750,24	€ 3.433.814,14	50.480,08	63.888,85	43.381,31	12,046
43	TS	ACEGAS APS	b	1	€	79.000,00	€ 75.480,00	€ 15.096,00	€ 12.787,07	€ 3.446.601,21	4.091,86	5.178,76	3.516,45	12,028
44	UD	AGRARIA ZANIN SPA	b	1	€	704.700,00	€ 694.900,00	€ 148.490,00	€ 148.490,00	€ 3.595.091,21	47.516,80	60.138,45	40.834,75	12,019
45	UD	PIAVAL S.R.L.	b	1	€	282.000,00	€ 281.400,00	€ 56.280,00	€ 56.280,00	€ 3.651.371,21	18.009,60	22.793,40	15.477,00	11,968
46	PN	IMPRESA CHIARADIA	b	1	€	30.890,00	€ 30.375,00	€ 6.075,00	€ 5.955,00	€ 3.657.326,21	1.905,60	2.411,78	1.637,62	11,947
47	UD	I.I.F. PACKAGING S.R.L.	b	1	€	135.000,00	€ 132.000,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 3.683.726,21	8.448,00	10.692,00	7.260,00	11,880
48	TS	PASTICCERIA TRIESTINA ULCIGRAI GIOVANNI & FIGLI SNC	b	1	€	140.000,00	€ 140.000,00	€ 28.000,00	€ 27.660,00	€ 3.711.386,21	8.851,20	11.202,30	7.606,50	11,721
49	UD	MITTELCAR 2 S.R.L.	b	1	€	137.900,00	€ 135.700,00	€ 27.140,00	€ 27.140,00	€ 3.738.526,21	8.684,80	10.991,70	7.463,50	11,687
50	UD	LOSTUZZO S.N.C.	b	1	€	73.590,00	€ 72.490,00	€ 14.498,00	€ 14.498,00	€ 3.753.024,21	4.639,36	5.871,69	3.986,95	11,660
51	GO	VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	b	1	€	347.800,00	€ 347.800,00	€ 69.560,00	€ 48.037,17	€ 3.801.061,38	15.371,89	19.455,05	13.210,23	11,566
52	UD	FRIUL PALLET DI PETRIGH F. & T. S.A.S.	b	1	€	370.000,00	€ 369.950,00	€ 73.990,00	€ 71.586,80	€ 3.872.648,18	22.907,78	28.992,65	19.686,37	11,525
53	PN	DELLA VALENTINA OFFICE prot 14787	b	1	€	994.500,00	€ 948.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.872.648,18	0,00	0,00	0,00	11,522
54	UD	MATTIAZZI S.R.L.	b	1	€	412.642,00	€ 412.592,00	€ 82.518,40	€ 82.518,40	€ 3.955.166,58	26.405,89	33.419,95	22.692,56	11,490
55	PN	VIDUE SPA	b	1	€	335.930,00	€ 324.500,00	€ 68.350,00	€ 68.350,00	€ 4.023.516,58	21.872,00	27.681,75	18.796,25	11,474
56	UD	IOAN SRL	b	1	€	703.500,00	€ 695.350,00	€ 143.720,00	€ 143.720,00	€ 4.167.236,58	45.990,40	58.206,60	39.523,00	11,457
57	UD	APICOLTURA F.LLI COMARO DI COMARO CLAUDIO E C. S.N.C.	b	1	€	270.900,00	€ 269.388,00	€ 53.877,60	€ 53.877,60	€ 4.221.114,18	17.240,83	21.820,43	14.816,34	11,399
58	UD	BUIATTI SAS DI LICIA, MARCO E VALTER BUIATTI	b	1	€	419.267,58	€ 400.802,58	€ 83.801,79	€ 83.801,79	€ 4.304.915,97	26.816,57	33.939,72	23.045,50	11,379
59	UD	COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SOC. COOP. A R.L.	b	1	€	187.000,00	€ 185.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 4.341.915,97	11.840,00	14.985,00	10.175,00	11,341
60	PN	L&S SPA	a	1	€	400.002,54	€ 400.002,54	€ 80.000,51	€ 80.000,51	€ 4.421.916,48	25.600,16	32.400,21	22.000,14	11,339
61	UD	MOSCHIONI S.N.C. DI MOSCHIONI DANIELE & C.	b	1	€	63.000,00	€ 62.900,00	€ 12.580,00	€ 12.580,00	€ 4.434.496,48	4.025,60	5.094,90	3.459,50	11,300
62	UD	FACEA SRL	b	1	€	400.000,00	€ 396.000,00	€ 79.200,00	€ 79.200,00	€ 4.513.696,48	25.344,00	32.076,00	21.780,00	11,265
63	UD	F.LLI BELLE' S.N.C. DI BELLE' DANIELE E GIORGIO - AUTOFFICINA CARROZZERIA	b	1	€	107.000,00	€ 107.000,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 4.535.096,48	6.848,00	8.667,00	5.885,00	11,233
64	UD	PARADISO SPA	b	1	€	378.000,00	€ 372.500,00	€ 74.500,00	€ 74.500,00	€ 4.609.596,48	23.840,00	30.172,50	20.487,50	11,230
65	UD	NOVA HOBLES S.R.L.	b	1	€	586.900,00	€ 581.900,00	€ 116.380,00	€ 0,00	€ 4.609.596,48	0,00	0,00	0,00	11,200
66	UD	CHIURLO S.R.L.	b	1	€	178.722,50	€ 177.422,50	€ 35.484,50	€ 35.484,50	€ 4.645.080,98	11.355,04	14.371,22	9.758,24	11,199
67	UD	SOLARI DI UDINE SPA	b	1	€	601.300,00	€ 601.300,00	€ 120.260,00	€ 0,00	€ 4.645.080,98	0,00	0,00	0,00	11,190
68	UD	TIMBER S.N.C. DI MATTELICCHIO PAOLO E MAURO	b	1	€	381.630,00	€ 381.580,00	€ 76.316,00	€ 68.990,00	€ 4.714.070,98	22.076,80	27.940,95	18.972,25	11,188
69	UD	GIAIOTTI S.R.L.	b	1	€	294.360,00	€ 294.310,00	€ 58.862,00	€ 56.394,38	€ 4.770.465,36	18.046,20	22.839,72	15.508,46	10,885
70	UD	BERTOSSI ROBERTO	b	1	€	170.532,00	€ 170.482,00	€ 34.096,40	€ 31.805,98	€ 4.802.271,34	10.177,91	12.881,42	8.746,65	10,870
71	PN	ZANETTE PREFABBRICATI SRL PROT 14866	b	1	€	88.128,00	€ 88.128,00	€ 17.625,60	€ 17.625,60	€ 4.819.896,94	5.640,19	7.138,37	4.847,04	10,829
72	UD	SCARBOLO ZUCCHERI S.R.L.	b	1	€	164.615,40	€ 164.415,40	€ 32.883,08	€ 32.883,08	€ 4.852.780,02	10.522,59	13.317,65	9.042,84	10,823
73	GO	FOOD PRODUCTS INTERNATIONAL SRL	b	1	€	245.000,00	€ 206.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 4.852.780,02	0,00	0,00	0,00	10,785
74	UD	MAGI SRL	b	1	€	679.258,95	€ 678.758,95	€ 135.751,79	€ 135.551,62	€ 4.988.331,64	43.376,52	54.898,41	37.276,69	10,729
75	UD	P.P.M. SAS DI GIACOMINI MANUELE E MONICA	b	1	€	360.000,00	€ 359.000,00	€ 71.800,00	€ 71.800,00	€ 5.060.131,64	22.976,00	29.079,00	19.745,00	10,709

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
76	TS	RICCESI SPA	b	1	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 64.000,00	€ 62.919,20	€ 5.123.050,84	20.134,14	25.482,28	17.302,78	10,651
77	UD	CASSIN S.N.C. DI CASSIN TEODORO & C.	b	1	€ 23.740,00	€ 23.620,00	€ 4.724,00	€ 4.724,00	€ 5.127.774,84	1.511,68	1.913,22	1.299,10	10,532
78	UD	TEST S.P.A	b	1	€ 80.000,00	€ 79.600,00	€ 15.920,00	€ 15.920,00	€ 5.143.694,84	5.094,40	6.447,60	4.378,00	10,511
79	UD	FALEGNAMERIA BASSO SNC DI BASSO STEFANO E GIOVANNI	b	1	€ 90.728,00	€ 88.782,00	€ 19.686,00	€ 18.912,80	€ 5.162.607,64	6.052,10	7.659,68	5.201,02	10,418
80	PN	PAVAN ANGELO SNC DI PAVAN ANDREA E LUCIO prot. 14675	b	1	€ 107.208,00	€ 89.700,00	€ 17.940,00	€ 15.660,00	€ 5.178.267,64	5.011,20	6.342,30	4.306,50	10,370
81	GO	LA TRECCIA SNC DI BASTIANI A. & CECOTTI P.	b	1	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 7.560,00	€ 7.560,00	€ 5.185.827,64	2.419,20	3.061,80	2.079,00	10,369
82	UD	ARCANIA S.R.L.	b	1	€ 73.590,00	€ 73.590,00	€ 14.718,00	€ 14.718,00	€ 5.200.545,64	4.709,76	5.960,79	4.047,45	10,306
83	PN	FALEGNAMERIA BIDINOST & BIDINOST SNC	b	1	€ 216.770,40	€ 194.305,10	€ 38.861,02	€ 38.861,02	€ 5.239.406,66	12.435,53	15.738,71	10.686,78	10,289
84	UD	COMILEGNO S.R.L.	b	1	€ 170.983,30	€ 169.983,30	€ 33.996,66	€ 33.996,66	€ 5.273.403,32	10.878,93	13.768,65	9.349,08	10,283
85	PN	FRIGOTECNO SRL	b	1	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 5.292.403,32	6.080,00	7.695,00	5.225,00	10,261
86	UD	LEGNOLANDIA S.R.L.	a	1 - 2 - 4	€ 108.250,84	€ 104.689,00	€ 63.921,50	€ 63.921,50	€ 5.356.324,82	20.454,88	25.888,21	17.578,41	10,221
87	UD	SCARBOLO ZUCCHERI S.R.L.	b	1	€ 84.961,35	€ 84.761,35	€ 16.952,27	€ 16.952,27	€ 5.373.277,09	5.424,73	6.865,67	4.661,87	10,210
88	UD	BATTISTELLA TECHNOLOGY S.R.L. (ex TERMOIDRAULICA DI BATTISTELLA EDI	b	1	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 5.373.277,09	0,00	0,00	0,00	10,170
89	PN	MARMI & GRANITI SNC DI ROS E ROVER & C	a	2	€ 15.100,00	€ 14.327,54	€ 11.462,03	€ 11.462,03	€ 5.384.739,12	3.667,85	4.642,12	3.152,06	10,164
90	PN	VALCUCINE SPA prot. 11602	b	1	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 169.460,00	€ 169.460,00	€ 5.554.199,12	54.227,20	68.631,30	46.601,50	10,054
91	UD	AK ENGINEERING SRL	b	1	€ 53.760,00	€ 53.710,00	€ 10.742,00	€ 10.742,00	€ 5.564.941,12	3.437,44	4.350,51	2.954,05	10,004
92	UD	R.C.A. S.R.L.	b	1	€ 78.660,00	€ 78.660,00	€ 15.732,00	€ 15.732,00	€ 5.580.673,12	5.034,24	6.371,46	4.326,30	9,930
93	PN	FRIULPRESS SAMP SPA	a	2;4	€ 191.410,00	€ 167.080,00	€ 97.394,00	€ 97.394,00	€ 5.678.067,12	31.166,08	39.444,57	26.783,35	9,924
94	GO	F.LLI DE MARCHI SNC DI FULVIO, ROBERTO & MONICA DE MARCHI	b	1	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ 17.280,00	€ 17.280,00	€ 5.695.347,12	5.529,60	6.998,40	4.752,00	9,885
95	TS	VELERIA OLIMPIC SAILS SNC	b	1	€ 81.847,80	€ 81.847,80	€ 16.369,56	€ 16.308,60	€ 5.711.655,72	5.218,75	6.604,98	4.484,87	9,849
96	UD	CHIURLO S.R.L.	b	1	€ 310.591,60	€ 307.841,60	€ 63.544,42	€ 63.544,42	€ 5.775.200,14	20.334,21	25.735,49	17.474,72	9,771
97	UD	AEROEL S.R.L.	b	1	€ 80.920,00	€ 80.920,00	€ 16.184,00	€ 16.140,00	€ 5.791.340,14	5.164,80	6.536,70	4.438,50	9,754
98	GO	TORREFAZIONE GORIZIANA SNC DI CROBE LORENZO, ROGELIA STEFANO & C	b	1	€ 158.160,00	€ 158.160,00	€ 33.480,00	€ 32.680,00	€ 5.824.020,14	10.457,60	13.235,40	8.987,00	9,657
99	UD	MAURIG ANTONINO S.N.C. DI MAURIG GIUSTO & C	b	1	€ 90.189,50	€ 89.089,50	€ 17.817,90	€ 17.817,90	€ 5.841.838,04	5.701,73	7.216,25	4.899,92	9,630
100	PN	MARE UNO SRL	b	1	€ 639.000,00	€ 484.609,01	€ 100.461,80	€ 99.186,34	€ 5.941.024,38	31.739,63	40.170,47	27.276,24	9,599
101	PN	BIDOIA FRANCESCO SNC DI BIDOIA LUCA & C SNC	b	1	€ 68.200,00	€ 67.850,00	€ 13.570,00	€ 12.470,00	€ 5.953.494,38	3.990,40	5.050,35	3.429,25	9,475
102	GO	GARDEN ANNA SRL	b	1	€ 99.600,00	€ 99.600,00	€ 19.920,00	€ 19.920,00	€ 5.973.414,38	6.374,40	8.067,60	5.478,00	9,450
103	UD	SIDER ENGINEERING S.P.A.	b	1	€ 983.805,00	€ 982.805,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 6.044.914,38	22.880,00	28.957,50	19.662,50	9,408
104	PN	COSTAM SRL	b	1	€ 372.430,00	€ 367.980,00	€ 73.596,00	€ 73.596,00	€ 6.118.510,38	23.550,72	29.806,38	20.238,90	9,341
105	UD	BIOCLIMA DI BIGOTTI GIUSEPPE & C. S.N.C.	b	1	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 6.135.510,38	5.440,00	6.885,00	4.675,00	9,264
106	UD	DELTA STUDIOS S.R.L.	b	1	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 5.680,00	€ 5.680,00	€ 6.141.190,38	1.817,60	2.300,40	1.562,00	9,239
107	UD	SNAIDERO RINO SPA	a	2	€ 28.950,00	€ 28.950,00	€ 23.160,00	€ 23.160,00	€ 6.164.350,38	7.411,20	9.379,80	6.369,00	9,142
108	UD	LEGATORIA COPULUTTI FRANCA E C. S.A.S.	b	1	€ 198.155,00	€ 189.815,49	€ 37.963,10	€ 37.963,10	€ 6.202.313,48	12.148,19	15.375,05	10.439,86	9,018
109	PN	CMO SRL	b	1	€ 548.500,00	€ 545.800,00	€ 114.200,00	€ 114.188,00	€ 6.316.501,48	36.540,16	46.246,14	31.401,70	9,006
110	UD	BLIFASE S.R.L.	b	1	€ 109.480,00	€ 104.000,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 6.337.301,48	6.656,00	8.424,00	5.720,00	8,958
111	UD	AL. FRUT. DI ZANUTTIG E. & C. S.N.C.	b	1	€ 36.309,00	€ 36.309,00	€ 7.261,80	€ 7.261,80	€ 6.344.563,28	2.323,78	2.941,03	1.996,99	8,954
112	UD	CARROZZERIA PICILLI S.R.L.	b	1	€ 245.000,00	€ 233.500,00	€ 49.250,00	€ 47.250,00	€ 6.391.813,28	15.120,00	19.136,25	12.993,75	8,936
113	PN	PONTAROLO ENGINEERING SPA	b	1	€ 106.326,44	€ 91.400,00	€ 18.280,00	€ 18.280,00	€ 6.410.093,28	5.849,60	7.403,40	5.027,00	8,895
114	UD	ALFA IMPIANTI ELETTRICI, INDUSTRIALI E CIVILI VATRI L. & C. SNC	b	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 6.419.093,28	2.880,00	3.645,00	2.475,00	8,845
115	TS	ADRIAFLOR SRL	b	1	€ 104.490,12	€ 101.600,00	€ 20.320,00	€ 20.320,00	€ 6.439.413,28	6.502,40	8.229,60	5.588,00	8,790

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegmabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
116	TS	DIGITAL IMPIANTI SRL	b	1	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 6.459.013,28	6.272,00	7.938,00	5.390,00	8,707
117	UD	STEFANUTTI RENZO E C. S.N.C.	b	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 6.472.013,28	4.160,00	5.265,00	3.575,00	8,662
118	UD	COLLEDANI S.R.L.	b	1	€ 93.650,00	€ 91.950,00	€ 18.390,00	€ 18.390,00	€ 6.490.403,28	5.884,80	7.447,95	5.057,25	8,571
119	UD	BBTEC S.N.C. DI BUSANA LIVIO & TOSORATTI ROBERTO	b	1	€ 46.078,00	€ 45.378,00	€ 9.759,00	€ 9.759,00	€ 6.500.162,28	3.122,88	3.952,40	2.683,72	8,481
120	UD	AITA S.N.C. DI RENATO E RICCARDO AITA	b	1	€ 118.680,00	€ 118.680,00	€ 23.736,00	€ 23.736,00	€ 6.523.898,28	7.595,52	9.613,08	6.527,40	8,120
121	UD	LEGNOLANDIA S.R.L.	b	1	€ 178.000,00	€ 177.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 6.559.398,28	11.360,00	14.377,50	9.762,50	8,094
122	PN	VIOL ATTILIO SRL	b	1	€ 339.920,00	€ 325.849,48	€ 65.169,90	€ 63.064,64	€ 6.622.462,92	20.180,68	25.541,18	17.342,78	7,931
123	PN	IL PICCOLO PRINCIPE scs ONLUS	b	1	€ 94.943,64	€ 94.943,64	€ 18.988,73	€ 18.988,73	€ 6.641.451,65	6.076,39	7.690,44	5.221,90	7,719
124	UD	F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	b	1	€ 105.000,00	€ 100.500,00	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 6.661.551,65	6.432,00	8.140,50	5.527,50	7,668
125	PN	FIL MAN MADE GROUP SRL (PROT. 14722)	a	4	€ 391.002,00	€ 391.002,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.661.551,65	0,00	0,00	0,00	7,275
126	TS	WARTSILA ITALIA SPA	a	2	€ 669.431,90	€ 444.600,00	€ 106.523,60	€ 106.523,60	€ 6.768.075,25	34.087,55	43.142,06	29.293,99	7,221
127	PN	EVITESS SNC DI FAVOT ELVI E C.	b	1	€ 110.755,77	€ 93.799,97	€ 18.759,99	€ 18.759,99	€ 6.786.835,24	6.003,20	7.597,80	5.158,99	7,198
128	PN	NEW ELECTRONIC DI MARCHESE LUCIA	b	1	€ 43.692,00	€ 43.692,00	€ 8.738,40	€ 8.738,40	€ 6.795.573,64	2.796,29	3.539,05	2.403,06	7,178
129	UD	TONON & C SPA	a	1	€ 417.670,00	€ 417.670,00	€ 178.350,00	€ 178.350,00	€ 6.973.923,64	57.072,00	72.231,75	49.046,25	7,051
130	PN	FIL MAN MADE GROUP SRL (PROT. 13210)	a	4	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 7.040.923,64	21.440,00	27.135,00	18.425,00	7,027
131	PN	STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER	a	1;2	€ 223.242,40	€ 222.442,40	€ 139.295,62	€ 139.295,62	€ 7.180.219,26	44.574,60	56.414,73	38.306,29	6,792
132	UD	A & B PROSCIUTTI S.P.A.	a	2	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 7.233.019,26	16.896,00	21.384,00	14.520,00	6,329
133	GO	RO.MA. SRL	b	1	€ 41.931,23	€ 30.121,65	€ 6.882,33	€ 6.882,33	€ 7.239.901,59	2.202,35	2.787,34	1.892,64	6,171
134	UD	CARNIAFLEX SRL	a	2-4	€ 13.829,00	€ 13.329,00	€ 7.564,50	€ 7.564,50	€ 7.247.466,09	2.420,64	3.063,62	2.080,24	4,528
135	TS	SALUMIFICIO SFREDDO SRL	a	4	€ 178.000,00	€ 177.500,00	€ 7.625,00	€ 0,00	€ 7.247.466,09	0,00	0,00	0,00	4,415
136	PN	GAMMA LEGNO SRL	a	2	€ 103.300,00	€ 85.850,00	€ 49.720,00	€ 49.720,00	€ 7.297.186,09	15.910,40	20.136,60	13.673,00	3,888
137	PN	ITALIANA MENBRANE SPA	a	2	€ 87.369,21	€ 86.993,77	€ 69.595,01	€ 69.595,01	€ 7.366.781,10	22.270,40	28.185,98	19.138,63	3,841
138	UD	TECHNO SERRAMENTI SNC DI DEL BIANCO VALTER & C.	a	4	€ 12.690,00	€ 11.140,00	€ 5.570,00	€ 5.570,00	€ 7.372.351,10	1.782,40	2.255,85	1.531,75	3,762
139	UD	FONTI DI OVARO S.P.A.	a	4	€ 307.000,00	€ 297.000,00	€ 148.500,00	€ 148.500,00	€ 7.520.851,10	47.520,00	60.142,50	40.837,50	3,576
140	PN	BROVEDANI SPA	a	1;2;4	€ 408.125,50	€ 330.355,00	€ 166.490,41	€ 166.490,41	€ 7.687.341,51	53.276,93	67.428,62	45.784,86	3,415
141	TS	PLASTIDITE SPA	a	2	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 7.820.341,51	42.560,00	53.865,00	36.575,00	3,337
142	UD	MATTIAZZI NEVIO & C. S.N.C.	a	1	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 71.106,00	€ 71.106,00	€ 7.891.447,51	22.753,92	28.797,93	19.554,15	3,228
143	UD	SOLARI DI UDINE SPA	a	1 - 2	€ 111.570,55	€ 101.227,15	€ 75.618,44	€ 75.618,44	€ 7.967.065,95	24.197,90	30.625,47	20.795,07	3,220
144	UD	TIMBER S.N.C. DI MATTELICCHIO PAOLO E MAURO	a	1	€ 114.590,00	€ 114.590,00	€ 57.295,00	€ 57.295,00	€ 8.024.360,95	18.334,40	23.204,48	15.756,12	3,196
145	UD	MATTIAZZI S.R.L.	a	1	€ 94.980,00	€ 95.000,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 8.071.860,95	15.200,00	19.237,50	13.062,50	2,976
146	PN	NORD COLOR SPA	a	2	€ 119.745,92	€ 62.375,00	€ 42.167,50	€ 42.167,50	€ 8.114.028,45	13.493,60	17.077,84	11.596,06	2,795
147	UD	JULIA MARMI DI LAURINO MARIO & C. - S.N.C.	a	2	€ 49.134,10	€ 12.300,00	€ 9.840,00	€ 9.840,00	€ 8.123.868,45	3.148,80	3.985,20	2.706,00	2,637
148	GO	TRE SORELLE DI VALENT MARINA MADDALENA	a	2	€ 7.544,40	€ 6.951,06	€ 5.560,85	€ 5.560,85	€ 8.129.429,30	1.779,47	2.252,14	1.529,24	2,578
149	GO	BERTOSSI SNC DI BERTOSSI GIANLUCA & C.	a	2	€ 35.085,60	€ 26.100,00	€ 20.880,00	€ 20.880,00	€ 8.150.309,30	6.681,60	8.456,40	5.742,00	2,506
150	PN	ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C	a	4	€ 18.785,00	€ 18.015,83	€ 9.007,91	€ 9.007,91	€ 8.159.317,21	2.882,53	3.648,20	2.477,18	2,481
151	UD	RIVIERA MARMI SNC DI LUCILLA E MARIO LAURINO	a	2	€ 15.944,60	€ 1.800,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 8.160.757,21	460,80	583,20	396,00	2,466

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"
Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,.....]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
152	TS	EUROSPITAL SPA 2	a	2	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 8.221.257,21	19.360,00	24.502,50	16.637,50	2,444
153	UD	ITALCURVATI S.P.A.	a	1	€ 375.037,00	€ 355.387,00	€ 177.693,50	€ 177.693,50	€ 8.398.950,71	56.861,92	71.965,87	48.865,71	2,235
154	PN	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 14610	a	2	€ 252.800,00	€ 227.800,00	€ 173.510,00	€ 173.510,00	€ 8.572.460,71	55.523,20	70.271,55	47.715,25	2,001
155	UD	INTERIOR BELTRAMINI S.R.L.	a	2	€ 37.804,41	€ 33.419,68	€ 26.735,74	€ 26.735,74	€ 8.599.196,45	8.555,44	10.827,98	7.352,32	1,983
156	UD	I.M.E.L. - S.P.A.	a	1	€ 229.000,00	€ 227.535,00	€ 113.767,50	€ 113.767,50	€ 8.712.963,95	36.405,60	46.075,84	31.286,06	1,792
157	PN	IRD INIZIATIVE SRL	a	2	€ 35.850,48	€ 24.250,00	€ 12.125,00	€ 12.125,00	€ 8.725.088,95	3.880,00	4.910,63	3.334,37	1,699
158	GO	OFFICINE ADRIA SRL	a	1-2	€ 172.686,80	€ 115.918,60	€ 57.959,30	€ 57.959,30	€ 8.783.048,25	18.546,98	23.473,52	15.938,80	1,298
159	UD	MARCHIOL SPA	a	2	€ 60.917,60	€ 60.917,60	€ 48.734,08	€ 48.734,08	€ 8.831.782,33	15.594,91	19.737,30	13.401,87	1,287
160	UD	NATURALCASA SPA	a	1 - 3	€ 1.132.081,00	€ 1.132.081,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 9.031.782,33	64.000,00	81.000,00	55.000,00	1,238
161	PN	VALCUCINE SPA prot 11601	a	2	€ 81.250,00	€ 81.250,00	€ 11.650,00	€ 11.650,00	€ 9.043.432,33	3.728,00	4.718,25	3.203,75	1,067
162	UD	R.C.A. S.R.L.	a	1-2-4	€ 104.349,60	€ 96.785,24	€ 48.752,62	€ 48.752,62	€ 9.092.184,95	15.600,84	19.744,81	13.406,97	1,055
163	PN	ELAD SRL	a	1;2	€ 144.614,00	€ 130.851,20	€ 65.425,60	€ 65.425,60	€ 9.157.610,55	20.936,19	26.497,37	17.992,04	0,963
164	UD	FRIUL PALLET DI PETRIGH F. & T. S.A.S.	a	1	€ 41.099,73	€ 41.099,73	€ 20.549,87	€ 20.549,87	€ 9.178.160,42	6.575,96	8.322,70	5.651,21	0,949
165	UD	ZANIRATO SRL	a	1	€ 119.400,00	€ 114.900,00	€ 57.450,00	€ 57.450,00	€ 9.235.610,42	18.384,00	23.267,25	15.798,75	0,929
166	GO	METSO PAPER ITALY SPA	a	2-4	€ 149.540,00	€ 142.100,00	€ 73.990,00	€ 73.990,00	€ 9.309.600,42	23.676,80	29.965,95	20.347,25	0,713
167	PN	PAVAN ANGELO SNC DI PAVAN A. E L. prot 14678	a	1	€ 88.605,50	€ 85.975,50	€ 42.987,75	€ 42.987,75	€ 9.352.588,17	13.756,08	17.410,04	11.821,63	0,593
168	PN	GMA DI GEROMETTA MAURO & C SNC	a	2	€ 26.700,00	€ 19.900,00	€ 9.950,00	€ 9.950,00	€ 9.362.538,17	3.184,00	4.029,75	2.736,25	0,573
169	UD	FARMADERBE S.R.L.	a	1	€ 757.705,00	€ 575.431,80	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 9.562.538,17	64.000,00	81.000,00	55.000,00	0,523
170	UD	F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	a	1	€ 22.343,00	€ 22.343,00	€ 11.171,50	€ 0,00	€ 9.562.538,17	0,00	0,00	0,00	0,505
171	PN	LG IMPIANTI SRL	a	3	€ 17.571,80	€ 9.548,50	€ 4.774,25	€ 4.774,25	€ 9.567.312,42	1.527,76	1.933,57	1.312,92	0,468
172	UD	EDILMARTIGNACCO S.R.L.	a	4	€ 18.162,00	€ 18.162,00	€ 9.081,00	€ 9.081,00	€ 9.576.393,42	2.905,92	3.677,81	2.497,27	0,444
173	PN	PRESOTTO IMPIANTI	a	3	€ 71.400,00	€ 71.400,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00	€ 9.612.093,42	11.424,00	14.458,50	9.817,50	0,426
174	PN	DELLA VALENTINA OFFICE SPA prot 14797	a	1	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 47.150,00	€ 47.150,00	€ 9.659.243,42	15.088,00	19.095,75	12.966,25	0,423
175	UD	F.LLI BELLE' S.N.C. DI BELLE' DANIELE E GIORGIO - AUTOFFICINA CARROZZERIA	a	4	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 9.667.743,42	2.720,00	3.442,50	2.337,50	0,374
176	UD	BUIESE DISTILLERIE DI BUIESE CRISTIANO & C. S.N.C.	a	2-4	€ 58.436,00	€ 58.436,00	€ 29.218,00	€ 29.218,00	€ 9.696.961,42	9.349,76	11.833,29	8.034,95	0,361
177	PN	Q M IMPIANTI DI QUERIN MATTEO	a	1	€ 110.620,00	€ 94.636,20	€ 47.318,10	€ 47.318,10	€ 9.744.279,52	15.141,79	19.163,83	13.012,48	0,359
178	UD	NACLERIO LUCA	a	1 -4	€ 61.904,92	€ 61.845,61	€ 30.922,80	€ 30.922,80	€ 9.775.202,32	9.895,30	12.523,73	8.503,77	0,321
179	UD	MODULBLOK S.P.A.	a	2-4	€ 30.850,00	€ 18.275,00	€ 9.137,50	€ 9.137,50	€ 9.784.339,82	2.924,00	3.700,69	2.512,81	0,255
180	UD	CARNIAFLEX SRL	a	2	€ 7.500,00	€ 7.300,00	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 9.787.989,82	1.168,00	1.478,25	1.003,75	0,234
181	GO	MIPOT SPA	a	1	€ 395.887,09	€ 395.887,09	€ 180.012,56	€ 180.012,56	€ 9.968.002,38	57.604,02	72.905,09	49.503,45	0,215
182	GO	GARDEN ANNA SRL	a	3	€ 120.910,00	€ 120.910,00	€ 60.455,00	€ 60.455,00	€ 10.028.457,38	19.345,60	24.484,28	16.625,12	0,212
183	UD	AITA S.N.C. DI RENATO E RICCARDO AITA	a	2	€ 42.000,00	€ 15.400,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 10.036.157,38	2.464,00	3.118,50	2.117,50	0,203
184	UD	SIMONETTI S.N.C. DI SIMONETTI ROBERTO & C.	a	1-3	€ 95.000,00	€ 84.382,00	€ 42.191,00	€ 42.191,00	€ 10.078.348,38	13.501,12	17.087,36	11.602,52	0,108

14_30_1_DDC_FIN PATR 1577_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 7 luglio 2014, n. 1577

POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e Occupazione - Asse 6 "Assistenza Tecnica"- Avvio della procedura per conferimento incarichi a esperti in supporto alla gestione, implementazione, sorveglianza, comunicazione e monitoraggio del POR FESR.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i. ;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006 e s.m.i. ;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007- 2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 e da ultimo con decisione C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 , n. 19 del 14.01.2010 , n. 831 del 10 maggio 2013 e n. 2442 dd 20.12.2013 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, da ultimo modificato con deliberazione n. 1163 dd. 20.06.2014;
ATTESO che la competenza relativa all'attuazione dell'Asse 6 "Assistenza tecnica" ricade in capo all'Aurorità di Gestione;
CONSIDERATO che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1,del medesimo Regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva i progetti da ammettere a finanzia-

mento a valere sulle risorse destinate al programma;
VISTA la DGR n. 522 del 12 marzo 2009 con la quale si approva la scheda attività 6.1.a, da ultimo modificata con DGR n. 1384 dd 2 agosto 2012 ;
CONSIDERATO che con decreto n. 75 dd 20.11.2011 sono state impegnate risorse pari a Euro 1.000.000,00 in favore dell'operazione "Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la programmazione, gestione e controllo del Programma" afferente all'attività 6.1.a, al fine di garantire un'efficace ed efficiente implementazione del POR sotto il profilo gestionale, procedurale e finanziario, attraverso la contrattualizzazione di personale specializzato nell'assistenza alle attività di gestione, implementazione, sorveglianza, monitoraggio del POR e nelle attività di diffusione, informazione e pubblicità di competenza dell'Autorità di Gestione e delle strutture regionali coinvolte;
RICHIAMATI il decreto n. 431 dd. 25.02.2013 con cui si è proceduto ad un disimpegno di risorse dal progetto succitato, la DGR n. 319 dd 06.03.2013 con cui dette risorse venivano rese disponibili per eventuali riprogrammazioni e, da ultimo, la DGR con cui si ridetermina, alla luce delle attuali esigenze del Programma, in Euro 228.263,56 l'importo dell'operazione prioritaria "Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la programmazione, gestione e controllo del Programma";
RICHIAMATO il contratto dd 29.03.2011 la cui naturale scadenza era stabilita al 30.06.2015, stipulato tra l'Amministrazione e un professionista esperto in materia di comunicazione nell'ambito del Progetto MIC n. 2990 afferente all'operazione prioritaria succitata ;
ATTESO che il richiamato contratto si è risolto consensualmente in data 31.03.2014, anticipatamente rispetto alla naturale scadenza ;
CONSIDERATA l'attuale necessità di accelerazione della spesa in prossimità della chiusura del Programma e considerati gli adempimenti che ne conseguono (intensificazione attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dell'AdG, attuazione del Piano della Comunicazione e conseguente coordinamento e sorveglianza dei soggetti, anche esterni all'Amministrazione, cui è affidata l'organizzazione di eventi, attività di font office), nonché gli adempimenti inerenti all'avvio della nuova Programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alla predisposizione della Strategia di Comunicazione come prevista dall'art. 116 del Reg. (CE) 1303/2013;
ATTESO che la Commissione europea si è espressa con nota della Ref. Ares (2012) 512089 dd. 25.04.2012 circa l'ammissibilità delle spese inerenti alla programmazione 2014-2020 nell'ambito delle misure di assistenza tecnica del POR FESR Competitività regionale e Occupazione 2007-2013;
PRESO ATTO altresì della nota del Ministero dello Sviluppo Economico/III-DIP - Dipartimento per lo sviluppo della coesione economica - Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria - prot. n. 5990/2012 dd. 09.05.2012 relativa, tra l'altro, all'ammissibilità delle spese inerenti la programmazione 2014-2020 nell'ambito delle misure di assistenza tecnica del POR FESR Competitività regionale e Occupazione 2007-2013;
RICHIAMATO il decreto 1553 dd 04.07.2014 con il quale si impegnano sul Fondo POR FESR 2007-2013 risorse a valere sul progetto n. 2990 "Iniziative di assistenza e consulenza alle strutture regionali per la programmazione, gestione e controllo del programma" per Euro 57.493,00 e si prende atto delle modifiche apportate alla scheda progetto e al suo quadro economico per un importo complessivo pari a €228.263,56;
ATTESO che la suddetta modifica consente di estendere le attività progettuali previste anche con riferimento alla Programmazione 2014-2020;
CONSIDERATO quindi che sul progetto di cui trattasi risultano disponibili risorse pari ad euro 107.179,84 ritenute congrue per l'affidamento di due incarichi a supporto della struttura di gestione del Programma, per un impegno temporale decorrente dalla data di esecutività dei relativi contratto fino al 30 settembre 2015 ;
ATTESA quindi la necessità di reperire due figure professionali che dovranno essere presenti presso gli uffici di Udine e Trieste per un impegno, stimato, per ciascuna, non superiore a 18 giornate/mese e coadiuvare la struttura, nello svolgimento delle attività soprarichiamate;
CONSIDERATO che l'importo sopraindicato di Euro 107.179,84 è comprensivo dell'IVA (qualora dovuta) e di ogni altro onere e rappresenta il costo massimo a carico dell'Amministrazione ;
RICHIAMATA la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conferimento degli incarichi e - in particolare - il D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii, la L. n. 244/2007, la L.R. n. 12/2009 ed il DPReg. n. 331/2009;
ATTESO che l'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, prevede "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.";
ATTESO il disposto dell'art. 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, che prevede che le prestazioni oggetto di conferimento dell'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione regionale possono essere affidate previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale medesima;
VISTO l'esito negativo della procedura di verifica effettuata presso le strutture regionali, ai sensi del disposto dell'art. 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, diramata con nota della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme prot. n. 8430 dd 20.03.2013 conclusasi in data 31 marzo 2014.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 331/2009 che approva il "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 15 comma 18, della LR nr. 12/2009";
RITENUTO, pertanto, legittimo procedere per l'affidamento degli incarichi citati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa così pure di quelli di semplificazione e di pubblicità, all'utilizzo della "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale - 2013" istituita presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 26 di data 16/01/13 e successive modifiche e integrazioni, come pubblicata con decreto del dott. Augusto Viola, Direttore centrale della allora DC cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie decreto n. 2266 del 19.7.2013 e successivamente integrata con decreto del dott. Nicola Manfren, Direttore dell' Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie n. 2413 del 28.11.2013, di cui si possono avvalere le Direzioni e gli Enti regionali per la selezione di esperti;
ATTESO che la predetta deliberazione giuntale n. 26 del 16.01.13 e successive integrazioni prevede la costituzione di una Lista unica di esperti in materia comunitaria al fine di soddisfare specifiche esigenze in materia di:
- ottimizzazione, utilizzo ed implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario;
- informazione, pubblicità e comunicazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario;

e ciò al fine di poter provvedere, in quanto non disponibili presso l'Amministrazione regionale, al reperimento di professionalità di alta specializzazione tecnica in tali materie a disposizione dell'intera Amministrazione Regionale;
CONSIDERATO il permanere dell'esigenza di disporre di personale specializzato;
CONSIDERATO che l'avvio del procedimento comparativo per il conferimento di incarichi avverrà nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in considerazione dell'utilità concretamente conseguibile dall'Amministrazione secondo i principi per cui l'atto amministrativo di conferimento dell'incarico deve essere adeguatamente motivato, i criteri di conferimento non devono essere generici, l'incarico deve essere assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza professionale nelle materie di cui trattasi, deve avere durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e prevedere l'entità del compenso e l'onere di spesa che ne deriva;
RITENUTO pertanto che il procedimento comparativo attraverso il quale si procederà al conferimento degli incarichi comporti i seguenti successivi adempimenti amministrativi:
- Individuazione dei candidati idonei all'interno della lista unica di esperti in materia comunitaria ed internazionale istituita presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, in possesso dei requisiti richiesti come elencati nella sopraccitata nota della Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio organizzazione, formazione e relazioni sindacali comparto prot. 8430 dd 20.03.2014. Nello specifico i requisiti richiesti corrispondono a:
    - Laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento a termine di ciclo di studi almeno quadriennale;
    - Esperienza almeno triennale nella gestione di progetti finanziati attraverso fondi comunitari;
    - Esperienza almeno triennale nella gestione di programmi finanziati attraverso fondi comunitari ;
    - Ottima abilità nell'uso del computer ed in particolare degli applicativi Microsoft Word, Power Point Excell, Access
- verifica della corrispondenza dei Curricula vitae con i requisiti richiesti e con le attività da svolgere, come indicate nella già citata nota prot. n. 8430 dd 20.03.2014;
- richiesta della formulazione di un'offerta tecnico/metodologica ed economica ai candidati selezionati, sulle quali operare la valutazione comparativa;
- nomina di una Commissione che procederà alla valutazione delle offerte pervenute nei termini indi-

cati nella richiesta a presentare offerta;
- valutazione della Commissione sulla base dei sottoindicati criteri:

1. Offerta tecnica (massimo punti 80/100) con la seguente articolazione:
- Coerenza della proposta formulata rispetto agli obiettivi generali del Programma ed, in particolare, con riferimento al Piano della Comunicazione del POR FESR 2007-2013 (max 30 punti) secondo i seguenti criteri:
- Conoscenza del Programma POR FESR 2007-2013 e del Piano di Comunicazione (max 15 punti):
Basso livello di conoscenza: da 0 a 4 punti
Medio livello di conoscenza: da 5 a 9 punti
Alto livello di conoscenza: da 10 a 15 punti
- Completezza e chiarezza della proposta presentata in termini di attività , output e modalità di raccordo con l'Autorità di Gestione, le strutture attuatrici e i soggetti attuatori (max 15 punti):
Basso livello: da 0 a 4 punti
Medio livello: da 5 a 9 punti
Alto livello: da 10 a 15 punti
- Appropriatezza e innovatività delle soluzioni/modalità operative proposte (max 20 punti) secondo i seguenti criteri:
- Accuratezza e completezza della descrizione delle metodologie che si propone di adottare in ciascuna delle attività (max 10 punti):
Basso livello: da 0 a 3 punti
Medio livello: da 4 a 7 punti
Alto livello: da 8 a 10 punti
- Innovatività delle metodologie proposte per il flusso informativo relativo al Programma all'interno e all'esterno dell'amministrazione:
Basso livello: da 0 a 3 punti
Medio livello: da 4 a 7 punti
Alto livello: da 8 a 10 punti
- Struttura (indice e breve descrizione contenuto) di una Strategia di Comunicazione per il Programma 2014-2020 (max 30 punti) secondo i seguenti criteri:
- Coerenza, completezza ed innovatività rispetto a quanto previsto dal Reg. (CE) 1303/2013 (max 15 punti):
Basso livello: da 0 a 4 punti
Medio livello: da 5 a 9 punti
Alto livello: da 10 a 15 punti
- Individuazione di significativi indicatori legati al risultato e agli output che la strategia di comunicazione si propone e modalità di monitoraggio degli stessi (max 15 punti):
Basso livello: da 0 a 4 punti
Medio livello: da 5 a 9 punti
Alto livello: da 10 a 15 punti

2. Offerta economica (massimo punti 20/100) come di seguito attribuiti:

P= Pmin*20/Poff

Dove:
P= punteggio da attribuire al candidato relativamente all'offerta economica
Pmin= valore offerta più bassa
Poff=valore offerta in esame

Il punteggio assegnato a formare la graduatoria finale sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica/metodologica e quello derivante dall'offerta economica formulata in ribasso rispetto all'importo massimo previsto per ciascun incarico ;
TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. di avviare la procedura comparativa per il conferimento di massimo n.2 incarichi nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nel rispetto di quanto normativamente disposto in materia di conferimento degli incarichi
2. di individuare i candidati aventi i requisiti minimi richiesti all'interno della lista esperti costituita presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali ;
3. di richiedere la disponibilità ad assumere l'incarico, richiedendo contestualmente un'offerta tecnico/metodologica ed economica in ribasso;

4. di costituire una apposita Commissione di valutazione ;
5. di procedere alla valutazione comparativa tramite valutazione offerta tecnico/metodologica ed economica sulla base dei criteri elencati in premessa;
6. qualora ricorra il caso di parità della somma finale dei 2 punteggi verrà data priorità al candidato la cui offerta economica risulta inferiore;
7. di procedere, mediante la sottoscrizione di contratto da parte dell'Autorità di Gestione del Programma all'affidamento di 2 incarichi ai candidati utilmente collocati in graduatoria, previa rimozione di ogni eventuale incompatibilità ;
8. che gli incarichi avranno durata massima dal conferimento al 30.09.2015 con un impegno mensile, ciascuno, stimato, di n.18 gg/uomo;
9. che l'importo massimo complessivo a valere sul Fondo POR FESR 2007-2013 (comprensivo di eventuali oneri nonché dell' IVA, qualora dovuta) è pari a euro 107.179,84 rappresenta il costo massimo a carico dell'Amministrazione;
10. che l'Amministrazione regionale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'affidamento degli incarichi, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati e di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta dalla Commissione tecnicamente valida, congrua e conveniente.
11. che l'incarico non instaura in alcun modo un rapporto di pubblico impiego e non comporta alcun vincolo di subordinazione da parte del consulente/ collaboratore;
Trieste, 7 luglio 2014

MANFREN

14_30_1_DDS_DEM CONS 1607

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 9 luglio 2014, n. 1607/FIN

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Enemonzo - fg. 20 mapp. 209 di mq 274 e fg. 24 mapp. 243 di mq 58.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Comune di Enemonzo ha avanzato istanza con nota di prot. 5898 dd. 31/10/2003, per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Enemonzo ai fg. 20, mappale incensito da destinarsi ad utilizzi di pubblica utilità ;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'attuazione del trasferimento a titolo gratuito, in quanto, come segnalato dal Comune istante, il bene ricade nella zonizzazione del vigente PRGC come sede stradale;
VISTO l'allegato parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione dell'allora Direzione centrale am-

biente e lavori pubblici - Servizio Idraulica, espresso con nota prot. ALP-7/34480/UD/INO/3391 dd. 03/12/2008 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
DATO ATTO che il Comune di Enemonzo ha integrato l'istanza originaria con nota di prot. 5013 dd. 17/12/2012 per specificare l'intento di acquisire i beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dei beni stessi catastalmente identificati in Comune di Enemonzo fgg. 20 e 24 mappali incensiti di complessivi mq 332 circa e successiva precisazione prot. 792 dd. 05/02/2013 sulla cessione a titolo gratuito - ai sensi della L.R. 57/71, art. 5 - in quanto l'utilizzo sarà di pubblico interesse;
ACCERTATO che l'area incensita richiesta con nota di prot. 5898 dd. 31/10/2003, individuata sul foglio 20 delle mappe originali d'impianto, corrisponde alle aree incensite richieste con nota di prot. 5013 dd. 17/12/2012, individuate sui fogli 20 e 24 delle nuove mappe catastali del Comune di Enemonzo;
VISTA la DGR n. 108 del 24/01/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, dei beni immobili catastalmente identificati in Comune di Enemonzo fgg. 20 e 24 mappali incensiti di complessivi mq 332 circa, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 4.980,00 (quattomilanovecentottanta/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipo frazionamento 109806/2014 si è provveduto al censimento dei beni richiesti, ora identificati in Comune di Enemonzo al fg. 20 mapp. n. 209 di mq 274 e fg. 24 mapp. 243 di mq 58;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

- sono sdemanializzati - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Enemonzo al fg. 20 mapp. n. 209 di mq 274 e fg. 24 mapp. 243 di mq 58;
- i predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.

Trieste, 9 luglio 2014

ADAMI

14_30_1_DDS_INV AZ 2509_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 8 luglio 2014, n. SIASA/2509

Legge regionale 5/2006 (SISSAR), articolo 16, comma 2): approvazione progetti presentati dai soggetti erogatori per l'attività 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni concernente il "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 065/Pres. con il quale si approva l'aggiornamento annuale per il 2014 della "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla l.r. 5/2006, per il periodo 2013-2015." (di seguito "regolamento") che, tra l'altro prevede che per il 2014 si possano presentare solamente progetti relativi al CAPO II - lotta guidata ed integrata - del regolamento;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 5/2006, sono stati presentati, da

parte di 4 soggetti erogatori, 4 progetti relativi alla sola sottoattività del CAPO II del regolamento;
CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2006 prevede che i progetti presentati dagli aventi titolo siano valutati da un'apposita Commissione di esperti (di seguito "Commissione");
ATTESO che i progetti pervenuti sono stati valutati dalla Commissione, rispettivamente costituita ed aggiornata nella sua composizione con decreti del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali n. 6.790 del 17 ottobre 2006, n. 1.091 del 9 giugno 2008, n. 1.830 del 13 agosto 2009 e decreto del Direttore centrale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali n. 42 del 19 gennaio 2011;
VISTO il verbale del 7 luglio 2014 della Commissione con il quale si ritengono ammissibili a finanziamento i 4 progetti presentati, individuandone il costo ed il contributo ammesso per ciascuno di essi;
RITENUTO pertanto, in base all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2006, di approvare i progetti ammissibili in base alle risultanze formulate dalla Commissione, indicandone anche il relativo costo e il contributo ammesso, nonché di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

1. Sono approvati, a seguito delle risultanze formulate dalla Commissione, i 4 progetti presentati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 della legge regionale 5/2006, da parte di 4 soggetti attuatori, così come di seguito elencati:

n.	Soggetto erogatore	Costo progetto	Costo ammesso	Contributo ammesso CAPO II
1	Consorzio di tutela DOP Tergeste	26.250,00	26.250,00	25.000,00
2	Consorzio delle D.O.C.-F.V.G.	189.473,68	189.473,68	180.000,00
3	Consorzio tutela vini Collio e Carso	26.315,79	26.315,79	25.000,00
4	Cooperativa frutticoltori friulani SCA	21.052,63	21.052,63	20.000,00
Totale complessivo		**263.092,10**	**263.092,10**	**250.000,00**

2. Come previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2006, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Udine, 8 luglio 2014

DI MARTINO

14_30_1_DDS_PROG GEST 4544_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4544/LAVFOR. FP/2014

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste da Pipol. Modifiche e integrazioni al testo approvato con decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
PREMESSO che:

- con deliberazione n. 731 del 17 aprile 2014 è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL
- con il decreto n. 3487/LAVFOR.FP/2014 del 6 giugno 2014 è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";

PRESO ATTO che appare opportuno intervenire con alcune modifiche e integrazioni al testo delle Direttive sopraindicate al fine di ottimizzare l'attivazione e dare coerenza alla realizzazione delle procedure e attività previste e correggere alcuni errori di carattere meramente materiale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato

con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Al fine di ottimizzare e dare coerenza complessiva al testo di riferimento:
a) al paragrafo 5.1.4, alla lettera b) del primo capoverso sono inserite in esordio le parole "fino a";
b) al paragrafo 5.1.4, terzo capoverso, le parole "dell'attività in senso stretto (6 ore)" sono sostituite dalle parole "collettive e alle ore individuali progettate per l'allievo stesso."
2. Al fine di correggere errori di carattere materiale, l'allegato A) di cui al paragrafo 5.2.1 delle Direttive in questione è sostituito da quello costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
3. Il presente decreto e l'allegato documento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_30_1_DDS_PROG GEST 4544_2_ALL1

PROFILI PROFESSIONALI **ALLEGATO A)**

AREA PROFESSIONALE	FIGURA A BANDA LARGA	N.	PROFILO REGIONALE
1) AGRO-ALIMENTARE	Operatore agricolo	1	Operatore agroambientale
Agricoltura, silvicoltura e pesca		2	Operatore ambientale montano
Produzioni alimentari	Operatore della trasformazione agroalimentare	3	Addetto lavorazioni panetteria, pasticceria e gelateria
	Operatore del mare e delle acque interne		
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	Operatore delle produzioni chimiche		
Chimica	Operatore delle lavorazioni artistiche		
Estrazione gas,petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre	Operatore del legno	4	Addetto alle lavorazioni di falegnameria
Vetro, ceramica e materiali da costruzione	Operatore dell'abbigliamento		
Legno e arredo Carta e cartotecnica TAC e sistema moda	Operatore delle calzature		
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	Operatore elettrico	5	Installatore impianti elettrici civili ed industriali
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; Impiantistica		6	Installatore di impianti di automazione industriale

Edilizia		7	Installatore e manutentore di impianti per la produzione sostenibile di energia
Servizi di public utilities	Operatore elettronico	8	Installatore apparecchiature elettroniche civili/industriali
	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore	9	Manutentore autovetture e motocicli
		10	Autocarrozziere
	Operatore di impianti termoidraulici	11	Installatore impianti di climatizzazione
	Operatore meccanico	12	Conduttore macchine utensili
		13	Montatore di sistemi meccanici
		14	Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici
		15	Saldocarpentiere
		16	Meccanico attrezzista procedure cad-cam

	Operatore edile	17	Addetto alle lavorazioni di cantiere edile
		18	Addetto ai lavori di costruzione
		19	Addetto ai lavori di completamento
	Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Stampa ed editoria Servizi di Informatica Servizi di telecomunicazione e poste Servizi culturali e di spettacolo	Operatore grafico	20	Addetto alla pre-stampa
		21	Addetto alla stampa
		22	Addetto alla computer grafica
5) SERVIZI COMMERCIALI	Operatore ai servizi di vendita	23	Addetto alle vendite
		24	Addetto alle Relazioni Commerciali
Servizi di distribuzione commerciale	Operatore amministrativo-segretariale	25	Addetto alla segreteria
Trasporti e logistica Servizi finanziari e assicurativi		26	Addetto alla contabilità
Area comune: Servizi alle imprese	Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	27	Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino
6) TURISMO E SPORT	Operatore della ristorazione	28	Cuoco

Servizi turistici		29	Cameriere di sala e bar
Servizi attività ricreative e sportive	Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	30	Addetto alla promozione e accoglienza turistica
		31	Addetto ai servizi turistici
7) SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari Servizi di educazione e formazione Servizi alla persona	Operatore del benessere	32	Acconciatore
		33	Estetista

14_30_1_DDS_PROG GEST 4546_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4546/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 17 - Aggiornamento specialistico per laureati. Proroga dei termini di conclusione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2906/LAVFOR.FP del 12 giugno 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 26 giugno 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 17 - Aggiornamento specialistico per laureati - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 70 "Interventi di natura sistemica e sperimentale per rafforzare qualità, accesso e frequenza a percorsi educativi e formativi integrati per gli adulti e proiettati lungo l'arco della vita degli individui, finalizzati all'acquisizione di competenze connesse al lavoro";

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 27 giugno 2013 ed entro il 18 settembre 2013;

VISTI i decreti n. 6882/LAVFOR.FP del 18 novembre 2013 e n. 145/LAVFOR.FP del 4 febbraio 2014 con i quali sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate entro la scadenza prevista dall'Avviso;

RICORDATO che al paragrafo 10 dell'Avviso, il capoverso 2 prevede la conclusione di ogni operazione (attività formativa in senso stretto) entro il 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento di una adeguata qualità didattica dei percorsi formativi che prevede un'attiva collaborazione con il corpo docente delle Università, attualmente impegnato nelle sessioni di esami, è stata richiesta, da parte di più beneficiari, la possibilità di ottenere una proroga al termine di conclusione delle operazioni entro il 31 dicembre 2014;

RITENUTO di aderire a tali richieste e di prevedere pertanto la proroga al termine di conclusione delle operazioni entro il 31 dicembre 2014;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Ai fini del mantenimento di una adeguata qualità didattica dei percorsi formativi che prevede un'attiva collaborazione con il corpo docente delle Università, attualmente impegnato nelle sessioni di esami, il termine per la conclusione delle operazioni finanziate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n. 2906/LAVFOR.FP/2013 viene prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_30_1_DDS_PROG GEST 4553_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4553/LAVFOR.FP/2014

Decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 dd 01.07.2014 recante modifiche ed integrazioni all'Avviso per la selezione del soggetto attuatore del progetto Imprenderò 4.0 approvato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 dd 27.01.2014. Revoca.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 d.d. 01.07.2014, con il quale si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati rispettivamente al paragrafo 10.1 e al paragrafo 10.3 dell'Avviso approvato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 d.d. 27.01.2014, relativo all'attuazione del progetto Imprenderò 4.0.-

VISTO che con lo stesso decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 d.d. 01.07.2014, al fine di favorire ed ampliare la possibilità di accesso dell'utenza alle attività finanziate da Imprenderò 4.0, al paragrafo 10.1 dell'Avviso sopra citato, capoverso 3, lettera c) le parole "hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale" sono state sostituite dalle parole "sono intenzionate ad avviare un percorso che conduca alla creazione di una nuova impresa o al lavoro autonomo";

CONSIDERATO che allo stato attuale è in via di definizione una controversia giudiziaria presso il Tribunale Amministrativo di Trieste instaurata contro l'Amministrazione Regionale da parte di Ad Formandum in qualità di capofila del Sistema Integrato di servizi per lo sviluppo delle Imprese, soggetto secondo classificato e quindi non ammesso al finanziamento per l'attività sopra descritta come da graduatoria approvata con decreto n. 2681/LAVFOR.FP/2014 d.d. 09.04.2014;

VALUTATO che le modifiche all'Avviso approvato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 d.d. 27.01.2014, approvate con decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 d.d. 01.07.2014 possano ipoteticamente creare interpretazioni equivoche relativamente alle previsioni della versione originale dell'Avviso;

RITENUTO quindi in via di autotutela, anche in considerazione della causa pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, di dover procedere alla revoca delle modifiche approvate con decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 d.d. 01.07.2014;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, è revocato il decreto n. 4393/LAVFOR.FP/2014 d.d. 01.07.2014, con il quale si è provveduto a modificare l'Avviso approvato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 d.d. 27.01.2014, relativo all'attuazione del progetto Imprenderò 4.0-programmazione FSE 2014/2020.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_30_1_DDS_PROG GEST 4554_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 luglio 2014, n. 4554/LAVFOR.FP/2014

Avviso approvato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014. Progetto Imprenderò 4.0. Direttive per la realizzazione delle attività previste.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 d.d. 27.01.2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un' Associazione Temporanea di Imprese a cui affidare la realizzazione del progetto IMPRENDERO' 4.0;
VISTI il Decreto n. 634/LAVFOR.FP/2014 d.d. 10.02.2014 e il Decreto n. 975/LAVFOR.FP/2014 d.d. 24.02.2014 di modifica dell'Avviso approvato con Decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014 d.d. 27.01.2014 relativo all'iniziativa di cui sopra;
VISTO il Decreto n. 2681/LAVFOR.FP/2014 d.d. 09.04.2014 con il quale, in base alla graduatoria è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata da IMPRENDERO' 4.0-ATI FVG con capofila Consorzio Friuli Formazione;
VISTO la nota prot. n. 0021858/P/FP-13-5 d.d. 23.04.2014 con la quale il Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca ha comunicato al Consorzio Friuli Formazione l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale per l'attuazione del progetto suddetto;
VISTA la nota ad prot. n. 32/2014 d.d. 08.07.2014 con il quale il Consorzio Friuli Formazione ha comunicato alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Ricerca la formalizzazione in data 15.05.2014 della costituzione dell'Associazione temporanea di Imprese per la realizzazione delle attività previste dal progetto Imprenderò 4.0;
RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive per la realizzazione delle attività previste;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la realizzazione delle attività previste da progetto Imprenderò 4.0.-
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 11 luglio 2014

FERFOGLIA

14_30_1_DDS_PROG GEST 4554_2_ALL1

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca

FONDO SOCIALE EUROPEO- Programma operativo 2007/2013 Asse 2 Occupabilità PPO 2013, Programma specifico n. 8

Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – Garanzia Giovani FVG

Attuazione del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro Autonomo – Imprenderò 4.0

DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014
Progetto imprenderò 4.0 – Direttive per la realizzazione delle attività formative

PREMESSE

Con decreto 99/LAVFOR/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di un soggetto affidatario di un progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro Autonomo – Imprenderò 4.0. L'avviso prevede di realizzare due distinte progettualità, una indirizzata alla generalità dei cittadini residenti o domiciliati in FVG che vogliano avviare un'attività d'impresa e abbiano bisogno di supporto, finanziata sul FONDO SOCIALE EUROPEO-Programma operativo 2007/2013 Asse 2 Occupabilità PPO 2013, Programma specifico n. 8, ed un'altra con risorse derivanti dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC –.

Con deliberazione n° 731 del 17 aprile 2014 la giunta regionale ha approvato il Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro-PIPOL – riconducendo l'iniziativa FVG Progetto Giovani in un più ampio progetto denominato Garanzia Giovani FVG al cui interno rientra anche la parte di Imprenderò 4.0 dedicata ai giovani. Con tale deliberazione è stata ampliata la platea d'utenza estendendo alle FASCE 2 e 3 il limite d'età dei 30 anni non compiuti, inizialmente previsto per la sola FASCIA 4.

Con le presenti direttive si dà attuazione alla previsione del paragrafo n.9 dell'Avviso.

1. IL CONTESTO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL' ATI

L'ATI realizza una serie di seminari di promozione e divulgazione aperti a tutti i residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere la conoscenza dell'intervento ed illustrare i diversi strumenti e dispositivi presenti a livello regionale a sostegno della nuova imprenditorialità e dell'autoimpiego, nonché del sostegno al passaggio generazionale.

I percorsi di formazione imprenditoriale vanno realizzati costituendo gruppi omogenei di allievi.
Ai percorsi di formazione ed alle attività di accompagnamento e consulenza individuale possono essere ammesse le seguenti tipologie d'utenza:

	Attività finanziate FSE 2007/13	Attività finanziate PAC
FASCIA 2 – iscritti PIPOL	x	x
FASCIA 3 – iscritti PIPOL	x	x
FASCIA 4 – iscritti PIPOL	x	x
FASCIA 5 – iscritti PIPOL	x	
Non iscritti PIPOL	x	

I giovani iscritti al progetto PIPOL vanno preferibilmente trattati in percorsi formativi realizzati ad hoc e finanziati con il PAC. Prima dell'avvio dell'attività formativa i giovani dovranno aver sottoscritto un Patto di azione individuale presso un CPI al cui interno sia prevista tra le azioni di post accoglienza YG Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità.

3. LINEE DI INTERVENTO DEL PROGETTO E STRUTTURA DEL PROGETTO

Il progetto si articola in tre linee di intervento:

a) **linea di intervento 1: sostegno allo sviluppo della creazione d'impresa e dell'autoimpiego;**
b) **linea di intervento 2: sostegno ai processi di passaggio generazionale/trasmissione d'impresa;**
c) **linea di intervento 3: attività di coordinamento e amministrativa** (funzionali all'attuazione del progetto).

Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.

3.1 Linea di intervento 1: Sostegno allo sviluppo della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

La linea di intervento 1 sostiene processi di creazione di impresa attraverso l'azione integrata di misure di promozione e comunicazione, formazione e consulenza.

Ai fini dell'attuazione della linea di intervento, le attività da realizzare sono le seguenti:

a) Seminari di promozione e divulgazione.
b) Percorsi di formazione imprenditoriale ai fini dello sviluppo dell'idea imprenditoriale e della definizione del piano di impresa.
c) Accompagnamento e consulenza individuale ai fini della predisposizione del piano di impresa .

3.2 Linea di intervento 2: sostegno ai processi di passaggio generazionale/trasmissione d'impresa

La funzione si propone di favorire la trasmissione d'impresa attraverso il passaggio dell'impresa tra il vecchio ed il nuovo imprenditore.

Le attività da realizzare nell'ambito della linea di intervento 2 sono le seguenti:

a) Seminari di promozione, divulgazione e sensibilizzazione.
b) Accompagnamento e consulenza individuale.

3.3 Linea di intervento 3: attività di promozione e funzionamento

La funzione si propone di garantire:

a) la promozione e pubblicizzazione dell'intera operazione;
b) l'attività trasversale di direzione e coordinamento dell'intera operazione;
c) la gestione amministrativa e finanziaria dell'intera operazione.

Le funzioni della Linea 3 devono essere assicurate attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- adozione di forme di comunicazione e linee grafiche omogenee che mirino a rendere immediatamente riconducibile l'informazione proposta al Progetto Imprenderò 4.0;
- personalizzazione degli strumenti di comunicazione in base al target specifico dei destinatari;
- copertura integrale e omogenea delle quattro provincie con particolare attenzione a quelle zone della Regione con minore concentrazione di natalità imprenditoriale (bassa pianura friulana, montagna regionale e Venezia Giulia);
- attivazione di punti informativi Imprenderò 4.0 per permettere all'utenza di ricevere materiale divulgativo e informazioni di orientamento;
- divulgazione e distribuzione di materiale informativo sia attraverso azioni di comunicazione con mezzi "tradizionali" (sito, brochure, inserzioni su quotidiani, etc) che tramite partecipazione a stand e manifestazioni regionali e locali previste sul territorio regionale (c.d. animazione territoriale).
- rafforzamento delle azioni di comunicazione tramite coinvolgimento degli stakeholder.

4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI

4.1 Seminari

L'attività informativa per quanto riguarda le linee di intervento 1 e 2 avviene attraverso la realizzazione di seminari di promozione, divulgazione e sensibilizzazione.

4.1.1 Destinatari:

I destinatari del progetto Imprenderò 4.0 sono:

1. persone in stato di disoccupazione, inoccupati, occupati, lavoratori in cassa integrazione o mobilità, anche in deroga (tra i 18 e i 65 anni d'età) domiciliati o residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. giovani rientranti nella fascia 2, 3 e 4 di PIPOL (giovani di età inferiore ai 30 anni) residenti in Italia ovunque domiciliati.

4.1.2 Fonte di finanziamento:

I seminari rivolti alle persone di cui al punto 1 sono finanziati con risorse POR FSE 2007/2013
I seminari rivolti alle persone di cui al punto 2 sono finanziati con risorse PAC.
Tutti i seminari relativi alla linea di intervento 2 sono finanziati con il POR FSE 2007/2013

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014
Progetto imprenderò 4.0 – Direttive per la realizzazione delle attività formative

4.1.3 Modalità di attuazione e gestione

Il soggetto attuatore, una volta stabilita la data di realizzazione del seminario (che deve essere di 8 ore con un numero minimo di partecipanti pari a 15), inserisce il clone da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso il Servizio, via San Francesco 37, Trieste; la trasmissione deve avvenire entro 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività in questione.
Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.
Nella fase di iscrizione dei partecipanti il soggetto attuatore si impegna a raccogliere i dati anagrafici e tutti gli altri dati previsti per le attività non formative.
All'inizio dell'attività il soggetto attuatore è tenuto a registrare la partecipazione delle persone attraverso un foglio presenze, mentre il relatore registra la sua attività sull'apposita agenda modello Fp8b preventivamente vidimata.
L'inizio di ogni singola attività seminariale va comunicato attraverso l'applicativo Webforma secondo quanto meglio specificato nelle Linee Guida mentre la conclusione viene documentata mediante l'invio del modello NF1.

4.1.4 Gestione finanziaria e rendicontazione

Il costo massimo ammissibile di ogni edizione del seminario è pari a euro 4.000,00;
in fase di presentazione del clone il soggetto attuatore indica l'importo previsto del seminario.
In fase di attuazione il costo massimo previsto può essere imputato alle seguenti voci di spesa, secondo la disciplina prevista dalla Linee guida:

1. B1.2 Ideazione e progettazione (nel limite del 5% del costo previsto a livello di prototipo e con riferimento alla sola prima edizione del prototipo medesimo);
2. B1.5 Elaborazione materiale didattico (con riferimento alla sola prima edizione del prototipo formativo);
3. B2.1 Docenza;
4. B2.2 Tutoraggio;
5. B2.3 Erogazione del servizio
6. B2.10 Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, il rendiconto delle spese quietanzate sull'apposito modello pubblicato sul sito internet della regione all'indirizzo www.regione.fvg..it
La documentazione da presentare è costituita da quanto previsto all'art. 25 del Regolamento e da quanto più in dettaglio specificato dalle Linee Guida;

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014
Progetto imprenderò 4.0 – Direttive per la realizzazione delle attività formative

4.2 Corsi di formazione

4.2.1 Destinatari:

I destinatari del progetto Imprenderò 4.0 sono:
1. persone in stato di disoccupazione, inoccupati, occupati, lavoratori in cassa integrazione o mobilità, anche in deroga (tra i 18 e i 65 anni d'età) domiciliati o residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. giovani rientranti nella fascia 2, 3 e 4 di PIPOL (giovani di età inferiore ai 30 anni) residenti in Italia ovunque domiciliati ed iscritti a Garanzia Giovani FVG.

4.2.2 Fonte di finanziamento:

I corsi rivolti alle persone di cui al punto 1 sono finanziati con risorse POR FSE 2007/2013
I corsi rivolti alle persone di cui al punto 2 sono finanziati con risorse PAC.

4.2.3 Modalità di attuazione e gestione

Ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni previste (il corso può essere avviato con un numero minimo di 12 allievi), il soggetto attuatore inserisce il corso di formazione (clone formativo) da avviare mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax al Servizio il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa; il Servizio provvede alla assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.
Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3775092 presso il Servizio, via San Francesco 37, Trieste; la trasmissione deve avvenire entro i 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo. Qualora la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, l'ufficio competente provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco dell'avvio dell'attività formativa in questione.
Il Servizio provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.
L'inizio di ogni singola attività corsuale va comunicato attraverso l'applicativo Webforma mentre la conclusione deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito verbale modello FP7, secondo quanto meglio specificato nelle Linee Guida.
Ogni attività corsuale si conclude con una prova finale, alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato il 70% delle ore corso al netto degli esami finali e il cui superamento determina il rilascio di un attestato di frequenza.

Al momento dell'iscrizione il soggetto attuatore deve provvedere alla raccolta delle schede di adesione dei partecipanti e a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle Linee Guida.
Prima dell'inizio del corso dovrà provvedere alla vidimazione del registro da utilizzare durante lo svolgimento del corso che dovrà essere tenuto seguendo tutte le indicazioni delle Linee Guida.

4.2.4 Gestione Finanziaria e rendicontazione

Dal punto di vista finanziario, la gestione avviene a costi reali.

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014
Progetto imprenderò 4.0 – Direttive per la realizzazione delle attività formative

Il parametro finanziario cui fare riferimento è pari al **costo ora/allievo massimo di euro 9,00.**
Ogni clone deve prevedere almeno la partecipazione di 12 allievi, con l'imputazione del costo a valere sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio - di cui all'allegato B) – Piano dei costi – del Regolamento.
In fase di attuazione le voci di spesa ammissibili di cui al menzionato Piano dei costi su cui possono essere imputati i costi sostenuti sono le seguenti:

1) B1.2 – Ideazione e progettazione (nel limite del 5% del costo previsto a livello di prototipo formativo e con riferimento alla sola prima edizione del prototipo medesimo);
2) B1.4 – Selezione e orientamento dei partecipanti;
3) B1.5 – Elaborazione del materiale didattico (con riferimento alla sola prima edizione del prototipo formativo);
4) B2.1 – Docenza;
5) B2.2 – Tutoraggio (per un numero di ore di impegno non superiori alla durata dell'attività formativa in senso stretto al netto della prova finale);
6) B2.7 – Esami e prove finali;
7) B2.8 – Altre funzioni tecniche (relativamente a assicurazione allievi, spese per la certificazione esterna dei rendiconti – per un costo massimo di euro 150 per ogni rendiconto);
8) B2.9 – Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata;
9) B2.10 – Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata;
10) C0 – Costi indiretti su base forfettaria (nella misura del 20% dei costi diretti).

Il soggetto attuatore è tenuto al completamento di ogni edizione di prototipo formativo, a prescindere da possibili cali nel numero degli allievi partecipanti.

A consuntivo il finanziamento si calcola sulla base del numero di ore allievo effettivamente rendicontabili secondo la seguente regola:
-· 100% delle ore corso per gli allievi che hanno raggiunto almeno il 70% al netto delle ore di esame.
-· Le ore di presenza effettiva per gli allievi con percentuale di frequenza inferiore rispetto ai limiti sopra stabiliti.
Nel caso particolare di un allievo avviato alla formazione dopo l'inizio del corso, le regole sopra citate si applicano per le ore frequentabili da calendario dalla data di ammissione alla fine del corso.
Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, il rendiconto certificato delle spese quietanzate sull'apposito modello pubblicato sul sito internet della regione all'indirizzo www.regione.fvg..it
La documentazione da presentare è costituita da quanto previsto all'art. 25 del Regolamento e da quanto più in dettaglio specificato dalle Linee Guida;

4.3 Accompagnamento e consulenza individuale

4.3.1 Destinatari:

I destinatari del progetto Imprenderò 4.0 sono:

1. persone in stato di disoccupazione, inoccupati, occupati, lavoratori in cassa integrazione o mobilità, anche in deroga (tra i 18 e i 65 anni d'età) domiciliati o residenti in Friuli Venezia Giulia.
2. giovani rientranti nella fascia 2, 3 e 4 di PIPOL (giovani di età inferiore ai 30 anni) residenti in Italia ovunque domiciliati ed iscritti a Garanzia Giovani FVG.

4.3.2 Fonte di finanziamento:

Le attività rivolte alle persone di cui al punto 1 sono finanziate con risorse POR FSE 2007/2013
Le attività rivolte alle persone di cui al punto 2 sono finanziate con risorse PAC.

4.3.3 Modalità di attuazione e gestione e rendicontazione

L'operazione ha inizio con la prima attività di accompagnamento/consulenza erogata e si conclude con la chiusura dell'ultima. L'inizio della attività ed i successivi aggiornamenti vanno comunicati attraverso l'applicativo Webforma secondo quanto meglio specificato nelle Linee Guida ed in base ai codici operazione già assegnati e disponibili nell'applicativo stesso, suddivise per linee di intervento.
Ai fini del monitoraggio vanno indicati i dati relativi ai consulenti coinvolti che vanno aggiornati.
Periodicamente (ogni tre mesi) vanno aggiornati i dati relativi ai beneficiari coinvolti.
Su espressa richiesta del Servizio vanno comunicate le imprese create.
L'attività dei personale coinvolto va registrata sull'agenda delle attività non formative Fp8B preventivamente vidimata e relativa all'intera operazione.
La conclusione di ogni singola operazione è documentata dall'invio del modello NF4.

In fase di attuazione le spese sostenute saranno imputate alla voce di spesa B2.2-Tutoraggio.

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività complessiva il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, il rendiconto delle spese quietanzate sull'apposito modello pubblicato sul sito internet della regione all'indirizzo www.regione.fvg..it
La documentazione da presentare è costituita da quanto previsto all'art. 25 del Regolamento e da quanto più in dettaglio specificato dalle Linee Guida;

4.4 Attività di promozione e funzionamento

4.4.1 Fonte di finanziamento:

risorse POR FSE 2007/2013 – 100.000 €
risorse PAC – 75.000 €

4.4.2 Modalità di attuazione gestione e rendicontazione

Le due operazioni hanno inizio con la prima attività di promozione/attività di funzionamento e si concludono con la chiusura dell'intero progetto. L'inizio della attività e relativa conclusione vanno comunicate attraverso l'applicativo Webforma secondo quanto meglio specificato nelle Linee Guida ed in base ai codici operazione già assegnati e disponibili nell'applicativo stesso.
Ai fini del monitoraggio vanno indicati i dati relativi al personale coinvolto.
La conclusione di ogni singola operazione è documentata dall'invio del modello NF3.

Allegato al decreto 4554/LAVFOR.FP dd. 11 luglio 2014
Progetto imprenderò 4.0 – Direttive per la realizzazione delle attività formative

In fase di attuazione il costo massimo previsto può essere imputato alle seguenti voci di spesa, secondo la disciplina prevista dalle Linee guida:

1. B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
2. B2.8 – Altre funzioni tecniche (relativamente alle spese relative alla fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione, oneri relativi a conti bancari, spese relative alla costituzione dell'ATI, IRAP);
3. B4.2 – Coordinamento;
4. B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, il rendiconto complessivo delle spese quietanzate sull'apposito modello pubblicato sul sito internet della regione all'indirizzo www.regione.fvg..it
La documentazione da presentare è costituita da quanto previsto all'art. 25 del Regolamento e da quanto più in dettaglio specificato dalle Linee Guida.

5. Utilizzo dei loghi

Per le attività finanziate sul POR FSE 2007/13 devono essere presenti i seguenti loghi:

Per le attività finanziate sul PAC devono essere presenti i seguenti loghi:

Il Direttore del Servizio
Programmazione e gestione
Interventi formativi
Ileana Ferfoglia

14_30_1_DDS_PROG GEST 4572_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 luglio 2014, n. 4572/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 50 - Sostegno ai processi di creazione d'impresa. Operazione FP1207626001 - Autorizzazione alla variazione del piano finanziario.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 107/LAVFOR.FP del 20 gennaio 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 dell'8 febbraio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'Asse 4 - Capitale umano del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 50 - Sostegno ai processi di creazione d'impresa - del PPO 2011;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 80 "Azioni di rafforzamento delle reti di relazione tra produttori ed utilizzatori di conoscenza e di saperi tecnico scientifici (università, mondo della ricerca e mondo delle imprese)";
VISTO il decreto n. 1825/LAVFOR.FP del 23 aprile 2012 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le due proposte progettuali presentate a fronte del succitato Avviso, tra cui quella presentata dal Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste - codice FP1207626001 - CAMPUS D'IMPRESA - con un contributo pari ad euro 474.990,50;
VISTO il decreto n. 6204/LAVFOR.FP dell'8 novembre 2012 con il quale le proposte progettuali approvate ed ammesse a finanziamento con il succitato decreto n.1825/LAVFOR./2012 sono state suddivise nelle cinque operazioni che le compongono, e precisamente per l'operatore dal Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste:
FP1207626001 - CAMPUS D'IMPRESA - operazione A - contributo euro 33.250,00
FP1207626002 - CAMPUS D'IMPRESA - operazione B - contributo euro 194.988,00
FP1207626003 - CAMPUS D'IMPRESA - operazione C - contributo euro 72.000,00
FP1207626004 - CAMPUS D'IMPRESA - operazione D - contributo euro 151.002,50
FP1207626005 - CAMPUS D'IMPRESA - operazione E - contributo euro 23.750,00
VISTA la nota del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste prot.n.0002896 del 14 aprile 2014 con la quale, in considerazione del prossimo esaurimento delle risorse finanziarie attualmente disponibili sull'operazione C codice FP1207626003 e delle numerose manifestazioni di interesse pervenute in favore dell'erogazione di ulteriori attività seminariali, richiede la possibilità di effettuare una modifica del piano finanziario delle operazioni C codice FP1207626003 e D codice FP1207626004, effettuando lo spostamento delle risorse pari ad euro 26.765,25 dall'operazione D codice FP1207626004 in favore dell'operazione C codice FP1207626003;
RICHIAMATO il paragrafo 10 "Gestione finanziaria e costi ammissibili", punto 5, il quale prevede che il beneficiario può motivatamente richiedere la modifica del piano finanziario delle operazioni;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, viene accolta la richiesta del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologia di Trieste di effettuare lo spostamento delle risorse pari ad euro 26.765,25 dall'operazione D codice FP1207626004 in favore dell'operazione C codice FP1207626003.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2014

FERFOGLIA

14_30_1_DPO_COORD NORM CACCIA 2486_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche, 7 luglio 2014, n. 2486

Legge regionale 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari di Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nella valle da pesca “Panera”, laguna di Grado (GO), gestita dalla Società agricola Valpanera sas di Dal Vecchio Gianpietro & c.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l’articolo 19-bis in materia di prelievi in deroga;
VISTO l’articolo 26, della legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013”, che modifica la disciplina dei prelievi in deroga di cui all’articolo 19-bis della predetta legge 157/1992;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 1963 del 06 agosto 2007 (Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14), che stabilisce che le attività di deroga possono essere eseguite da persone abilitate a seguito di corso di formazione e di superamento di esame, ed iscritte in un elenco provinciale;
VISTA la DGR 207 del 10 febbraio 2012 (LR 14/2007, art. 7, comma 2. Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione all’esecuzione dell’attività oggetto di deroga, di cui all’articolo 5 della LR 14/2007. Modifica DGR 1963/2007. Approvazione.), che modifica la DGR 1963/2007;
VISTA l’Intesa del 22 dicembre 2012, Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, articolo 6, comma 3, tra la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori e la Regione per l’individuazione dei soggetti abilitati all’attuazione dei prelievi in deroga, previa iscrizione nell’Elenco di cui alla DGR 1963 del 06 agosto 2007 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), relativi alle funzioni della regione e delle province in materia di tutela della fauna selvatica;
RILEVATO il contenuto della nota prot. 17182/2014 di data 04.06.2014, pervenuta in data 06.06.2014, con la quale la Provincia di Gorizia ha proposto l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, relative al prelievo di esemplari di Cormorano ai fini della prevenzione di gravi danni alla pesca nella valle da pesca “Panera”, laguna di Grado (GO), gestita dalla Società agricola Valpanera sas di Dal Vecchio Gianpietro & c.;
RILEVATA la nota prot. n. SCRI/12.5/49247 del 16.06.2014 con la quale è stato richiesto il parere dell’Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), relativamente all’autorizzazione delle attività come descritte nella medesima nota;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0026996 del 01.07.2014, pervenuta via fax in data 01.07.2014 e recante prot. n. SCRI/12.5/54709, l’ISPRA ha espresso parere favorevole al prelievo in deroga in oggetto, fatte salve le seguenti indicazioni tecniche ed operative:
- il numero massimo di cormorani prelevabili in deroga sull’intero territorio provinciale sarà pari a massimo il 10% della popolazione censita nel medesimo territorio provinciale nel mese di gennaio 2014;

• il numero massimo di cormorani prelevabili nel periodo consentito in valle Panera sarà stabilito dall'Amministrazione provinciale;
• il periodo in cui sono autorizzati i prelievi va dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015;
• dovrà essere impiegato personale istruito e quindi preparato al riconoscimento di specie simili a quella target (Cormorano), nello specifico Marangone dal ciuffo, *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*, ma soprattutto Marangone minore, *Phalacrocorax pygmeus*;
• l'attività di prelievo sarà ristretta alle ore diurne, escludendo le ore precedenti l'alba e successive al tramonto e in presenza di buone condizioni di visibilità;
• per rafforzare l'effetto dissuasivo va previsto l'utilizzo di cerate gialle (o comunque di colore vistoso) da parte del personale autorizzato ai prelievi. Successivamente, anche gli operatori che frequentano regolarmente la valle da pesca dovranno indossare cerate o indumenti simili di colore giallo (o comunque di colore vistoso). In alternativa, potranno essere utilizzati i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di temporizzatore (*inflatable scarecrow*);
• nel caso di future richieste di deroga relativamente al sito in oggetto sarà necessario fornire documentazione che illustri i risultati ed il grado di efficacia dei prelievi in deroga in termini di riduzione del danno lamentato;
• dovrà essere previsto un munizionamento con pallini atossici non contenenti piombo.

RILEVATO che
• la consistenza della popolazione di Cormorano svernante nel territorio della Provincia di Gorizia, censita nel mese di gennaio 2014, corrisponde a 1334 individui;
• la Provincia di Gorizia ha proposto per la valle "Panera" un numero massimo di cormorani da prelevare in deroga pari a 40 individui;
• il prelievo è finalizzato a rafforzare i sistemi di dissuasione attiva (visivi e sonori) e passiva (copertura dei bacini di sverno con reti di maglia adeguata) e quindi dissuadere i cormorani dalla frequentazione delle zone sensibili della valle da pesca;
• i soggetti autorizzati al prelievo in deroga sono gli agenti di vigilanza venatoria (art. 27 legge 157/1992) dipendenti della Provincia di Gorizia e operatori abilitati ai sensi della DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm. ii.;

RITENUTO di
• accettare e fare proprio il parere dell'ISPRA, prot. n. 0026996 del 01.07.2014;
• procedere con l'adozione del provvedimento di deroga, adeguandosi al parere dell'ISPRA;
• accettare la proposta della Provincia di Gorizia di prelevare in deroga nella valle "Panera" un numero massimo di cormorani pari a 40 individui per il periodo ottobre 2014 - febbraio 2015;
• approvare il modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2007, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'articolo 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", allegato al presente provvedimento;
• individuare nel responsabile della struttura provinciale competente, con possibilità di delega, la persona responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga, nonché del coordinamento degli operatori abilitati eventualmente coinvolti nello svolgimento delle operazioni;

VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2400/2014, con il quale è stato prorogato fino al 15 settembre 2014, l'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" istituita presso il Servizio caccia e risorse ittiche;

DECRETA

1. Il provvedimento di deroga è adottato secondo quanto di seguito riportato:

Specie	Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)
Finalità	Prevenzione di gravi danni alla pesca (produzioni ittiche)
Numero massimo di esemplari	40 cormorani
Attività autorizzata	Prelievi localizzati a scopo dissuasivo al fine di rafforzare gli esistenti sistemi di dissuasione attiva (visivi e sonori) e passiva (copertura dei bacini di sverno con reti di maglia adeguata)

Soggetti autorizzati	Agenti di vigilanza venatoria (art. 27, legge 157/1992) dipendenti della Provincia di Gorizia e operatori abilitati con specifici corsi di formazione (DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm.ii.). Per rafforzare l'effetto dissuasivo va previsto l'utilizzo di cerate gialle (o comunque di colore vistoso) da parte del personale autorizzato ai prelievi. Successivamente, anche gli operatori che frequentano regolarmente la valle da pesca dovranno indossare cerate o indumenti simili di colore giallo (o comunque di colore vistoso). In alternativa, potranno essere utilizzati i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di temporizzatore (*inflatable scarecrow*). I cormorani presenti ma non abbattuti potranno collegare lo sparo al colore vistoso delle cerate
Mezzi autorizzati	Fucili di cui all'art. 13 della legge 157/1992 e relativo munizionamento atossico con pallini non contenenti piombo
Destinazione degli animali prelevati	A disposizione della Provincia per lo smaltimento secondo la normativa vigente (art. 21-bis LR 24/1996) o per l'utilizzo a scopi scientifici o sanitari
Condizioni di rischio	Si segnala il rischio di confusione con il Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*), specie inserita nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE Uccelli e particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2 della Legge 157/1992. La popolazione di Marangone minore è infatti in recente e costante aumento in laguna e soprattutto nelle valli da pesca. Si segnala inoltre la possibile confusione con il Marangone dal ciuffo mediterraneo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*). Da rilevare però la scarsa presenza ovvero assenza della specie nelle valli da pesca lagunari. Occorre quindi prevedere che il personale nominalmente delegato ai prelievi sia debitamente istruito al riconoscimento delle diverse specie. Di conseguenza è necessario che le operazioni siano svolte da persone qualificate a seguito di specifici percorsi formativi (DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm.ii.)
Ambito temporale	Dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015. Al fine di massimizzarne l'effetto dissuasivo, i prelievi dovrebbero essere eseguiti prioritariamente in occasione di eventuali stormi in foraggiamento sociale, accompagnati da botti e petardi. Da prediligere, inoltre, le prime ore del giorno, in quanto è un momento di elevata frequentazione delle valli da pesca da parte dei cormorani. E' stato infatti valutato che in laguna di Grado e Marano i due terzi del fabbisogno energetico giornaliero è soddisfatto nel mattino. L'attività di prelievo sarà ristretta alle sole ore diurne, escluse quindi le ore precedenti l'alba e successive al tramonto e in presenza di buone condizioni di visibilità. I prelievi in deroga posso essere eseguiti senza limitazioni di giornate, quindi tutti i giorni della settimana, compresi i martedì e i venerdì
Ambito territoriale	Gli interventi sono consentiti nel territorio della valle da pesca "Panera", laguna di Grado (GO), gestita dalla Società agricola Valpanera sas di Dal Vecchio Gianpietro & c., con particolare riferimento alle aree con maggior densità di pesce ovvero vasche da sverno. Gli interventi non sono consentiti ad una distanza inferiore a 500 m da eventuali dormitori di Cormorano e/o di aironi
Obiettivi dell'intervento	Allontanamento dei cormorani e conseguente riduzione del danno economico
Monitoraggio dell'efficacia	**Verifica mediante adeguata documentazione che illustri i risultati e il grado di efficacia dei prelievi in deroga in termini di riduzione del danno lamentato**
Forme di controllo	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale. Si propone di individuare nel responsabile della struttura provinciale competente, ing. Flavio Gabrielcig, con possibilità di delega, la persona responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", sono da prevedere sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

2. E' approvato il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, allegato al presente decreto, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013".
3. Il responsabile della struttura provinciale competente, ing. Flavio Gabrielcig, o suo delegato, è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto delle deroga stessa, nonché del coordinamento degli operatori abilitati coinvolti nello svolgimento delle operazioni.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", entro il termine del 15 maggio 2015 la Provincia di Gorizia, Ufficio gestione faunistico - venatoria, trasmetterà alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio caccia e risorse ittiche, la rendicontazione sull'attività svolta nonché copia delle schede compilate per la registrazione delle operazioni giornaliere, che costituiscono il tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, il cui modello è allegato al presente decreto.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 7 luglio 2014

CADAMURO

14_30_1_DPO_COORD NORM CACCIA 2486_2_ALL1

PROVINCIA DI GORIZIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE *CORMORANO*

Autorizzazione n. del

Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, art. 26, Legge europea 2013

modulo n. [1]

operatore/i [2]

data [2]

località

ora inizio operazioni [4]

abbattimenti [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

ora fine operazioni [4]

metodi di prevenzione e dissuasione [5]

____
____
____

numero totale abbattimenti[6]

firma operatore/i [7]

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli;
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. annotare i metodi di prevenzione e dissuasione esistenti e funzionanti presso i fondi interessati dalle operazioni;
6. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri;
7. firmare la scheda.

14_30_1_DPO_COORD NORM CACCIA 2487_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche, 7 luglio 2014, n. 2487

Legge regionale 14/2007. Rilascio del provvedimento di deroga per il prelievo di esemplari di Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nella valle da pesca "Artalina", laguna di Grado (GO), gestita dalla Cooperativa Pescatori di Grado Scrl.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 19-bis in materia di prelievi in deroga;
VISTO l'articolo 26, della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", che modifica la disciplina dei prelievi in deroga di cui all'articolo 19-bis della predetta legge 157/1992;
VISTO il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 1963 del 06 agosto 2007 (Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione all'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14), che stabilisce che le attività di deroga possono essere eseguite da persone abilitate a seguito di corso di formazione e di superamento di esame, ed iscritte in un elenco provinciale;
VISTA la DGR 207 del 10 febbraio 2012 (LR 14/2007, art. 7, comma 2. Indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione all'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, di cui all'articolo 5 della LR 14/2007. Modifica DGR 1963/2007. Approvazione.), che modifica la DGR 1963/2007;
VISTA l'Intesa del 22 dicembre 2012, Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, articolo 6, comma 3, tra la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori e la Regione per l'individuazione dei soggetti abilitati all'attuazione dei prelievi in deroga, previa iscrizione nell'Elenco di cui alla DGR 1963 del 06 agosto 2007 e ss.mm.ii.;
VISTI gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativi alle funzioni della regione e delle province in materia di tutela della fauna selvatica;
RILEVATO il contenuto della nota prot. 17178/2014 di data 04.06.2014, pervenuta in data 06.06.2014, con la quale la Provincia di Gorizia ha proposto l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, relative al prelievo di esemplari di Cormorano ai fini della prevenzione di gravi danni alla pesca nella valle da pesca "Artalina", laguna di Grado (GO), gestita dalla Cooperativa Pescatori di Grado Scrl;
RILEVATA la nota prot. n. SCRI/12.5/49246 del 16.06.2014 con la quale è stato richiesto il parere dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), relativamente all'autorizzazione delle attività come descritte nella medesima nota;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0026996 del 01.07.2014, pervenuta via fax in data 01.07.2014 e recante prot. n. SCRI/12.5/54709, l'ISPRA ha espresso parere favorevole al prelievo in deroga in oggetto, fatte salve le seguenti indicazioni tecniche ed operative:
- il numero massimo di cormorani prelevabili in deroga sull'intero territorio provinciale sarà pari a massimo il 10% della popolazione censita nel medesimo territorio provinciale nel mese di gennaio 2014;
- il numero massimo di cormorani prelevabili nel periodo consentito in valle Artalina sarà stabilito dall'Amministrazione provinciale;
- il periodo in cui sono autorizzati i prelievi va dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015;
- dovrà essere impiegato personale istruito e quindi preparato al riconoscimento di specie simili a quella target (Cormorano), nello specifico Marangone dal ciuffo, *Phalacrocorax aristotelis desmarestii*, ma

soprattutto Marangone minore, *Phalacrocorax pygmeus*;
- l'attività di prelievo sarà ristretta alle ore diurne, escludendo le ore precedenti l'alba e successive al tramonto e in presenza di buone condizioni di visibilità;
- per rafforzare l'effetto dissuasivo va previsto l'utilizzo di cerate gialle (o comunque di colore vistoso) da parte del personale autorizzato ai prelievi. Successivamente, anche gli operatori che frequentano regolarmente la valle da pesca dovranno indossare cerate o indumenti simili di colore giallo (o comunque di colore vistoso). In alternativa, potranno essere utilizzati i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di temporizzatore (*inflatable scarecrow*);
- nel caso di future richieste di deroga relativamente al sito in oggetto sarà necessario fornire documentazione che illustri i risultati ed il grado di efficacia dei prelievi in deroga in termini di riduzione del danno lamentato;
- dovrà essere previsto un munizionamento con pallini atossici non contenenti piombo.

RILEVATO che
- la consistenza della popolazione di Cormorano svernante nel territorio della Provincia di Gorizia, censita nel mese di gennaio 2014, corrisponde a 1334 individui;
- la Provincia di Gorizia ha proposto per la valle "Artalina" un numero di cormorani da prelevare in deroga pari a 50 individui;
- il prelievo è finalizzato a rafforzare i sistemi di dissuasione attiva (botti, spari a salve, cannoncino a gas) e passiva (copertura dei bacini sia integrale che con reti di maglia adeguata) e quindi dissuadere i cormorani dalla frequentazione delle zone sensibili della valle da pesca;
- i soggetti autorizzati al prelievo in deroga sono gli agenti di vigilanza venatoria (art. 27 legge 157/1992) dipendenti della Provincia di Gorizia e operatori abilitati ai sensi della DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm. ii.;

RITENUTO di
- accettare e fare proprio il parere dell'ISPRA, prot. n. 0026996 del 01.07.2014;
- procedere con l'adozione del provvedimento di deroga, adeguandosi al parere dell'ISPRA;
- accettare la proposta della Provincia di Gorizia di prelevare in deroga nella valle "Artalina" un numero massimo di cormorani pari a 50 individui per il periodo ottobre 2014 - febbraio 2015;
- approvare il modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2007, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", allegato al presente provvedimento;
- individuare nel responsabile della struttura provinciale competente, con possibilità di delega, la persona responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga, nonché del coordinamento degli operatori abilitati eventualmente coinvolti nello svolgimento delle operazioni;

VERIFICATA l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2400/2014, con il quale è stato prorogato fino al 15 settembre 2014, l'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" istituita presso il Servizio caccia e risorse ittiche;

DECRETA

1. Il provvedimento di deroga è adottato secondo quanto di seguito riportato:

Specie	Cormorano (*Phalacrocorax carbo*)
Finalità	Prevenzione di gravi danni alla pesca (produzioni ittiche)
Numero massimo di esemplari	50 cormorani
Attività autorizzata	Prelievi localizzati a scopo dissuasivo al fine di rafforzare gli esistenti sistemi di dissuasione attiva (botti, spari a salve, cannoncino a gas) e passiva (copertura dei bacini di sverno sia integrale che con reti di maglia adeguata)
Soggetti autorizzati	Agenti di vigilanza venatoria (art. 27, legge 157/1992) dipendenti della Provincia di Gorizia e operatori abilitati con specifici corsi di formazione (DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm.ii.). Per rafforzare l'effetto dissuasivo va previsto l'utilizzo di cerate gialle (o comunque di colore vistoso) da parte del personale autorizzato ai prelievi. Successivamente, anche gli operatori che frequentano regolarmente la valle da pesca dovranno indossare cerate o indumenti simili di colore giallo (o comunque di colore vistoso). In alternativa, potranno essere utilizzati

	i moderni spaventapasseri di colore giallo, gonfiabili per mezzo di temporizzatore (*inflatable scarecrow*). I cormorani presenti ma non abbattuti potranno collegare lo sparo al colore vistoso delle cerate
Mezzi autorizzati	Fucili di cui all'art. 13 della legge 157/1992 e relativo munizionamento atossico con pallini non contenenti piombo
Destinazione degli animali prelevati	A disposizione della Provincia per lo smaltimento secondo la normativa vigente (art. 21-bis LR 24/1996) o per l'utilizzo a scopi scientifici o sanitari
Condizioni di rischio	Si segnala il rischio di confusione con il Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*), specie inserita nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE Uccelli e particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2 della Legge 157/1992. La popolazione di Marangone minore è infatti in recente e costante aumento in laguna e soprattutto nelle valli da pesca. Si segnala inoltre la possibile confusione con il Marangone dal ciuffo mediterraneo (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*). Da rilevare però la scarsa presenza ovvero assenza della specie nelle valli da pesca lagunari. Occorre quindi prevedere che il personale nominalmente delegato ai prelievi sia debitamente istruito al riconoscimento delle diverse specie. Di conseguenza è necessario che le operazioni siano svolte da persone qualificate a seguito di specifici percorsi formativi (DGR del 6.8.2007, n. 1963 e ss.mm.ii.)
Ambito temporale	Dal 1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015. Al fine di massimizzarne l'effetto dissuasivo, i prelievi dovrebbero essere eseguiti prioritariamente in occasione di eventuali stormi in foraggiamento sociale, accompagnati da botti e petardi. Da prediligere, inoltre, le prime ore del giorno, in quanto è un momento di elevata frequentazione delle valli da pesca da parte dei cormorani. E' stato infatti valutato che in laguna di Grado e Marano i due terzi del fabbisogno energetico giornaliero è soddisfatto nel mattino. L'attività di prelievo sarà ristretta alle sole ore diurne, escluse quindi le ore precedenti l'alba e successive al tramonto e in presenza di buone condizioni di visibilità. I prelievi in deroga posso essere eseguiti senza limitazioni di giornate, quindi tutti i giorni della settimana, compresi i martedì e i venerdì
Ambito territoriale	Gli interventi sono consentiti nel territorio della valle da pesca "Artalina", laguna di Grado (GO), gestita dalla Cooperativa Pescatori di Grado Scrl, con particolare riferimento alle aree con maggior densità di pesce ovvero vasche da sverno. Gli interventi non sono consentiti ad una distanza inferiore a 500 m da eventuali dormitori di Cormorano e/o di aironi
Obiettivi dell'intervento	Allontanamento dei cormorani e conseguente riduzione del danno economico
Monitoraggio dell'efficacia	**Verifica mediante adeguata documentazione che illustri i risultati e il grado di efficacia dei prelievi in deroga in termini di riduzione del danno lamentato**
Forme di controllo	La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale. Si propone di individuare nel responsabile della struttura provinciale competente, ing. Flavio Gabrielcig, con possibilità di delega, la persona responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", sono da prevedere sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

2. E' approvato il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, allegato al presente decreto, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013".
3. Il responsabile della struttura provinciale competente, ing. Flavio Gabrielcig, o suo delegato, è responsabile della verifica del rispetto di tutte le condizioni di deroga, in particolare del numero di capi oggetto della deroga stessa, nonché del coordinamento degli operatori abilitati coinvolti nello svolgimento delle operazioni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, aggiornato dall'articolo 26 della legge 97/2013 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013", entro il termine del 15 maggio 2015 la Provincia di Gorizia, Ufficio gestione faunistico - venatoria, trasmetterà alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio caccia e risorse ittiche, la rendicontazione

sull'attività svolta nonché copia delle schede compilate per la registrazione delle operazioni giornaliere, che costituiscono il tesserino di cui al comma 2, dell'art. 19-bis della legge 157/1992, il cui modello è allegato al presente decreto.
5. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 7 luglio 2014

CADAMURO

14_30_1_DPO_COORD NORM CACCIA 2487_2_ALL1

PROVINCIA DI GORIZIA

LEGGE REGIONALE 14/2007. PROVVEDIMENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA DELLA SPECIE *CORMORANO*

Autorizzazione n. del

Modulo per la registrazione giornaliera delle operazioni, corrispondente al tesserino di cui al comma 2, art. 26, Legge europea 2013

modulo n. [1]

operatore/i [2]

data [2]

località

ora inizio operazioni [4]

abbattimenti [3]

○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○
○○○○○

ora fine operazioni [4]

metodi di prevenzione e dissuasione [5]

____
____
____

numero totale abbattimenti[6]

firma operatore/i [7]

note

Istruzioni per la compilazione

1. numerare progressivamente i moduli;
2. utilizzare un modulo per ogni giornata e per ogni operatore;
3. senza ritardo annotare ogni prelievo con un segno X;
4. indicare l'orario di inizio e di fine delle operazioni;
5. annotare i metodi di prevenzione e dissuasione esistenti e funzionanti presso i fondi interessati dalle operazioni;
6. riportare il computo complessivo dei prelievi giornalieri;
7. firmare la scheda.

14_30_1_DGR_1258_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1258
Piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia: Approvazione Piano finanziario annuale e riparto risorse assistenza tecnica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013 e, da ultimo, con decisione C(2013) 8575 del 29 novembre 2013;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14.01.2010, n. 831 del 10 maggio 2013 e, da ultimo, n. 2442 del 20 dicembre 2013 con la quale si prende atto delle suddette Decisioni e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 (modificato con DPReg n. 185/Pres. del 06 luglio 2009 e da ultimo con DPReg n. 0105/Pres. del 9 maggio 2011) è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);
PRESO ATTO che nel corso dell'anno 2011, visti i ritardi riscontrati nell'avanzamento finanziario della programmazione comunitaria, è stata avviata dall'Autorità di Gestione del POR, d'intesa con la Commissione Europea, l'azione per accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, sulla base di quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2011, recante "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";
CONSIDERATO che, in data 27 febbraio 2012, il Comitato del Quadro Strategico Nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica nazionale unitaria, ha approvato il documento denominato "Iniziative di accelerazione e di riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007/2013" con il quale si raccomanda alle Autorità di Gestione di avviare, qualora necessario, riprogrammazioni interne ed esterne al POR anche mediante l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC);
CONSIDERATO che le risorse necessarie alla realizzazione di un nuovo programma esterno parallelo, in adesione al Piano di Azione Coesione, dovranno derivare dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (ex Legge 183/87, cosiddetto Fondo di Rotazione) destinata al Programma "POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione Friuli Venezia Giulia";
VISTA la deliberazione n. 515 dd 21.03.2014 con la quale la Giunta regionale approva, da ultimo, l'adesione al Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia il cui piano finanziario è pari complessivamente a Euro 67.556.807,00 (di cui Euro 63.600.281,00 di contributo statale a valere sul Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87, Euro 2.324.266,00 di contributo regionale ed Euro 1.632.260,00 stimati a carico degli Enti locali), così come dettagliato nella tabella che segue:

Azione	TOTALE PAC	Contributo statale	Contributo regionale	Stima apporto EELL
01 - Imprese / Giovani	12.942.583	11.831.324	1.111.259	0
02 - Agenda digitale	3.203.101	3.203.101	0	0
03 - Misure di politica attiva	19.035.123	19.035.123	0	0
04 - Trasporti Reti	4.783.401	4.620.000	0	163.401

Azione	TOTALE PAC	Contributo statale	Contributo regionale	Stima apporto EELL
05 - Archeologia industriale	4.930.200	4.620.000	0	310.200
06 - PISUS	21.449.392	20.290.733	0	1.158.659
Assistenza tecnica	1.213.007	0	1.213.007	0
TOTALE	**67.556.807**	**63.600.281**	**2.324.266**	**1.632.260**

CONSIDERATO che, tra i diversi aspetti e contenuti trattati, nell'ambito del Piano approvato con la succitata deliberazione sono state altresì definite:
a) la ripartizione delle risorse per singola Azione del PAC;
b) l'individuazione delle strutture regionali responsabili per la gestione e attuazione delle Azioni stesse (All. 3 alla DGR n. 515/2014), così come preventivamente comunicato, con nota prot. 5396 dd 18.02.2014, al Gruppo di Azione del Piano di Azione Coesione congiuntamente alla trasmissione di una proposta tecnica di rettifica alla precedente articolazione del Piano (ex DGR n. 660 dd 11.04.203 , DGR n. 1353 dd 26.07.2013,);
c) l'articolazione annuale della spesa per ogni singola Azione, espressa in termini percentuali all'interno di appositi cronoprogrammi, così come desumibile dalle Schede di Azione di cui all'Allegato 1 e, per quanto concerne l'Assistenza tecnica, all'Allegato 2 della DGR n. 515/2014;
RICHIAMATA la nota prot. n. 10989 del 09/04/2014 con la quale il Servizio Gestione Fondi Comunitari (che riveste il ruolo di "Referente per l'Amministrazione" nell'ambito del Piano di Azione Coesione), su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico e ai fini di garantire un monitoraggio rafforzato degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione, ha invitato le strutture responsabili per l'attuazione e gestione del Piano stesso a formulare i cronoprogrammi trimestrali di impegno e di spesa affidabili e aggiornati;
ATTESO che il Piano finanziario annuale del Piano di Azione Coesione, articolato con riferimento alle singole Azioni e comprensivo delle quote di cofinanziamento statale, regionale e a carico degli Enti locali, risulta definito come da tabella sottostante:

PIANO DI AZIONE COESIONE - PIANO FINANZIARIO ANNUALE							
RISORSE TOTALI (Stato+Regione+EELL)							
Azioni	**Risorse assegnate**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Azione 01 Imprese/Giovani	12.942.583	0	1.294.258	1.294.258	2.588.517	3.882.775	3.882.775
Azione 02 Agenda digitale	3.203.101	0	0	1.751.706	1.451.395	0	0
Azione 03 Misure di politica attiva	19.035.123	4.758.781	6.662.293	7.614.049	0	0	0
Azione 04 Trasporti/Reti	4.783.401	0	478.340	956.680	1.913.360	1.435.021	0
Azione 05 Archeologia Industriale	4.930.200	4.032.932	448.634	448.634	0	0	0
Azione 06 PISUS	21.449.392	811.758	4.288.548	2.205.590	3.660.072	4.230.558	6.252.866
TOTALE	**66.343.800**	**9.603.471**	**13.172.073**	**14.270.917**	**9.613.344**	**9.548.354**	**10.135.641**
Assistenza tecnica	1.213.007	121.301	181.951	181.951	303.252	242.601	181.951
TOTALE COMPLESSIVO	**67.556.807**	**9.724.772**	**13.354.024**	**14.452.868**	**9.916.596**	**9.790.955**	**10.317.592**

VISTO, altresì, il Regolamento di attuazione del Piano di Azione Coesione, approvato con DGR n. 841 dd 08.05.2014 ed emanato con DPReg n. 88/Pres dd 15.05.2014 (pubblicato sul BUR n. 22 dd 28.05.2014),;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.G.R.U.E.) n. 24 del 29 aprile 2014 "Integrazione finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.112 del 16.05.2014, con il quale sono stati assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia 63.600.281,00 euro;
CONSIDERATO che con LR 26 luglio 2013, n. 6 - Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 - sono stati iscritti sul capitolo 225/S "Fondo POR FESR 2007-2013 Interventi previsti dal Piano di Azione e Coesione", assegnato al Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali, euro 46.556.417 euro, cui si

sono aggiunti con DGR 938 dd 23.05.2014 di variazione al POG euro 333.007;
E CHE con la medesima Deliberazione sono stati iscritti, sul capitolo 245/S "Attuazione dell'Obiettivo competitività e occupazione - FSE 2007-2013 interventi previsti dal Piano di Azione Coesione" assegnato al Servizio programmazione e gestione interventi formativi euro 19.035.123;
CONSIDERATO che il Piano di Azione Coesione prevede una specifica azione di Assistenza tecnica finalizzata a garantire supporto nell'attuazione delle azioni di competenza delle strutture regionali attuatrici, anche tramite il reperimento di professionalità esterne all'Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che stante l'eterogeneità delle azioni oggetto di finanziamento sul PAC, il diverso stato di avanzamento fisico/procedurale e finanziario, nonché i diversi termini di conclusione previsti appare non percorribile la possibilità di procedere ad un'unica procedura di affidamento delle attività di Assistenza ma altresì opportuno garantire, alle stesse strutture responsabili, un adeguato supporto funzionale in relazione con i singoli assetti organizzatiti e le rispettive dotazioni di personale;.
CONSIDERATO che il Regolamento di attuazione del Piano di Azione Coesione soprarichiamato, pone in capo al Referente per l'Amministrazione regionale, individuato nell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013, compiti e adempimenti da svolgersi fino alla chiusura del Programma che necessitano del supporto di assistenza tecnica;
RITENUTO che la ripartizione per Struttura regionale attuatrice dell'importo totale dell'Assistenza tecnica, pari a Euro 1.213.007,00, venga determinata tenendo conto sia della complessità attuativa correlata agli interventi di ciascuna azione PAC, sia della dotazione finanziaria attribuita a ciascuna struttura e della articolazione temporale delle azioni, nonché delle esigenze del Referente per l'Amministrazione regionale sopra richiamate, come da tabella che segue:

Azioni	Totale risorse assegnate	Struttura attuatrice	Risorse
01 imprese giovani	12.942.583,00	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio per l'accesso al credito delle imprese	300.000,00
02 agenda digitale	3.203.101,00	Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna	70.000,00
03 misura politica attiva	19.035.123,00	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi	60.000,00
04 trasporti e reti	4.783.401,00	Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio mobilità	65.000,00
05 archeologia industriale	4.930.200,00	Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali	65.000,00
06 PISUS	21.449.392,00	Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale	320.000,00
Totale risorse assegnate	**66.343.800,00**	Totale AT assegnata alle SRA	**980.000,00**
Attività di riprogrammazione, monitoraggio redazione rapporto annuale e finale e valutazione posta in capo al Referente per l'Amministrazione regionale		Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari	233.007,00
Totale risorse Assistenza Tecnica assegnate			**1.213.007,00**
Totale complessivo PAC			**67.556.807,00**

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare il Piano finanziario annuale del Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia come allegato alla presente deliberazione (allegato 1):
2. di approvare la ripartizione per Struttura regionale attuatrice e per il Referente per l'Amministrazione regionale delle risorse destinate dal Piano di Azione Coesione all'Azione "Assistenza tecnica", come allegata alla presente deliberazione (allegato 2);
3. di procedere ad eventuali future riprogrammazioni delle risorse di Assistenza Tecnica assegnate a ciascun Servizio qualora si rendessero necessarie a seguito di economie, riprogrammazioni del Piano di

Azione e Coesione o diverse e nuove esigenze sopravvenute;
4. di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati 1 e 2, parti integranti della stessa, sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1258_2_ALL1

ALLEGATO 1

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PIANO DI AZIONE COESIONE

Piano Finanziario per Scheda di Azione

INDICE

Tab 1- Risorse totali per singola azione

Piano di Azione Coesione				
Risorse totali per singola azione				
Azioni	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
Azione 01 Imprese/Giovani	12.942.583	11.831.324	1.111.259	0
Azione 02 Agenda digitale	3.203.101	3.203.101	0	0
Azione 03 Misure di politica attiva	19.035.123	19.035.123	0	0
Azione 04 Trasporti/Reti	4.783.401	4.620.000	0	163.401
Azione 05 Archeologia Industriale	4.930.200	4.620.000	0	310.200
Azione 06 PISUS	21.449.392	20.290.733	0	1.158.659
Assistenza tecnica	1.213.007	0	1.213.007	0
TOTALE COMPLESSIVO	**67.556.807**	**63.600.281**	**2.324.266**	**1.632.260**

Tab 2- Risorse totali per anno

Piano di Azione Coesione				
Risorse totali per anno				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	9.724.772	9.314.967	121.301	288.504
2015	13.354.024	12.784.647	293.077	276.300
2016	14.452.868	13.983.017	293.077	176.774
2017	9.916.596	9.128.761	525.503	262.332
2018	9.790.955	8.934.223	575.979	280.753
2019	10.317.592	9.454.666	515.329	347.597
TOTALE	**67.556.807**	**63.600.281**	**2.324.266**	**1.632.260**

Tab 3.1 - Azione 1 Imprese/Giovani – Dotazione finanziaria per anno

Azione 1 - Imprese/Giovani –Attività 9.1.a*				
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali Servizio per l'accesso al credito delle imprese				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	0	0	0	0
2015	1.294.258	1.183.132	111.126	0
2016	1.294.258	1.183.132	111.126	0
2017	2.588.517	2.366.266	222.251	0
2018	3.882.775	3.549.397	333.378	0
2019	3.882.775	3.549.397	333.378	0
TOTALE	**12.942.583**	**11.831.324**	**1.111.259**	**0**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.2- Azione 2 Agenda digitale – Dotazione finanziaria per anno

Azione 02 - Agenda digitale – Attività 8.1.a*				
Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	1.751.706	1.751.706	0	0
2017	1.451.395	1.451.395	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
TOTALE	**3.203.101**	**3.203.101**	**0**	**0**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.3- Azione 3 Misure di politiche attive – Dotazione finanziaria per anno

Azione 03 - Misure di politiche attive – Attività 8.2.a*				
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Servizio mobilità				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	4.758.781	4.758.781	0	0
2015	6.662.293	6.662.293	0	0
2016	7.614.049	7.614.049	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
TOTALE	**19.035.123**	**19.035.123**	**0**	**0**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.4- Azione 4 Trasporti/reti – Dotazione finanziaria per anno

Azione 04 - Trasporti/reti – Attività 7.3.a*				
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università Servizio mobilità				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	0	0	0	0
2015	478.340	462.000	0	16.340
2016	956.680	924.000	0	32.680
2017	1.913.360	1.848.000	0	65.360
2018	1.435.021	1.386.000	0	49.021
2019	0	0	0	0
TOTALE	**4.783.401**	**4.620.000**	**0**	**163.401**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.5- Azione 5 Archeologia industriale – Dotazione finanziaria per anno

Azione 05 - Archeologia industriale – Attività 7.1.a*				
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	4.032.932	3.779.188	0	253.744
2015	448.634	420.406	0	28.228
2016	448.634	420.406	0	28.228
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
TOTALE	**4.930.200**	**4.620.000**	**0**	**310.200**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.6- Azione 6 PISUS– Dotazione finanziaria per anno

Azione 06 – PISUS – Attività 7.2.a*				
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	811.758	776.998	0	34.760
2015	4.288.548	4.056.816	0	231.732
2016	2.205.590	2.089.724	0	115.866
2017	3.660.072	3.463.100	0	196.972
2018	4.230.558	3.998.826	0	231.732
2019	6.252.866	5.905.269	0	347.597
TOTALE	**21.449.392**	**20.290.733**	**0**	**1.158.659**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

Tab 3.7 - Assistenza tecnica – Dotazione finanziaria per anno

Assistenza tecnica – Attività 10.1.a*				
Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013 e tutte le strutture responsabili per la gestione/attuazione				
	Risorse Totali	Stato	Regione	EELL
2014	121.301	0	121.301	0
2015	181.951	0	181.951	0
2016	181.951	0	181.951	0
2017	303.252	0	303.252	0
2018	242.601	0	242.601	0
2019	181.951	0	181.951	0
TOTALE	**1.213.007**	**0**	**1.213.007**	**0**

* Ai fini del monitoraggio (sistema MIPAC) la struttura delle azioni è diversa da quella presente nel Piano approvato a livello nazionale. Ciò ai fini di continuità e omogeneità con il monitoraggio del POR FESR2007-2013 da cui il PAC deriva in termini finanziari.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1258_3_ALL2

ALLEGATO 2

PIANO DI AZIONE COESIONE: RIPARTIZIONE RISORSE ASSISTENZA TECNICA

Azioni	Risorse assegnate	Struttura regionale attuatrice (DGR 515/2014)	Quota a disposizione per Assistenza tecnica
Azione 01 Imprese/Giovani	12.942.583,00	**Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali** - *Servizio per l'accesso al credito delle imprese*	300.000,00
Azione 02 Agenda digitale	3.203.101,00	**Presidenza della Regione** - *Servizio coordinamento politiche per la montagna*	70.000,00
Azione 03 Misure di politica attiva	19.035.123,00	**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca** - *Servizio programmazione e gestione interventi formativi*	160.000,00
Azione 04 Trasporti/Reti	4.783.401,00	**Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università** - *Servizio mobilità*	65.000,00
Azione 05 Archeologia Industriale	4.930.200,00	**Direzione centrale cultura, sport e solidarietà** - *Servizio beni culturali*	65.000,00
Azione 06 PISUS	21.449.392,00	**Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali** - *Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale*	320.000,00
Totale risorse assegnate	66.343.800,00	**Totale risorse di assistenza tecnica assegnate alle SRA**	**980.000,00**
Attività di riprogrammazione, monitoraggio e valutazione posta in capo al Referente per l'Amministrazione regionale		**Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie -** *Servizio gestione fondi comunitari*	233.007,00
		Totale risorse Assistenza tecnica	**1.213.007,00**
		Totale complessivo	**67.556.807,00**

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1271_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2014, n. 1271
LR 11/2007 e DM 30.5.2014. Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale per l'anno 2014-2015. Criteri aggiuntivi di valutazione dei progetti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64" che, all'articolo 6, comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome esaminano e approvano i progetti di Servizio civile presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o provinciali;
VISTO il decreto legge 9 novembre 2004, n. 266 recante "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con la legge 27 dicembre 2004, n. 306, che all'articolo 2 ha prorogato al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002;
VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, sul Protocollo tra le Regioni e Province autonome e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, finalizzato ad introdurre modalità uniformi su tutto il territorio nazionale nella disciplina del Servizio civile;
VISTO il D. M. 30 maggio 2014, con cui è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi";
VISTO, in particolare, il punto 4.3 del citato D. M. che dà facoltà alle Regioni di stabilire, con proprio atto, ulteriori criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo di non oltre 20 punti;
VISTO l'"Avviso per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero per l'anno 2014-2015 e dei progetti di servizio civile nazionale per il programma "Garanzia Giovani" emanato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in data 16 giugno 2014 e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
RITENUTO di provvedere, ai sensi del citato punto 4.3, all'individuazione degli ulteriori criteri di valutazione, al fine di far maggiormente corrispondere i progetti valutati alle esigenze espresse dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO altresì di considerare le esigenze di rapida attuazione dei progetti riguardanti il programma "Garanzia Giovani", al fine di permettere l'avvio al servizio civile del maggior numero possibile di volontari;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1392 del 02 agosto 2012, concernente l'adozione di criteri aggiuntivi di valutazione dei progetti di servizio civile per il medesimo anno;
CONSIDERATA l'opportunità di confermare anche per l'Avviso in corso i criteri già adottati con la predetta deliberazione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà;
all'unanimità,

DELIBERA

1. In relazione a quanto indicato nelle permesse, sono confermati, ai fini della predisposizione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2014-2015, i criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 02 agosto 2012.
Alla predisposizione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2014-2015 si provvede pertanto in applicazione dei seguenti criteri:
a) attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 (cinque) punti ai soli progetti che prevedono un numero totale di volontari non superiore a 40 (quaranta) unità per singolo ente, al fine di garantire una equa partecipazione degli enti e associazioni;
b) contingentamento dei volontari tra le quattro province della regione, tenendo conto del numero dei cittadini residenti nei singoli ambiti provinciali sulla base dei dati demografici dell'ISTAT della popolazione residente in regione riferiti al 01 gennaio 2013;
c) possibilità di presentazione congiunta di progetti da parte di più enti (co - progettazione);
d) numero minimo di volontari da impiegare per progetto ridotto a due, fatta eccezione per i progetti presentati in co-progettazione.
2. I progetti sono finanziati in ordine decrescente per ciascuna provincia fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Qualora i finanziamenti eccedano il numero dei volontari richiesti per provincia, si provvederà

allo scorrimento della graduatoria.
3. Il direttore del Servizio regionale competente in materia di Servizio civile approva con proprio decreto la graduatoria dei progetti da inviare all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile al fine dell'ottenimento del nulla osta.
4. Ai progetti rientranti nel programma "Garanzia Giovani", soggetti alla sola certificazione di idoneità, si applica esclusivamente il criterio aggiuntivo di cui alla lettera c).
5. La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1300_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1300
LR 28/2002, ART17 - Consorzio di bonifica Pianura Isontina: Nomina dei revisori legali di competenza regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, ed in particolare.

- l'articolo 12 che prevede che gli organi consortili, ivi compreso il Collegio dei revisori legali, durano in carica 5 anni;
- l'articolo 17, comma 1, così come modificato dalla legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), il quale stabilisce che "Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati";
- l'articolo 17, comma 1 bis, il quale stabilisce che "L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi" come integrato dall'articolo 56, comma 3, della L.r. 11/2014 che prevede che tale limite si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della medesima L.r. 11/2014;
- l'articolo 28 ante bis, introdotto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), con cui è stato disposto, in via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, che gli organi in essere restino in carica non oltre la data del 30 giugno 2014;

RILEVATO che risulta necessario nominare i componenti di competenza regionale nel Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Pianura Isontina;
PRESO ATTO dei seguenti nominativi proposti dall'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali:

- Presidente: dott. Pella Vittorio nato il 20/07/1970 a Verona;
- componente effettivo: dott.ssa Nogherotto Giulia nata il 7/12/1980 a Gorizia;
- componente supplente: dott. Pascolin Alfredo nato il 13/10/1967 a Palmanova;

VERIFICATO che i nominativi indicati risultano essere iscritti nel registro dei revisori legali;
VISTE le dichiarazioni di assenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico rese dal dott. Pella Vittorio, dalla dott.ssa Nogherotto Giulia e dal dott. Pascolin Alfredo ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici);
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di nominare i componenti di competenza regionale nel Collegio dei revisori legali del Consorzio di bonifica Pianura Isontina come segue:

- Presidente: dott. Pella Vittorio nato il 20/07/1970 a Verona;

- Componente effettivo: dott.ssa Nogherotto Giulia nata il 7/12/1980 a Gorizia;
- Componente supplente: dott. Pascolin Alfredo nato il 13/10/1967 a Palmanova.

2. La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1320_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1320
Schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Autorità portuale di Trieste e l'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per la definizione delle modalità gestionali del progetto sili. "Implementazione del progetto SEC" sistema logistico integrato del FriuliVvenezia Giulia con riferimento al sistema di controllo dei varchi presso i porti di Trieste e Monfalcone. Presa d'atto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Programma operativo regionale FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" del Friuli Venezia Giulia, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificata dalla Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 04 gennaio 2010;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale si prende atto della suddetta Decisione;
VISTA in particolare l'attività 3.1.b del POR FESR "Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto";
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008, come da ultimo modificato con deliberazione n. 1593 del 2 settembre 2011, che prevede l'assegnazione della spesa pubblica complessiva di Euro 5.000.000,00 in favore dell'attività 3.1.b "Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto" di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGR n. 926 del 24 aprile 2009 con la quale si è approvata la scheda attività 3.1.b e l'allegato elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTO il decreto del Direttore Centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto n. 243/PMT/TM di data 29 maggio 2009 con il quale si è provveduto all'approvazione della scheda Progetto relativa all'"Implementazione del progetto SEC (Safe and Efficient Cargo)" e all'impegno di € 5.000.000,00 IVA inclusa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1324 dell'11 giugno 2009 con la quale si è approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione POS n. 30 del 13 ottobre 2008 già stipulata tra la Regione e INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., avente ad oggetto le specifiche modalità operative per l'implementazione dell'operazione da finanziarsi a valere sul POR FESR 2007-2013;
CONSIDERATO che la stipula dell'Atto aggiuntivo tra la Regione ed INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. è intervenuta in data 9 settembre 2009 rep. n. 11 POS;
CONSIDERATO inoltre che successivamente è intervenuta in data 18.12.2013, rep. 32 POS la stipula di un ulteriore Atto aggiuntivo con cui vengono affidate ulteriori attività ad Insiel S.p.A. connesse, in particolare, al monitoraggio dei codici container e ferroviari;
RILEVATO altresì che nell'ambito del succitato progetto SILI, è stata prevista una apposita azione volta

alla fornitura e messa in opera di sistemi automatici di gestione, monitoraggio e sicurezza per il controllo accessi pedonali e veicolari per i porti di Trieste e di Monfalcone con un sistema di controllo basato su un'unica infrastruttura centrale;
RITENUTO di dover, a seguito di una serie di approfondimenti tecnici, disciplinare le modalità gestionali di tale sistema per il controllo degli accessi ai Porti di Monfalcone e Trieste e della rilevazione dei dati e la loro conservazione secondo le leggi sulla privacy, mediante apposito atto convenzionale:
VISTA la bozza di atto convenzionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Autorità portuale di Trieste e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone per per la definizione delle modalita' gestionali del progetto S.I.L.I: - implementazione del progetto SEC - sistema logistico integrato del Friuli Venezia Giulia con riferimento al sistema di controllo dei varchi presso i porti di Trieste e Monfalcone predisposta dal competente Servizio Mobilità della Direzione centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università e le note di assenso trasmesse dall'Autorità Portuale in data 23.06.2014 e dall'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone in data 24.06.2014;
RITENUTO pertanto di prendere atto dei contenuti del predetto atto convenzionale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché di dare atto che da detta convenzione non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto dello schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Autorità Portulale di Trieste e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone per la definizione delle modalita' gestionali del progetto SILI. - implementazione del progetto SEC - sistema logistico integrato del Friuli Venezia Giulia con riferimento al sistema di controllo dei varchi presso i porti di Trieste e Monfalcone, schema che fa parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che dalla convenzione di cui al punto precedente non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
3. di autorizzare il Direttore del Servizio mobilità alla stipula della convenzione di cui al punto precedente;
4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1320_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1320 DEL 11 LUGLIO 2014

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale lavori pubblici università

CONVENZIONE

FRA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

E

AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE (APT)

E

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE (ASM)

PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' GESTIONALI DEL PROGETTO S.I.L.I. – IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO SEC – SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO DEI VARCHI PRESSO I PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE

VISTA la Convenzione dd. 13 ottobre 2008 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha affidato ad Insiel S.p.A. l'incarico per la progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema SILI;

VISTO l'Atto aggiuntivo dd. 09.09.2009 con cui venivano definite le modalità di svolgimento dell'incarico predetto, assoggettandole alle procedure gestionali previste dal POR FESR 2007 – 2013;

VISTO l'Atto aggiuntivo dd. 18.12.2013 con cui vengono affidate ulteriori attività ad Insiel S.p.A. connesse, in particolare, al monitoraggio dei codici container e ferroviari;

RILEVATO altresì che nell'ambito del succitato progetto SILI, è stata prevista una apposita azione volta alla fornitura e messa in opera di sistemi automatici di gestione, monitoraggio e sicurezza per il controllo accessi pedonali e

veicolari per i porti di Trieste e di Monfalcone con un sistema di controllo basato su un'unica infrastruttura centrale;

RITENUTO di dover, a seguito di una serie di approfondimenti tecnici, disciplinare le modalità gestionali di tale sistema per il controllo degli accessi ai Porti di Monfalcone e Trieste e della rilevazione dei dati e la loro conservazione secondo le leggi sulla privacy, mediante apposito atto convenzionale:

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

OGGETTO

Oggetto del presente atto convenzionale è la definizione delle modalità gestionali del sistema di controllo varchi per il controllo degli accessi ai Porti di Monfalcone e Trieste, della rilevazione dei dati e la loro conservazione, secondo le leggi della privacy nell'ambito del progetto SILI – implementazione del progetto SEC – Sistema logistico integrato del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2.

MODALITA' REALIZZATIVE

1. Si da atto che il sistema di controllo varchi è stato realizzato in piena conformità con la soluzione prevista in capitolato e proposta dall'impresa aggiudicataria e quindi con un'unica infrastruttura centrale dedicata alla gestione del controllo varchi dei porti di Trieste e di Monfalcone. L'infrastruttura centrale dedicata alla gestione del monitoraggio, costituita dai server fisici e virtuali, è fisicamente collocata all'interno della server farm presso Insiel S.p.A. sito consono ed adatto per rispondere a tale servizio.
2. L'APT e l'ASM, garantiscono l'ospitalità a titolo gratuito delle apparecchiature di monitoraggio installate e collegate alle strutture esistenti (tettoie, portali, energia elettrica, fibra ottica, connettività) secondo le modalità che di volta in volta sono state e saranno condivise e concedono l'autorizzazione e il permesso alla società Insiel S.p.A. società operante per conto e su mandato della Regione FVG, per la realizzazione/gestione e manutenzione del progetto stesso e delle apparecchiature installate.

L'Autorità Portuale di Trieste e l'Azienda Speciale del Porto di Monfalcone si rendono disponibili mediante i propri tecnici a continuare a fornire tutte le notizie e le specifiche atte al miglior alloggiamento dell'infrastruttura, di verificare congiuntamente, secondo le necessità del sistema, la soluzione ottimale in grado di garantire la coabitazione degli impianti in progetto con i sistemi esistenti in esercizio o di futura realizzazione ed inoltre a garantire l'accesso ai propri tecnici incaricati di operare le attività di manutenzione e per ciò che riguarda il porto di Trieste, notiziando l'Autorità Portuale in relazione a quanto verrà concordato all'interno della riunione di coordinamento per la sicurezza che sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 prima della messa in funzione definitiva dell'impianto

3. I server fisici e virtuali sono forniti da Insiel S.p.A.e sono collocati presso la server farm Insiel.

Art. 3.

MODALITA' GESTIONALI

1. La gestione operativa del sistema di controllo varchi del porto di Trieste, ovvero la gestione delle autorizzazioni all'ingresso nell'area portuale, la conservazione degli elenchi degli accessi avvenuti, e ogni operazione che attiene al controllo degli ingressi/uscite dall'area portuale saranno eseguiti in piena autonomia da personale dell'Autorità Portuale di Trieste e dalle società da essa incaricate/autorizzate.Analogamente, ogni attività attinente la gestione degli ingressi uscite dal porto di Monfalcone sarà effettuata in piena autonomia dal personale dell'Azienda Speciale del Porto di Monfalcone e dalle società da essa incaricate/autorizzate.
2. La gestione tecnico-sistemistica dell'infrastruttura centrale, e in particolare l'installazione del *software*, il *tuning* del sistema, l'applicazione delle *patch*, e quant'altro necessario per il regolare funzionamento del sistema, sarà effettuata esclusivamente da Insiel o da azienda da essa delegata per tutta la durata del progetto. L'APT e ASM garantiscono la libertà di accesso alle infrastrutture periferiche presenti nelle aree portuali da parte di Insiel e/o da azienda da essa delegata secondo le modalità condivise di volta in volta per permettere la regolare manutenzione dei sistemi di campo installati e per ciò che riguarda il porto di Trieste, notiziando l'Autorità Portuale in relazione a

quanto verrà concordato all'interno della riunione di coordinamento per la sicurezza che sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 prima della messa in funzione definitiva dell'impianto

3. L'Autorità Portuale di Trieste e l'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone acconsentono al trasferimento dei dati rilevati dal sistema, non di natura personale, riguardanti gli ingressi/uscite di mezzi e di merci dai porti ed i flussi veicolari e pedonali, dal server di controllo accessi al sistema informativo regionale della logistica, affinché la Regione possa elaborarli per i propri compiti istituzionali, potendo divulgarli nella sola forma aggregata e no di dettaglio, e per dare piena attuazione alle finalità del progetto finanziato dalla UE. Il trasferimento dei dati sarà eseguito in piena autonomia da Insiel, sulla base delle direttive impartite dalla Regione e in particolare dal Servizio mobilità della Direzione centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale lavori pubblici università.

Art. 4.

PROPRIETA' E UTILIZZO DEI BENI

1. I beni, attrezzature, hardware e software, acquisiti con risorse dei fondi POR FESR 2007 – 2013 sono di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Insiel S.p.A. L'elenco dei principali beni presenti nei porti è allegato alla presente convenzione.
2. L'utilizzo dei beni di cui al comma 1) avviene, in comodato d'uso gratuito, da parte dell'Autorità Portuale di Trieste, e dall'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone e/o dagli altri soggetti da esse incaricati e/o autorizzati, previa comunicazione alla scrivente Direzione.
3. Fatte salve le spese di fornitura e manutenzione iniziale del sistema, a carico del progetto stesso, come stabilito da capitolato di gara assegnato, i successivi costi di gestione e manutenzione del sistema medesimo sono a carico dei destinatari della fornitura, a far data dal 1 aprile 2016.
4. APT e ASM garantiscono la dovuta cura, protezione e custodia dei materiali della regione presente nei porti nonchè di notiziare la Regione FVG in caso di eventuali spostamenti e danneggiamenti.

Art. 5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati rilevati dai sistemi di campo installati e messi in opera in territorio portuale sono i porti di Trieste (APT) e di Monfalcone (ASM).
2. APT e ASM come Titolare del trattamento, devono quindi garantire che i dati verranno trattati in conformità agli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) e successive integrazioni.
3. Gli obblighi di legge prevedono che il titolare del trattamento eserciti un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità, sulle modalità del trattamento e sul profilo della sicurezza. E' compito del titolare del trattamento designare gli incaricati del trattamento e nominare i responsabili del trattamento e le aziende esterne che possono accedono ai dati. Sarà cura del titolare del trattamento designare i responsabili del trattamento e le aziende esterne che svolgono le attività di amministratori di sistema.
4. Per quanto riguarda il mantenimento dei dati di transito non essendo il sistema di monitoraggio accessi considerato un sistema di videosorveglianza, i dati verranno mantenuti con dedicate politiche di archiviazione, di backup e di sicurezza condivise tra i soggetti interessati.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Il termine del progetto è fissato per il giorno 31.03.2016. A tale data sarà redatto congiuntamente un documento di passaggio definitivo di consegna dei beni e servizi collegati a tale progetto corredato della necessaria documentazione tecnica. Fino a tale data, la Regione FVG rimane responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone che dovesse essere causato e/o provocato dalle apparecchiature oggetto della presente convenzione installate all'interno dell'ambito portuale, non riconducibile alla normale attività di gestione e manutenzione dell'impianto stesso.

Il presente atto assume veste di scrittura privata non autenticata e pertanto

da registrarsi solo in caso d'uso. Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione del presente atto il foro competente sarà quello di Trieste.

oo0oo

Letto approvato e sottoscritto in un unico originale il presente atto occupa numero … fogli interi

Seguono le sottoscrizioni

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Per l'Autorità portuale di Trieste

Per l'Azienda speciale per il Porto di Trieste

ALLEGATO 1 ELENCO MATERIALI PRESSO I VARCHI

Di seguito sono riportati i materiali, l'ubicazione, la quantità e il serial number degli apparati presenti nei varchi o locali di APT/ASM.

1.1 Centro di rilascio Badge

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Personal Computer	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	15264534403
Lettore/scrittore RFID	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	2010979
Webcam	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	-
Stampante Termografica Badge	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	81J105200339
Lettore/Scrittore Magnetico	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	1203080006

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Personal Computer	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	23971663747
Lettore/scrittore RFID	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	2010902
Webcam	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	-
Stampante Termografica Badge	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	81J105200346
Lettore/Scrittore Magnetico	Locali Autorità Portuale Trieste	1	1203080026

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Personal Computer	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	41385922435
Lettore/scrittore RFID	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	2087464
Webcam	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	-
Stampante Termografica Badge	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	81J105200348
Lettore/Scrittore Magnetico	Locali Autorità Portuale Trieste	1	1002020002

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Personal Computer	Varco 4 - via della Rampa	1	17441316739
Lettore/scrittore RFID	Varco 4 - via della Rampa	1	2469786
Webcam	Varco 4 - via della Rampa	1	-
Stampante Termografica Badge	Locali PTS	1	81J105200349
Lettore/Scrittore Magnetico	Locali Autorità Portuale Trieste	1	1203080004

1.2 Centrale manuale di controllo

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Centrale manuale di controllo	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	CMC-M-Master
Centrale manuale di controllo	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	CMC-M-Slave
Centrale manuale di controllo	Varco 1 Riva Traiana	1	CMC-V1
Centrale manuale di controllo	Varco 4 via della Rampa	1	CMC-V4
Centrale manuale di controllo	Varco Scalo Legnami	1	CMC-VSL
Centrale manuale di controllo	Varco Oli Minerali	1	CMC-VOM
Centrale manuale di controllo	Varco Porto Vecchio (Santos)	1	CMC-VS
Centrale manuale di controllo	Varco Porto Vecchio (Bretella)	1	CMC-VB

1.3 Postazione Operatore Varco

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	37032357763
Stampante termica codice a barre	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	36J10380192
Stampante a colori	Locali - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	34538571865
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	34855575427
Stampante termica codice a barre	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	36J104100281
Stampante a colori	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	34296707161

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 1 Riva Traiana	1	4380622723
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 1 Riva Traiana	1	19618099075
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 1 Riva Traiana	1	28325228419
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 4 via della Rampa	1	13087752067
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 4 via della Rampa	1	32678793091
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 4 via della Rampa	1	10910969731
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco 4 via della Rampa	1	26148446083
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco Scalo Legnami	1	6557405059
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco Oli Minerali	1	2264306563
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Varco Porto Vecchio	1	186210892910
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Locali Autorità Portuale Ts	1	40G3YAJ
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Locali Autorità Portuale Ts	1	8F8KWX1
PC completo di monitor, tastiera, mouse	Locali Autorità Portuale Ts	1	6D5PWX1
Stampante termica codice a barre	Varco 1 Riva Traiana	1	36J10380172

Stampante termica codice a barre	Varco 4 via della Rampa	1	36J10380190
Stampante termica codice a barre	Varco 4 via della Rampa	1	36J104100325
Stampante termica codice a barre	Varco 4 via della Rampa	1	36J104100255
Stampante termica codice a barre	Varco 4 via della Rampa	1	36J104100277
Stampante termica codice a barre	Varco Scalo Legnami	1	36J104100283
Stampante termica codice a barre	Varco Porto Vecchio	1	36J10390129
Stampante termica codice a barre	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	36J10380195
Stampante termica codice a barre	Locali Torre del Lloyd Trieste	1	36J10380129
Stampante termica codice a barre	Locali Autorità Portuale Ts	1	36J123101383
Stampante termica codice a barre	Locali Autorità Portuale Ts	1	36J123101353
Stampante termica codice a barre	Locali Autorità Portuale Ts	1	36J123101361
Stampante termica codice a barre	Locali Autorità Portuale Ts	1	36J123101371
Stampante a colori	Varco 1 Riva Traiana	1	29943142489
Stampante a colori	Varco 1 Riva Traiana	1	43003836505
Stampante a colori	Varco 4 via della Rampa	1	10412567641
Stampante a colori	Varco 4 via della Rampa	1	8235785305
Stampante a colori	Varco 4 via della Rampa	1	38650271833
Stampante a colori	Varco 4 via della Rampa	1	STAMP-V4-01
Stampante a colori	Varco Scalo Legnami	1	36473489497
Stampante a colori	Varco Oli Minerali	1	STAMP-VOM-01
Stampante a colori	Varco Porto Vecchio	1	CN-0D7KX9-71971-0A6-C015
Stampante a colori	Locali Autorità Portuale Ts	1	5XHYGV1
Stampante a colori	Locali Autorità Portuale Ts	1	3XHYGV1
Stampante a colori	Locali Autorità Portuale Ts	1	6XHYGV1
Stampante a colori	Locali Autorità Portuale Ts	1	GV7DGM1

1.4 Varco carrabile Informatizzato

Il varco carrabile è costituito dai seguenti principali apparati: barriera elettronica, semaforo da tettoia/palo, semaforo di Corsia, colonnina a doppia altezza, 2 spire, fotocellule (trasmettitore+ricevitore).

1.4.1 Varco Monodirezionale carrabile Informatizzato - Azienda Speciale Porto di Monfalcone

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco - ASPM pista 1	1	12/100011
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco - ASPM pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco - ASPM pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco - ASPM pista 1	1	17
2 Spire	Varco - ASPM pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco - ASPM pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco - ASPM pista 2	1	12/100006
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco - ASPM pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco - ASPM pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco - ASPM pista 2	1	21
2 Spire	Varco - ASPM pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco - ASPM pista 2	2	-
Barriera Elettronica	Varco - ASPM pista 3	1	12/100005
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco - ASPM pista 3	1	-
Semaforo di Corsia	Varco - ASPM pista 3	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco - ASPM pista 3	1	22
2 Spire	Varco - ASPM pista 3	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco - ASPM pista 3	2	-

Barriera Elettronica (cambiata a causa sinistro)	Varco - ASPM pista 4	1	12/100007(104661810010130006)
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco - ASPM pista 4	1	-
Semaforo di Corsia	Varco - ASPM pista 4	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco - ASPM pista 4	1	13
2 Spire	Varco - ASPM pista 4	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco - ASPM pista 4	2	-
Barriera Elettronica (cambiata a causa sinistro)	Varco - ASPM pista 5	1	12/100019 (104661810009130001)
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco - ASPM pista 5	1	-
Semaforo di Corsia	Varco - ASPM pista 5	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco - ASPM pista 5	1	15
2 Spire	Varco - ASPM pista 5	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco - ASPM pista 5	2	-

1.4.2 Varco Monodirezionale carrabile Informatizzato - 1 Riva Traiana

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco 1 - TS pista 1	1	12/100003
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 1 - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 1 - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 1 - TS pista 1	1	4
2 Spire	Varco 1 - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 1 - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco 1 - TS pista 2	1	12/100012
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 1 - TS pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 1 - TS pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 1 - TS pista 2	1	2
2 Spire	Varco 1 - TS pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 1 - TS pista 2	2	-
Barriera Elettronica	Varco 1 - TS pista 3	1	12/100004
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 1 - TS pista 3	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 1 - TS pista 3	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 1 - TS pista 3	1	3
2 Spire	Varco 1 - TS pista 3	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 1 - TS pista 3	2	-
Barriera Elettronica	Varco 1 - TS pista 4	1	12/100001
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 1 - TS pista 4	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 1 - TS pista	1	-

	4		
Colonnina Doppia Altezza	Varco 1 - TS pista 4	1	5
2 Spire	Varco 1 - TS pista 4	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 1 - TS pista 4	2	-

1.4.3 Varco Monodirezionale carrabile Informatizzato - 4 via della Rampa

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco 4 - TS pista 1	1	12/100009
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 4 - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 4 - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 4 - TS pista 1	1	8
2 Spire	Varco 4 - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 4 - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco 4 - TS pista 2	1	12/100021
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 4 - TS pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 4 - TS pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 4 - TS pista 2	1	9
2 Spire	Varco 4 - TS pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 4 - TS pista 2	2	-
Barriera Elettronica	Varco 4 - TS pista 3	1	12/100017
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 4 - TS pista 3	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 4 - TS pista 3	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 4 - TS pista 3	1	6
2 Spire	Varco 4 - TS pista 3	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 4 - TS pista 3	2	-
Barriera Elettronica	Varco 4 - TS pista 4	1	12/100010
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 4 - TS pista 4	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 4 - TS pista	1	-

	4		
Colonnina Doppia Altezza	Varco 4 - TS pista 4	1	7
2 Spire	Varco 4 - TS pista 4	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 4 - TS pista 4	2	-
Barriera Elettronica	Varco 4 - TS pista 5	1	12/100013
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco 4 - TS pista 5	1	-
Semaforo di Corsia	Varco 4 - TS pista 5	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco 4 - TS pista 5	1	11
2 Spire	Varco 4 - TS pista 5	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco 4 - TS pista 5	2	-

1.4.4 Varco Monodirezionale carrabile Informatizzato - Scalo Legnami / via Altiforni

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	1	12/100018
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	1	12
2 Spire	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Scalo Legnami - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	1	12/100008
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	1	14
2 Spire	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Scalo Legnami - TS pista 2	2	-
Barriera Elettronica	Varco Altiforni - TS pista 1	1	12/100014
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Altiforni - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Altiforni - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Altiforni - TS pista 1	1	19
2 Spire	Varco Altiforni - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Altiforni - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco Altiforni - TS pista 2	1	12/100016
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Altiforni - TS pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Altiforni - TS pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Altiforni - TS pista 2	1	10
2 Spire	Varco Altiforni - TS pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Altiforni - TS pista 2	2	-

1.4.5 Varco Monodirezionale carrabile Informatizzato - Oli Minerali

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco Oli Minerali - TS pista 1	1	12/10015
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Oli Minerali - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Oli Minerali - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Oli Minerali - TS pista 1	1	16
2 Spire	Varco Oli Minerali - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Oli Minerali - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco Oli Minerali - TS pista 2	1	12/10010
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Oli Minerali - TS pista 2	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Oli Minerali - TS pista 2	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Oli Minerali - TS pista 2	1	18
2 Spire	Varco Oli Minerali - TS pista 2	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Oli Minerali - TS pista 2	2	-

1.4.6 Varco Monodirezionale / Bidirezionale carrabile Informatizzato – Porto Vecchio

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Barriera Elettronica	Varco Santos - TS pista 1	1	7130281
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Santos - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Santos - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Santos - TS pista 1	1	1
2 Spire	Varco Santos - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Santos - TS pista 1	2	-
Barriera Elettronica	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	1	7130217
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	1	20
2 Spire	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Santos - TS pista 2a (bidirezionale)	2	-
Barriera Elettronica	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	0	-
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	1	24
2 Spire	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Santos - TS pista 2b (bidirezionale)	2	-
Barriera Elettronica	Varco Bretella - TS pista 1	1	12/100002
Semaforo da Tettoia/Palo	Varco Bretella - TS pista 1	1	-
Semaforo di Corsia	Varco Bretella - TS pista 1	1	-
Colonnina Doppia Altezza	Varco Bretella - TS pista 1	1	23
2 Spire	Varco Bretella - TS pista 1	2	-
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	Varco Bretella - TS pista 1	2	-

1.5 Varco pedonale Informatizzato

Il varco pedonale è costituito da una colonnina ed un tornello.

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Tornello pedonale Bidirezionale	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	7
Tornello pedonale Bidirezionale	Varco Scalo Legnami	1	6
Tornello pedonale Bidirezionale	Varco Oli Minerali	1	4
Tornello pedonale Bidirezionale	Varco Porto Vecchio	1	8
Tornello pedonale Monodirezionale	Varco 1 Riva Traiana - ingresso	1	5
Tornello pedonale Monodirezionale	Varco 1 Riva Traiana - uscita	1	3
Tornello pedonale Monodirezionale	Varco 4 via della Rampa - ingresso	1	2
Tornello pedonale Monodirezionale	Varco 4 via della Rampa - uscita	1	1

1.6 Lettore targhe anteriori, con telecamera di contesto

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Lettore targhe anteriori	Varco - ASPM pista 1	1	11842
Lettore targhe anteriori	Varco - ASPM pista 2	1	11843
Lettore targhe anteriori	Varco - ASPM pista 3	1	11841
Lettore targhe anteriori	Varco - ASPM pista 4	1	11845
Lettore targhe anteriori	Varco - ASPM pista 5	1	11832
Lettore targhe anteriori	Varco 1 Trieste pista 1	1	11834
Lettore targhe anteriori	Varco 1 Trieste pista 2	1	11833
Lettore targhe anteriori	Varco 1 Trieste pista 3	1	11844
Lettore targhe anteriori	Varco 1 Trieste pista 4	1	11836
Lettore targhe anteriori	Varco 4 Trieste pista 1	1	11837
Lettore targhe anteriori	Varco 4 Trieste pista 2	1	11847
Lettore targhe	Varco 4 Trieste pista 3	1	11848

anteriori			
Lettore targhe anteriori	Varco 4 Trieste pista 4	1	11840
Lettore targhe anteriori	Varco 4 Trieste pista 5	1	11839
Lettore targhe anteriori	Varco Scalo Legnami Trieste pista 1	1	11828
Lettore targhe anteriori	Varco Scalo Legnami Trieste pista 2	1	11838
Lettore targhe anteriori	Varco via degli Altiforni Trieste pista 1	1	11831
Lettore targhe anteriori	Varco via degli Altiforni Trieste pista 2	1	11849
Lettore targhe anteriori	Varco Oli Minerali Trieste pista 1	1	LT-VOM-01
Lettore targhe anteriori	Varco Oli Minerali Trieste pista 2	1	LT-VOM-02
Lettore targhe anteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 1	1	11829
Lettore targhe anteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 2a	1	11850
Lettore targhe anteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 2b	1	11832
Lettore targhe anteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Bretella pista 1	1	oooo1

1.7 Lettore targhe posteriori, con telecamera di contesto

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Lettore targhe posteriori	Varco - ASPM pista 1	1	12621
Lettore targhe posteriori	Varco - ASPM pista 2	1	12623
Lettore targhe posteriori	Varco - ASPM pista 3	1	12619
Lettore targhe posteriori	Varco - ASPM pista 4	1	12620
Lettore targhe posteriori	Varco - ASPM pista 5	1	12622
Lettore targhe posteriori	Varco 1 Trieste pista 1	1	12633
Lettore targhe posteriori	Varco 1 Trieste pista 2	1	12631
Lettore targhe posteriori	Varco 1 Trieste pista 3	1	12636

Lettore targhe posteriori	Varco 1 Trieste pista 4	1	12628
Lettore targhe posteriori	Varco 4 Trieste pista 1	1	12629
Lettore targhe posteriori	Varco 4 Trieste pista 2	1	12638
Lettore targhe posteriori	Varco 4 Trieste pista 3	1	12632
Lettore targhe posteriori	Varco 4 Trieste pista 4	1	12627
Lettore targhe posteriori	Varco 4 Trieste pista 5	1	12635
Lettore targhe posteriori	Varco Scalo Legnami Trieste pista 1	1	12624
Lettore targhe posteriori	Varco Scalo Legnami Trieste pista 2	1	12625
Lettore targhe posteriori	Varco via degli Altiforni Trieste pista 1	1	12630
Lettore targhe posteriori	Varco via degli Altiforni Trieste pista 2	1	12634
Lettore targhe posteriori	Varco Oli Minerali Trieste pista 1	1	12640
Lettore targhe posteriori	Varco Oli Minerali Trieste pista 2	1	12641
Lettore targhe posteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 1	1	11845
Lettore targhe posteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 2a	1	11639
Lettore targhe posteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Santos pista 2b	1	11626
Lettore targhe posteriori	Varco Porto Vecchio Trieste Bretella pista 1	1	oooo2

1.8 Armadio (Rack)

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Armadio (rack)	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	-
Armadio (rack)	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	-
Armadio (rack)	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	-
Armadio (rack)	Varco Scalo Legnami Trieste	1	-
Armadio (rack)	Varco Oli Minerali Trieste	1	-
Armadio (rack)	Varco Porto Vecchio Trieste	1	-

1.9 Unità di Controllo di varco

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Unità di Controllo di varco	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	D110800034
Unità di Controllo di varco	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	D110700029
Unità di Controllo di varco	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	D110800031
Unità di Controllo di varco	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	D110800032
Unità di Controllo di varco	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	D110800036
Unità di Controllo di varco	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	D110800035
Unità di Controllo di varco	Varco Scalo Legnami Trieste	1	D110800033
Unità di Controllo di varco	Varco Scalo Legnami Trieste	1	UCV-VSL-01
Unità di Controllo di varco	Varco Oli Minerali Trieste	1	D110700030
Unità di Controllo di varco	Varco Porto Vecchio Trieste	1	D110800037

1.10 Switch di Rete

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
Switch di Rete	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	TAZK01106151
Switch di Rete	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	TAZK01106159
Switch di Rete	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	TAZK01106218
Switch di Rete	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	TAZIL01106189
Switch di Rete	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	TAZIL01106193
Switch di Rete	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	TAZK01106130
Switch di Rete	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	TAZK01106184
Switch di Rete	Varco Scalo Legnami Trieste	1	TAZK01106222
Switch di Rete	Varco Scalo Legnami Trieste	1	TAZK01106201
Switch di Rete	Varco Oli Minerali Trieste	1	TAZK01106209
Switch di Rete	Varco Oli Minerali Trieste	1	TAZK01106174
Switch di Rete	Varco Porto Vecchio Trieste	1	TABID1004890
Switch di Rete	Varco Porto Vecchio Trieste	1	TABID1004860

1.11 UPS

Descrizione materiale	Sito	Q.tà	Serial Number
UPS	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	MA032120013
UPS	Varco - Azienda Speciale Porto di Monfalcone	1	MA942960047
UPS	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	L344-200101
UPS	Varco 1 Riva Traiana Trieste	1	J464-200143
UPS	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	MA032120053
UPS	Varco 4 via della Rampa Trieste	1	MA032120054
UPS	Varco Scalo Legnami Trieste	1	L20G200176
UPS	Varco Oli Minerali Trieste	1	UPS-VOM-01
UPS	Varco Porto Vecchio Trieste	1	L20G200208
UPS	Varco Porto Vecchio Trieste	1	L22G200027

2. Tabella riassuntiva di tutti gli apparati forniti

Di seguito la tabella riassuntiva dei numeri complessivi di tutti gli apparati forniti previsti:

Descrizione materiale	Q.tà
Centro di rilascio Badge	**4**
Personal Computer	
Lettore/scrittore RFID	
Webcam	
Stampante Termografica Badge	
Lettore/Scrittore Magnetico	
Centrale manuale di controllo	**8**
Postazione operatore varco	**15**
PC completo di monitor, tastiera, mouse	
Stampante termica codice a barre	
Stampante a colori	
Varco Monodirezionale carrabile informatizzato (n° totale di piste)	**22**
Barriera Elettronica	
Semaforo da Tettoia/Palo	
Semaforo di Corsia	
Colonnina Doppia Altezza	
2 Spire	
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	
Varco bidirezionale carrabile informatizzato (n° totale di piste)	**1**
Barriera Elettronica	
Semaforo da Tettoia/Palo	
Semaforo di Corsia	
Colonnina Doppia Altezza	
2 Spire	
Fotocellule (trasmettitore+ricevitore)	
Varco pedonale Monodirezionale	**4**
Varco pedonale Bidirezionale	**4**
Lettore targhe anteriori, con telecamera di contesto	**24**

Descrizione materiale	Q.tà
Lettore targhe posteriori, con telecamera di contesto	24
Armadio (rack)	6
Unità di Controllo di varco	10
Switch di Rete	13
UPS	10

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1323_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323
Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTO in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;
VISTO in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ipcc)!";
VISTO in particolare l'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che dispone il coordinamento tra le procedure di VAS e VIA e la valutazione d'incidenza;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
VISTA la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) ed in particolare i Capi III e IV;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 "Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale";
VISTA la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare il Capo I, attuazione della direttiva 2001/42/CE;
VISTO il piano di gestione della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella adottato con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2011, n 2493;
VISTO il piano di gestione della ZSC/ZPS IT333006 Val Cananata e Banco Mula di Muggia approvato con delibera di Giunta regionale 18 ottobre 2012, n. 1825;
VISTI i piani di gestione della ZSC IT3320028 Palude Selvote e della ZSC IT3320031 Paludi di Gonars approvati con DPReg. 15 maggio 2013, n. 0103/Pres.;
VISTE le Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 546;
VISTE le Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia approvate con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 726;
VISTA la delibera di Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2203 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 12 ottobre 2007, n. 2461 recante "DPR 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al SIC IT3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla ZPS IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia";
VISTO l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2013 n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione; delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che attribuisce al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia la competenza in materia di valutazione di incidenza, con la collaborazione del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, e al medesimo Servizio tutela del paesaggio e biodiversità l'esercizio delle funzioni di competenza regionale inerenti la rete di Natura 2000, ivi comprese l'individua-

zione delle misure di conservazione specifiche e la predisposizione dei piani di gestione;
RITENUTO che, nelle more dell'approvazione degli indirizzi di cui all'art. 3 c. 1 bis della legge regionale 11/2005, sia necessario, in ottemperanza al DPR 357/97 e al d.lgs. 152/2006, provvedere ad una revisione degli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza già adottati con la DGR 2203/2007, in particolare relativamente all'individuazione degli uffici competenti ad effettuare la valutazione d'incidenza, alle relative procedure applicative, al coordinamento con la VAS e alle modalità di presentazione della documentazione relativa, così come definite negli Allegati A e B alla presente deliberazione;
RITENUTO altresì che, per i piani e per i progetti l'approccio metodologico cui fare riferimento è quello illustrato nel documento della Commissione europea "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEEAssessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Article 6(3) and 6(4) of the "Habitat" directive 92/43/EEC;
RITENUTO necessario introdurre per i piani e per determinate categorie di progetti la procedura di verifica di significatività dell'incidenza, al fine di individuare se gli stessi possono avere una incidenza significativa sui Siti di importanza comunitaria, sulle Zone speciali di conservazione e sulle Zone di protezione speciale;
RITENUTO altresì necessario individuare determinate categorie di progetti da assoggettare direttamente a Valutazione di incidenza in quanto si ritiene possano determinare un'incidenza significativa;
RILEVATO che, alla luce delle caratteristiche ecologiche ed ambientali dei SIC, della ZSC e delle ZPS regionali, come riportate nelle relative schede tecnico scientifiche degli studi propedeutici alle misure di conservazione e ai piani di gestione in elaborazione, adottati e approvati, e delle valutazioni effettuate dai Servizi competenti sulla base delle conoscenze scientifiche ecologico naturalistiche disponibili, alcune tipologie di piani e progetti o interventi risultano non incidere in maniera significativa e negativa sui siti della Rete Natura 2000;
RITENUTO pertanto che per alcune tipologie di piani costituenti varianti di rilevanza minore, di progetti o di interventi di manutenzione o di minime modifiche del patrimonio edilizio o di altre infrastrutture esistenti, così come definiti nell'Allegato C alla presente deliberazione, si valuta che non possono avere incidenza significativa sui Siti Rete Natura 2000 e siano pertanto da escludere dal campo di applicazione dell'art. 5 del DPR 357/2007.
RITENUTO quindi di rivedere le tipologie di progetti già oggetto di esclusione dalla valutazione di incidenza secondo la DGR 2461/2007 "Dpr 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al Sic it3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla Zps it3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e ritenuto necessario prevedere un elenco omogeneo unico di tipologie progettuali e attività per le quali si valuta l'assenza di incidenza significativa;
RILEVATO che, a fronte di tali indicazioni, risulta necessario procedere all'adozione di una nuova ed unica DGR in sostituzione delle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 2203/2007 e 2461/2007 sopra citate;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia di concerto con l'Assessore regionale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università
all'unanimità,

DELIBERA

A. Di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi".
B. Di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di incidenza.
C. Di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto per le motivazioni citate in premessa non aventi incidenza significativa sulla Rete Natura 2000 regionale.
D. Di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 dd. 21 settembre 2007, recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza" e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2461 dd. 12 ottobre 2007 recante "Dpr 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al Sic it3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla Zps it3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia".
E. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1320_2_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato A

Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi

1. Definizioni

Procedimento di valutazione di incidenza ambientale: il procedimento teso a verificare la sussistenza di incidenza significativa su un sito Natura 2000 e se tale verifica risulta positiva, a valutare l'effettiva incidenza del sito visti gli obiettivi di conservazione del medesimo. Il procedimento riguarda la verifica di significatività dell'incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.1. e la valutazione di incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.2.
Verifica di significatività dell'incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopone a verifica la possibilità che le previsioni o le azioni di un piano, progetto o intervento determinino incidenza significativa. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilisce se sottoporre o meno il piano, progetto o intervento alla procedura di valutazione di incidenza.
Relazione di verifica di significatività: il documento di riferimento per la verifica di significatività dell'incidenza, è elaborato dal soggetto proponente del piano o progetto, e contiene tutti gli elementi necessari a verificare la presenza di possibili incidenze significative.
Valutazione di incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato piano, progetto o intervento che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000. Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del piano, progetto o intervento rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati. Ha un esito negativo qualora non possa essere esclusa la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito, o favorevole qualora venga accertata l'assenza di effetti negativi sull'integrità e la coerenza globale del sito da parte di un piano, progetto o intervento.
Studio di incidenza: il documento di riferimento per la valutazione d'incidenza, elaborato dal soggetto proponente il piano, progetto o intervento. Contiene tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del piano, progetto o intervento sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nel Sito Natura 2000 interessato. Nello stesso sono anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione che il soggetto proponente intende proporre.
Piani: Ai sensi dell'art.5 c.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 lr 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.
Progetti: Ai sensi della Direttiva 2011/92/UE si intende per progetto la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Interventi: le azioni svolte sul territorio, che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione (ad es. pratiche agronomiche, forestali e zootecniche, modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche, ecc.).
Area di competenza di un piano: l'area amministrativa oggetto di pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione urbanistica.
Area di insediamento di un progetto o di un intervento: l'area occupata dal progetto o intervento nel suo complesso, comprese le aree di cantiere e quelle identificate anche a livello pianificatorio quale pertinenza urbanistica.

Incidenza: qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale di un'area SIC, ZSC o ZPS, da un piano, progetto o intervento (i termini *incidenza, effetto, impatto*, sono usati con lo stesso significato).
Incidenza significativa: la possibilità che un piano, progetto o intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un sito, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, ovvero la possibilità di individuare, descrivere qualitativamente o quantificare gli effetti di un'azione o di una previsione di azione su un'area SIC, ZSC o ZPS. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.
Incidenza negativa: la presenza di impatti negativi conseguenti alla realizzazione di un piano, progetto o intervento, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi sulle popolazioni vegetali ed animali e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato.
Integrità di un sito: coerenza ed interezza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato.
Misure di mitigazione: precauzioni o soluzioni pianificatorie o progettuali che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, progetto o intervento sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria.
Misure di compensazione: limitatamente ai casi di cui all'art. 5, comma 9 e 10 del DPR 357/1997, le misure specifiche previste per un piano, progetto o intervento che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa e a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.
Interferenza funzionale:
Interferenza funzionale : effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell'adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

2. Ambito di applicazione

2.1. Sono soggetti alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza i piani**,** i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:
   a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
   b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
   c) i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
   d) i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.

2.2. Sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:
   a) i piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

b) i progetti la cui area di insediamento ricade, anche parzialmente, in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990;
c) i piani, i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 che in sede di verifica di significatività dell'incidenza è stato valutato che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000;
d) i piani e i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, la cui area di competenza e insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma per i quali in sede di predisposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, la VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA sono state rilevate interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui Siti medesimi;
e) i piani e i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 per i quali il proponente abbia verificato, in fase di predisposizione degli stessi, che essi possono avere incidenze significative ovvero quelli per i quali il Piano di gestione o le Misure di conservazione del sito ritengono necessaria una valutazione di incidenza.

2.3. Non sono soggetti né alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza, né alla procedura di valutazione di incidenza:
a) i piani, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
b) i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
c) i piani e i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
d) i piani, i progetti e gli interventi di cui all'Allegato C della presente deliberazione.

3. Soggetti competenti

3.1. Il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza dei piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.

3.2. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di progetti e interventi non rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della lr 43/1990 e dei piani non rientranti nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006.

4. Procedimenti

4.1. La verifica di significatività dell'incidenza e la valutazione di incidenza per i piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono comprese all'interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all'art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 152/2006. A tal fine nei procedimenti di verifica di VAS e di VAS:
a) il Rapporto preliminare e il Rapporto ambientale sono integrati con la documentazione relativa alla verifica di significatività dell'incidenza o alla valutazione di incidenza di cui alle schede 1 o 3 dell'allegato B ;
b) il Servizio valutazioni ambientali deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006;
c) in sede di valutazione di incidenza, il Servizio valutazioni ambientali acquisisce il parere tecnico del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, quello dell'ente di gestione dell'area, che devono essere resi nel termine di trenta giorni dall'invio della documentazione; a tal fine l'autorità procedente deve inviare, contestualmente alla trasmissione al Servizio valutazioni ambientali, copia del piano e dello studio d'incidenza anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, all'ente di gestione dell'area, dandone atto al Servizio valutazioni ambientali;
d) la verifica di significatività o la valutazione di incidenza si concludono con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali ovvero, nei casi in cui l'Autorità competente in materia

ambientale è la Giunta regionale, con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 4, o con il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006;

e) la decisione in merito alla assoggettabilità a VAS o il parere motivato danno atto degli esiti della verifica di significatività dell'incidenza o della valutazione di incidenza, facendo proprie le eventuali prescrizioni.

4.2. La valutazione di incidenza per i progetti rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, è effettuata all'interno dei procedimenti medesimi, secondo le disposizioni e la tempistica delle norme citate. A tal fine:

a) il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza al Servizio valutazioni ambientali, dovrà trasmettere copia di tutta la documentazione, comprensiva dello studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere;

b) qualora il progetto ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora possano verificarsi interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

c) il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di impatto ambientale comprende anche la dichiarazione di compatibilità con gli obiettivi di conservazione ai sensi del DPR 357/97 e possono essere previste specifiche prescrizioni al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi dell'incidenza sul Sito Natura 2000.

4.3. La verifica di significatività dell'incidenza per i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 43/1990 e per i piani che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, al progetto o all'intervento e le informazioni di cui alla scheda 1 (piani) o alla scheda 2 (progetti e interventi) dell'allegato B;

b) entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza viene dato atto degli esiti della verifica di significatività con determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni. L'esito della procedura è comunicato al proponente e al Servizio valutazioni ambientali. Qualora secondo la predetta determinazione debba essere avviata la valutazione d'incidenza, il Servizio valutazioni ambientali provvede, d'ufficio, al suo avvio nel momento in cui acquisisce dal proponente la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3, che va inviata contestualmente anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità. Il proponente decade dalla facoltà di presentare la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3 al Servizio valutazioni ambientali decorsi novanta giorni dalla determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, salva richiesta motivata di proroga.

c) la verifica di significatività dell'incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

4.4. La valutazione di incidenza per i piani, i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e della VIA ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990 è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio valutazioni ambientali unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, progetto o intervento e lo studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, dichiarando la contestuale presentazione di copia del piano, progetto o intervento e dello studio di incidenza al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere che viene reso al Servizio valutazioni ambientali nel termine di trenta giorni;

b) qualora il piano, progetto o intervento ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora un intervento possa determinare interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;
c) al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni allo studio di incidenza, fissando un termine per la produzione delle stesse che non può superare i trenta giorni, prorogabili su richiesta del proponente fino a ulteriori trenta giorni. In tal caso i relativi termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste;
d) chiunque può presentare osservazioni al Servizio valutazioni ambientali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio sul sito web della Regione;
e) la valutazione di incidenza si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni;
f) la valutazione di incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

5. Disposizioni generali

5.1. La documentazione per la verifica di significatività e per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi deve essere redatta e sottoscritta secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.

5.2. Le istanze prive dei requisiti indicati nell'Allegato B sono archiviate dai Servizi competenti.

5.3. I piani, i progetti e gli interventi devono essere adeguati ai provvedimenti di verifica di significatività dell'incidenza e di valutazione di incidenza.

5.4. In ottemperanza all'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, il progetto o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale si esprime, previa istruttoria del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, in merito al riconoscimento dei motivi che rendono necessaria l'approvazione o realizzazione del piano, progetto o intervento ed alle misure di compensazione necessarie per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13 del DPR 357/1997. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano, progetto o intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

5.5. Le misure di compensazione di cui al punto 5.4 sono individuate dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità anche sulla base del parere del Servizio valutazioni ambientali, sentite le altre Amministrazioni interessate ed il proponente. Le misure di compensazione devono essere operative nel momento del verificarsi dell'incidenza.

5.6. Il Corpo forestale regionale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della presente delibera e in particolare la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute negli atti finali dei procedimenti di valutazione d'incidenza.

5.7. I Servizi competenti, attraverso il sito web della Regione, provvedono a dare comunicazione dei procedimenti di verifica di significatività e di valutazione di incidenza in corso e degli esiti degli stessi e forniscono la modulistica relativa alle procedure di cui alla presente deliberazione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1323_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato B

SCHEDA 1: Contenuti per la Relazione di Verifica di significatività dell'incidenza di un PIANO

La relazione di Verifica di significatività dell'incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per verificare la possibilità che le previsioni o le azioni di un piano determinino da sole o congiuntamente con altri piani/progetti, effetti a breve, medio o lungo termine su specie e habitat di un sito.

1) Descrizione del piano

La Relazione di Verifica di significatività deve essere accompagnata da: relazione di piano, azzonamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto preliminare ambientale di VAS.
Qualora non già presenti nella documentazione sopra indicata devono essere trattati sinteticamente i seguenti punti:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale.
- Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste dal piano; qualora si tratti di una variante di piano mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, anche su apposita cartografia.
- Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo.
- Specificare la tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori; chiarire se l'eventuale piano previgente è già stato oggetto di valutazione di incidenza.
- Verifica di compatibilità:
  - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva regionale;
  - con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
  - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009).
- Altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro).
- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano):
  - superficie del piano (ha)
  - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq)
  - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq)
  - altezza massima prevista/consentita (m)
  - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.
  - tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€).
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche o progettuali prese in esame nella stesura del piano e motivazione delle scelte effettuate.

2) Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire sul/i sito/i Natura 2000

3) VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA'

3a) Descrizione dei singoli elementi del piano che, da soli o congiuntamente con altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000

Individuare le azioni del piano e le conseguenti pressioni su specie ed habitat, causa di potenziali impatti *(a titolo di esempio: azioni = previsioni pianificatorie che possono comportare: costruzione infrastruttura;*

escavazione e movimenti terra; produzione di traffico da automezzi pesanti; occupazione temporanea suolo; cambio di destinazione d'uso urbanistica; captazione e derivazione idrica; ecc. pressioni = alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e dunque trofiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; ingresso di specie ruderali; alterazione della qualità dell'aria; cambiamenti nei regimi idraulici dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee; alterazione della qualità dell'acqua superficiale; immissioni di inquinanti; abbattimento e prelievo di fauna; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche; aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche, ecc.).

In relazione alle pressioni individuate specificare se interessano in modo diretto o indiretto il Sito Natura2000 e fornire eventuali parametri quantitativi in relazione a quelle più importanti dal punto di vista ambientale.

3b) Individuazione degli impatti del piano (singolarmente o congiuntamente con altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura 2000

Individuare se le pressioni possono determinare impatti diretti ed indiretti riconducibili a quelli di seguito elencati. La valutazione deve essere condotta senza tener conto di eventuali misure di mitigazione. Gli habitat e le specie potenzialmente interessati dall'incidenza sono individuati sulla base dei dati disponibili quali Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard), banche dati naturalistiche ufficiali, studi scientifici informazioni bibliografiche, Carta degli habitat e di valutazione. Indicare l'origine, le caratteristiche principali dei dati e delle informazioni utilizzate per la valutazione con i relativi riferimenti bibliografici.

Per ogni tipo di impatto vanno indicati:

- gli habitat interessati (codifica Natura 2000 e Manuale degli habitat FVG);
- le specie interessate tra quelle indicate nelle Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard);
- le caratteristiche dell'impatto rilevabili in relazione alla durata (reversibile/non reversibile).

Si riporta di seguito l'elenco degli impatti da identificare sulle diverse componenti:

HABITAT

Riduzione di superficie di habitat naturale

Danneggiamento/degrado dell'habitat

Ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli habitat complessi; ecc.

Frammentazione

Ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.); ecc.

Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat

Ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico ecc.).

FLORA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Perturbazione alle specie

Ad esempio in seguito a peggioramento delle condizioni edafiche e climatiche, competizione con specie alloctone, ecc.

FAUNA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Ad esempio in seguito a mortalità da collisione, folgorazione con linee elettriche, ecc.

Perturbazione alle specie

Ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, ecc.; peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari, ecc.

4) Conclusioni e valutazioni riassuntive

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati valutare se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa, non significativa o non conosciuta o prevedibile.
Una volta completata l'analisi sopra indicata, la verifica relativa al piano in esame si può concludere con due modalità:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000.
b) le informazioni acquisite indicano che è probabile che si verifichino effetti significativi ovvero permane un margine di incertezza.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione a) non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti. Illustrare le misure di mitigazione previste per evitare o ridurre gli eventuali impatti individuati sulle singole componenti.
Nel caso si sia pervenuti alla conclusione b) è necessario procedere ad un'analisi e una valutazione approfondite dei fattori di incidenza significativa, come indicato nella Scheda 3, attivando la procedura di Valutazione di incidenza.

Indicazioni generali

La Relazione deve essere firmata da tecnici del settore naturalistico - ecologico con specifiche e attestabili competenze relative alle specie e agli habitat.

Documentazione da allegare all'istanza (da fornire su supporto cartaceo e su supporto informatico).

1. relazione di verifica di significatività secondo quanto sopra descritto;
2. estratto della documentazione del piano necessario alla verifica.
3. cartografia:
   - inquadramento generale del piano con riferimento ad area vasta;
   - inquadramento di dettaglio dell' area SIC/ZSC/ZPS interessata dal piano (1:5000 o 1:10.000);
   - cartografia degli habitat interessati dalle azioni del piano secondo la codifica Natura 2000 e secondo il Manuale degli habitat FVG (scala 1:5000 o 1:10.000).
4. Eventuale documentazione fotografica.

La cartografia generale e tematica deve essere fornita utilizzando come base la Carta tecnica regionale. Le cartografie principali del piano devono riportare il perimetro del SIC/ZSC/ZPS interessato. La cartografia di zonizzazione del piano deve essere sovrapposta con la Carta degli habitat. I testi devono essere forniti in formato *.doc* o *.pdf* non protetto.

SCHEDA 2: Informazioni da fornire per la Verifica di significatività dell'incidenza di un PROGETTO O INTERVENTO non soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA

All' istanza per la verifica di significatività vanno allegati la relazione di progetto e una mappa generale del progetto. Nel caso in cui tali elaborati non siano previsti si richiedono i seguenti dati:
- Localizzazione dell'area interessata dai lavori e dell'area del progetto o intervento a scala 1:10.000.
- Descrizione delle azioni previste dal progetto o intervento.
- Destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori o dal progetto, nel caso di opere edilizie.
- Elenco di altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, art. 69 LR 42/96, altro).
- Dati dimensionali nel caso di opere edilizie:
  - superficie interessata dai lavori e dal cantiere (mq)
  - superficie coperta (mq)
  - sviluppo lineare (Km)
  - volume (mc)
  - altezza massima (m)
  - profondità di scavo (m)
- Indicazione se l'opera o l'intervento comporta:
  - escavazione e movimenti terra
  - produzione di traffico
  - occupazione temporanea o permanente di suolo e habitat naturale
  - captazione e derivazione idrica
  - emissioni in atmosfera
  - scarichi in acqua
  - emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche
  - aumento, anche temporaneo della presenza antropica
  - pascolamento o modificazione della copertura vegetale
  - altro ……………...

La relazione contente le informazioni richieste deve essere sottoscritta dal proponente o dal progettista

Verifica della significatività

Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità valuta se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa o non significativa sulla base degli elementi del progetto o dell'intervento e dei potenziali impatti, quali, in particolare:
- la perdita di superficie di habitat e di habitat di specie;
- la frammentazione di habitat o di habitat di specie;
- la perdita di specie di interesse conservazionistico;
- la perturbazione alle specie della flora e della fauna;
- la diminuzione della densità della popolazione;
- l'alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- le interferenze con le relazioni ecosistemi che principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti;
- altri elementi utili va verificare se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa o non significativa;

e si esprime in uno dei seguenti modi:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000.
b) le informazioni acquisite indicano che è probabile che si verifichino effetti significativi.

Nel caso sia data comunicazione da parte del Servizio tutela del paesaggio biodiversità della conclusione b) è necessario procedere ad un'analisi e una valutazione approfondite dei fattori di incidenza significativa, come indicato nella scheda 3, attivando la procedura di Valutazione di incidenza.

SCHEDA 3: Contenuti per lo Studio di incidenza di un PIANO/PROGETTO/INTERVENTO

Lo Studio di incidenza deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo Studio deve inoltre indicare ed evidenziare le modalità previste per rendere compatibili con gli obiettivi suddetti, le soluzioni che il piano/progetto/intervento assume, comprese le mitigazioni e l'eventuale/i piano/i di monitoraggio.
Al fine di rendere coerenti le scelte strategiche ed operative con le finalità di conservazione delle specie e degli habitat, è necessario tenere conto fin dalle prime fasi di stesura del piano/progetto/intervento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati.

1) Descrizione del piano/progetto/intervento

Devono essere trattati in modo approfondito i seguenti punti:

- Localizzazione e inquadramento territoriale.
- Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste; qualora si tratti di una variante di piano/progetto/intervento mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, anche su apposita cartografia (*nel caso di un piano urbanistico è opportuno che la cartografia riporti un confronto non solo con le previsioni precedenti e quelle modificate, ma anche con lo stato di fatto dell'edificato*).
- Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo.
- Piano: specificare la tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori; chiarire se l'eventuale piano previgente è già stato oggetto di valutazione di incidenza.
- Progetto/intervento: specificare la destinazione urbanistica delle aree interessate.
- Verifica di compatibilità:
  - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano/progetto/intervento interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva regionale;
  - con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
  - con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009);
- Altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro).
- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del piano/progetto/intervento tra cui:
  - superficie totale interessata dal piano o dai lavori e dal cantiere (ha)
  - superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq)
  - sviluppo lineare (Km)
  - volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq)
  - altezza massima prevista/consentita (m)
  - profondità di scavo (m)
  - produzione (varie)
  - incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.
  - tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€).
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche e progettuali prese in esame e motivazione delle scelte effettuate.

2) Descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano/progetto/intervento in questione possono influire sul/i sito/i Natura 2000

3)Descrizione del/i sito/i Natura 2000

Le analisi e le valutazioni necessarie saranno messe a punto sia sulla base di indagini bibliografiche, sia sulla base di specifiche indagini di campo, verificando la situazione attuale degli habitat e delle specie rispetto a quanto indicato nella Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard).
Per quanto riguarda SIC/ZSC/ZPS comprendenti ambienti acquatici, zone umide, fiumi laghi, lagune, ambiente marino costiero, gli elementi sopra descritti vanno integrati con gli aspetti tipici di questi ambienti. In caso di analisi di corso fluviale si consiglia l'uso di indici di tipo ecologico (IBE, IFF, ecc.).
Per quanto riguarda l'analisi di campo possono essere individuate alcune componenti ecosistemiche considerate di maggiore interesse, da indagare secondo le tecniche e il calendario di rilevamento specifici.

3a)Descrizione delle caratteristiche ambientali (geologia, geomorfologia, pedologia, idrologia, qualità dell'aria, ecc.) necessarie all' analisi di incidenza
Illustrare le caratteristiche ambientali del/i sito/i necessarie per la comprensione degli effetti del piano/progetto/intervento anche utilizzando idonea cartografia tematica.

3b)Descrizione degli habitat presenti nell'area di studio (cartografabili e non) come classificati nel Manuale degli habitat del FVG con particolare attenzione agli habitat inclusi nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE
Laddove non disponibile deve essere predisposta specifica cartografia degli habitat in scala 1:5000 o 10.000.
Per ogni habitat è opportuno riportare:
- descrizione generale dell'habitat;
- caratteristiche dell'habitat nell'area di studio;
- valore e rappresentatività delle stazioni di questi habitat rispetto al contesto regionale;
- stato di conservazione dell'habitat nel sito;
- presenza di specie ruderali aggressive;
- eventuali stadi dinamici;
- presenza di particolari pressioni/minacce;
- altre informazioni utili.

3c) Descrizione delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e delle altre ritenute significative, interessate dalle azioni del piano/progetto/intervento
Fornire indicazioni su localizzazione, consistenza e stato di conservazione delle popolazioni anche con idonee carte tematiche (aree presenza e riproduzione, rotte di migrazione, ecc.). Descrivere la biologia e l'ecologia delle specie ritenute significative.

3d) Analisi delle principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono il mantenimento dell'integrità del SIC/ZSC/ZPS e che possono essere potenzialmente interferite dal piano/progetto/intervento (*Ad esempio dovranno essere verificate le connessioni ecologiche all'interno del SIC/ZSC/ZPS o con aree esterne, le catene trofiche principali, ecc.*).

4) Valutazione dell'incidenza

4a) Descrizione dei singoli elementi del piano/progetto/intervento che, da soli o congiuntamente con altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000
Individuare le azioni del piano/progetto/intervento e le conseguenti pressioni su specie ed habitat, causa di potenziali impatti (*a titolo di esempio: <u>azioni</u> = costruzione infrastruttura; escavazione e movimenti terra; produzione di traffico da automezzi pesanti; occupazione temporanea suolo; cambio di destinazione d'uso urbanistica; captazione e derivazione idrica; ecc. <u>pressioni</u> = alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e dunque trofiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; entrata di specie ruderali; alterazione della qualità dell'aria; cambiamenti nei regimi idraulici dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee; alterazione della qualità dell'acqua superficiale;*

immissioni di inquinanti; abbattimento e prelievo di fauna; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche; aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche, ecc.).
In relazione alle pressioni individuate fornire le informazioni necessarie per la valutazione degli impatti, quali parametri quantitativi, indicazioni sulla diffusione spaziale, sulla durata, ecc. e specificare se le stesse interessano in modo diretto o indiretto il sito Natura 2000.

4b) Individuazione degli impatti del piano/progetto/intervento (singolarmente o congiuntamente con altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura 2000
Individuare se le pressioni possono determinare impatti diretti ed indiretti riconducibili a quelli di seguito elencati, o ulteriori (specificare). L'individuazione e la successiva valutazione degli impatti deve essere condotta senza tener conto di eventuali misure di mitigazione.
Per ogni tipo di impatto vanno indicati:

- gli habitat interessati (codifica Natura 2000 e Manuale degli habitat FVG). Per ogni habitat deve essere indicato il livello di tutela (prioritario, Allegato I ed eventualmente habitat di specie di interesse comunitario);
- le specie interessate tra quelle indicate nelle Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard) specificando il livello di tutela (specie prioritarie, specie di allegato delle direttive 92/43 CEE e 2009/147/CE , specie migratrici, ovvero tutelate da altra normativa).

Si riporta di seguito l'elenco degli impatti da identificare sulle diverse componenti:

<u>HABITAT</u>
Riduzione di superficie di habitat naturale
Danneggiamento/degrado dell'habitat
Ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli habitat complessi; ecc.
Frammentazione
Ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.); ecc.
Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat
Ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico ecc.).

<u>FLORA</u>
Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie
Perturbazione alle specie
Ad esempio in seguito a peggioramento delle condizioni edafiche e climatiche, competizione con specie alloctone, ecc.

<u>FAUNA</u>
Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie
Ad esempio in seguito a mortalità da collisione, folgorazione con linee elettriche, ecc.
Perturbazione alle specie
Ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, ecc.; peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari, ecc.

4c) Valutazione degli impatti

Gli impatti individuati devono essere debitamente quantificati e valutati.

Al fine della quantificazione degli impatti possono essere utilizzati vari metodi similmente a quanto previsto dalle metodologie per la valutazione di impatto ambientale (misure dirette, modelli previsionali, giudizio di esperti, analisi di casi analoghi, diagrammi di flusso, GIS, ecc.). Le metodologie di quantificazione degli impatti scelte devono essere illustrate con la relativa bibliografia, e motivate.

Per ciascun impatto devono essere descritte la fase di accadimento, la distribuzione temporale, l'area di influenza, la rilevanza, la reversibilità e la probabilità di accadimento.

Gli impatti devono essere valutati in termini di effetti sulla conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali interessate e delle relazioni ecologiche presenti nel sito. A tal fine è necessario analizzare gli effetti in termini di popolazione o superficie percentualmente interessata, stato di conservazione, sensibilità e valore ecologico di ciascuna componente, ecc., e tenendo conto della capacità di recupero degli habitat e delle popolazioni vegetali e faunistiche (ad es. una volta quantificata la stima della mortalità di una specie animale, dovrà essere approfondito l'effetto tenendo conto della dinamica di popolazione della specie e valutate le conseguenze sulla conservazione locale e globale della popolazione).

L'analisi degli impatti deve fare riferimento non solo alle singole componenti biotiche e abiotiche, ma anche al sistema ambientale nel suo complesso.

Può essere utile per la rappresentazione sintetica degli impatti l'uso di strumenti quali matrici e cartografia tematica degli impatti sulle varie componenti ecosistemiche.

5) Descrizione delle misure di mitigazione

Illustrare le misure previste per evitare o ridurre gli impatti individuati sulle singole componenti o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità del sito.

Descrivere le modalità di applicazione delle singole misure, in particolare:

- elencare ogni misura che deve essere introdotta;
- spiegare in che modo le misure consentiranno di prevenire o ridurre gli effetti negativi sul sito;
- comprovare il modo in cui saranno garantite ed attuate ed i relativi responsabili;
- comprovare il grado di possibilità di riuscita;
- evidenziare i tempi di attuazione di tali misure;
- illustrare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

6) Qualità dei dati

Devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza dei dati e delle informazioni utilizzati, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati.

Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzati per le analisi dei contenuti naturalistici e per la valutazione dell'incidenza. Va esplicitato anche un eventuale riferimento ad altri studi di incidenza effettuati e ad altre esperienze di mitigazioni/compensazioni e monitoraggio. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti).

7) Conclusioni

Una volta completata l'analisi sopra indicata, la valutazione si può concludere con due modalità:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano/progetto/intervento non determinerà incidenza negativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

b) le informazioni acquisite indicano che il piano/progetto/intervento determinerà incidenza negativa ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza negativa.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione a) il piano/progetto/intervento può essere assentito.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione b) il procedimento di valutazione di incidenza si conclude. Qualora il piano/progetto/intervento debba essere approvato/realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 5 commi 9 e 10 del DPR 357/1997, devono essere sviluppati i seguenti contenuti.

8) Descrizione e valutazione delle alternative

Vanno descritte e valutate dal punto di vista dell'incidenza e della fattibilità le principali alternative al piano/progetto/intervento, prese in considerazione o meno nella fase di redazione dello stesso. La valutazione dell'incidenza delle soluzioni alternative deve essere condotta con le stesse metodiche dello studio di incidenza e utilizzando gli stessi indicatori di impatto.

9) Descrizione delle misure di compensazione da realizzare nel caso di permanenza di incidenza negativa del piano/progetto/intervento

A fronte degli impatti negativi che possono permanere al di là delle eventuali misure di mitigazione sul sito, in mancanza di soluzioni alternative, devono essere previste delle adeguate misure di compensazione.
Le misure compensative atte a contrastare gli effetti negativi sui siti Natura 2000 possono essere:
- ripristino degli habitat per salvaguardarne il valore di conservazione e l'ottemperanza con gli obiettivi di conservazione del sito;
- creazione di nuovi habitat in nuovi siti o ampliamento/miglioramento proporzionale di quelli esistenti;
- previsione di azioni che contrastino i principali fattori limitanti la presenza di una specie animale oggetto di incidenza negativa;
- altre misure atte a garantire la coerenza della rete Natura 2000.

Nel dettaglio illustrare le varie misure compensative e spiegare come sono state valutate per accertare che:
- siano funzionalmente ed ecologicamente appropriate per il sito e proporzionali alla perdita/degrado causata dal piano/progetto/intervento;
- siano in grado di mantenere o intensificare la coerenza globale di Natura 2000;
- siano realizzabili nel contesto territoriale interessato (va indicata la effettiva fattibilità in termini disponibilità di aree, risorse economiche, vincoli esistenti, ecc.);
- possano essere operative nel momento in cui viene inflitto il danno al sito.

Illustrare le misure di gestione ed i monitoraggi a breve, medio e lungo termine necessari a garantire e verificare l'esito positivo delle misure compensative.

Indicazioni generali

Lo Studio di incidenza deve essere firmato da tecnici del settore naturalistico - ecologico con specifiche e attestabili competenze relative alle specie e agli habitat.
<u>Documentazione da allegare all'istanza (da fornirsi su supporto cartaceo e su supporto informatico).</u>
1. Studio di incidenza secondo quanto sopra descritto.
2. Copia del piano/progetto/intervento e relativa cartografia.
3. Cartografia:
   - inquadramento generale del piano/progetto/intervento con riferimento ad area vasta;
   - inquadramento di dettaglio area SIC/ZSC/ZPS interessata dal piano/progetto/intervento (1:5000 o 1:10.000);

- cartografia degli habitat interessati dalle azioni del piano/progetto/intervento secondo la codifica Manuale degli habitat FVG e/o Natura 2000 (scala 1:5000 o 1:10.000);
- carta della fauna o vocazionalità faunistica (scala adeguata).

4. Eventuale documentazione fotografica.

La cartografia generale e tematica deve essere fornita utilizzando come base la Carta tecnica regionale. Le cartografie principali devono riportare il perimetro del SIC/ZSC/ZPS interessato. La cartografia di zonizzazione di un piano urbanistico o di localizzazione di un progetto deve essere sovrapposta con la Carta degli habitat.
I testi devono essere forniti in formato *.doc* o *.pdf* non protetto. La cartografia deve essere fornita in formato .pdf, o in formati compatibili con il software Geomedia integraph, quali .mdb, .shp o .dxf *(nel caso di file .dxf deve essere indicato il tipo di geometria utilizzata - punto, linea, area, compound - e deve essere riportato esattamente il nome del relativo layer).* Deve in ogni caso essere fornita nei formati GIS sopra descritti la corografia georeferenziata relativa alla localizzazione dell'intervento/zonizzazione del piano.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_DGR_1323_4_ALL3

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato C

Esclusioni dalla Valutazione di incidenza
Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi come di seguito indicati:

1. ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 357/1997, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
2. i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
3. alcune tipologie di piani e programmi e varianti minori in attuazione all'art. 6, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non modificano le previsioni progettuali del piano o programma, indicati nell'elenco C.1;
4. i progetti e gli interventi indicati nell'elenco C.2 in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, ecologico, naturalistiche disponibili, la Regione, ha valutato che non incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai Piani di gestione dei siti, i quali possono escludere, modificare o aggiungere categorie di progetti ed interventi a quelli della Tabella 2 anche per specifiche parti di un sito. Qualora non disciplinato dalle misure di conservazione o dai piani di gestione rimangono valide le categorie della Tabella 2.

C.1 – Tipologie di piani, programmi e loro varianti che interessano i siti Natura 2000 e che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

1. i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
2. modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
3. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
4. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti , o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
5. rettifiche degli errori materiali.

C.2 – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

Interventi edilizi

1. interventi di manutenzione ordinaria;
2. interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare purché non comportino cambio di destinazione d'uso o la riutilizzazione di edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili;
3. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti;
4. mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra destinazione;

5. realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
6. interventi di ampliamento o realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
7. realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare fino ad un massimo complessivo di 200 mq;
8. interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
9. realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria e che non interessino habitat di interesse comunitario;
10. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio;
11. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37 della lr 19/2009, nel rispetto della lr 23/2005;
12. installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
13. installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;
14. installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari;
15. installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
16. collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni, cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori e simili lungo la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto, purché privi di impianti di illuminazione;
17. recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi relativi alle pertinenze edilizie di edifici esistenti ad uso residenziale o produttivo;
18. opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro purché realizzati lungo viabilità esistente;
19. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

20. varianti a permessi di costruire o varianti alla denuncia di inizio attività di progetti che hanno fatto la verifica di significatività o la valutazione di incidenza e che:
    a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
    b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
    c) non alterano la sagoma dell'edificio né il tracciato di progetto;
    d) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel decreto/parere di incidenza;
21. demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Interventi agro silvo pastorali

22. interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della LR 9/2007 (attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti), purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale (art. 5, comma 3 della medesima norma);
23. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, effettuato al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona;
24. realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate (pastore elettrico) o di recinzioni in legno o rete, di altezza inferiore a 120 cm, non interrate e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm;
25. realizzazione di muretti in pietra locale di altezza inferiore a 150 cm realizzati senza l'utilizzo di leganti;
26. realizzazione di recinzioni a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0.5 ha;
27. manutenzione delle strade, delle piste forestali transitabili e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza complessiva comunque non superiore a tre metri e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, nonché la manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti purché tali interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
28. realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e purché non ricadano su habitat di interesse comunitario;
29. realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq purché non ricada su habitat di interesse comunitario;
30. realizzazione di condotte sotterranee a fini antincendio con relative attrezzature fuori terra quali idranti, su sedime coincidente con strade e piste forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada o della pista e purché gli interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
31. interventi di manutenzione ordinaria delle valli da pesca, compresa la manutenzione e lo scavo dei canali circondariali con ripristino della sezione originaria e la gestione della vegetazione, effettuati al di fuori del periodo 1 aprile-15 luglio;
32. interventi sotto riportati che interessano terreni agrari ordinariamente lavorati o capezzagne e non modificano siepi, filari alberati, vegetazione arborea o arbustiva, prati stabili e habitat di interesse comunitario:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti irrigui esistenti compreso il loro interramento non rientranti nel campo di applicazione della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, art. 6 e della lr 43/1990;
- ordinarie pratiche agronomiche, cambi colturali, operazioni di scasso, bonifica del terreno dallo scheletro a scopo di coltivazione per una profondità massima fino a 50 cm;
- opere di movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro.

Altri interventi

33. movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza edilizia di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili purché non interessino habitat di interesse comunitario;
34. opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e che interessino superfici inferiori a 200 mq;
35. operazioni di sfalcio, anche della vegetazione acquatica, per la manutenzione periodica dei tratti di corsi d'acqua naturali, delle rogge e dei canali su cui sono rilasciate concessioni di derivazione idrica, purché non interessino habitat di interesse comunitario e purché siano svolti tra il 1 novembre e il 1 marzo;
36. appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia", e gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della lr 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati (*lr 24/1996 Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere - art 19, comma 6*);
37. manifestazioni sportive podistiche e ciclistiche purché utilizzino esclusivamente strade asfaltate esistenti;
38. svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'articolo 26, comma 1, della LR n. 6/2008 (DPReg. 20 settembre 2007, n. 301/Pres e successive modifiche e integrazioni).

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

14_30_1_ADC_AMB ENERPN ASD-AFDS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua alla associazione ASD - AFDS Amatori Calcio di Brugnera.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/1228/IPD/3258, emesso in data 18.06.2014, è stato assentito alla associazione A.S.D. - A.F.D.S. Amatori Calcio di Brugnera (IPD/3258) il diritto di derivare, fino a tutto il 17.06.2044, mod. max 0,025 (pari a l/sec. 2,50) e medi 0,0049 (pari a l/sec. 0,49) d'acqua da falda sotterranea nel comune di Brugnera, mediante un pozzo da terebrare nel terreno censito al foglio 27, mappale 747, per l'irrigazione di due campi sportivi.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_30_1_ADC_AMB ENERPN CA MULINER E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/922/IPD/3116, emesso in data 17.04.2014, è stato assentito alla ditta Cà Muliner S.n.c. di Mascarin Paolo & C. (IPD/3116), il diritto di derivare dal fiume Sile in località Borgo Colle del comune di Azzano Decimo, fino a tutto il 16.04.2044, moduli massimi 35,24, medi 32,18 e minimi 20,00 d'acqua per produrre, sul salto di m 1,00, la potenza nominale di di kW 31,57 di forza motrice da trasformare in energia elettrica.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/768/IPD/857_1, emesso in data 17.04.2014, è stato rinnovato alla ditta Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l. (IPD/857_1), fino alla data del 31.12.2020, il diritto di derivare moduli massimi 0,05 d'acqua per uso igienico e assimilati da falda sotterranea in comune di Fiume Veneto mediante un pozzo insistente sul terreno censito al foglio 1, mappale 188, per un consumo annuo mediamente non superiore a 50 mc.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/765/IPD/919_1, emesso in data 17.04.2013, è stato rinnovato alla ditta Omero S.r.l. (IPD/919_1), fino alla data del 31.01.2028, il diritto di derivare moduli massimi 0,011 e medi 0,0006 d'acqua per usi industriale da falda sotterranea in località Orcenico Inferiore del comune di Zoppola mediante un pozzo insistente sul terreno censito al foglio 40, mappale 457, a servizio di uno stabilimento in locazione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_30_1_ADC_AMB ENERPN CARROZZERIA BIEMME_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della ditta Carrozzeria Biemme Snc per ottenere la concessione di derivazione d'acqua per uso igienico ed assimilati da falda sotterranea in Comune di Zoppola (IPD/3254).

Con domanda dd. 23.05.2012 la ditta Carrozzeria Biemme snc ha chiesto la concessione per derivare mod. massimi 0,006 (pari a 0,69 l/sec.) d'acqua per uso igienico ed assimilati da falda sotterranea in comune di Zoppola, mediante un'opera di presa ubicata al foglio 37, mappale 453-749 .
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 23.07.2014 e, pertanto, fino al 06.08.2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di Zoppola.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso la Struttura provinciale sopra indicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 21.08.2014.
Con successivo avviso esposto all'albo pretorio del Comune di Zoppola, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. per. ind. Andrea Schiffo, il coordinatore della Struttura stabile gestione risorse idriche - sede di Pordenone è il geom. Mario Basso Boccabella, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Vanna Piccin e responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd 21.06.2013, i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento sono fissati in 180 giorni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_30_1_ADC_AMB ENERPN TECNO-BORTOLUSSI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di assenso al subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/767/IPD/2980_1, emesso in data 17.04.2014, è stato assentito il subentro della ditta Tecno Tempranova Lecchese S.r.l. (IPD/2980_1) alla ditta Veneta Trattamenti S.p.A. in Liquidazione nel diritto di derivare, fino a tutto il 28.02.2027, moduli max 0,035 (l/s. 3,50) e medi 0,00038 (l/s. 0,038) d'acqua da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento per usi industriale, potabile ed igienico, concesso con decreto n. SIDR/500/IPD/2980 dd. 01.03.2012.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/766/IPD/2712_1, emesso in data 17.04.2014, è stato assentito il subentro della ditta Bortolussi Mario (IPD/2712_1) nel diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2015, mod. 0,267 (pari a l/s. 26,70) d'acqua per uso irriguo da un pozzo in comune di San Vito al Tagliamento, concesso alla ditta Borolussi Sergio, in solido con Bortolussi Attilio, con atto ricognitivo n. LL.PP./ /IPD VARIE dd. 20.07.2007.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_30_1_ADC_RIS RUR ISP AGRIFOR TOL SEDIMI COM PRATO CARNICO

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo

Viabilità forestale Truella - Malagar - Spissul, in comune di Prato Carnico - Avviso di acquisizione dei sedimi (1° stralcio).

In relazione all'esecuzione dei lavori e nel rispetto della procedura dettata dall'art. 1 - commi 17 e 18 - della L.R. 20/2000, viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle (già sedimi delle opere) da acquisire a titolo originario dalla Regione; viene, altresì, riportata la descrizione catastale ed i valori stimati, quest'ultimi secondo quanto previsto dall'art. 1 - comma 20 - della medesima legge regionale.

COMUNE DI PRATO CARNICO - Catasto Terreni
PERIODO DI OCCUPAZIONE: dal 14/05/1990 al 29/04/1993 per complessivi mesi 36.

1.	Gonano Raffaele nato a Tolmezzo il 25/01/1980		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 5 mapp. 234 qualità: bosco alto	mq	70	
	Superficie da acquisire:	mq	70	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	91,43
2.	Solari Rosanna nata a Tolmezzo il 04/03/1951		propr. 1/1	
	Tulumello Elena nata in U.S.A. il 09/01/1914		usufr. parz.	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 5 mapp. 238 qualità: bosco alto	mq	49	
	Superficie da acquisire:	mq	49	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	64,01
3.	Brigenti Silvia nata a Padova il 03/01/1951		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 258 qualità: incolto produttivo	mq	90	
	Superficie da acquisire:	mq	90	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	74,25
4.	Roia Mauro nato a Prato Carnico il 08/02/1934		propr.1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 256 qualità: area rurale	mq	17	
	Superficie da acquisire: prato	mq	17	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	24,54
5.	Solari Gianmarco nato a Prato Carnico il 06/04/1947		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 261 qualità: incolto produttivo	mq	34	
	Fg. 6 mapp. 262 qualità: incolto produttivo	mq	31	
	Superficie da acquisire:	mq	65	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	53,63
6.	Gonano Luigi Pacifico nato a Prato Carnico il 10/05/1948		propr. 1/6	
	Gonano Maria nata a Prato Carnico il 23/10/1946		propr. 1/6	
	Gonano Pietro nato a Prato Carnico il 01/07/1940		propr. 1/6	
	Gonano Ross Steven nato in Australia il 15/05/1974		propr. 1/6	
	Ross Denise Dympna nata in Australia il 28/09/1933		propr. 1/3	

	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 263 qualità: area rurale	mq	35	
	Superficie da acquisire: prato	mq	35	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	50,53
7.	Martin Elio nato a Udine il 16/01/1963		propr. 1/4	
	Martin Elsa nata a Udine il 29/11/1957		propr. 1/4	
	Martin Luciano nato a Udine il 23/08/1961		propr. 1/4	
	Martin Luisa nata a Udine il 03/07/1959		propr. 1/4	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 269 qualità: prato	mq	276	
	Fg. 6 mapp. 266 qualità: prato	mq	70	
	Fg. 6 mapp. 267 qualità: prato	mq	25	
	Fg. 6 mapp. 327 qualità: prato	mq	20	
	Fg. 6 mapp. 295 qualità: prato	mq	301	
	Fg. 6 mapp. 325 qualità: prato	mq	171	
	Fg. 6 mapp. 322 qualità: prato	mq	10	
	Fg. 6 mapp. 300 qualità: prato	mq	16	
	Fg. 6 mapp. 286 qualità: prato	mq	173	
	Superficie da acquisire:	mq	1.062	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 284 qualità: bosco alto	mq	34	
	Superficie da acquisire:	mq	34	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	1.577,68
8.	Solari Elio nato a Tolmezzo il 28/10/1961		propr.1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 255 qualità: prato	mq	240	
	Superficie da acquisire:	mq	240	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	346,50
9.	Gonano Giacomo nato a Prato Carnico il 25/10/1930	mq	proprietà	
	Gonano Sardo nato a Prato Carnico il 19/02/1935	mq	proprietà	
	Lucchini Fermo nato a Prato Carnico il 08/02/1947	mq	proprietà	
	Lucchini Walter nato a Prato Carnico il 20/07/1950	mq	proprietà	
	Machin Bruno nato a Prato Carnico il 14/07/1941	mq	proprietà	
	Machin Dario nato a Prato Carnico il 25/07/1930		proprietà	
	Machin Flavio nato a Prato Carnico il 29/12/1944		proprietà	
	Machin Gilberto nato a Prato Carnico il 02/05/1947		proprietà	
	Machin Ines Giacomina nata a Prato Carnico il 15/02/1926		proprietà	
	Machin Marco nato a Prato Carnico il 13/07/1928		proprietà	
	Machin Margherita (fu Mattia) nata a Prato Carnico		proprietà	
	Machin Mirta nata a Prato Carnico il 03/01/1912		proprietà	
	Machin Odi nato a Prato Carnico il 21/02/1946		proprietà	
	Machin Renata nata a Prato Carnico il 19/09/1943		proprietà	
	Machin Roberto nato a Prato Carnico il 26/05/1953		proprietà	
	Rupil Elba nata a Prato Carnico il 13/03/1918		usufr. parz.	
	Solari Andreina nata a Prato Carnico il 15/04/1934		proprietà	
	Solari Emilio nato a Prato Carnico il 28/11/1902		proprietà	
	Solari Gianmarco nato a Prato Carnico il 06/04/1947		proprietà	
	Solari Rina nata a Prato Carnico il 13/03/1936		proprietà	
	Solari Wanda nata a Prato Carnico il 30/09/1927		proprietà	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 308 qualità: prato		19	
	Fg. 6 mapp. 318 qualità: prato		10	
	Superficie da acquisire: bosco alto fusto		29	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 292 qualità: prato		132	
	Superficie da acquisire:		132	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	228,46

10.	Capellari Edi nato a Tolmezzo il 05/02/1961		propr. 1/3	
	Capellari Iris nata a Prato Carnico il 04/05/1952		propr. 1/3	
	Raber Teresa nata a Comeglians il 07/10/1926		propr. 1/3	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 244 qualità: prato	mq	15	
	Superficie da acquisire: bosco alto fusto	mq	15	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	19,59
11.	Collinassi Sandra nata a Tolmezzo il 24/10/1964		propr.1/2	
	Machin Andrea nato a Tolmezzo il 27/03/1961		propr.1/2	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 281 qualità: prato	mq	45	
	Superficie da acquisire:	mq	45	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	64,97
12.	Solari Mauro nato a Prato Carnico il 17/05/1942		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 279 qualità: prato	mq	117	
	Superficie da acquisire:	mq	117	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	168,92
13.	Casali Alcide nato a Prato Carnico il 17/06/1937		propr.1/2	
	Casali Gianni nato a Prato Carnico il 29/03/1955		propr.1/2	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 276 qualità: prato	mq	58	
	Superficie da acquisire:	mq	58	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	83,73
14.	Cleva Alba nata a Prato Carnico il 18/12/1907	mq	propr.1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE	mq	51	
	Fg. 6 mapp. 341 qualità: prato		51	
	Superficie da acquisire:		Euro	73,63
	VALORE STIMATO DEL SEDIME			
15.	Di Benedetto Silvano nato a Martignacco il 11/08/1943		propr. 1/2	
	Missana Ardina nata a Fagagna il 12/04/1948		propr. 1/2	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 319 qualità: incolto sterile	mq	16	
	Superficie da acquisire: prato	mq	16	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	23,10
16.	Machin Marco nato a Prato Carnico il 13/07/1928		propr.1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 297 qualità: prato	mq	80	
	Superficie da acquisire:	mq	80	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	115,50
17.	Cleva Ondina nata a Prato Carnico il 14/09/1951		propr. 1/1	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 303 qualità: prato	mq	21	
	Fg. 6 mapp. 304 qualità: prato	mq	20	
	Superficie da acquisire:	mq	41	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 306 qualità: prato	mq	48	
	Superficie da acquisire: bosco alto fusto	mq	48	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME		Euro	121,89
18	Martin Dina nata aPrato Carnico il 03/06/1937		propr. 1/4	
	Martin Elsa nata a Udine il 29/11/1957		propr. 1/4	
	Martin Luciano nato a Udine il 23/08/1961		propr. 1/4	
	Martin Luisa nata a Udine il 03/07/1959		propr. 1/4	
	DESCRIZIONE CATASTALE			
	Fg. 6 mapp. 273 qualità: prato	mq	4	

Superficie da acquisire: mq 4
VALORE STIMATO DEL SEDIME Euro 5,79

Si precisa che gli importi stimati per ciascuna particella di terreno interessata, verranno depositati presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi (per le modalità di liquidazione, gli aventi titolo, potranno rivolgersi all'Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo).
Tolmezzo, lì 10 luglio 2014

IL DIRETTORE SOSTITUTO DELL'ISPETTORATO:
dott. Daniele De Luca

Amministrazione competente: Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
Unità organizzativa: Ispettorato agricoltura e foreste di Tolmezzo.
Responsabile del procedimento: dott. Daniele De Luca (Direttore sostituto dell'Ispettorato).
Responsabile dell'istruttoria: p.e. Marco Floreani (tel. 0433/481419 - e-mail: marco.floreani@regione.fvg.it).

14_30_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 399/14 presentato il 06/03/2014
GN 931/14 presentato il 23/05/2014
GN 1047/14 presentato il 04/06/2014
GN 1073/14 presentato il 05/06/2014
GN 1074/14 presentato il 05/06/2014
GN 1076/14 presentato il 05/06/2014
GN 1078/14 presentato il 06/06/2014
GN 1079/14 presentato il 06/06/2014
GN 1080/14 presentato il 06/06/2014
GN 1081/14 presentato il 06/06/2014
GN 1082/14 presentato il 09/06/2014
GN 1086/14 presentato il 09/06/2014
GN 1095/14 presentato il 12/06/2014
GN 1097/14 presentato il 12/06/2014
GN 1108/14 presentato il 12/06/2014
GN 1109/14 presentato il 12/06/2014
GN 1131/14 presentato il 16/06/2014
GN 1132/14 presentato il 16/06/2014
GN 1133/14 presentato il 16/06/2014
GN 1134/14 presentato il 16/06/2014
GN 1135/14 presentato il 16/06/2014
GN 1136/14 presentato il 16/06/2014
GN 1137/14 presentato il 16/06/2014
GN 1145/14 presentato il 17/06/2014
GN 1148/14 presentato il 17/06/2014
GN 1150/14 presentato il 18/06/2014
GN 1172/14 presentato il 19/06/2014
GN 1173/14 presentato il 19/06/2014
GN 1174/14 presentato il 19/06/2014
GN 1175/14 presentato il 19/06/2014
GN 1176/14 presentato il 20/06/2014
GN 1177/14 presentato il 20/06/2014
GN 1180/14 presentato il 20/06/2014
GN 1181/14 presentato il 20/06/2014
GN 1182/14 presentato il 20/06/2014
GN 1187/14 presentato il 23/06/2014
GN 1188/14 presentato il 23/06/2014
GN 1192/14 presentato il 23/06/2014
GN 1194/14 presentato il 24/06/2014
GN 1195/14 presentato il 24/06/2014
GN 1196/14 presentato il 24/06/2014
GN 1197/14 presentato il 24/06/2014
GN 1199/14 presentato il 25/06/2014
GN 1200/14 presentato il 25/06/2014
GN 1202/14 presentato il 25/06/2014
GN 1205/14 presentato il 25/06/2014
GN 1206/14 presentato il 25/06/2014
GN 1208/14 presentato il 26/06/2014
GN 1211/14 presentato il 26/06/2014
GN 1212/14 presentato il 26/06/2014
GN 1213/14 presentato il 26/06/2014
GN 1246/14 presentato il 02/07/2014
GN 1247/14 presentato il 02/07/2014

14_30_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 1909/14 presentato il 09/06/2014
GN 1910/14 presentato il 09/06/2014
GN 1911/14 presentato il 09/06/2014
GN 1912/14 presentato il 09/06/2014
GN 1913/14 presentato il 09/06/2014
GN 1931/14 presentato il 10/06/2014
GN 1941/14 presentato il 11/06/2014
GN 1944/14 presentato il 11/06/2014
GN 1945/14 presentato il 11/06/2014
GN 1983/14 presentato il 13/06/2014
GN 1985/14 presentato il 13/06/2014
GN 2000/14 presentato il 16/06/2014
GN 2002/14 presentato il 16/06/2014
GN 2017/14 presentato il 17/06/2014
GN 2064/14 presentato il 19/06/2014
GN 2065/14 presentato il 19/06/2014
GN 2079/14 presentato il 20/06/2014
GN 2080/14 presentato il 20/06/2014
GN 2081/14 presentato il 20/06/2014
GN 2082/14 presentato il 20/06/2014
GN 2083/14 presentato il 20/06/2014
GN 2084/14 presentato il 20/06/2014
GN 2093/14 presentato il 23/06/2014
GN 2096/14 presentato il 23/06/2014
GN 2102/14 presentato il 23/06/2014
GN 2115/14 presentato il 24/06/2014
GN 2118/14 presentato il 24/06/2014
GN 2126/14 presentato il 24/06/2014
GN 2130/14 presentato il 24/06/2014
GN 2131/14 presentato il 25/06/2014
GN 2139/14 presentato il 25/06/2014
GN 2144/14 presentato il 25/06/2014
GN 2147/14 presentato il 26/06/2014
GN 2148/14 presentato il 26/06/2014
GN 2149/14 presentato il 26/06/2014
GN 2155/14 presentato il 26/06/2014
GN 2157/14 presentato il 26/06/2014
GN 2158/14 presentato il 26/06/2014
GN 2161/14 presentato il 27/06/2014
GN 2193/14 presentato il 30/06/2014
GN 2194/14 presentato il 30/06/2014
GN 2205/14 presentato il 01/07/2014
GN 2215/14 presentato il 01/07/2014
GN 2302/14 presentato il 04/07/2014
GN 2303/14 presentato il 04/07/2014

14_30_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14 comma 30, della LR 12/2009.

GN 46/11 presentato il 04/01/2011
GN 1407/11 presentato il 03/02/2011
GN 1897/11 presentato il 14/02/2011
GN 1925/11 presentato il 15/02/2011
GN 1982/11 presentato il 16/02/2011
GN 1983/11 presentato il 16/02/2011
GN 2267/11 presentato il 23/02/2011
GN 11156/11 presentato il 22/08/2011
GN 11158/11 presentato il 22/08/2011
GN 11353/11 presentato il 29/08/2011
GN 12628/11 presentato il 30/09/2011
GN 12818/11 presentato il 05/10/2011
GN 12823/11 presentato il 05/10/2011
GN 12824/11 presentato il 05/10/2011
GN 13425/11 presentato il 19/10/2011
GN 13441/11 presentato il 19/10/2011
GN 14551/11 presentato il 16/11/2011
GN 14624/11 presentato il 17/11/2011
GN 15340/11 presentato il 02/12/2011
GN 15375/11 presentato il 02/12/2011
GN 15404/11 presentato il 05/12/2011
GN 15428/11 presentato il 06/12/2011
GN 16088/11 presentato il 20/12/2011
GN 3289/12 presentato il 21/03/2012
GN 5277/12 presentato il 14/05/2012
GN 7577/12 presentato il 06/07/2012
GN 8852/12 presentato il 06/08/2012
GN 8965/12 presentato il 08/08/2012
GN 8966/12 presentato il 08/08/2012
GN 11003/12 presentato il 10/10/2012
GN 11174/12 presentato il 15/10/2012
GN 12506/12 presentato il 16/11/2012
GN 12941/12 presentato il 28/11/2012
GN 13228/12 presentato il 04/12/2012
GN 13229/12 presentato il 04/12/2012
GN 309/13 presentato il 10/01/2013
GN 2860/13 presentato il 05/03/2013
GN 3667/13 presentato il 19/03/2013
GN 5243/13 presentato il 03/05/2013
GN 5483/13 presentato il 09/05/2013
GN 5484/13 presentato il 09/05/2013
GN 6958/13 presentato il 17/06/2013
GN 7594/13 presentato il 02/07/2013
GN 7633/13 presentato il 03/07/2013
GN 7697/13 presentato il 04/07/2013
GN 7729/13 presentato il 05/07/2013
GN 8237/13 presentato il 19/07/2013
GN 8244/13 presentato il 19/07/2013
GN 8379/13 presentato il 23/07/2013
GN 8507/13 presentato il 25/07/2013
GN 8508/13 presentato il 25/07/2013
GN 8509/13 presentato il 25/07/2013
GN 8771/13 presentato il 01/08/2013
GN 8850/13 presentato il 02/08/2013
GN 9034/13 presentato il 05/08/2013
GN 9199/13 presentato il 09/08/2013

GN 9203/13 presentato il 09/08/2013
GN 10974/13 presentato il 10/10/2013
GN 11358/13 presentato il 21/10/2013
GN 11362/13 presentato il 21/10/2013
GN 11621/13 presentato il 29/10/2013
GN 11673/13 presentato il 30/10/2013
GN 11721/13 presentato il 31/10/2013
GN 11900/13 presentato il 06/11/2013
GN 11901/13 presentato il 06/11/2013
GN 12248/13 presentato il 15/11/2013
GN 12312/13 presentato il 15/11/2013
GN 12812/13 presentato il 28/11/2013
GN 12815/13 presentato il 28/11/2013
GN 12818/13 presentato il 28/11/2013
GN 12832/13 presentato il 28/11/2013
GN 12916/13 presentato il 29/11/2013
GN 12917/13 presentato il 29/11/2013
GN 13003/13 presentato il 03/12/2013
GN 13232/13 presentato il 09/12/2013
GN 13273/13 presentato il 10/12/2013
GN 13304/13 presentato il 11/12/2013
GN 13652/13 presentato il 19/12/2013
GN 13801/13 presentato il 23/12/2013
GN 13822/13 presentato il 24/12/2013
GN 13824/13 presentato il 24/12/2013
GN 13826/13 presentato il 24/12/2013
GN 13827/13 presentato il 24/12/2013
GN 13829/13 presentato il 24/12/2013
GN 13830/13 presentato il 24/12/2013
GN 13918/13 presentato il 27/12/2013
GN 13950/13 presentato il 30/12/2013
GN 13951/13 presentato il 30/12/2013
GN 13966/13 presentato il 30/12/2013
GN 13967/13 presentato il 30/12/2013
GN 13968/13 presentato il 30/12/2013
GN 13969/13 presentato il 30/12/2013
GN 13971/13 presentato il 30/12/2013
GN 13972/13 presentato il 30/12/2013
GN 14047/13 presentato il 31/12/2013
GN 14048/13 presentato il 31/12/2013
GN 14049/13 presentato il 31/12/2013
GN 37/14 presentato il 07/01/2014
GN 61/14 presentato il 08/01/2014
GN 63/14 presentato il 08/01/2014
GN 87/14 presentato il 08/01/2014
GN 717/14 presentato il 23/01/2014
GN 718/14 presentato il 23/01/2014
GN 720/14 presentato il 23/01/2014
GN 767/14 presentato il 24/01/2014
GN 768/14 presentato il 24/01/2014
GN 795/14 presentato il 27/01/2014
GN 797/14 presentato il 27/01/2014
GN 798/14 presentato il 27/01/2014
GN 961/14 presentato il 30/01/2014
GN 963/14 presentato il 30/01/2014
GN 1005/14 presentato il 31/01/2014
GN 1194/14 presentato il 05/02/2014
GN 1195/14 presentato il 05/02/2014
GN 1199/14 presentato il 05/02/2014
GN 1253/14 presentato il 06/02/2014
GN 1254/14 presentato il 06/02/2014
GN 1256/14 presentato il 06/02/2014
GN 1257/14 presentato il 06/02/2014
GN 1320/14 presentato il 07/02/2014
GN 1346/14 presentato il 10/02/2014
GN 1365/14 presentato il 10/02/2014
GN 1428/14 presentato il 12/02/2014
GN 1689/14 presentato il 19/02/2014
GN 1953/14 presentato il 25/02/2014
GN 1965/14 presentato il 25/02/2014
GN 2245/14 presentato il 05/03/2014
GN 2580/14 presentato il 14/03/2014
GN 2850/14 presentato il 20/03/2014
GN 2856/14 presentato il 20/03/2014
GN 2857/14 presentato il 20/03/2014
GN 2858/14 presentato il 20/03/2014
GN 2859/14 presentato il 20/03/2014
GN 2860/14 presentato il 20/03/2014
GN 2874/14 presentato il 21/03/2014
GN 2875/14 presentato il 21/03/2014
GN 2878/14 presentato il 21/03/2014
GN 2879/14 presentato il 21/03/2014
GN 3005/14 presentato il 25/03/2014
GN 3006/14 presentato il 25/03/2014
GN 3007/14 presentato il 25/03/2014
GN 3012/14 presentato il 26/03/2014
GN 3031/14 presentato il 26/03/2014
GN 3045/14 presentato il 26/03/2014
GN 3046/14 presentato il 26/03/2014
GN 3047/14 presentato il 26/03/2014
GN 3058/14 presentato il 27/03/2014
GN 3059/14 presentato il 27/03/2014
GN 3061/14 presentato il 27/03/2014
GN 3062/14 presentato il 27/03/2014
GN 3085/14 presentato il 27/03/2014
GN 3104/14 presentato il 28/03/2014
GN 3213/14 presentato il 31/03/2014
GN 3214/14 presentato il 31/03/2014
GN 3223/14 presentato il 31/03/2014
GN 3226/14 presentato il 31/03/2014
GN 3231/14 presentato il 01/04/2014
GN 3235/14 presentato il 01/04/2014
GN 3236/14 presentato il 01/04/2014
GN 3237/14 presentato il 01/04/2014
GN 3274/14 presentato il 01/04/2014
GN 3330/14 presentato il 03/04/2014
GN 3515/14 presentato il 08/04/2014
GN 3518/14 presentato il 08/04/2014
GN 3525/14 presentato il 08/04/2014
GN 3526/14 presentato il 08/04/2014
GN 3527/14 presentato il 08/04/2014
GN 3528/14 presentato il 08/04/2014
GN 3781/14 presentato il 15/04/2014
GN 3782/14 presentato il 15/04/2014
GN 3783/14 presentato il 15/04/2014
GN 3858/14 presentato il 17/04/2014
GN 3906/14 presentato il 17/04/2014
GN 3907/14 presentato il 17/04/2014
GN 3923/14 presentato il 18/04/2014
GN 3924/14 presentato il 18/04/2014
GN 3961/14 presentato il 18/04/2014
GN 3978/14 presentato il 22/04/2014

GN 3988/14 presentato il 22/04/2014
GN 3996/14 presentato il 22/04/2014
GN 3997/14 presentato il 22/04/2014
GN 4036/14 presentato il 23/04/2014
GN 4037/14 presentato il 23/04/2014
GN 4038/14 presentato il 23/04/2014
GN 4585/14 presentato il 13/05/2014
GN 4815/14 presentato il 19/05/2014
GN 4816/14 presentato il 19/05/2014
GN 4892/14 presentato il 20/05/2014
GN 4915/14 presentato il 21/05/2014
GN 4916/14 presentato il 21/05/2014
GN 4931/14 presentato il 21/05/2014
GN 4932/14 presentato il 21/05/2014
GN 4972/14 presentato il 22/05/2014
GN 4973/14 presentato il 22/05/2014
GN 4975/14 presentato il 22/05/2014
GN 5054/14 presentato il 23/05/2014
GN 5091/14 presentato il 26/05/2014
GN 5105/14 presentato il 27/05/2014
GN 5169/14 presentato il 28/05/2014
GN 5175/14 presentato il 28/05/2014

14_30_1_ACR_CONS DEL 152_1_TESTO

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 26 giugno 2014, n. 152 - Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica declaratoria Servizio processo legislativo.

- omissis -

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale" ed in particolare l'articolo 1 che prevede, fra l'altro, che il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale;
VISTO l'articolo 3, commi 2 e 5 primo periodo della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, i quali demandano la disciplina delle materie ivi indicate, ed in particolare l'articolazione della struttura organizzativa e l'istituzione, modificazione e soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni, con riferimento al Consiglio regionale, ad atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo;
VISTA la propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificata con propria delibera n. 24 del 25 giugno 2013, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, e in particolare l'articolo 7 il quale dispone, tra l'altro, che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, determina il numero, la denominazione, le attribuzioni e l'Area di appartenenza di ciascun Servizio;
VISTA la propria delibera n. 143 del 16 giugno 2005, "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale", come da ultimo modificata con propria delibera n. 88 del 20 dicembre 2013;
VISTA la proposta di modifica del Regolamento interno n. 3, approvata nella seduta n. 79 del Consiglio regionale del 25 giugno 2014, ed in particolare:
- l'articolo 3, comma 1, che inserisce nel Regolamento interno l'articolo 86 bis (Relazione tecnico-finanziaria) il quale prevede per tutti i progetti di legge e gli emendamenti comportanti nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, il necessario corredo di una relazione tecnica-finanziaria (per gli emendamenti redatta in forma semplificata);
- l'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 92, comma 3, del Regolamento interno prevedendo, tra l'altro, che la Commissione, qualora abbia all'esame progetti di legge di iniziativa consiliare e popolare che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnico-finanziaria, acquisisca dai proponenti la relazione medesima, la quale è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;
- l'articolo 6, comma 1, che all'articolo 108 del Regolamento interno aggiunge un comma 3, prevedendo, tra l'altro, che la Presidenza, per gli emendamenti di iniziativa consiliare e popolare che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, e che non siano corredati della relazione tecnico-finanziaria semplificata, acquisisca dai proponenti tale relazione, la quale è redatta con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni finali e transitorie) della suddetta proposta n. 3 approvata il 25 giugno 2014, le succitate modifiche al Regolamento interno trovano applicazione per i

progetti di legge presentati a far data dal 1° ottobre 2014;
VISTE le declaratorie di competenze delle Aree e dei Servizi di cui agli allegati A e B della delibera n. 88/2013, ed in particolare quelle dell'Area giuridico-legislativa e del Servizio processo legislativo;
RITENUTO necessario coordinare la declaratoria del Servizio processo legislativo alle prescrizioni di cui alle succitate modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale;
RITENUTO pertanto di integrare la declaratoria del Servizio processo legislativo sostituendo il punto 3 con il seguente:
"Assicura, nell'ambito del processo legislativo:
- il necessario supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico e finanziario;
- il necessario supporto tecnico in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di copertura finanziaria delle proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare.";
VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera f) del Regolamento interno del Consiglio regionale;
all'unanimità,

DELIBERA

La declaratoria delle competenze del Servizio processo legislativo, istituito nell'ambito dell'Area giuridico - legislativa è riportata nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- omissis -

IL PRESIDENTE:
Franco Iacop
IL SEGRETARIO GENERALE:
Augusto Viola

Allegato "A"

SERVIZIO PROCESSO LEGISLATIVO

1. Svolge attività di segreteria e di assistenza tecnico giuridica alle Commissioni consiliari permanenti, speciali, di inchiesta e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, coordinandone l'attività nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Assicura il supporto tecnico-specialistico relativo all'elaborazione degli strumenti normativi finalizzati al controllo dell'attuazione delle leggi regionali nonché all'analisi valutativa degli effetti delle politiche regionali determinati dalla normativa vigente.
3. Assicura, nell'ambito del processo legislativo:
   - il necessario supporto documentale, predisponendo in particolare dossier, quadri sinottici, schede di analisi relative ai progetti di legge e degli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario;
   - il necessario supporto tecnico in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento interno in materia di copertura finanziaria delle proposte di legge ed emendamenti di iniziativa consiliare.
4. Assicura l'integrazione tra le attività delle segreterie delle Commissioni e la segreteria del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
5. Provvede, sia per la fase dell'esame delle Commissioni sia per quella dell'Assemblea, al controllo e alla numerazione degli emendamenti.
6. Cura il coordinamento dei testi legislativi licenziati dalle Commissioni e di quelli approvati dall'Assemblea e la redazione dei relativi testi notiziali e dei lavori preparatori.
7. Svolge attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici dell'Amministrazione regionale per il completamento dell'iter procedurale legislativo.
8. Gestisce la banca dati dell'iter delle leggi regionali.
9. Cura l'approfondimento scientifico e la diffusione delle tecniche di drafting.
10. Cura gli adempimenti relativi alla costituzione e al rinnovo delle Commissioni e del Comitato.
11. Cura la raccolta e la verifica delle richieste di congedo dei Consiglieri regionali dalle sedute di Commissione.
12. Cura i rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali.
13. Assicura assistenza organizzativa e procedurale alla Conferenza dei Presidenti di Commissione e del Comitato.
14. Coordina la redazione, pubblicazione e diffusione del Rapporto annuale sulla legislazione regionale e partecipa alla redazione del Rapporto nazionale sulla legislazione per la parte riservata alle leggi ed ai regolamenti regionali, predisponendone gli elementi per la parte di competenza.

15. Svolge il monitoraggio dello stato d'attuazione degli atti d'indirizzo consiliare a supporto delle attività di controllo sugli adempimenti giuntali.
16. Fornisce assistenza ai Consiglieri e ai Gruppi consiliari nella predisposizione dei progetti di legge, delle relative relazioni accompagnatorie e testi notiziali e di eventuali relazioni di analisi di impatto della regolazione, tecnico-finanziarie e tecnico-normative.
17. Svolge - a favore dei Consiglieri regionali, degli Organi consiliari e delle altre strutture amministrative della Segreteria regionale - attività di assistenza tecnico-legislativa nelle materie di competenza legislativa della Regione.
18. Fornisce agli uffici consiliari competenti in materia di comunicazione istituzionale, gli elementi utili ad una corretta attività di informazione e comunicazione in ordine ai lavori delle Commissioni e del Comitato.

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

14_30_2_TRIBUNALE TS ORD 2781

Tribunale di Trieste – Sezione Civile
Ordinanza 27 maggio 2014, n. 2781/13/RG, nel procedimento promosso da Mazzolini Stefano. Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 6 del DLgs. 1 settembre 2011, n. 150.

TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

Il Tribunale nella seguente composizione
dott. Anna Lucia Fanelli – Presidente
dott. Daniele Venier – Giudice
dott. Giulia Spadaro – Giudice estensore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 2781/13/RG
promosso da
MAZZOLINI STEFANO, con gli avv.ti Elena D'Orlando e Renato Fusco, giusta procura in atti
RICORRENTE

CONTRO

ZILLI BARBARA, con l'avv. Enrico Bulfone del foro di Udine e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sbusà del foro di Trieste, giusta procura in atti
RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con gli avv.ti Ettore Volpe e Beatrice Croppo dell'avvocatura regionale
RESISTENTE
Con la presenza del pubblico ministero

- omissis –

PQM

Il Tribunale
definitivamente pronunciando
rigetta il ricorso proposto da Stefano Mazzolini;
compensa le spese di procedimento.
Trieste, 27 maggio 2014

IL PRESIDENTE:
dott. Anna Lucia Fanelli
IL GIUDICE ESTENSORE:
dott. Giulia Spadaro

depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014
Il funzionario giudiziario: firma illeggibile

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_30_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA APERTA BAR-CATERING_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della concessione del servizio principale di bar e ristorazione (comprensivo dell'allestimento dell'arredo tecnologico) nella sede istituzionale di Udine e del servizio secondario di catering presso le sale auditorium delle sedi istituzionali di Udine, Pordenone e Gorizia.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RENDE NOTO

Che la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Corso Cavour n. 1 - 34132 TRIESTE - bandisce una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della concessione del servizio principale di bar e ristorazione (comprensivo dell'allestimento dell'arredo tecnologico) nella sede istituzionale di Udine e del servizio secondario di catering presso le sale auditorium delle sedi istituzionali di Udine, Pordenone e Gorizia (CPV 55410000-7 "servizi di gestione bar" - 55520000-1 "servizi di catering") per la durata di cinque anni, a decorrere presumibilmente dal 01.11.2014 per una somma complessiva presunta, per i cinque anni di euro € 274.615,60 (oneri da duvri esclusi), codice identificativo gara (CIG) n. 5833524849.
Tutta la documentazione è disponibile presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare - sede Corso Cavour, 1- 34132 - TRIESTE Telefono + 39 040 3772462 fax + 390403772142, e-mail: patrimonio@regione.fvg.it, pubblicata e scaricabile all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/. Trasmissione bando alla G.U.U.E.: 30/06/2014.
Responsabile del procedimento: per il RUP dott.ssa Sabrina Miotto, Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, il dott. Nicola Manfren.
Termine ultimo ricezione offerte: 28/08/2014. ore 12.00

IL DIRIGENTE:
per la dott.ssa Sabrina Miotto
IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott. Nicola Manfren

14_30_3_AVV_AG SVIL ERSA DECR 396_013

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del Friuli (UD)

Decreto n. 396 /SCS/CF del 08/07/2014. Disciplinare di produzione integrata - anno 2014 nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTO il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n.105/Pres. recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed Organismi funzionali della Regione";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 02.07.2004 di riparto delle competenze in materia di agricoltura fra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia, in applicazione della citata L.r. n. 8/2004;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";
VISTO l' "Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione Integrata", sottoscritto in data 20 marzo 2008, che prevede specifiche competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome in tema di produzione integrata;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 di data 17 aprile 2008, con il quale, in esecuzione del suddetto Accordo, sono stati istituiti il "Comitato Produzione Integrata" ed i "Gruppi tecnici specialistici" che operano con funzioni di supporto al "Comitato Produzione Integrata" medesimo;
CONSIDERATO che l'art. 3 del citato Accordo prevede che sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome la predisposizione, per ogni tipologia di prodotto, di disciplinari regionali di produzione integrata, in conformità ai criteri e principi generali ed alle rispettive linee guida nazionali, da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato Produzione Integrata;
VISTA la legge 03 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di produzione Integrata;
ATTESO che in sede UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione sono state definite procedure per progettare ed attuare sistemi di produzione integrata nelle filiere agro-alimentari che presuppongono l'adozione di norme tecniche a valenza regionale, sulla base di linee-guida nazionali;
VISTO il Decreto n. 88/SCS/CF del 13 marzo 2014 di Adozione del Disciplinare di Produzione integrata - anno 2014 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota DG DISR - 10438 del 20 maggio 2014, con la quale, nelle more dell'istituzione dell'Organismo tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011, vengono trasmessi i prospetti di aggiornamento delle Linee Guida Nazionali di produzione integrata 2014, elaborati dal Gruppo Difesa Integrata nella seduta del 6 maggio 2014, affinché le amministrazioni locali competenti possano aggiornare i rispettivi disciplinari di produzione integrata;
ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA ritiene opportuno aggiornare le schede colturali con le modifiche ammesse dall'organo ministeriale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:
1. Di approvare le modifiche alle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti", di seguito riportate:

Modifiche relative a schede di difesa fitosanitaria integrata:

COLTURA	AVVERSITÀ	PRODOTTO	MODIFICA
Ciliegio	Cocciniglie	Pyriproxyfen	Inserimento: al massimo 1 intervento all'anno in pre-fioritura
Melo	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserimento: in alternativa e nei limiti già previsti per gli acaricidi
Pero	Maculatura	Thiram	Portare a 8 interventi all'anno
Pero	Ticchiolatura e maculatura	Penthiopirad	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno, nel limite degli SDHI
Pero	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserimento: in alternativa e nei limiti già previsti per gli acaricidi
Susino	Cocciniglie	Pyriproxyfen	Inserimento: al massimo 1 intervento all'anno in pre-fioritura
Vite da tavola	Mal dell'esca	(Trichoderma asperellum + T. gamsii)	Inserimento
Vite da vino	Mal dell'esca	(Trichoderma asperellum + T. gamsii)	Inserimento
Nocciolo	Necrosi grigia	(Pyraclostrobin + Boscalid)	Inserimento avversità e mezzo di controllo
Basilico	Oidio	Bicarbonato di potassio	Inserimento
Lattuga pieno campo	Bremia	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno
Lattughino pieno campo	Bremia	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno
Cavoli a foglia	Afidi, nottue	Lambdacialotrina	Inserimento con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavoli a foglia	Tripidi	Lambdacialotrina	Inserimento con il limite dei piretroidi e comunque non più di 2 all'anno
Cavolo rapa	Afidi, nottue e cavolaia	Deltametrina, lambdacialotrina	Inserimento con il limite dei piretroidi 2 per ciclo e comunque non più di 2 all'anno per Lambdacialotrina e 1 per Deltametrina
Cetriolo	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Cocomero	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserimento: in alternativa e nei limiti già previsti per gli acaricidi
Melone	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Melone	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserimento: in alternativa e nei limiti già previsti per gli acaricidi
Melone in serra	Aleurodidi	Paecilomyces fumosoroseus	
Zucca	Oidio	(Azoxystrobin + difenoconazolo)	Escludere, non autorizzato
Zucca	Ragnetto rosso	Bifenazate	Inserimento: in alternativa e nei limiti già previsti per gli acaricidi
Zucchino	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Zucchino in serra	Aleurodidi	Paecilomyces fumosoroseus	
Lattuga a cespo coltura protetta	Bremia	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno
Lattughino coltura protetta	Bremia	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno
Lattuga a cespo coltura protetta	Nottue fogliari	Metaflumizone	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno
Lattughino coltura protetta	Nottue fogliari	Metaflumizone	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno
Melanzana serra	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Patata	Peronospora	Iprovalicarb	Escludere, non più autorizzato

COLTURA	AVVERSITÀ	PRODOTTO	MODIFICA
Patata	Rhizoctonia	Azoxystrobin	Inserimento
Peperone serra	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Peperone serra	Aleurodidi	Paecilomyces fumosoroseus	
Peperone	Aleurodidi	Spirotetramat	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro coltura protetta	Peronospora	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno, in alternativa a Cyazofamide
Pomodoro coltura protetta	Oidio	Metrafenone	Inserimento: Al massimo 2 interventi all'anno
Pomodoro coltura protetta	Aleurodidi	Paecilomyces fumosoroseus	
Pomodoro pieno campo	Peronospora	Amisulbrom	Inserimento: al massimo 3 interventi all'anno, in alternativa a Cyazofamide
Mais dolce	Piralide	Spinosad	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno
Mais	Piralide	Spinosad	Inserimento: al massimo 2 interventi all'anno
Tabacco	Peronospora	Propineb	Escludere dal 25 maggio 2014
Floricole e ornamentali	Botrite e oidio	(Boscalid + Pyraclostrobin)	Inserimento con i limiti già previsti

Modifiche relative a schede di controllo integrato delle infestanti:

COLTURA	INFESTANTI	PRODOTTO	MODIFICA
Drupacee	Graminacee e Dicotiledoni	Oxyfluorfen	Correzione per uniformità con etichetta della limitazione: da "Impiegare da tardo autunno a fine inverno" a "Impiegare dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio"
Pomacee	Graminacee e Dicotiledoni	Oxyfluorfen	Correzione per uniformità con etichetta della limitazione: da "Impiegare da tardo autunno a fine inverno" a "Impiegare dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio"
Olivo	Graminacee e Dicotiledoni	Oxyfluorfen	Correzione per uniformità con etichetta della limitazione: da "Impiegare da tardo autunno a fine inverno" a "Impiegare dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio"
Vite	Graminacee e Dicotiledoni	Oxyfluorfen	Correzione per uniformità con etichetta della limitazione: da "Impiegare da tardo autunno a fine inverno"a "Impiegare dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio"
Nocciolo	Graminacee e Dicotiledoni	Oxyfluorfen	Correzione per uniformità con etichetta della limitazione: da "mpiegare da tardo autunno a fine inverno" a "Impiegare dall'ultima decade di settembre alla prima decade di maggio"
Scalogno	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	Inserimento: in pre o post trapianto
Lattuga e lattughino in pieno campo	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	Inserimento: in pre o post trapianto
Spinacio	Graminacee	Triallate	Inserimento in pre emergenza
Lattuga e lattughino in coltura protetta	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	Inserimento: in pre o post trapianto
Mais dolce	Graminacee e Dicotiledoni	(Tembotrione + Isoxadifen - ethyl)	Inserimento in post emergenza
Frumento e Orzo	Graminacee	Triallate	Inserimento in pre emergenza
Floricole e ornamentali	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	Precisazione di dosaggi e registrazioni

2. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le schede aggiornate saranno rese disponibili sul sito Internet della Regione www.regione.fvg.it e su quello dell'ERSA www.ersa.fvg.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. agr. Carlo Frausin

14_30_3_AVV_AZ SS5 BILANCIO 2013_002_0_INTESTAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)

Bilancio dell’esercizio 2013.

Bilancio dell'esercizio 2013 (approvato con decreto D.G. n. 152 del 14/05/2013)

(in €uro)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	44.401	56.357
II. Immobilizzazioni materiali nette		
1 Terreni	117.635	117.635
2 Fabbricati	70.767.827	70.507.445
3 Impianti e macchinari	2.950	4.855
4 Attrezzature sanitarie	6.153.686	5.327.460
5 Mobili e arredi	920.667	664.419
6 Automezzi	246.416	337.683
7 Altri beni	1.622.005	1.804.139
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	178	178
III. Immobilizzazioni finanziarie	5.999.660	4.586.051
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	85.875.425	83.406.222
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	1.751.502	2.241.302
II. Crediti	22.056.318	9.418.821
III. Titoli		
IV. Disponibilità liquide	18.939.646	48.943.221
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	42.747.466	60.603.344
C) RATEI E RISCONTI	99.250	67.426
TOTALE ATTIVO	**128.722.141**	**144.076.992**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	46.058.444	49.305.131
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	34.535.140	35.711.120
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	759.616	760.049
IV. Altri contributi in conto capitale	3.766.412	4.043.096
V. Contributi per ripiani perdite	47.200	47.200
VI. Riserve di rivalutazione	0	
VII. Altre riserve	1.540.905	1.044.687
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-2.305.848	-2.305.848
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	2.012.237	3.052.981
TOTALE PATRIMONIO NETTO	86.414.106	91.658.416
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	15.512.354	18.176.403
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.212.824	1.151.212
D) DEBITI	25.531.984	33.025.321
E) RATEI E RISCONTI	50.873	65.640
TOTALE PASSIVO E NETTO	**128.722.141**	**144.076.992**

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2012
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	183.957.367	189.772.901
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	18.974.600	19.467.737
3 Ricavi per altre prestazioni	8.850.554	9.143.777
4 Costi capitalizzati	8.065.735	5.088.828
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	219.848.256	223.473.243
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	-21.793.840	-21.864.190
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	-26.857.993	-26.405.988
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-9.541.391	-9.425.205
c) Farmaceutica	-18.407.889	-18.973.092
d) Medicina di base	-12.867.462	-12.825.573
e) Altre convenzioni	-8.387.909	-9.046.826
f) servizi appaltati	-17.761.832	-17.407.164
g) manutenzioni	-2.969.145	-3.034.871
h) Utenze	-1.313.178	-1.438.994
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	-6.080.880	-8.620.267
3 Godimento di beni di terzi	-1.176.495	-1.125.618
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	-56.942.711	-57.257.203
b) Personale professionale	-236.212	-224.544
c) Personale tecnico	-9.454.532	-9.242.967
d) Personale amministrativo	-3.714.103	-3.684.280
e) Altri costi del personale	-4.603.839	-5.017.678
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	-6.529.955	-6.974.633
6 Ammortamenti e svalutazioni	-5.802.364	-5.773.138
7 Variazione delle rimanenze	-489.801	-123.123
8 Accantonamenti per rischi	-696.676	-3.140.965
9 Altri accantonamenti		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-215.628.207	-221.606.319
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	4.220.049	1.866.924
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	159	133.047
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-2.049.973	1.208.814
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.170.235	3.208.785
Imposte sul reddito dell'esercizio	-157.998	-155.804
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	**2.012.237**	**3.052.981**

CONTI D'ORDINE	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI	-	-
IMPEGNI	541.601	732.466
GARANZIE		
BENI DI TERZI	346.125	1.062.530
BENI PRESSO TERZI	-	-

IL DIRETTORE GENERALE F:F.:
dr. L. Pletti

14_30_3_AVV_COM GORIZIA ORD 29 DEPOSITO INDENNITA_004

Comune di Gorizia
Lavori di consolidamento di dissesti idrogeologici nell'area del Monte Calvario nel Comune di Gorizia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 29/2014 del 07.07.2014 è stato autorizzato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle seguenti indennità provvisorie d'esproprio, non accettate, dovute per i terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:
Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Lucinico:
1) €. 773,40 dovuti per l'esproprio delle pp.cc. 1180/1 e 1180/2 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 1940 a favore di PRIMOSIG Marko, nato a Gorizia il 03.08.1968
2) €. 159,00 dovuti per l'esproprio della p.c. 1181/11 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 2132 a favore di BRESSAN Luciano, nato a Gorizia il 28.05.1944
3) €. 22,00 dovuti per l'esproprio della p.c. 1318/1 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 251 a favore di BREGANT Dolores nata a Lucinico-Gorizia l'11.03.1924 con 2/3 i.p. e ROZIC Michela nata a Gorizia il 15.12.1961 con 1/3 i.p.
Gorizia, 7 luglio 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_30_3_AVV_COM MUGGIA 30 PRGC_001

Comune di Muggia (TS)
Avviso di approvazione della variante non sostanziale n. 30 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SVILUPPO ENERGETICO ECOLOGIA AMBIENTALE

Visto gli art. 17 comma 10 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con D.C.C. n. 46 del 30.06.2014 è stata approvata la Variante non sostanziale n. 30 al PRGC del Comune di Muggia;
Muggia, 23 luglio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. arch. Paolo Lusin

14_30_3_AVV_COM NIMIS PCCA_008

Comune di Nimis (UD)
Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 18.06.2007, n. 16

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 10/06/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) .

Detta deliberazione, unitamente agli elaborati costituenti il Piano e corredata dal parere tecnico dell'A.R.P.A, sarà depositata presso la Segreteria Comunale per la giornata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. La documentazione tecnica sarà inoltre visibile sul sito web del Comune di Nimis alla sezione : Amministrazione Trasparente / Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni.
Nimis, 8 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Dario Rocco

14_30_3_AVV_COM PALMANOVA PCCA_003

Comune di Palmanova (UD)
Avviso di adozione e deposito del Piano comunale di classificazione acustica.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 16/2007 art. 23, co. 2, si rende noto che il comune di Palmanova, con deliberazione consiliare n. 19 del 18 maggio 2014, ha adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano Comunale di Classificazione Acustica sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 di data odierna.
Il termine ultimo per presentare osservazioni e opposizioni è stabilito al 1 ottobre 2014
Palmanova, 23 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Michela Lorenzon

14_30_3_AVV_COM POCENIA MODIFICHE STATUTO_007

Comune di Pocenia (UD)
Avviso di adozione modifiche allo Statuto comunale. Riapprovazione integrale e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/AFFARI GENERALI

Visto l'art. 12, comma 6, della L.R. 1 del 09/01/2006

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 11/06/2014, esecutiva, sono state adottate modifiche allo Statuto Comunale provvedendo alla sua integrale riapprovazione.
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il nuovo Statuto Comunale è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente dal 16/06/2014 al 01/07/2014
Pocenia, 8 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA / AFFARI GENERALI:
dott. Emiliano Mian

14_30_3_AVV_COM PORDENONE 116 PRGC_015

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 116 al PRGC.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- l'art. 24, comma 1 e l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/2008 "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica";

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07.07.2014 è stata adottata la variante n. 116 al P.R.G.C. contestualmente all'approvazione del progetto "Realizzazione di un terminal studenti in viale Venezia a Pordenone e della relativa viabilità ciclo-pedonale: sovrappasso sulla SS 13 e collegamenti pedo-ciclabili tra quartieri scolastici e terminal studenti".

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/2008 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17 luglio al 28 agosto 2014 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 28 agosto 2014, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.

Pordenone, 14 luglio 2014

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

14_30_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 32 PRGC_014

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di approvazione del nuovo piano di settore del commercio con contestuale adozione della variante n. 32 integrativa della variante n. 28 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 20, della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 17, comma 3, del D.P.Reg. n. 086/pres. del 20/03/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 24 maggio 2014, immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Nuovo Piano di Settore del Commercio e contestuale adozione della variante n. 32 integrativa della variante generale n. 28 al P.R.G.C. adottata con delibera del consiglio comunale n. 29 del 27/11/2013. Successivamente alla presente pubblicazione detta deliberazione con i relativi elaborati verrà depositata presso l'ufficio tecnico, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Reana del Rojale, 14 luglio 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
E TECNICO MANUTENTIVA:
geom. Bruno Pugnale

14_30_3_AVV_COM RIVIGNANO TEOR PAC PALAZZO BELGRADO_012

Comune di Rivignano Teor (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Palazzo Belgrado".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta aperta n. 74 del 07 luglio 2014, è stato adottato

il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “PALAZZO BELGRADO” da attuarsi nella frazione di Sella;
- che il piano di cui trattasi, completo dei suoi elaborati e della deliberazione di Giunta Comunale, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell’orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 24 luglio 2014;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dal piano possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l’affissione, negli spazi d’informazione al pubblico, di opportuni manifesti.
Rivignano Teor, 11 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
ing. Paolo Tion

14_30_3_AVV_COMUNITA MC DECR 16 ESPROPRIO_011

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri

Espropriazione immobili per i lavori di completamento del sistema arginale a presidio della piana di Socchieve in sinistra idrografica del fiume Tagliamento in Comune di Socchieve. Decreto n. 16/2014 di esproprio sottoposto a condizione sospensiva. (Artt. 22 bis - 23 e 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI

omissis,

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico - con sede in Trieste in via Carducci n.6 - codice fiscale 80014930327 - l’espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall’art.24 del citato D.P.R. 327/2001:

COMUNE DI SOCCHIEVE N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

1) Foglio 38 Mappale 340 (ex 280) di mq 6615 da espropriare mq 6.615.
Indennità liquidata € 3.969,00
Foglio 38 Mappale 346 (ex 294) di mq 26 da espropriare mq 26.
Indennità liquidata € 15,60
Foglio 38 Mappale 339 (ex 280) di mq 2.280 da espropriare mq 2.280.
Indennità liquidata € 1.368,00
Totale indennità liquidata €.5.352,60
Ditta catastale :
COMUNE DI SOCCHIEVE con sede in Socchieve proprietà 1/1 (C.F. 00521130302).
2) Foglio 38 Mappale 342 (ex 156) di mq 242 da espropriare mq 242.
Indennità liquidata € 145,20
IVA22% €. 31,94
Sommano totali € 177,14
Ditta catastale :
BORIA LUIGINO & C. S.N.C. con sede in Villa Santina proprietà 1/1 (C.F. 00605640309).
3) Foglio 38 Mappale 344 (ex 293) di mq 28 da espropriare mq 28.

Indennità liquidata €.16,80
Ditta catastale :
COMUNE DI PREONE con sede in Preone proprietà 1/1 (C.F. 84001290307)

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 02.07.2010 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre n.1199.
Tolmezzo, 10 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI (T.P.O.):
dott. Andrea Citran

14_30_3_AVV_COMUNITA MC DECR 19 ESPROPRIO_010

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri

Espropriazione immobili per la realizzazione ex novo della strada forestale "Pantarona - Duns" in Comune di Forni di Sopra. Decreto di esproprio sottoposto a condizione sospensiva. (Artt. 22 bis - 23 e 24 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI

omissis,

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore della Comunità Montana della Carnia con sede in Tolmezzo via Carnia Libera 19944 n.29 - codice fiscale 93002260300- l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001.

COMUNE DI FORNI DI SOPRA - N.C.T. (Nuovo Catasto terreni):

1) Foglio 23 Mappale 63 di mq 1020 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 1.724,57
Foglio 23 Mappale 64 di mq 62 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 104,83
Foglio 24 Mappale 174 di mq 35 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 59,18
Foglio 24 Mappale 195 di mq 93 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 157,24
Foglio 26 Mappale 580 di mq 34 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 57,49
Foglio 26 Mappale 581 di mq 45 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 76,08
Foglio 26 Mappale 582 di mq 673 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 1.137,88

Totale indennità liquidata € 3.317,27
Ditta:
COMUNE DI FORNI DI SOPRA con sede in Forni di Sopra - c.f. 84002010308 - proprietà 1/1

2) Foglio 26 Mappale 556 di mq 49 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 82,85
Foglio 26 Mappale 574 di mq 97 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 164,00
Foglio 26 Mappale 577 di mq 202 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 341,53
Totale indennità liquidata € 588,38
Ditta:
CORADAZZI GIOVANNI BATTISTA n. Forni di Sopra il 19.07.1938 - c.f. CRDGNN38L19D719V - proprietà 1/1

3) Foglio 26 Mappale 571 di mq 153 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 50,31
Indennità depositata € 208,38
Totale indennità € 258,69
Soggetti da liquidare :
D'ANDREA LEA n. Forni di Sopra il 28.02.1939 - c.f. DNDLEA39B68D719A - proprietà 6/36 liq.
MARINELLO STEFANO n. Perarolo di Cadore il 05.04.1941 - c.f. MRNSFN41D05G442X - proprietà 1/36 liq.
CORISELLO LUIGIA n. Forni di Sopra il 14.01.1934 - c.f. CRSLGU34A54D719S - proprietà 2/36
D'ANDREA ADRIANA n. a Udine il 10.05.1958 - c.f. DNDDRN58E50L483S - proprietà 2/36
D'ANDREA ANNA n. Forni di Sopra il 13.08.1915 - c.f. DNDNNA15M53D719H - proprietà 3/36
D'ANDREA GILMA n. Forni di Sopra il 27.04.1918 - c.f. DNDGLM18D67D719Z - proprietà 3/36
D'ANDREA LUCIANA n. Tolmezzo il 21.09.1953 - c.f. DNDLCN53P61L195K - proprietà 3/36
D'ANDREA SILVANA n. Forni di Sopra il 22.11.1944 - c.f. DNDSVN44S62D719Q - proprietà 6/36
D'ANDREA STEFANO n. Udine il 05.09.1961 - c.f. DNDSFN61P05L483I - proprietà 2/36
D'ANDREA STEFANO n. Udine il 05.09.1961 - c.f. DNDSFN61P05L483I - proprietà 6/36 in com. leg.
MARINELLO EMILIA ANNA n. Perarolo di Cadore il 17.06.1929 - c.f. MRNMNN29H57G442V - proprietà 1/36
MARINELLO ISAIA n. Perarolo di Cadore il 14.01.1936 - c.f. MRNSIA36A14G442K - proprietà 1/36
Osservazioni catastali:
L'immobile espropriato è catastalmente gravato dall'usufrutto estinto spettante a: DE SANTA DORINA n. Forni di Sopra il 22.06.1913 - c.f. DSNDRN13H62D719M - usufrutto parziale

4) Foglio 26 Mappale 568 di mq 82 - quota da espropriare 1/1
Totale indennità liquidata € 138,64
Ditta :
CELLA VERONICA n. Tolmezzo il 13.09.1978 - c.f. CLLVNC78P53L195G - proprietà 1/1

5) Foglio 24 Mappale 198 di mq 84 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 71,01
Indennità depositata € 71,01
Foglio 26 Mappale 553 di mq 151 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 127,65
Indennità depositata € 127,65
Foglio 26 Mappale 565 di mq 57 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 48,18
Indennità depositata € 48,18
Totale indennità liquidata € 246,84
Totale indennità depositata € 246,84
Totale indennità € 493,68
Ditta:
PAVONI ELVEZIA n. Forni di Sopra il 08.11.1924 - c.f. PVNLVZ24S48D719U - proprietà 1/2
PAVONI ROSINA n. Forni di Sopra il 10.09.1923 - c.f. PVNRSN23P50D719P - proprietà 1/2

6) Foglio 24 Mappale 169 di mq 116 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 196,13
Foglio 24 Mappale 171 di mq 178 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 300,95

Foglio 24 Mappale 178 di mq 131 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 221,49
Foglio 24 Mappale 179 di mq 643 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 1.087,15
Foglio 24 Mappale 184 di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 1,69
Foglio 24 Mappale 186 di mq 13 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 21,98
Foglio 24 Mappale 187 di mq 33 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 55,79
Foglio 24 Mappale 189 di mq 72 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 121,73
Foglio 26 Mappale 550 di mq 94 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 158,93
Foglio 26 Mappale 559 di mq 18 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 30,43
Foglio 26 Mappale 562 di mq 10 - quota da espropriare 1/1
Indennità liquidata € 16,91
Totale indennità liquidata € 2.213,18
Ditta:
ALLEVA PIERLUIGI n. Chieti il 04.10.1926 - c.f. LLVPLG26R04C632Z - proprietà 1/1

7) Foglio 24 Mappale 193 di mq 27 - quota da espropriare 1/1
Totale indennità liquidata € 45,65
Ditta :
ANTONIACOMI SERGIO n. Tolmezzo il 14.10.1964 - c.f. NTNSRG64R14L195F - proprietà 1/1

8) Foglio 24 Mappale 191 di mq 150 - quota da espropriare 1/1
Totale indennità liquidata € 253,61
Ditta :
ANTONIACOMI FRANCA n. Forni di Sopra il 16.12.1958 - c.f. NTNFNC58T56D719B - proprietà 1/1

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta giorni) successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Tolmezzo, 19 giugno 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI (T.P.O.):
dott. Andrea Citran

14_30_3_AVV_FVG STRADE PROVV 428-434_006

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Provvedimenti dal n. 428 al n. 434 del 03/07/2014 - Lavori di riqualificazione della SS 56 (ora SR 56) nella tratta da Udine al raccordo autostradale Villesse-Gorizia sulla SS 305 (ora SR 305) al confine della Provincia in località Villanova dello Judrio con innesto sulla SS 56 (ora SR 56)". Fissazione indennità e impegno

di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO

OMISSIS

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e art. 20 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 20.300,01, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1) APS AROSIO EXTRUSION S.p.A., propr. 1/1
p.c. 1636/6 (ex 1636/1b), bosco spontaneo, sup. espr. mq. 275
p.c. 1634/11 (ex 1634/4b), strada, sup. espr. mq. 487
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 1.454,35;

2) D'AMBROSIO Giuseppina, propr. 1/1
p.c. 1816/1 (ex 1816a), seminativo, sup. espr. mq. 1.382
p.c. 1816/2 (ex 1816b), seminativo, sup. espr. mq. 2.320
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 14.714,47;

3) MAURI Mario, propr. 1/1
p.c. 1818/2 (ex 1818b), seminativo, sup. espr. mq. 34
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 34,24;

4) CALLEGARI Olga, propr. 1/1
p.c. 1829/2 (ex 1829b), seminativo, sup. espr. mq. 222
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 1.813,00;

5) LORENZON Luciano, affittuario
p.c. 1829/2 (ex 1829b), seminativo, sup. espr. mq. 222
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 643,80;

6) CHIESA VICARIALE SAN FLORIANO DEL COLLIO, propr. 1/1
p.c. 2222/11, improduttivo, sup. da restituire mq. 24
C.C. Mariano del Friuli:
indennità a saldo = € 3,00;

7) PALI WINES S.r.l., propr. 1/1
p.c. 1328/22, improduttivo, sup. da restituire mq. 43
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 5,38;

8) FELCARO Gianni, propr. 1/1
p.c. 2259/3 (ex2259/1), seminativo, sup. da restituire mq. 834
p.c. 2259/5 (ex2259/2), seminativo, sup. da restituire mq. 563
C.C. Cormons:
indennità a saldo = € 1.631,77.

OMISSIS

IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.:
avv. Roberto Paviotti

14_30_3_AVV_GEO NOVA AVVISO PROCEDURA VIA_005

Geo Nova Spa - Treviso

Avviso di deposito, per l'avvio della Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 152/2006 "Testo Unico" Ambientale e s.m.i., della variante 1 al progetto definitivo, approvato con DGR 1181 del 24.06.2011 e decreto n. 29 del 11.01.2012, riguardante la realizzazione della "discarica per rifiuti non pericolosi", prevista nel Comune di Cordenons in loc. Vinchiaruzzo, Cordenons (PN).

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e s.m.i., si rende noto che la società GEO NOVA SpA, con sede a Treviso (TV) in via Feltrina n.230/232, capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese composta da CARRON CAV.ANGELO SpA, con sede a San Zenone degli Ezzelini (TV) in via Bosco 14/1 (mandante), e GEO SERVICE srl, con sede a Treviso (TV) in via Feltrina n.230/232 (mandante), in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG e presso il Comune di Cordenons (PN) lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della variante 1 al progetto definitivo (composto da "Studio Preliminare Ambientale", "Valutazione di Incidenza" di cui all'all.G del DPR 357/97, "relazione della Variante 1 al progetto definitivo", n.19 elaborati grafici), riguardante la realizzazione della "DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI", prevista nel comune di Cordenons in località Vinchiaruzzo, a Cordenons (PN), nonché l'integrazione procedurale con la valutazione di incidenza.
Ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per la durata di 45 (quarantacinque) giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione FVG e presso il Comune di Cordenons (PN).
Entro il suddetto termine è, altresì, possibile presentare in forma scritta eventuali osservazioni indirizzandole alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ambiente@certregione.fvg.it.
Treviso, 8 luglio 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
ing. Maurizio Biasuzzi

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO COMMERCIALISTA SENIOR_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio Programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di esperto commercialista senior per attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale da accreditare.

(Approvato con decreto n. 4172/LAVFOR.FP dd. 25/06/2014)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico individuale di consulenza ad un esperto commercialista senior per l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.
Il presente avviso viene emanato in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1149 di data 20 giugno 2014, concernente la pianificazione di ulteriori operazioni nell'ambito del Programma Operativo Friuli Venezia Giulia del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013, in parti-

colare con riferimento al programma specifico n. 26 "Sostegno alle attività connesse all'accreditamento delle strutture formative" del PPO 2013 (Progetto azioni di sistema).
All'affidamento dell'incarico si procederà ai sensi del Regolamento in materia di conferimento di incarichi individuali emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, e pubblicato sul BUR n. 49 del 9 dicembre 2009, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curriculum presentati da soggetti iscritti all'Ordine dei Commercialisti.
Il presente avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, di seguito Direzione centrale o Amministrazione regionale.

Art. 1 oggetto dell'incarico

1. L'incarico prevede l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale. L'incarico oggetto di selezione sarà affidato tramite la sottoscrizione di un contratto di consulenza.

Art. 2 prestazioni e modalità di esecuzione degli incarichi

1. L'incarico oggetto del presente avviso richiede:
n. 1 commercialista senior competente in materia di valutazione dell'affidabilità economico patrimoniale e finanziaria di enti pubblici e privati, mediante analisi e valutazione dei rispettivi bilanci di esercizio, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) verifica della sussistenza dell'affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale prescritta dal vigente Regolamento in capo ai soggetti che presentano domanda di accreditamento;
b) verifica della sussistenza dell'affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale prescritta dal vigente Regolamento in capo ai soggetti che presentano domanda di aggiornamento dell'accreditamento;
c) analisi e valutazione dei bilanci presentati dagli enti che chiedono l'accreditamento;
d) verifiche sul mantenimento dei requisiti di cui al punto a) successivamente alla concessione dell'accreditamento, anche in relazione agli obblighi imposti agli enti dal vigente Regolamento;
e) predisposizione di check list per le verifiche documentali;
f) consulenza agli enti di formazione finalizzata alla presentazione delle domande di accreditamento o di aggiornamento dello stesso, al fine del suo mantenimento;
g) consulenza agli enti formativi in ordine alla dimostrazione dei requisiti prescritti dal Regolamento per l'accreditamento. La consulenza sarà prestata, ove necessario, anche preventivamente alla presentazione della domanda e, successivamente, nel corso dell'istruttoria;
h) verifica e valutazione delle eventuali integrazioni o dei chiarimenti pervenuti dagli enti in corso di istruttoria, presentati spontaneamente a complemento della domanda o su istanza della P.A.;
i) predisposizione di report finali - e, se necessario intermedi - datati e sottoscritti dall'esperto, attestanti l'esito delle verifiche effettuate e contenenti il dettaglio delle eventuali integrazioni o dei chiarimenti da richiedere all'ente formativo interessato;
j) relativamente ai requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria, consulenza e collaborazione con gli uffici regionali in ordine alla gestione complessiva del sistema regionale di accreditamento, anche mediante supporto alla predisposizione di bozze di atti e/o provvedimenti, ovvero, mediante la predisposizione di materiale (relazioni, pareri, appunti, schemi, schede di sintesi. . ...) utili a supportare le scelte della Direzione centrale in materia di accreditamento, anche ai fini di eventuali interventi normativi o regolamentari, ovvero finalizzati all'implementazione del sistema informativo di riferimento;
k) su richiesta della Direzione centrale, partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati ad assicurare la corretta e tempestiva gestione delle pratiche di accreditamento.
2. L'incarico è svolto dal soggetto affidatario in piena ed assoluta autonomia, senza vincoli d'orario, senza alcun inserimento nell'organizzazione della Direzione centrale e senza alcun assoggettamento gerarchico o funzionale e con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
3. L'incarico è svolto a stretto contatto con la Direzione centrale ed in linea con le indicazioni dalla stessa Direzione elaborate.
4. Il soggetto affidatario potrà accedere, se necessario per l'ottimale espletamento dell'incarico, agli uffici della Direzione centrale e utilizzare gli spazi e gli strumenti che gli saranno messi a disposizione, nei termini e nei modi opportunamente concordati con il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, o con i funzionari da questo indicati.

Art. 3 durata dell'incarico e compenso

1. L'incarico è conferito mediante contratto di consulenza, con decorrenza dal ricevimento da parte del contraente della comunicazione di eseguibilità del contratto.
2. Il contratto termina il 31 ottobre 2015. Il contratto non è prorogabile.
3. Per lo svolgimento dell'attività prevista per la figura di esperto commercialista è stabilito un com-

penso lordo di € 350,00 a giornata/uomo da almeno 8 ore. E' previsto un impegno complessivo di 55 giornate/uomo.
4. Il costo previsto per le prestazioni previste ammonta ad euro € 24.424,40 (ventiquattromilaquattrocentoventiquattro/40), e si intende comprensivo di ogni onere e spesa derivante dall'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali obbligatori, anche posti per legge a carico dell'Amministrazione regionale committente.
5. Il corrispettivo per l'incarico è corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, liquidate su presentazione di una relazione sul lavoro svolto nel periodo di riferimento, timesheet periodico e di fattura. Il contraente è tenuto a presentare la succitata documentazione, relativa all'ultimo periodo di riferimento, entro e non oltre il 15 novembre 2015.

Art. 4 requisiti generali di ammissione

1. I requisiti generali per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, dichiarati dal candidato con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa", pena l'esclusione, sono i seguenti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano dovranno essere specificatamente dichiarati.
2. I requisiti generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, al momento del conferimento dell'incarico e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.
3. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri analoghi requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I medesimi devono inoltre possedere una perfetta conoscenza parlata e scritta, della lingua italiana.

Art. 5 requisiti specifici

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per esperto commercialista senior per la quale sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509: Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero in economia e commercio (in base al vecchio ordinamento universitario) o in economia aziendale (in base al nuovo ordinamento universitario);
b) Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno dieci anni;
c) Buona conoscenza di sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows, Office professional, Word, Excel, Access);
d) Esperienza professionale: post-laurea, effettiva, complessiva di almeno dieci anni di attività esperita e comprovata presso soggetti pubblici o privati riferita :
  1) alla valutazione del possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale prescritta dal vigente Regolamento in capo ai soggetti che presentano domanda di accreditamento o di aggiornamento dello stesso (ottenuta, ad esempio, anche tramite consulenze nel settore specifico a Soggetti pubblici o privati);
  2) alla predisposizione, analisi, certificazione e revisione dei bilanci ;
  3) ad attività di certificazione rendicontale di progetti relativi al Fondo Sociale Europeo e/o altri Fondi Strutturali.
2. Sono oggetto di valutazione, ma non costituiscono requisito obbligatorio, le esperienze professionali post-laurea effettive complessive non inferiori a un anno di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita all'accreditamento degli enti di formazione professionale (acquisite, ad esempio, anche tramite consulenza specifica in materia a soggetti pubblici o privati), nonché le seguenti conoscenze ed esperienze:
a) master/corsi di specializzazione post laurea e di aggiornamento professionale nell'ambito delle ma-

terie riguardanti l'oggetto della prestazione;
b) tirocini formativi/work experience nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.
4. I requisiti specifici prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, al momento della stipulazione del contratto e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.

Art. 6 criteri di valutazione delle candidature

1. Fermo restando che non potranno essere valutate le candidature prive dei requisiti generali di cui all'articolo 4 e di quelli specifici di cui all'articolo 5 l'incarico sarà conferito secondo l'ordine risultante dalla graduatoria determinata attraverso l'attribuzione dei punteggi ai seguenti titoli:
a) punteggio di laurea (sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110);
b) esperienze professionali post-laurea effettive di attività svolte e comprovate, presso soggetti pubblici o privati riferite:
1) alla valutazione del possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria e patrimoniale prescritta dal vigente Regolamento in capo ai soggetti che presentano domanda di accreditamento o di aggiornamento dello stesso;
2) alla predisposizione, analisi, certificazione e revisione dei bilanci;
3) ad attività di certificazione rendicontale di progetti relativi al Fondo Sociale Europeo e/o altri Fondi Strutturali;
vengono esclusi i periodi considerati ai fini del requisito specifico obbligatorio di cui all'articolo 5 (punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività);
c) esperienze professionali post-laurea effettive di attività attinenti svolte e comprovate presso soggetti pubblici o privati concernenti l'accreditamento degli enti di formazione professionale acquisite, a titolo di esempio, anche tramite consulenza specifica in materia a soggetti pubblici o privati (punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività);
d) dottorati, master o corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione (punti 2 per ciascun titolo);
e) corsi di formazione professionale e relativi aggiornamenti nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione (punti 0,50 per corso);
f) tirocini formativi/work experience nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione. (punti 0,50 per corso).
2. Ai fini del computo dei periodi di esperienza di cui alle lettere b) e c) si prenderanno a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti, escludendo sovrapposizioni temporali, sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine, dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, le mansioni espletate, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine. Qualora il candidato non dovesse indicare con precisione le date richieste ma solamente il mese di riferimento, la Commissione valuterà i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo, per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Qualora non venisse indicato nemmeno il mese di riferimento la Commissione valuterà i periodi contrattuali facendo partire il conteggio dall'ultimo mese dell'anno indicato e facendo terminare il conteggio con l'ultimo mese dell'anno precedente all'anno indicato.
3. La Commissione valuterà il grado di attinenza di ciascuno dei suddetti titoli su 4 livelli: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, ciascuno dei quali comporta la moltiplicazione dei relativi punteggi, rispettivamente, per i coefficienti 1; 0,75; 0,50; 0.

Art. 7 modalità di selezione

1. La valutazione comparativa è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
2. La Commissione, verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta ed accertata, per ciascuna candidatura, la sussistenza dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, procede alla valutazione comparativa dei candidati ammessi alla selezione sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, assegnando i punteggi secondo quanto previsto all'articolo 6.
3. La procedura comparativa si conclude entro sessanta giorni lavorativi dal settimo giorno successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Al termine della valutazione, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati ed indica il soggetto risultato più idoneo a ricevere l'affidamento dell'incarico. Qualora più candidati risultassero classificati ex aequo è data la precedenza al candidato più anziano d'età.

4. Nel corso dell'attività di valutazione dei curriculum presentati la Commissione ha facoltà di contattare direttamente i candidati in ordine ad eventuali necessità di chiarimento.
5. A conclusione della procedura di selezione viene redatta la graduatoria finale. Con proprio atto, il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi approva la graduatoria finale. La graduatoria finale ha validità per due anni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
6. Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci all'incarico, l'Amministrazione regionale può conferire l'incarico medesimo al candidato che segue in graduatoria.
7. L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, nessuna candidatura sia ritenuta idonea.
8. L'incarico può essere affidato anche in presenza di una sola candidatura.

Art. 8 disposizioni e procedure specifiche

1. La Direzione centrale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi fase della selezione la veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e nel curriculum vitae e di richiederne la documentazione giustificativa. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 9 condizioni di incompatibilità e codice di comportamento

1. La partecipazione alla selezione è preclusa ai dipendenti regionali o a chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato o somministrato con l'Amministrazione regionale.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto il consulente dovrà rilasciare una dichiarazione, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, inerente la propria indipendenza e comunque terzietà rispetto agli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento e più in generale l' insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e incompatibilità tra l'attività oggetto del contratto e le prestazioni professionali normalmente svolte. Tale condizione dovrà essere assicurata per tutta la durata del contratto.
3. Sono, tra le altre, cause di incompatibilità:
a) l'essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli amministratori, e/o dei direttori generali degli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento;
b) l'essere legato agli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato e di esserlo stato nei diciotto mesi antecedenti al conferimento dell'incarico.
4. Nell'atto contrattuale il consulente è tenuto a sottoscrivere una clausola che preveda la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera giuntale n. 2421 del 20 dicembre 2013 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n.3/Pres. del 13 gennaio 2014.

Art. 10 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione alla selezione pubblica, in busta chiusa, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente atto (Allegato A) e debitamente sottoscritta in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica, ai sensi dell'articolo 39 del DPR 445/2000.
2. La busta chiusa deve riportare la seguente dicitura:
"Domanda di partecipazione a procedura comparativa per l'affidamento di un incarico individuale per n. 1 esperto commercialista senior - NON APRIRE".
3. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
4. La domanda di ammissione alla selezione pubblica contiene una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 del presente avviso.
5. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
a) il curriculum vitae, redatto in formato europeo, secondo il facsimile di cui all'Allegato B), datato e sottoscritto in originale dal candidato, attestante la qualità, oltre che il possesso, dei requisiti specifici di cui all'articolo 5 del presente avviso, contenente una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesta la veridicità delle informazioni contenute e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003. Il curriculum vitae deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;
b) una fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
6. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.
7. Sono escluse dalla selezione le domande:

a) non sottoscritte in originale;
b) non datate;
c) non contenenti le dichiarazioni sostitutive richieste;
d) non presentate nelle forme prescritte dal presente avviso, ovverosia non compilate secondo i facsimili allegato A) e allegato B) o prive di anche uno solo di essi;
e) non presentate entro i termini o secondo le modalità di cui al presente articolo.
8. Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. I certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Pertanto non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed eventualmente allegate alla domanda.
9. La domanda, comprensiva dei relativi allegati, deve pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, **entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione**, esclusivamente per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento inviata al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Via San Francesco 37 -34133 Trieste. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata. Non vengono prese in considerazioni le raccomandate pervenute dopo sette giorni dalla scadenza dell'avviso ancorchè spedite nei termini;
b) consegna diretta a mani, da lunedì a giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, al seguente indirizzo: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Via San Francesco 37 - 34133 TRIESTE, 6° piano, stanza 609;
c) posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato inviata esclusivamente al seguente indirizzo email: lavoro@certregione.fvg.it
10. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali e declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico, restando la cura dello stesso, posta in capo al candidato.
11. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.
13. La pubblicazione del presente avviso non comporta per l'Amministrazione regionale alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell'Amministrazione stessa.
14. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
15. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 pubblicità e comunicazioni

1. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale www.regione.fvg.it . Si provvederà inoltre a darne diretta comunicazione agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati nella domanda di partecipazione.
2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvalga della facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di valutazione comparativa di cui al presente avviso o comunque ritenga di non procedere all'affidamento dell'incarico, ne verrà data notizia esclusivamente sul sito istituzionale.

Art. 12 affidamento incarico

1. Al soggetto vincitore verrà affidato l'incarico di consulenza per lo svolgimento a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.
2. L'incarico di consulenza sarà attribuito con apposito contratto individuale. A tale fine il consulente dovrà presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, attestante:

a) l'accettazione dell'incarico;
b) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, come meglio specificato all'articolo 9 del presente avviso, garantita per tutta la durata del contratto;
c) l'eventuale sussistenza di altri rapporti o incarichi con la Regione Friuli Venezia Giulia;
d) i dati previdenziali.

Art. 13 informazioni sull'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e reso disponibile, anche in formato elettronico e con allegati liberamente compilabili, sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione "Bandi e avvisi della Regione".
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, Ileana Ferfoglia, Via San Francesco 37- Trieste; l'addetto all'istruttoria è il dott. Alberto Zamattio (tel. 040 3775031), Via San Francesco 37- Trieste, e-mail formazione@regione.fvg.it.

Art. 14 trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni. Si allega nota informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Allegato C).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Ileana Ferfoglia

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO COMMERCIALISTA SENIOR_2_ALL1

ALLEGATO A)

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37
34133 Trieste

OGGETTO: **Domanda di ammissione alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale di consulenza ad un esperto commercialista senior per l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e finanziaria degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.**.

Il/La sottoscritto/a (*Nome/Cognome*).. .

nato/a a .... il ....

residente a. . ... Prov. .... CAP ....

ALLEGATO A)

via .... n° ....

Codice Fiscale..

Domicilio (se diverso dalla residenza) ....

Tel. .... Fax ....

E-mail ....

CHIEDE

l'ammissione alla selezione pubblica mediante procedura comparativa

per l'incarico di cui all'oggetto

ATTESTA

di possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 4 dell'Avviso di selezione pubblica.

(Art. 45, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

(barrare l'ipotesi che ricorre)

- di essere cittadino:

❑ italiano;

❑ dello Stato ___________________________, membro dell'Unione europea;

❑ di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza;

❑ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

❑ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

❑ di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

ovvero

❑ di avere a proprio carico i seguenti procedimenti

____

____

❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

____

conseguito presso: ____

in data: ____

Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione:

____

ALLEGATO A)

____

Attesta altresì di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di__________________ posizione n. ______________ dal ____________________ per complessivi ________ anni.

Il/la sottoscritto/a:

DICHIARA di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;

DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge;

CHIEDE, inoltre, che le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente recapito:

Via/Piazza ________________________________ n. ________ ________

Comune ______________________________________

Provincia ______________________________________

Recapito telefonico ________________________________

P.E.C. (posta elettronica certificata) ________________________

fax ______________________________________

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

ALLEGA alla domanda:

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo;

ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda e nella documentazione allegata siano trattati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 (si veda l'allegato C "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003").

______________________ ______________________

(luogo e data) (firma leggibile del richiedente)

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO COMMERCIALISTA SENIOR_3_ALL2

ALLEGATO B)

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) — **Nome(i) Cognome(i)**

Indirizzo(i) — Numero civico, via, codice postale, città, nazione.

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale

Date — Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date — Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) — Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Lingua										

ALLEGATO B)

Lingua	(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Allegati	Enumerare gli allegati al CV.)

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale sanzionata a norma dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e della condizione disposta dall'art.75 del DPR medesimo, inerente alla decadenza dai benefici prodotti sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità delle sopradette informazioni.

____________________ (luogo e data)

____________________ (firma leggibile)

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO COMMERCIALISTA SENIOR_4_ALL3

ALLEGATO C)

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per incarichi di n. 1 esperto senior con profilo ingegneristico e di n. 1 esperto junior con profilo ingegneristico finanziati per l'espletamento di attivita' a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.

Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell'Amministrazione in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per conseguire un'efficace gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di procedere alla valutazione della domanda.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge, oltre alle necessarie comunicazioni alle Amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
5. Il titolare del trattamento è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via San Francesco 37, Trieste.
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della medesima Direzione centrale.
7. In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), che per comodità si riproduce integralmente.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO SENIOR INGEGNERE_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio Programmazione e gestione interventi formativi - Trieste

Avviso pubblico di selezione per l'affidamento di n. 1 incarico di esperto senior con profilo ingegneristico per attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare.

(Approvato con decreto n. 4171/LAVFOR.FP dd. 25/06/2014)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

E' indetta la procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico individuale di consulenza ad un esperto senior con profilo ingegneristico per l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale. Il presente avviso viene emanato in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1149 di data 20 giugno 2014, concernente la pianificazione di ulteriori operazioni nell'ambito del Programma Operativo Friuli Venezia Giulia del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013, in particolare con riferimento al programma specifico n. 26 "Sostegno alle attività connesse all'accreditamento delle strutture formative" del PPO 2013 (Progetto azioni di sistema).
All'affidamento dell'incarico si procederà ai sensi del Regolamento in materia di conferimento di incarichi individuali emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, e pubblicato sul BUR n. 49 del 9 dicembre 2009, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel presente avviso di selezione, previa valutazione comparativa dei curriculum presentati da soggetti iscritti all'Ordine degli Ingegneri.
Il presente avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, di seguito Direzione centrale o Amministrazione regionale.

Art. 1 oggetto dell'incarico

1. L'incarico prevede l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale. L'incarico oggetto di selezione sarà affidato tramite la sottoscrizione di un contratto di consulenza.

Art. 2 prestazioni e modalità di esecuzione dell'incarico

1. L'incarico oggetto del presente avviso richiede:
n. 1 ingegnere senior competente in materia di sicurezza, accessibilità e igiene degli ambienti di lavoro e aperti al pubblico e competente in materia di sistema di gestione della qualità adottato dall'ente formativo, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) verifica documentale finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti logistici in capo ai soggetti che presentano domanda di accreditamento ai sensi del vigente Regolamento ;
b) verifica in loco - complementare e conseguente a quella di cui al punto a) - finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti logistici in capo ai soggetti che presentano domanda ai sensi del vigente Regolamento sull'accreditamento e la rispondenza della situazione di fatto rispetto a quella rilevata dalla valutazione documentale di cui al punto a);
c) verifica della completezza delle asseverazioni rilasciate da tecnici di fiducia e presentate dagli enti a dimostrazione del possesso dei requisiti logistici a corredo delle domande di accreditamento;
d) verifica della sussistenza e della permanenza nel tempo della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità, nei casi prescritti dal vigente Regolamento in materia di accreditamento;
e) verifica della sussistenza - e della permanenza successiva alla concessione dell'accreditamento - di un Sistema di Gestione della Qualità applicato ed autocertificato da un Manuale della Qualità, nei casi e secondo le modalità prescritte dal vigente Regolamento in materia di accreditamento;
f) verifica documentale e in loco finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti logistici di accreditamento in capo ai soggetti che hanno già ottenuto l'accreditamento;

g) predisposizione di check list per le verifiche documentali e in loco;
h) consulenza agli enti di formazione finalizzata alla presentazione delle domande di accreditamento o di aggiornamento dello stesso, al fine del suo mantenimento;
i) consulenza agli enti formativi in ordine alla dimostrazione dei requisiti prescritti dal Regolamento per l'accreditamento. La consulenza sarà prestata, ove necessario, anche preventivamente alla presentazione della domanda e, successivamente, nel corso dell'istruttoria;
j) verifica e valutazione delle eventuali integrazioni o dei chiarimenti pervenuti dagli enti in corso di istruttoria, presentati spontaneamente a complemento della domanda o su istanza della P.A.;
k) predisposizione di report finali - e, se necessario intermedi - datati e sottoscritti dall'esperto, attestanti l'esito delle verifiche effettuate e contenenti, ove necessario, il dettaglio delle eventuali integrazioni o dei chiarimenti da richiedere all'ente formativo interessato;
l) relativamente ai requisiti logistici, consulenza e collaborazione con gli uffici regionali in ordine alla gestione complessiva del sistema regionale di accreditamento, anche mediante supporto alla predisposizione di bozze di atti e/o provvedimenti, ovvero, mediante la predisposizione di materiale (relazioni, pareri, appunti, schemi, schede di sintesi) utili a supportare le scelte della Direzione centrale in materia di accreditamento, anche ai fini di eventuali interventi normativi o regolamentari, ovvero finalizzati all'implementazione del sistema informativo di riferimento;
m) su richiesta della Direzione centrale, partecipazione ad incontri e riunioni finalizzati ad assicurare la corretta e tempestiva gestione delle pratiche di accreditamento.
2. L'incarico è svolto dal soggetto affidatario in piena ed assoluta autonomia, senza vincoli d'orario, senza alcun inserimento nell'organizzazione della Direzione centrale e senza alcun assoggettamento gerarchico o funzionale e con l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.
3. L'incarico è svolto a stretto contatto con la Direzione centrale ed in linea con le indicazioni dalla stessa Direzione elaborate.
4. Il soggetto affidatario potrà accedere agli uffici della Regione, se necessario per l'ottimale espletamento dell'incarico, e utilizzare gli strumenti che gli saranno messi a disposizione nei termini e nei modi opportunamente concordati con il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, o con i funzionari da questo indicati.

Art. 3 durata dell'incarico e compenso

1. L'incarico è conferito mediante contratto di consulenza, con decorrenza dal ricevimento da parte del contraente della comunicazione di eseguibilità del contratto.
2. Il contratto termina il 31 ottobre 2015. Il contratto non è prorogabile.
3. Per lo svolgimento dell'attività prevista per la figura di esperto ingegnere senior è stabilito un compenso lordo di € 350,00 a giornata/uomo da almeno 8 ore. E' previsto un impegno complessivo di 64 giornate/uomo.
4. Il costo previsto per le prestazioni previste ammonta ad € 28.421,00 (ventottomilaquattrocentoeventuno/00), e si intende comprensivo di ogni onere e spesa derivante dall'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali obbligatori, anche posti per legge a carico dell'Amministrazione regionale committente.
5. Il corrispettivo per l'incarico è corrisposto in 4 (quattro) rate trimestrali posticipate, liquidate su presentazione di una relazione sul lavoro svolto nel periodo di riferimento, timesheet periodico e di fattura. Il contraente è tenuto a presentare la succitata documentazione, relativa all'ultimo periodo di riferimento, entro e non oltre il 15 novembre 2015.

Art. 4 requisiti generali di ammissione

1. I requisiti generali per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, dichiarati dal candidato con dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa", pena l'esclusione, sono i seguenti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano dovranno essere specificatamente dichiarati.

2. I requisiti generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, al momento del conferimento dell'incarico e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.
3. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri analoghi requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana. I medesimi devono inoltre possedere una perfetta conoscenza parlata e scritta, della lingua italiana.

Art. 5 requisiti specifici

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per esperti senior per la quale sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
a) Laurea specialistica in ingegneria di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. n. 509/1999, oppure Laurea in ingegneria del previgente ordinamento, conseguita in Italia o all'estero;
b) Iscrizione all'Ordine professionale degli ingegneri da almeno dieci anni;
c) Buona conoscenza di sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows, Office professional, Word, Excel, Access);
d) Esperienza professionale: post-laurea, effettiva, complessiva di almeno dieci anni di attività esperita e comprovata presso soggetti pubblici o privati riferita ad entrambi i seguenti aspetti:
1) alla valutazione del possesso dei requisiti di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed aperti al pubblico, esperienza in materia di valutazione rischi e pianificazione e gestione emergenze (ottenuti, ad esempio, anche tramite assunzione di ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione o consulenze nel settore specifico a soggetti pubblici o privati);
2) ai sistemi di gestione della qualità, in particolare al sistema di gestione della qualità conforma alla norma UNI EN ISO 90012008 (ottenuta, ad esempio, anche tramite corso di abilitazione di auditor interno, responsabile qualità, rappresentante della direzione presso soggetti pubblici o privati o consulenze nel settore specifico ai medesimi soggetti).
2. Sono oggetto di valutazione, ma non costituiscono requisito obbligatorio, le esperienze professionali post-laurea effettive complessive non inferiori a un anno di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita all'accreditamento degli enti di formazione professionale (acquisite, ad esempio, anche tramite consulenza in materia, perizie asseverate ecc.) nonché i seguenti titoli formativi:
a) master/corsi di specializzazione post laurea e di aggiornamento professionale nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione;
b) tirocini formativi/work experience nell'ambito delle materie riguardanti l'oggetto della prestazione.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.
4. I requisiti specifici prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, al momento della stipulazione del contratto e devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico stesso.

Art. 6 criteri di valutazione delle candidature

1. Fermo restando che non potranno essere valutate le candidature prive dei requisiti generali di cui all'articolo 4 e di quelli specifici di cui all'articolo 5 l' incarico sarà conferito secondo l'ordine risultante dalle graduatorie determinata attraverso l'attribuzione dei punteggi ai seguenti titoli:
a) punteggio di laurea (sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110);
b) esperienze professionali post-laurea effettive di attività attinenti svolte e comprovate, presso soggetti pubblici o privati riferite all'accreditamento degli enti di formazione professionale (acquisite, ad esempio, anche tramite consulenza in materia, perizie asseverate ecc.), con esclusione dei periodi considerati ai fini del requisito specifico obbligatorio di cui all'articolo 5 punti 1 e 3 (punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività);
c) esperienze professionali post-laurea effettive di attività attinenti svolte e comprovate relative ai sistemi di gestione della qualità, in particolare al sistema di gestione della qualità conforma alla norma UNI EN ISO 90012008 (ottenuta, ad esempio, anche tramite corso di abilitazione di auditor interno, responsabile qualità, rappresentante della direzione presso soggetti pubblici o privati o consulenze nel settore specifico ai medesimi soggetti) con esclusione dei periodi considerati ai fini del requisito specifico obbligatorio di cui all'articolo 5 punto 1 per la figura di ingegnere senior (punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività);
d) esperienze professionali post-laurea effettive di attività attinenti svolte e comprovate presso soggetti pubblici o privati concernenti la valutazione del possesso dei requisiti di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed aperti al pubblico, esperienza in materia di valutazione rischi e pianificazione e gestione emergenze (ottenuti, ad esempio, anche tramite assunzione di ruoli di responsabile del servizio

di prevenzione e protezione o consulenze nel settore specifico a soggetti pubblici o privati) con esclusione dei periodi considerati ai fini del requisito specifico obbligatorio di cui all'articolo 5 punti 1 e 3 per entrambe le figure di ingegnere senior e junior (punti 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività);
e) dottorati, master o corsi di specializzazione post laurea attinenti (punti 2 per ciascun titolo);
f) corsi di formazione professionale e relativi aggiornamenti in materie attinenti (punti 0,50 per corso);
g) tirocini formativi/work experience in materie attinenti (punti 0,50 per corso).
2. Ai fini del computo dei periodi di esperienza di cui alle lettere b) e c) si prenderanno a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti, escludendo sovrapposizioni temporali, sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine, dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, le mansioni espletate, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine. Qualora il candidato non dovesse indicare con precisione le date richieste ma solamente il mese di riferimento, la Commissione valuterà i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo, per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Qualora non venisse indicato nemmeno il mese di riferimento la Commissione valuterà i periodi contrattuali facendo partire il conteggio dall'ultimo mese dell'anno indicato e facendo terminare il conteggio con l'ultimo mese dell'anno precedente all'anno indicato.
3. La Commissione valuterà il grado di attinenza di ciascuno dei suddetti titoli su 4 livelli: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, ciascuno dei quali comporta la moltiplicazione dei relativi punteggi, rispettivamente, per i coefficienti 1; 0,75; 0,50; 0.

Art. 7 modalità di selezione

1. La valutazione comparativa è affidata ad una Commissione nominata dal Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
2. La Commissione, verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta ed accertata, per ciascuna candidatura, la sussistenza dei requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5, procede alla valutazione comparativa dei candidati ammessi alla selezione sulla base dell'esame della documentazione allegata alla domanda di partecipazione, assegnando i punteggi secondo quanto previsto all'articolo 6.
3. La procedura comparativa si conclude entro sessanta giorni lavorativi dal settimo giorno successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Al termine della valutazione, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati ed indica il soggetto risultato più idoneo a ricevere l'affidamento dell'incarico. Qualora più candidati risultassero classificati ex aequo è data la precedenza al candidato più anziano d'età.
4. Nel corso dell'attività di valutazione dei curriculum presentati la Commissione può contattare direttamente i candidati in ordine ad eventuali necessità di chiarificazione.
5. A conclusione della procedura di selezione viene redatta la graduatoria finale. Con proprio atto, il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi approva la graduatoria finale. La graduatoria finale ha validità per due anni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa.
6. Nel caso in cui il candidato selezionato rinunci all'incarico, l'Amministrazione regionale può conferire l'incarico medesimo al candidato che segue in graduatoria.
7. L'Amministrazione regionale si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, nessuna candidatura sia ritenuta idonea.
8. L'incarico può essere affidato anche in presenza di una sola candidatura.

Art. 8 disposizioni e procedure specifiche

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi fase della selezione la veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e nel curriculum vitae e di richiederne la documentazione giustificativa. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 9 condizioni di incompatibilità e codice di comportamento

1. La partecipazione alla selezione è preclusa ai dipendenti regionali o a chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato o somministrato con l'Amministrazione regionale.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto il consulente dovrà rilasciare una dichiarazione, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, inerente la propria indipendenza e comunque terzietà rispetto agli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento e più in generale l' insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e incompatibilità tra l'attività oggetto del contratto e le prestazioni professionali normalmente svolte. Tale condizione dovrà essere assicurata per tutta la durata del contratto.

3. Sono, tra le altre, cause di incompatibilità:
a) l'essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli amministratori, e/o dei direttori generali degli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento;
b) l'essere legato agli enti formativi accreditati o in corso di accreditamento, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato e di esserlo stato nei diciotto mesi antecedenti al conferimento dell'incarico.
4. Nell'atto contrattuale il consulente è tenuto a sottoscrivere una clausola che preveda la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con delibera giuntale n. 2421 del 20 dicembre 2013 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n.3/Pres. del 13 gennaio 2014.

Art. 10 termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione alla selezione pubblica, in busta chiusa, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente atto (Allegato A) e debitamente sottoscritta in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica, ai sensi dell'articolo 39 del DPR 445/2000.
2. La busta chiusa deve riportare la seguente dicitura:
"Domanda di partecipazione a procedura comparativa per l'affidamento di un incarico individuale per n. 1 esperto ingegnere senior - NON APRIRE".
3. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
4. La domanda di ammissione alla selezione pubblica contiene una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 del presente avviso.
5. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
a) il curriculum vitae, redatto in formato europeo, secondo il facsimile di cui all'Allegato B), datato e sottoscritto in originale dal candidato, attestante la qualità, oltre che il possesso, dei requisiti specifici di cui all'articolo 5 del presente avviso, contenente una dichiarazione sostitutiva, resa dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesta la veridicità delle informazioni contenute e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003. Il curriculum vitae deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;
b) una fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
6. Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana.
7. Sono escluse dalla selezione le domande:
- non sottoscritte in originale;
- non datate;
- non contenenti le dichiarazioni sostitutive richieste;
- non presentate nelle forme prescritte dal presente avviso, ovverosia non compilate secondo i facsimili -allegato A) e allegato B) - o prive di anche uno solo di essi;
- non presentate entro i termini o secondo le modalità di cui al presente articolo.
8. Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. I certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Pertanto non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed eventualmente allegate alla domanda.
9. La domanda, comprensiva dei relativi allegati, deve pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, **entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione**, esclusivamente per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento inviata al seguente indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, Via San Francesco 37 -34133 Trieste. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di spedizione della raccomandata. Non vengono prese in considerazioni le raccomandate pervenute dopo sette giorni dalla scadenza dell'avviso ancorchè spedite nei termini;
b) consegna diretta a mani, da lunedì a giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, al seguente indirizzo: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Via San Francesco 37 - 34133 TRIESTE, 6° piano, stanza 609;
c) posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato inviata esclusivamente al seguente indirizzo email: lavoro@certregione.fvg.it
10. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi po-

stali e declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico, restando la cura dello stesso, posta in capo al candidato.

11. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, nonché si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa alla presente selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo.

13. La pubblicazione del presente avviso non comporta per l'Amministrazione regionale alcun obbligo di attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino una candidatura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso da parte dell'Amministrazione stessa.

14. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.

15. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 11 pubblicità e comunicazioni

1. La graduatoria finale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale www.regione.fvg.it. Si provvederà inoltre a darne diretta comunicazione agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati nella domanda di partecipazione..

2. Qualora l'Amministrazione regionale si avvalga della facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura di valutazione comparativa di cui al presente avviso o comunque ritenga di non procedere all'affidamento dell'incarico, ne verrà data notizia esclusivamente sul sito istituzionale.

Art. 12 affidamento incarico

1. Al soggetto vincitore verrà affidato l'incarico di consulenza per lo svolgimento a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità da parte degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.

2. L'incarico di consulenza sarà attribuito con apposito contratto individuale. A tale fine il consulente dovrà presentare, a pena di decadenza, una dichiarazione attestante:

a) l'accettazione dell'incarico;
b) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità;
c) l'eventuale sussistenza di altri rapporti o incarichi con la Regione Friuli Venezia Giulia;
d) i dati previdenziali.

Art. 13 informazioni sull'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e reso disponibile, anche in formato elettronico e con allegati liberamente compilabili, sul sito internet istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione "Bandi e avvisi della Regione".

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, Ileana Ferfoglia, Via San Francesco 37- Trieste; l'addetto all'istruttoria è il dott. Alberto Zamattio (tel. 040 3775031), Via San Francesco 37- Trieste, e-mail formazione.prof@regione.fvg.it.

Art. 14 trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni. Si allega nota informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Allegato C).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Ileana Ferfoglia

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO SENIOR INGEGNERE_2_ALL1

ALLEGATO A)

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Via San Francesco, 37
34133 Trieste

OGGETTO: **Domanda di ammissione alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per il conferimento di un incarico individuale di consulenza ad un esperto senior con profilo ingegneristico per l'espletamento di attività a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale**.

Il/La sottoscritto/a (*Nome/Cognome*).. .

nato/a a .... il ....

residente a. . ... Prov. .... CAP ....

ALLEGATO A)

via .... n° ....

Codice Fiscale..

Domicilio (se diverso dalla residenza) ....

Tel. .... Fax ....

E-mail ....

CHIEDE

l'ammissione alla selezione pubblica mediante procedura comparativa

per l'incarico di cui all'oggetto

ATTESTA

di possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 4 dell'Avviso di selezione pubblica.

(Art. 45, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

(barrare l'ipotesi che ricorre)

- di essere cittadino:

❑ italiano;

❑ dello Stato ____________________, membro dell'Unione europea;

❑ di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza;

❑ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

❑ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

❑ di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico

ovvero

❑ di avere a proprio carico i seguenti procedimenti

____

____

❑ di essere in possesso del seguente titolo di studio:

____

conseguito presso: ______________________________

in data: ______________________________________

Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione:

____

ALLEGATO A)

____

Attesta altresì di essere iscritto all'Ordine degli ingegneri di______________________ posizione n. ______________ dal ______________________ per complessivi ________ anni.

Il/la sottoscritto/a:

DICHIARA di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite;

DICHIARA di prendere atto che la verifica di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla graduatoria e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge;

CHIEDE, inoltre, che le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente recapito:

Via/Piazza ______________________________________ n. ________ __________

Comune ____

Provincia ____

Recapito telefonico ____

P.E.C. (posta elettronica certificata) ____

fax ____

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

ALLEGA alla domanda:

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido e leggibile ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- curriculum vitae redatto secondo il formato europeo;

ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali indicati nella presente domanda e nella documentazione allegata siano trattati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 (si veda l'allegato C "Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003").

______________________________ ______________________________

(luogo e data) (firma leggibile del richiedente)

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO SENIOR INGEGNERE_3_ALL2

ALLEGATO B)

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) — **Nome(i) Cognome(i)**
Indirizzo(i) — Numero civico, via, codice postale, città, nazione.
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale

Date — Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date — Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o internazionale

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) — Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)		Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale		
Lingua										

ALLEGATO B)

Lingua	(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
Allegati	Enumerare gli allegati al CV.)

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale sanzionata a norma dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e della condizione disposta dall'art.75 del DPR medesimo, inerente alla decadenza dai benefici prodotti sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara la veridicità delle sopradette informazioni.

(luogo e data) (firma leggibile)

14_30_3_CNC_DIR LAV FOR INCARICO ESPERTO SENIOR INGEGNERE_4_ALL3

ALLEGATO C)

Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per incarichi di n. 1 esperto senior con profilo ingegneristico e di n. 1 esperto junior con profilo ingegneristico finanziati per l'espletamento di attivita' a supporto delle procedure di verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' logistica ed inerenti il sistema di gestione della qualità degli enti di formazione professionale da accreditare in materia di formazione professionale.

Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell'Amministrazione in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per conseguire un'efficace gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di procedere alla valutazione della domanda.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge, oltre alle necessarie comunicazioni alle Amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
5. Il titolare del trattamento è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via San Francesco 37, Trieste.
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi della medesima Direzione centrale.
7. In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), che per comodità si riproduce integralmente.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali